OMENTO
SU I FRAMMENTI
ELLE ANTICHE LEGGI DELLE XII. TAVOLE,
PLEBISCITI, E
SEN. CONSULTI

DI LORO NASCIMENTO, PROGRESSO, MUTAZIONE, E STATO;
E tutto con istorie dell'antichità romana adornato.

L'OPERA E' DEL DOTTOR

GIUSEPPE PASQUALI

TOMO II.

NAPOLI appo Vincenzo Lorenzi MDCCLXXXIV.

COL PERMESSO DELLE DUE POTESTA'.

INDEX TITULORUM

ıintæ paraphrafis, ordine alphabetico, ex plebifcitis, prætorum edictis, ac Senat. confultis defumptorum.

De coitionibus.
leg. Duilia Menia - de coitionibus.
De collegiis.
leg. Clodia - de collegiis.
De collusione detegenda.
Senat. conf. Junian.
De colonia novi Comi.
leg. Claudia - de colonia novi Comi.
De coloniis deducendis.
leg. Acilia) *leg. Julia*) de co-
leg. Ælia 1.&2) *leg. Livia* 1.&2) loniis
leg. Appuleja) *leg. Sempronia*) deduc.
De comitiis.
leg. Ælia) *leg. Claudia*) de Co-
leg. Clodia) *leg. Fufia* 1.&2) mitiis.
De consecratione.
leg. Papiria - de consecratione.
De curiatis legibus - vide -

D

De damno a canibus illato.
leg. Pesulania - de damno a canib. illato.
De damno injuria dato.
leg. Aquilia - de damno injuria dato.
De decemviris.
leg. Livia - de decemviris.
De decimaria lege.
leg. Pappia - de decimaria lege.
De dedititiis.
leg. Atilia - de dedititiis.
De defectione militum.
leg. Valeria - de defectione militum.
De dictatura.
leg. Antonia - de dictatura.
De donis & muneribus.
leg. Cintia) de donis & muneribus.
leg. Titia)
De duodecim tabulis.
leg. decemvirali.
De duumviris navalibus.
leg. Decia - de duumviris navalib.

E

De Ædilibus ex patribus creandis.
leg. Furia - de Ædilibus ex patrib. creand.
de Ædium vetita demolitione.
Senat. conf. Vespasian.
de ære alieno.
leg. Sempronia)
leg. Valeria) de ære alieno.
leg. Sulpitia)
de ære alieno filiorum familias.
Senat. conf. Macedonian.
leg. Claudia - de ære alieno filior. familias.
de exulibus.
leg. Plotia - de exulibus.

F

De falsis.
leg. Cornelia - de falsis.
Senat. Conf. Libonian.
de fœnore.
l. Duilia Menia) *leg. Genutia*) de fœ-
leg. Licinia) *leg. Julia*) nore.
leg. Gabinia - de usuris.
de fideicommissariis hereditatibus.
Senat. conf. Apronian.
De fideicommissariis libertatibus.
Sen. conf. Damnsian.) de libertat. fideicom.
Sen. conf. Juncian.)
Sen. conf. Rubian.) de fideicomm. libert.
Sen. conf. Vitrasian.)
de Philosophis & rethoribus.
Senat. conf. Fannian.
de frumentariis legibus - seu de annona.
leg. Sempronia) *leg. Terentia*) frumen-
leg. Livia) *leg. Clodia*) taria.
de fullonibus.
leg. Cecilia - de fullonibus.
de furtis.
leg. Hostilia - de furtis.

H

De hastis martiis in regia motis.
Senat. conf. Antonian.
de hereditate regis Attali.
leg. Sempronia - de heredit. regis Attali.
de hereditatibus fideicommissariis - Vide verb. fideicommissariis.
de hereditatibus liberorum matri deferendis.
Senat. conf. Tertullian.
de hereditatibus maternis.
Senat. conf. Orfitian.
de hereditatibus mulierum.
leg. Voconia - de hereditatib. mulierum.
de heredum institutione.
leg. Junia Velleja - de heredum institut.

De

his qui legibus solvuntur.
g.Cornelia - de his qui legib. solvuntur.

J

jactu.
ꝫ. Rhodia - de jactu.
njuriis.
ꝫ. Clodia) de injuriis.
ꝫ. Cornelia)
ntercalando.
ꝫ. Pinacia Furia - de intercalando.
ntercessione.
ꝫ. Clodia - de intercessione.
ntercessionibus mulierum.
nat. cons. Vellejan.
udiciariis legibus.
ꝫ.Sempronia) *leg. Aurelia*)
ꝫ. Servilia) *leg. Julia*) judi-
ꝫ. Livia) *leg. Pompeja*) ciaria.
ꝫ. Plautia) 1. & 2.)
ꝫ. Cornelia) *leg. Antonia*)
udiciis.
g. Julia - de judiciis.
ugurta Romam evocando.
g. Memmia - de Jugurta Romam evoc.
ure civitatis.
ꝫ. Porcia)
ꝫ. Sempronia) de jure Civitatis.
ꝫ. Valeria)
ꝫ. Sulpitia)
ure coloniarum.
ꝫ. Pompeja - de jure coloniarum.
ure dicundo.
ꝫ. Pletoria - de jure dicundo.
ure Italiæ & tributis tollendis.
g. Cecilia - de jure Italiæ.
ure patronatus.
ꝫ. Papia - de jure patronatus.
ure siculorum.
ꝫ. Rupilia - de jure siculor.
ure suffragij.
ꝫ. Valeria - de jure suffragij.
urisdictione prætorum.
ꝫ. Cornelia - de jurisdict. prætor.

L

egationibus liberis.
g. Tullia - de legationib. liberis.

De lege annali - vide - annali.
de lege annaria - vide
de lege caducaria - vide - caducaria.
de lege decimaria - vide decimaria.
de lege optima - vide - optima.
de lege ovinia - vide - ovinia.
de lege pagana - vide - pagana.
de lege sacrata militari - vide - sacrata.
de lege Satura - vide - satura.
de lege theatrali - vide - theatrali.
de legibus.
leg. Publilia)
leg. Cecilia didia) de legibus.
leg. Junia licinia)
leg. Æbutia)
de legibus agrariis - vide - agrariis.
de legibus Cæsaris.
leg. Julia - de legib. Cæsaris.
de legibus consularis imperij.
leg. Terentia - de legib. consular. imperij.
de legibus curiatis - vide - curiatis.
de legibus frumentariis - vid. frumentariis.
de legibus judiciariis - vid. judiciariis.
de legibus sumtuariis - vid. sumtuariis.
de legumlatoribus.
leg. Licinia Æbutia - de legumlatorib.
de liberali caussa.
leg. Claudia - de liberali caussa.
de liberis agnoscendis, & partu subjecto.
Senat. cons. Plancian.
de libertinis.
leg. Julia Norbana) de libertinis.
leg. Visellia)
de libertate.
leg. Junia petronia - de libertate.
de libertatibus servorum.
Senat. cons. Atticulejan.
de limitibus.
leg. Cornelia)
leg. Julia & Sempronia) de limitibus.
leg. Mamilia)
de ludis apollinaribus.
leg. Licinia - de ludis apollinarib.
de lusu.
leg. Cornelia) *leg. Titia*) de lusu.
leg. Publicia) *leg. Talaria*)

M

De magistratibus.
leg. Publilia - de magistratibus.
leg.

leg. Duilia] *leg. Sempronia*]
leg. Horatia] *leg. Cornelia*]
leg. Licinia] *leg. Cornelia* 2.] de magistrat.
leg. Sextia] *leg. Julia*]
leg. Genutia] *leg. Pompeja*]
leg. Martia] *leg. Pompeja* 2.]

De majestate lesa.
leg. Appuleja) *leg. Cornelia*
leg. Antonia) *leg. Varia* } majestatis.
leg. Julia 1. & 2)

de C. Mancino - vide - Cajo.

de manumissionibus.
leg. Ælia Sentia) de manumissionib.
leg. Julia)

de maritandis ordinibus.
leg. Julia]
leg. Pappia Poppea] de maritandis ord.

de Marco Tullio Cicerone.
leg. Clodia]
leg. Cornelia] de M. Tullio Cicerone.

de matronarum cultu, & de mundo muliebri
leg. Oppia - de matronar. cultu.

de militia - & vide
de militum defectione - vide - de defectione.

de minoribus.
leg. Letoria)
leg. Quina vicenaria) de minoribus.

de monte Aventino - vid. Aventino.

de mortuo inferendo.
leg. regia - de mortuo inferendo.

de mulcta.
leg. Ateria Tarpeja)
leg. Menenia) de mulcta.
leg. Papiria Julia)

de muliere servo alieno conjuncta.
Senat. conf. Claudian.

de municipiis.
leg. Cornelia - de municipiis.

N

De natali Urbis.
leg. Cornelia - de natali Urbis.

de nexu.
leg. Petelia papiria - de nexu.

de nocturnis cœtibus - vide - cœtibus.

de nomine mensis Augusti.
leg. Pacunia - de nomine men. Augusti.

de nomine mensis Julii.
leg. Antonia - de nomine men. Julii.

de nundinis.
leg. Hortentia - de nundinis.

de nuptiis quinquagenarij.
Senat. conf. Calvitian.

de nuptiis sexagenarij.
Senat. conf. Claudian.

O

De optima lege - vide suo loc.
de Ovinia lege - vide suo loc.

P

De pagana lege - vide suo loc.

de pace Carthaginentium.
leg. Aulia Minutia - de pace Carthagin.

de pace Macedonica.
leg. Martia Atinia - de pace Macedonica.

de Papirio Prætextato.
Senat. conf. Prætextatum.

de parricidiis.
leg. Pompeja - de Parricidiis.

de patritiis.
leg. Cornelia - de patritiis.

de patrum auctoritate.
leg. Curia)
leg. Menia) de patruum auctoritate.

de patrum connubiis.
leg. Canuleja - de patrum connubiis.

de peculatu.
leg. Julia)
leg. Petilia) de peculatu.

de pecuniis ob rem judicandam captis.
l. Pompeja - de pecun. ob rem judic. capt.

de penis contra cælibes.
Senat. conf. Pernician.

de peregrinis.
leg. Licinia Mutia)
leg. Petronia) de peregrinis.

de Pessinuntio Sacerdotio.
leg. Clodia.

de petitione hereditatis.
Senat. conf. Julian.

de philosophis & rethoribus - vid. in litt. F.

de piratis persequendis.
leg. Gabinia - de piratis persequendis.

de plagiariis.
leg. Fabia - de plagiariis.

de plebiscitis.
leg. Horatia)
leg. Hortensia) de plebiscitis.

de Pompejanis.
leg. Hircia - de Pompejanis.

De

De

T

V

PARA-

PARAFRASI V.

In cui le leggi plebiscite, gli editti de' pretori, e i sen. consulti si contengono, osservato bensì l' ordine alfabetico.

SOMMARIO.

1 *Gli antichi vivevano con altra schiettezza.*
2 *Le leggi costituite furono co' dritti di natura; indi riformate a misura del bisogno.*
3 *Leggi sacrate, e quali furono.*
4 *Sacrò a' Dei, in antichità, era l' uomo scellerato, e con quali pene.*
5 *Le leggi posteriori furono, e sono le più ferme.*

NElla vetusta età quell' onesta schiettezza tra viventi regnava, che da ogni fraude si credea lontana, in modocche il *meum*, e l' *tuum* essi conoscendo, e la forza, e 'l lusso ignorando tranquillamente superavan gli anni; indi avendo il nimico dell' uomo i semi delle discordie, dell' ambizione, e delle ingiurie, disseminati, cominciò a turbarsi l' ordine, e deposta la ragione ne vennero i diffidj, le sedizioni, e le risse; per la qual cosa a raffrenare la licenza degl' ingordi, per necessità le leggi unitone alla ragione, a i dritti di natura, ed alla giustizia furon costituite, acciò cadauno onestamente vivendo, il prossimo non ingannasse, e quel che ad altri fosse dovuto, tribuisse; e qualora dal dritto travviato si fosse, furon anche costituite le pene, col timor delle quali ne' limiti del dovere i sudditi contenuti si fossero. 1

Le leggi misurate furono co' dritti di natura, ed ebbero riguardo alla religione, all' impero, ed al comodo in comune, onde la pietà verso i Dei, la maestà de Sovrani, e la vita, la roba, e l' onestà de' particolari contro le ingiurie altrui furon' in sicuro. Così praticaron' i Romani, ma con altr' idea, cioè, che guidandosi col tempo, e co' i costumi, ne davano le riforme a misura del bisogno; e però le leggi loro ottennero il lor vigore sin a chè la prima non fosse stata con altra posteriore abrogata, ciocche trasse l' origine da una delle leggi delle XII. tavole, da noi registrata nel §. 3. della *parafrasi 2.* = *jussus populi & suffragia sunto, quodcunque postremum populus jusserit, id jus ratum esto*. Ed in vero fu lecito ai Romani abrogare, derogare, surrogare, ed obrogare le prime leggi, ed aver ferme le seconde, all' infuori le *sacrate* state fossero, le quali violate, sì, si leggono, ma non già abrogate. 2

Cotesse sacrate leggi furon emanate l' anno 260. *ab u. c.* sotto il consolato di Sp. Cassio Viscellino, e Post. Cominio Arunco II. allorche la plebe impaziente di soffrire le usurarie angustie si ritirò nel Monte Sacro, e che indi trattatasi la pace, si firmò con questi patti: che la plebe aver dovesse il suo magistrato per resistere all' audacia de' Consoli: e che a niuno de' patrizj fosse lecito poter quello occupare (a). Più vi fù Bruto primo tribuno della plebe, il quale prescrisse, che i successori tribuni si dovessero come sacrosanti avere, e coloro i quali attentato avessero la lor dignità violare, sacri divenissero (b), in modocche se alcuno ucciso avesse il trasgressore, non si dovea da omicida riputare. Vi fu altresì legge, che i tribuni della plebe non si potessero creare se non della plebe istessa; e vi furono finalmente altre leggi *de capite civis romani*, di non trattarsi causa, se non ne' centuriati comizj; e più, 3

 che

(a) *Liv.* 2. 3.

(b) *Dionys. Halicarnas. 6. pag.* 415.

che contro la plebe non si accordassero privilegj, a favor particolare (a). E tutte coteste leggi appellate furono *sacrate*, sì per la giurata promessa della perpetua osservanza coll' invocazione de' celesti, ed infernali Dei, d' esser propizj agli osservanti, e di esser vindici a i trasgressori (b), e sì ancora per la pena imposta, che colui il quale controvenisse all' adempimento di dette leggi, lui, la fameglia e la roba
4 *sacri* ai Dei divenissero. Sacro vuol dire (com' altra volta dicemmo) che il trasgressore era sottoposto ad esser da chiunque ucciso, senzacche fosse punito, riputandosi egli come vittima ai Dei infernali dovuta - *mos erat Romanis quos vellent impunè occidi, eorum corpora devovere Deo cuipiam, præcipuè Dijs inferis* - (c); ed altresì *Festo in verb. sacratæ - Homo sacer is est, quem populus judicavit ob maleficium, neque fas eum immolari, sed qui occidit, parricidij non damnatur; ex quo quivis Homo malus atque improbus sacer adpellari solet* -

5 Adunque per la cit. legge decemvirale *jussus populi & suffragia sunto, quodcunque postremum populus jusserit, id jus ratum esto*, attender si dovea non quel che prima al popolo piaciuto avesse, ma quel che successivamente con la posterior volontà si determinava; e quindi si convocavan i comizj tributi, curiati, o centuriati, ed in essi si risolveano gli affari, e si costituivano le leggi. Il modo poi come tali leggi si rogavano al popolo, e con quali cerimonie, formole, e cautele, avendole bastantemente descritte nel cit. §. 3. della 2. parafrasi, ivi rimettiam il leggitore, per averne più distinta informazione. E qui per dar compimento all' opera ci assumiam il peso di coscrivere quelle leggi plebiscite, e sen. consulti, le quali posteriormente alle XII. tavole da' pretori, consoli, tribuni della plebe, e dal senato furon costituite. E per averle più pronte, osservando noi su le varie materie decise il metodo alfabetico, dimostraremo nel tempo istesso le leggi, da chi costituite, e quando, con quelle notizie, che necessarie sono all' intelligenza delle medesime; e però il divin ajuto invocando, cominciam a tessere

A

SOMMARIO.

1 De accusationibus desertis
Accusatori ritraendosi dalle accuse eran puniti, e come.
Ne' delitti pubblici si procede ex officio.
Ne' delitti privati ci dee la querela degl' interessati intervenire.

2 De actionibus ab heredibus in fideicommissarios transferendis.
Azioni ereditarie non avean luogo contro i gravati a restituire, ma contro i fedecommissarj.
Sen. cons. Trebelliano fu confuso col sen. cons. Pegasiano, cosicche dandosi la quarta all' erede, furono indi le azioni ereditarie divise pro rata.

3 De adoptionibus simulatis.
Adozioni simulate valevoli non furono ad ottenere offcj pubblici, nè ad usurpare le eredità altrui.

4 De adoptivo ex tribus maribus.
Figliuol adottato trattar si dovea egualmente come gli altri adottivi, ed avere la quarta parte de' beni.
Sen. cons. Sabiniano ex tribus maribus, an ex tribus manibus

5 De adulterijs.
Gli adulterj, e i Stupri } *anticamente a varie pene furono sottoposti.*

Il

(a) *Sigon. de antiq. jure Civ. rom. lib. 1. 6. pag.* 34.
(b) *Alicar. ibid.*
(c) *Alicar. 2. pag.* 84.

Il marito se non proseguisse l'azione del dinunciato adulterio, non potea indi l'istesso delitto accusare, e proseguire.
Le meretrici oziose dimoravano vicino il tempio di Venere, e perche.
Le meretrici furono impune, si registravan il di loro nome appo gli Edili, e portavano la toga meretricia.
Stupri volontarj e forzosi, oggi si distinguono, e perche.

6 De agrarijs legibus.
Leggi agrarie, con le quali furono distribuiti molti terreni a cultura a i cittadini romani, con la proporzione dovuta.
I Senatori e i) datisi alla cultura de' campi, venivan indi chiamati dall' aratro
Patrizj romani) al consolato.
Jugero fu una certa misura di terra, e come.

7 De ambitu.
Ambito, era delitto con cui si facea traffico su gli oficj, e magistrati, che fu represso con più leggi, sotto varie pene.
Candidati quali fossero, qual ambizione avessero, e come resistiti.
Ambiziosi di ofiej e magistrati si punivano con varie pene, e congregando turba per aver i voti, giudicar si doveano come rei de vi publica. *Coteste leggi si dovrebbero oggi rinnovare contro gli ambiziosi ed ignoranti.*

8 De annali lege) *si descrive l' età quando cercar si potessero gli oficj, e i magi-*
9 De annaria lege) *strati, e come.*

10 De aquæductibus.
Acquidotti, non si potevano piantar arbori, se non per quindeci piedi in distanza da' medesimi.

11 De assignatione libertorum.
Il padre disponendo del liberto a favor d' alcuno de' figlj, ed indi manumettendolo, il figlio acquistava il padronato; salve però le ragioni degl' altri figli, se il concessionario morto si fosse senza figliuoli.

12 De Aventino monte.
Il monte Aventino fu concesso alla plebe romana ad uso di poterci fabbricare.

De accusationibus desertis - ex sen. cons. Turpiliano.

SI comincia dalle accuse ommesse, e tralasciate, perche così porta l'ordine dell'alfabeto; e saper si dee, che anticamente non si avea a male, ed a cadauno era permesso poter altri accusare; ma tal volta avveniva che gli accusatori, *pretio vel prece* si ritraevano dal passo dato; onde vi fù un sen. consulto, appellato *sen. consultum Turpilianum - de accusationibus desertis* - fatto a tempo di Nerone, sotto il consolato di M. Turpiliano, e Silio, nell' anno 819. *ab u. c.*, e con esso si cercò riparare contro gli accusatori tergiversatori, i quali con le loro macchine si studiavano ritirarsi dalle date accuse, o d' impedire i pubblici giudizj contro i rei istituiti; sicche dal Senato si venne a definire, che colui il quale avesse ad alcuno data l' accusa d' alcun delitto pubblico, per cui ordinato si fosse il processo con le scritte deposizioni, e con la fidejussione di star in giudizio, e che poi ritirato si fosse dall' accusa, e dal prosieguo della causa, senza decreto del pretore, e senzacche il delitto dal reo purgato si fosse: com' altresì colui il quale subornato, o istigato avesse l' accusatore, o ad altri commesso, ed istrutto a dare capital accusa, ed indi escusazione allegando, la pruova avesse dismesso: e parimenti colui il quale coll' accusatore obbligato si fosse con scrittura, o altro patto fatto avesse, acciò accusasse, o dall' accusa desistesse; o pure qualche cosa dall' avversario avesse ricevuto; in cadauno di detti casi

alla pena di cinque libre d'oro fosse tenuto - *Ut qui crimen publici judicij detulit, & caussa criminis ordinata, ed inscriptionibus depositis, & fidejussore de exercenda lite præstito, eoque qui accusatur, sub custodia officij facto, non impetrata abolitione, ab executione criminis destitit; quique accusatorem subjecit, aut instigavit, aut mandavit alicui, & instruxit eum ad accusationem capitalem, deinde probationes, allegando excusationes, omisit; qui chirographum ob accusandum dedit, pactionemve aliquam interposuit, aut quid accepit ab adversario, pœna quinque librarum auri mulctetur* (a).

Oggi ne' pubblici delitti non v' ha bisogno che v' intervenga l' accusatore, ma procede *ex officio* il magistrato a petizione del regio fisco; a differenza de' privati giudizj, ne'quali si ricerca la querela di colui che n' avesse interesse; come s' osservava anche ne' tempi antichi, che alla pena di detto sen. consulto non eran tenute le femmine, nè coloro i quali avessero istituito alcun privato giudizio (b).

De actionibus ab heredibus in fidei-commissarios transferendis - ex sen. conf. Trebelliano.

2 DI queste tali azioni translatizie dagli eredi ai fedecommissarij vi fu un'altro sen. consulto, appellato *sen. consultum Trebellianum - de actionibus ab heredibus in fidei-commissarios transferendis* - quale fu fatto anche a tempo di Nerone, sott' il consolato di Trebellio massimo, e di Anneo Seneca nell' anno 810. *ab u. c.*, e con esso fu prescritto, che essendo cosa giusta e doverosa. che in tutte le fedecommissarie eredità, qualora avvenissero quistioni, delle medesime coloro aver ne dovessero il peso, i quali n' avessero il dritto e i frutti, non gia l'erede, acciò la di lui commessa fede di restituire, non gli fosse pericolosa e dannevole. E però piacque al senato di decidere, che le azioni le quali instituir si potessero attivamente dagli eredi, o passivamente contro i medesimi, non avessero luogo contro il gravato a restituire, ma contro il fedecommissario a favor di cui si fosse restituito; e circa il resto, ferme restar dovessero le ultime volontà de' testatori - *Verba sen. consulti sunt: Cum esset æquissimum in omnibus fideicommissarijs hereditatibus, si qua de his bonis judicia penderent, ex his eos subire, in quos jus, fructusque transferretur potius quam cuique periculosam esse fidem suam; placuit, ut actiones quæ in heredes, heredibusque dari solent, eas neque in eos, neque eis dari quæ fidei suæ commissum, sicuti rogati essent, restituissent (sed idem est & si ipsi filio pater rogatus sit restituere) sed eis, & in eos quibus ex testamento fideicommissum restitutum fuisset; quo magis in reliquum confirmentur supremæ defunctorum voluntates* (c).

Si nota che questo Sen. consulto da Giustiniano imp. fu confuso coll'altro *Pegasiano*, e volle, che all' erede salva fosse la quarta parte sopra i beni fedecommissarj; che l' erede istesso tenuto fosse di adire l' eredità; e che le azioni ereditarie pro rata tra l' erede, e 'l fedecommissario si dovessero dividere (d), e vedi in appresso - *de quarta fideicommissi retinenda - ex sen. conf. Pegasiano.*

De adoptionibus simulatis - ex sen. conf. Neroniano.

IN Roma coloro i quali eran privi di figliuoli si riputavano come negletti, sì che non poteano agli onori della Repubblica aspirare; onde gl' ingordi adusarono una malizia, ed anzi passò in abuso, che ne' Comizj, e nelle divisioni de' provinciali oficj, essi

(a) *Leg.* 1. *ff. rum, & Codicis ad Turpill. Leg.* 3. *ff. de prævaricat., & Leg. servi Cod. ad leg. Juliam de adult.*

(b) *Leg.* 1. §. 10. *ff. ad Turpilian.*

(c) *Ulpian. in leg.* 1. *ff. ad sen. Trebell.*

(d) *Instit. de fideicom. heredit.* §. *sed quia stipulationes.*

essi s'adottavan per figli i ragazzi altrui , appunto per denominarsi padri di famiglia , e per ottenere le preture , o altre civili cariche , quali ottenute indi gli manumettevano . La qual cosa diè motivo di risentimento agl' altri , perciocchè s' impediva l' ascenzione ai veri padri di fameglia , e quelli ch' eran privi di figliuoli con troppo sicurezza , e con minor peso conseguivano le civili cariche e 'l governo delle provincie , quandocchè piuttosto la pena chè il premio dovean avere , e quindi querelandosi rinfacciavano - *satis pretij esse orbis quod multa securitate, & nullis oneribus gratiam , honores , cuncta & prompta , & obvia haberent , & sibi promissa legum diu expectata , in ludibrium verti* (a) . Per la qual cosa a poter tal abuso riparare , fu fatto un sen. consulto , appellato *Sen. consultum Neronianum - de simulatis adoptionibus* - costituito sotto l' impero di Nerone , e con esso si prescrisse , che le simulate adozioni valevoli non fossero per ottenere oficj pubblici , nè tampoco giovassero ad usurpare l' eredità altrui - *ne simulata adoptio in ulla parte muneris publici juvaret , ae ne usurpandi quidem hereditatibus prodesset* (b) .

De adoptivo ex tribus maribus - ex sen. consf. Sabiniano.

DEll'adozione d'uno de' tre figliuoli maschi , Giustiniano ci fà sapere , che per essa ci fu il sen. consulto Sabiniano , e quello ammettendo , prescrisse doversi l'adottato egualmente trattare come gli altri figliuoli adottivi - *quæ autem de alijs adoptivis diximus , hec sancimus etiam de ijs qui ex Sabiniano sen. consulto ex tribus maribus fuerant ab extraneo adoptati , nulla penitus differentia inter alios adoptivos , & eos , introducenda* (c) , onde *Fran. Hotmani* il cit. sen. consulto comentando , venne a spiegare , che se alcun padre naturale tenesse tre figliuoli maschi , ed uno di essi ad alcun estraneo dato avesse in adozione , il padre adottante tenuto fosse lasciare al figlio adottato la quarta parte de' di lui beni (quasi in luogo di premio ai genitori d' aver prodotto alla repubblica tre figliuoli maschi) - *Ut qui unum è tribus alterius liberis maribus adoptasset , ei non minus quam reliquis adoptivis relinqueret , videlicet , quadrantem hereditatis suæ* (d) . E quivi *Andrea Alciati* è di parere , che il sen. consulto Sabiniano non dica *ex tribus maribus* , ma suppone che possa dire *ex tribus manibus* , perciocchè secondo le antiche solennità della stadera , il padre naturale dalla mano sua passava il figlio a quella del fiduciario , e da costui ripassava in mano , e potestà del padre adottante ; la qual sentenza di Alciati , ancorchè laudevole secondo l' antico rito , vien bensì repressa dalla fede de' Codici , che ammettono la lezione *ex tribus maribus* ; ciocchè si desume ancora da quel che anticamente si adusava , cioè , che il padre naturale avendo tre figliuoli , qualora uno dato n'avesse al gran senato , veniva egli esente da' curiali pesi ; la qual cosa poi da Giustiniano fu dismessa ed abolita , e lui medesimo ne fa menzione nella *leg. ultim. Cod. de Decurionib. lib. x. circa fin.* 4

De adulteriis - ex leg. Julia.

QUesta legge in sequela di quella delle XII. tavole in Parafr. IV. §. 16. fu ordinata da C. Giulio Ottavio Augusto , e per dar freno all' impetuoso fuoco della natura , tolta la facoltà a' mariti , costituì molti capitoli , e molte pene contro coloro i quali *scientes dolo malo* commettessero stupri , adulterj , ed incesti , com'è da vedersi il titolo delle pandette *ad leg. juliam de adulterijs* . Ed in rapporto alle pene , sappiamo da Triboniano (e) , che i violatori dell' altrui nozze *gladio puniebantur* , egualmen- 5

(a) *Tacit. lib.* 11.
(b) *Tacit. loc. cit.*
(c) *Leg. cum in adoptivis* 10. *Cod. de adopt.*
(d) *Cit. leg.* 10. *Cod. de adoption.*
(e) *Instit. de publ. judic. §. item lex Julia .*

mente chè coloro i quali *cum masculis nefandam libidinem exercere auderent*. E per i stupri senza violenza, vi fu la pubblicazione della metà de' beni, se le persone oneste state fossero, ed all'incontro vi fu la pena corporale con la relegazione, se elleno di bassa condizione fossero state. E qui è da notarsi, che la pena di morte contro i violatori dell'altrui nozze, per la cit. *leg. julia*, nôn sempre è stata ammessa, e se tal volta eseguita si fosse, è avvenuta *extra ordinem*, per comando de' Prencipi (a). Meglio bensì d'ogn'un altro, quali fossero state le pene nell'antichità in simili materie, le spiega Paolo *sent. lib. 2. tit. 26. 12.*, e le distingue: *qui masculum liberum invitum stupraverit, capite punitur: qui voluntate sua stuprum flagitiumvè impurum patitur, dimidia pars bonorum suorum mulctatur, nec testamentum ex altera parte facere licet: adulterij convictas mulieres, dimidia parte dotis, & tertia parte bonorum cum relegatione in insulam placuit coerceri: adulteris vero viris, pari in insulam relegatione, dimidiam bonorum partem auferri, dummodo in diversas insulas relegentur &c.*, ed in oltre vi sono state in seguela altre imperiali costituzioni, con le comminate pene, com'è da vedersi *la leg. 2. Cod. de adulteriis*, e la *Novella 134. cap. 7. ut nulli judicum liceat &c.*.

Vi fu ancora la leg. *Petronia - de servis* instituita da Petronio Turpiliano, ed in essa con un cap. particolare si ordinò, che colui il quale con dritto maritale non proseguisse Razione del dinunciato adulterio contro la moglie, non gli fosse permesso indi lo stesso delitto accusare e proseguire - *Ut ei qui jure viri delatum adulterium non peragisset, nunquam postea hoc crimen referre liceret* (b).

Checche poi ne sia delle meretrici, quì basta in compendio dire, che nella prima antichità, secondo i monumenti, che ci tramanda *Herodoto* (c), vi fu costume tra loro, che oziose dimorassero vicino il tempio della Dea Venere, quivi aspettando quando da alcun maschio invitate fossero, dimodocche non ritornavan' a casa, se prima, allettate, non ricevessero in seno alcun danajo, e seco usassero; qual danajo in qualunque quantità stato fosse, era lor debito, come insituto di religione, doverlo in uso sacro del tempio, o della Dea, impiegare; e bastava, che ciò facessero una volta in vita, per dirsi con tal sacrifizio purgate dalle scelleratezze loro; e questo adempito si ritiravan poi in casa all'infame meretricio mestiere liberamente trattare - *omnibus mulieribus indigenis commune est* (scrive *Herodoto*) *semel in vita ad Veneris templum desidentibus cum externis viris consuetudinem habere... Cum semel ibi consederint, non prius domum regrediuntur quam hospitum aliquis pecuniam mulieri in sinum injecerit, & cum ea a fano seorsum abducta, rem habuerit... At vero pecuniam illam quantacunque sit, non est fas rejicere, si quidem in sacrum convertitur usum... Postremo ubi jam congressa fuerit cum externo mulier, Dea expiata, domum revertitur* - Anzi nel menar il danajo in seno della donna, certa formola di parole osservar si dovea, cioè, che propizia le fosse la Dea, a proporzione di quanto le dava - *tanti ego tibi Deam Mylittam imploro* - Militta si riferiva a Venere. E qui l'autore riferisce, che le donne belle trovavano facile incontro, e dall'espiazione subito si sbrigavano; ma le brutte dovean tanto aspettare vicino il tempio, finche invischiavano qualche cieco affamato a poterle contentare - *jam quæ forma sunt elegantiore, citius, ut par est, expediuntur; quæ vero deformes diutius coguntur desidere pro templo, antequam legi faciant satis*.

Da quest'antico costume ne derivò a tempo de' Romani, che le meretrici impunite furono, semprecchè i nomi loro appo gli Edili registrate avessero, come *Tacito* (d) d'una tal *Vestilia* riferisce, *Vestilia, prætoria familia genita, licentiam stupri apud*

(a) *Einecc. lib. 4. antiq. rom. tit. 18. 51.*
(b) *Modest. leg. 2. ad leg. Cornel. de sicar., & Leg. 15. Cod. ad leg. Juliam de adulter.*
(c) *Herodot. lib. 1. histor.*
(d) *Tacit. annal. 2. 85.*

apud Ædiles vulgaverat, *more inter veteres recepto*, *qui satis pœnarum adversus impudicas in ipsa professione flagitij credebant* - ed altresì si mutavan il nome, ed assumevan la toga, o sia veste meretricia (*a*).

Oggi però i delitti dello stupro, ancorche proibiti con le divine ed umane leggi, che devono all'intutto scansarsi, perche s'offende Iddio, la religione, e la stima altrui, pur tutta volta in certi casi resi si sono politicamente, a così dire, più miti, e sopportabili. La cagione ha avuto origine dalla cupa malizia delle femmine, le quali mettendo occhio sopra onesti giovani, bastava per esse allettarli ad ogn' atto di confidenza, per indi obbligarli ad un forzoso matrimonio, per lo più ineguale, per età, e per natali e beni di fortuna, onde n'avvenivan fieri litigj, e critiche funeste conseguenze. Alla qual cosa varj provvedimenti dalla Maestà regnante dati si sono, e finalmente sapendo, che tali delitti tra' *privati* si annoverano, volle alla cancrena riparare, e distinse con regia prammatica lo stupro *volontario* dal *forzoso*; il primo impunibile, perche concorrendo il piacer di due in una medesima volontà, si confonde in essi loro nel tempo istesso l'azione, e l'eccezione, perciocche ambi sarebbero attori, ed ambi rei, e l'altro fu rimesso alla disposizione delle leggi, secondo l'avvenimento de' casi; e così oggi s'osserva.

De agrariis legibus - ex leg. Cassia, aliisq. ordine describendis.

SOtto nome di *agrarie* leggi intender si devono quelle tali distribuzioni e divisioni di terre conquistate da' Romani, e con giustizia distributiva ordinate darsi tra' cittadini, limitate per cadauno la quantità in tanti jugeri, acciò ogn' uno il premio avuto avesse delle proprie fatiche, e l'ozio sfuggendo atteso avesse alla cultura di esse, e così la società, e se stesso giovando, n' avesse potuto il proprio comodo conseguire. Oh gran felicità de' tempi antichi, ne' quali non la passione, ma la ragione prevalea. E da quì maggiormente ne venne che anche i Senatori, e i patrizj essendo liberi da cure militari si davano alla cultura de' campi, cosicche tal volta venivan chiamati dall' aratro al Consolato, ed alle Dittature, come leggiamo di L. Ciccinnato, di Qu. Claudo, e di tant' altri. Quest' impegno di distribuir le terre ai cittadini durò per molti secoli, inmodocche colui il quale al governo presedea, con la consolare, o tribunicia potestà, ne prescrivea le leggi secondo gl' avvenimenti de' casi. 6

La prima che abbiamo fu stabilita da Sp. Cassio console con Virginio nell' anno 267. *ab u. c.*, sott' il cui nome và registrata la legge *Cassia - agraria* - e con essa fu prescritto, che i territorj conquistati contro gli Ernici (popoli nel Lazio) co' quali indi s' era trattata amicizia, si dividessero per metà ai latini, e per l'altra, alla plebe romana - *Ut ex agro Hernicis*, *quibus cum fœdus ictum erat*, *adempto*, *dimidium latinis*, *dimidium plebi divideretur* (*b*). Si vuole però che la cit. legge non ebbe il suo effetto (*c*).

Vi fu ancora la legge *Licinia - agraria* - ordinata da C. Licinio nell' anno 377. *ab u. c.* essendo tribun. milit. Emilio, e Valerio. e con essa, quasi volendo la proporzione e l'eguaglianza, venne a determinare, che niuno posseder potesse più di cinque cento jugeri di campo (jugero fu una certa misura campestre, e tale, che *uno jugo bovum in die exarari posset*) cento bestiami grosse, come bovi, cavalli, cameli, e cinquecento piccole, come pecore, capre, porci, e simili - *ne quis plus quincenta jugera agri*, *centum majoris pecoris capita*, *quincenta minoris*, *possideret* (*d*).

La

(a) *Ulp. leg.* 15. §. *si quis virgines ff. de injur.* *Brisson. antiq. rom.* 1. 4.
(b) *Liv. lib.* 2., & *Valer. lib.* 5. *cap.* 8.
(c) *Liv. ibid.*
(d) *Varro lib.* 1. *de re rustic.* *Liv. lib.* 6., & *Plin. lib.* 18. *cap* 3.

La suddetta leg. Licinia, al riferir di Marziano (a), pare che abbia avuto qualch'altro capitolo in rapporto alla proibizione della mutazione del giudizio, percioc-che egli dice - *si quis judicij communi dividundo evitandi caussa rem alienaverit, ex lege licinia interdicitur ei, ne communi dividundo judicio experiatur* - e perche? perche il venditore è tenuto, e'l compratore *exceptione repellitur* (b), e forsi perche così ancora si trovava ordinato con detta *leg. licinia*.

Vi fu parimenti la legge *Flaminia - agraria* - fatta da C. Flaminio tribuno della plebe nell'anno 513. *ab u. c.* sott'il consolato di M. Lepido, e M. Poblicio, o com' altri vogliono, sott'il consolato di Qu. Fabio Vetrucosso, e di Sp. Carvilio, dieci anni prima della seconda guerra punica; e con essa fu risoluto, che quella regione della Francia, che *Picenne* s'appellava, d'onde i Senoni espulsi furono, tra i soldati romani divider si dovesse - *Ut ea regio Galliæ, quæ Picennum vocatur, unde Senones expulsi fuerant, militibus romanis divideretur* (c).

Vi fu similmente la legge *Sempronia - agraria* - stabilita da T. Sempronio Gracco tribuno della plebe nell'anno 629. *ab u. c.* sott'il consolato di P. Muzio Scevola, e di L. Calpurnio, e con essa fu definito, che de' territorj spettanti al pubblico, niuno potesse tenerne più di 500. jugeri, la meta de' quali fosse permesso tenersi anche dai figlj; E se taluno si spaziasse coll'acquisto d'altro territorio, i Triumviri a tal uopo eletti esaminassero in ciascun anno, e decidessero qual fosse pubblico, e qual privato - *Ne quis ex publico agro plus quincenta jugera possideret, quorum tamen dimidium filijs habere liceret; Ut si quis agrum latius patefaceret, Triumviri quotannis data opera creati, judicarent qua publicus ager, qua privatus esset* (d), e vedi *Siculo Flacc. de condit. agror.* presso cui forsi per errore si leggono jugeri 200, quando tutti gli altri apertamente gli descrivono per cinque cento.

Vi fu per anche la legge *Livia - agraria* - pronunziata da M. Livio Druso, con la quale confermò la legge *sempronia* che valer dovesse su la divisione de' campi al popolo facienda - *Ut semproniæ leges de agris populo dividendis, valerent*.

Vi fù in seguela la legge *Appuleia - agraria* - costituita da Appuleio Saturnino tribuno della plebe nell'anno 653. *ab u. c.*, e con essa fu deciso, che quelle possessioni le quali C. Mario console là nella Francia, discacciati i Cimbrici (popoli della Germania) ridotto avesse nel dominio del popolo romano, egli stesso gliel'avesse divise; e così venendo stabilito, che ciascun senatore tra cinque giorni giurar ne dovesse l'osservanaa, e chi controvenisse alla pena fosse soggetto - *Ut quem agrum C. Marius consul in Gallia, pulsis Cimbris, in ditionem populi romani redegisset, is populo romano divideret; & si ita lex scivisset, intra diem quintum a singulis senatoribus in eam juraretur; qui non jurasset, ei multa pæna esset* (e).

Si diede il caso, che Q. Metello Numidio console non volle ubbidire, con giurarne l'osservanza della cit. legge agraria; onde l'istesso Appuleio Saturnino con altra legge, che corre sotto nome *Appuleia - de Metello*, in pena dell'inobbedienza lo cacciò in esilio - *Uti Qu. Metello Numidico consuli, quod legi ipsius agrariæ quæ intra quintum diem jurari in eam jubebat, non paruisset, aqua, & igni interdiceretur* (f).

Vi fu egualmente la legge *Cornelia - aragria* - profferita da L. Cornelio Silla dittatore, e console, e con essa fu disposto, che le possessioni di coloro i quali condennati *de re capitali* stati fossero, aver si dovessero come pubbliche, ciocchè maggiormente intender si dovea di quelle possessioni site in Toscana verso Volterra e Fiesole - *Ut*

(a) *Leg. ult. ff. de alien. judicii mutan. caus. facta*.
(b) *Leg. 1. ff. eod.*
(c) *Polyb. 2.*
(d) *Plutarch. in Gracchis.* *Cic. in Sextian. & de arusp. respons.* *Flor. epitom. 18.*
(e) *Appian. lib. 1. de bello civil.*
(f) *Appian. lib. 1. de bello civil.* *Cicer. pro Sext., & pro domo sua.*

Ut præscriptorum agri publici essent , quod maxime de iis agris intelligendum est , qui in Tuscia , circa Volterras ac Fesulas erant (a).

Vi fu eziandio la legge *Titia - agraria* - dichiarata a sentimento di *Fran. Hotmani* da Sest. Tizio tribuno della plebe nell' anno 654. *ab u. c.*, sott' il consolato di M. Antonio , e di A. Postumio, e con essa fu disposto , che il Questore esigesse i tributi imposti su i territorj dal pubblico assegnati - *Ut vectigal agris publicè adsignatis impositum , Quæstor colligeret* (b).

Vi fu inoltre la legge *Thoria - agraria* - emanata da Sp. Torio tribuno della plebe, e con essa si volle, che i territorj non più si dividessero, ma che restassero in potere di quei possessori che gli tenessero , bensì che pagar dovessero i tributi , e questi dividersi al Popolo - *Ne agri amplius dividerentur , sed possessoribus in iis relictis ; vectigalia pro iis penderentur, eaque pecunia populo divideretur* (c).

I tributi suddetti non guari passò , che furon abrogati con altra legge , benche *Cic. in Bruto* l'attribuisce all' istessa *leg. Thoria* , e così dice - *Spur. Thorius satis valuit in populari genere dicendi , is qui agrum publicum vitiosa & inutili lege vectigali , levavit*.

Vi fu in appresso la legge *Plotia , & Flavia - agraria* , stabilita da Plozio , e da M. Flavio tribuni della plebe , e con essa risolvero , che quelle possessioni le quali dal senato eran state vendute a persone potenti , si ricomprassero , e si dividessero tra la plebe ; o il Senato non volendo ciò fare , che si ricomprassero altre possessioni con quel danajo che da' nuovi tributi per un quinquennio sarebbe pervenuto , e si dividessero tra que' della plebe . Notasi che questa legge fu all' intutto contraposta all antecedente leg. *Thoria* , ed in vantaggio del pubblico - *Ut vel agri quos a Senatu locupletes emissent , reddita possessoribus pecunia , plebi divideretur ; vel si neminem veteri possessione moveri Senatus vellet , alii agri ex pecunia , quæ ex novis vectigalibus per quinquennium pervenirent emerentur ; & plebi quæ agros non haberet , partirentur* (d).

Vi fu di vantaggio la legge *Servilia - agraria* - costituita da P. Servilio Rullo tribuno della plebe nell' anno 690. *ab u. c.* sott' il consolato di Cicerone e di Antonio , e con essa fu prefinito , che quelle cose le quali dopo il consolato di C. Mario , e di C. Carbone si fossero pubblicamente date , assegnate , vendute , o concesse , tutte fossero di quel dritto privato , com' erano - *Ut quæ post C. Marium , C. Carbonem consules publicè data , adsignata , vendita , concessa essent , ea omnia eo jure forent , uti quæ optimo jure privata sunt* .

Più , fu costituito che crear si dovessero i Decemviri col sommo impero , i quali vender dovessero le rendite di tutta l' Italia , della Siria , della Libia , e delle provincie da Pompejo novellamente soggiogate , e da quel denaro comprar si dovessero i territorj a i coloni , i quali ove volessero , a di lor arbitrio si conducessero - *Ut decemviri cum summo imperio crearentur , qui totius Italiæ , Syriæ , Asiæ , Libiæ , & provinciarum , quas nuper Pompejus subegerat , vectigalia venderent , ex eaque pecunia agros colonis , quos arbitratu suo , quo vellent , deducerent , mercarentur* .

E più fu costituito , che ad essi Decemviri fosse lecito condennare i rei a di loro volontà ; e condennati restituirgli *in integrum* , e volendo , potessero anche richiamare gli esuli ; per la qual cosa aver dovessero gli apparitori , i scribi , i librarj , i banditori , e gli architetti ; e di più che se gli concedesse secondo il costume de' grandi , i muli , l' alloggiamento , e i suppellettili ec. *Ut eis liceret damnare quos vellent , damnatos in integrum restituere , exules reducere ; hujus rei caussa haberent apparitores , scribas , librarios , præcones , architectos , & ut eis darentur more majorum , muli , ta-*

 berna-

(a) *Cicer. contra Rullum , & pro Roscio amer. , & Salust. in Catil.*

(b) *Cicer. pro Muren. Valer. lib. 8. cap. 1.*

(c) *Appian. lib. 1. de bello civil.*

(d) *Cicer. ad Attic. 1.*

bernacula, *suppellex &c.* E questa legge a dissuasiva di Cicerone allora Console non fu pubblicata, ciocche costa da più sue orazioni.

E finalmente vi fù la legge *Julia - agraria* - definita da C. Giulio Cesare nell' anno 691. *ab u. c.* a persuasiva di C. Pompejo, e con essa si prescrisse, che il campo Stellate (volgarmente detto il *campo mazzone* nel territorio di Carinola) reso illustre da' maggiori, ed anche il fondo campano lasciato in sussidio per i tributi della Repubblica, divider si dovessero tra la plebe - *Ut ager stellas majoribus consecratus, item campanus ad subsidia Reipublicæ vectigalis relictus, plebi divideretur*. In fatti furono divisi a ventimila cittadini, senza tirarli a sorte, il terzo de' quali e più eran liberi (a). *Cicerone* appellò questa legge *legge Campana* (b), e *Callistrato* contro coloro i quali ammovessero i termini di cotesti poderi costituì la pena, e l' azione la dichiarò pubblica (c).

De ambitu - ex leg. Pinaria aliisque ordine describendis.

7 L' Ambito appo gli antichi Romani era quell' istesso delitto, che gli ecclesiastici oggi chiamano *simonia*, val dire, che con questa si fa traffico delle cose sacre, con un atto reale, mentale, o convenzionale, e con quello si facea su gli ofici, o magistrati, che ne' comizj si pretendevano, ed anzi con maggior stacciataggine, perciocche coloro i quali pretendevano oficj dalla Repubblica si vestivano di bianco, onde si dissero *candidati*, e costoro per la città, e per l'assemblee girando sollecitavano i votanti, coll' adulazione, col prezzo, co' doni, e con le preghiere, e tal volta congregavano turbe d' uomini, e facean conventicole, per ottenere i suffragj a di lor favore. E come la cosa era giunta all' eccesso, e si vedean anteposti i presuntuosi ignoranti a i meritevoli, così a dar freno alla lor petulanza furono pubblicate varie leggi. La prima delle quali fu quella *Pinaria - de ambitu*, stabilita da L. Pinario tribuno militare, co' colleghi nell' anno 322. *ab u. c.*, e con essa fu definito, che non fosse lecito a colui il quale alcuna petizione far dovesse nel Senato di vestirsi di bianco - *Ne cui album vestimentum addere petitionis caussa liceret* (d). La suddetta legge non ebbe la sua osservanza, come dalla consuetudine d' ogni tempo si fa noto.

Vi fù ancora la legge *Petelia - de ambitu*, che fu risoluta da C. Petelio tribuno della plebe nell' anno 395. *ab u. c.* sott' il consolato di C. Fabio, e di C. Plauzio, e con essa fu ordinato, che a niuno fosse lecito unir turbe d'uomini, e conventicole per ambire oficj, e magistrati - *Ut ne ambiendi magistratus caussa, nundinas, &c conciliabula obire liceret.* (e) E più fu ordinato, che colui il quale in qualità di candidato cercasse alcuna carica, avvaler non si dovesse de *nomenclatori*. Costoro eran que' che suggerivan a i candidati i nomi di coloro che dovean dare i suffragj, i quali venivan presi per la mano, pregati, ed abbracciati, per l'ambizione del voto, e per avere il magistrato - *Ne quis candidatus nomenclatore in magistratus petitione uteretur* (f).

Vi fu in oltre la legge *Cornelia Bebia*, o com' altri vogliono *Cornelia Fulvia - de ambitu*, le quali ambe profferite furono contro gli ambiziosi. La prima si riporta da *Franc. Hotmani*, e la vuol emanata da P. Cornelio, e M. Bebio consoli nell'anno 572. *ab u. c.*, e la seconda si riferisce da *Heineccio* (g), e la vuol pubblicata da Gn. Cornelio Dolabella, e M. Fulvio Nobiliore consoli nell' anno 514. E qualunque fosse la più appurata, con essa si cercò reprimere l' ambizione prava degl' ignoranti ed immerite-

(a) *Vellej. lib. 2. Plutar. in Pomp. in Cæsar. & in Caton. utic.*
(b) *Cicer. ad Atticum lib. 2.*
(c) *Callist. in leg. agraria 3. ff. de term. moto.*
(d) *Liv. lib. 4.*
(e) *Liv. lib. 7.*
(f) *Plutarc. in Cat. utic.*
(g) *Hein. lib. 4. tit. 18. num. 78. ant. rom.*

tevoli, i quali *pretio vel prece* pretendevano alcune cariche che non sapevano affatto disimpegnare; e però quella tal ambizione che si comprava a prezzo, si puniva coll esilio, com'avvenne a Qu. Coponio, perche per un anfora di vino un voto a suo favore comprato s' avea (*a*).

Vi fu parimenti la legge *Calpurnia - de ambitu*, che fu prescritta da C. Calpurnio Pisone console con M. Glabrione nell' anno 686. *ab u. c*, e con essa fu stabilito, che coloro i quali *de ambitu* condennati stati fossero, rimanessero privi d' ogni petizione d' onore, e sottoposti fossero alla pena di certa somma di danajo - *Ut ambitus damnati omni honoris petitione prohiberentur, certaque pecunia mulctarentur* (*b*). *Manuzio* ci fa sapere, che colui il quale simili delitti accusava, n' otteneva il premio; anzi se i medesimi accusati, o condennati, l' istessa colpa in persona d altri facessero nota, eran essi *in integrum* restituiti (*c*).

Vi fu in seguela la legge *Tullia - de ambitu*, la quale fu profferita da M. Tullio Cicerone console con Antonio, e con essa fu determinato, che niuno nel gladiatorio mestiere si esercitasse per un biennio, in cui cercato avesse, o avesse dovuto cercar il magistrato - *Ne quis munus gladiatorum biennio quo magistratum petierat petiturusve erat, ederet*. Più, che i Senatori qualora *de ambitu* condennati venissero, se gli dovesse dare l' interdetto dell' acqua, e del fuoco per anni diece; e che la pena più grave esser dovesse ne' plebei di quella che con la *leg. Calpurnia* fosse stata costituita - *Ut in Senatoribus ambitus damnatis, aqua & igni ad annos decem interdiceretur, ut in plebem pœna gravior esset quam lege Calpurnia* (*d*).

Vi fu similmente la legge *Fabia - de ambitu*, la quale fu prefinita da Qu. Fabio intorno all' anno 689., e parla circa il numero de' Settatori, val dire, di que' clienti de' Candidati, che gli andavano appresso, per far numero di gente, e per meglio conciliar la di loro grazia, specialmente quand' essi si trasferivano nel Campo Marzio - *Ut certus numerus sectatorum esset, id est, eorum qui candidatos in campum deducerent*, la qual legge si vuol antiquata dal popolo (*e*), giacche altre leggi a raffrenare l'infame vizio dell' ambizione furon costituite.

E finalmente vi fu la legge *Julia - de ambitu* - la quale fu costituita da C. Giulio Ottavio augusto, e con essa fu disposto, che colui il quale fosse a pretendere il magistrato, la provincia, o il sacerdozio, se congregasse turba d' uomini, chiamasse servi, o altra moltitudine per aver i voti a sua divozione, aver si dovesse come reo di forza pubblica, e convinto, dar se gli dovesse il bando in qualche Isola - *Ut qui petiturus magistratum, vel provinciam, vel sacerdotium, turbam suffragiorum caussa conduxerit, servos advocaverit, aliamve quam multitudinem conduxerit, convictus, ut vis publicæ reus in insulam deportetur* (*f*). Diversamente però *Dione* (*g*) ci fa sapere, che colui il quale ambizioso del magistrato si fosse mostrato, egli *per quinquennium a magistratu arcebatur* (*h*). La suddetta legge si vidde cessare da chè la creazione de' magistrati passò sotto la cura de' prencipi, come l' afferma *Modestino* (*i*); non però vi fu un sen. consulto, con cui, contro tali ambiziosi si stabilì la pena di cento scudi, oltre l' infamia (*k*).

B 2 Oggi

(a) *Plin. hist. nat.* 35., e vedi *Heinec. loc. cit.*
(b) *Dio. lib.* 26. *Cicer. pro Muren*, & *pro Cornel.* & *Ascon. ibidem* &c.
(c) *Manut. in orat. pro Cluent.*
(d) *Cic. pro Muren. pro Sext. in Vatin.* & *Dio. lib.* 37.
(e) *Cicer. pro Muren.* 34.
(f) *Paul. sent.* 5. 32. *Sveton. in August.*, & *Jurisconsulti in pandectis.*
(g) *Dion. lib.* 56.
(h) *Zonar. lib.* 11.
(i) *Modestin. in leg. un. ff. ad leg. Juliam de ambitu.*
(k) *Cit. leg. un. ibid.*

Oggi però tali leggi si dovrebbero contro gli ambiziosi rinnovare, perche non v'è oficio che da essi si pretende, che venghi *pretio & prece* con delitto d'ambito, e di simonia simboleggiato; e quel che più fà orrore, è, che vogliono farsi credere leoni, senz'accorgersi, che tengono le orecchie lunghe e la coda, come finse Esopo nelle favole sue.

De Annali lege - ex leg. Villia.

8 SI premette, che nell'antichità non potea alcuno pretendere ed aver cariche nella Repubblica, se non dopo una certa età, val dire, per la questura si ricercavano anni 27.: per il tribunato anni 30: per l'edilità ann. 37: per la pretura anni 40: e per il consolato anni 43. E per quel che si è detto della questura, si vede concordar *Polibio* con quel che scrive (*a*), cioè, d'esservi stata legge, che niuno amministrar potesse magistrato urbano; se non avesse spedito diece stipendj - *ne qui decem stipendia confecisset* - cosicche l'età nella milizia fu quella del diciassettesimo anno, ed in conseguenza quella della questura, dopo i diece stipendj, corrispondeva all'anno ventisettesimo (*b*). Premesse adunque le cose predette, vi fu la legge *Villia - annalis*, la quale fu assoluta da L. Villio tribuno della plebe nell'anno 574. *ab u. c.*, sotto il consolato di L. Manlio, e di Qu. Fulvio, ancorche altri per errore notata l'avessero sotto nome di L. Julio, e L. Tullio, e con essa fu stabilito, quali anni si ricercassero, e qual magistrato si potesse addimandare, ed esercitare - *quot annos nati, quemque magistratum, peterent, caperentque* (*c*), e quivi allude *Ovidio in fastis*:

Jura dabat populo senior, finitaque certis
Legibus est ætas, unde petatur honos.

De annaria lege - ex Festo.

9 DAgl'antichi s'appellava *annaria lege* quella, con la quale finivano gl'anni da poter i magistrati ottenere (*d*). E vedi l'antecedente - *de annali lege - ex leg. Villia.*

De aquæductibus.

10 VI fu un sen. consulto a tempo di Elio Tuberone, e Fabio Massimo, consoli, in rapporto agli acquidotti che ne' poderi de' privati eran costrutti, o con tubi sotterranei, o con le volte a modo d'archi, per menar le acque, o per il comodo di bevere, o d'irrigare, com'oggi giorno in Roma se n'osservano le vestigia; per la qual cosa per non fare che tali acquidotti guasti divenissero dalla vicinanza delle radici, fu costituita legge, anche in seguela di quella ordinata nelle XII. tavole, com'è da vedersi nel §. 22. della parafr. 3., che intorno a i medesimi non si trapiantassero arbori, nè per la destra, nè per la sinistra, se non nella distanza di quindeci piedi - *Ne circùm aquæductus, quæ per prædia privatorum deducuntur, arbores alitèr habeantur, quam dextra lævaque intermissis pedibus quindecim* (*e*).

De assignatione libertorum - ex sen. cons. Vellejano.

11 A Tempo di Claudio fu fatto un sen. consulto, appellato *Vellejano - de assignatione libertorum*, essendo consoli Vellejo Rufo, ed Osterio Scapula; e con esso fu prefini-

(a) *Polibio lib. 6.*
(b) *Cicer. philip. 5.*
(c) *Liv. lib. 40.*
(d) *Festus, & Cicer. philip. 5. 17.*
(e) *Vid. Jul. Frontinum in lib. de aquæduct.*

finito, che se alcun padre avesse più figlj legittimi e naturali, e disponesse del suo liberto, o libertà, a chi de' medesimi figlj dovesse spettare. Or qualora il padre gli manumettesse con atti tra vivi, o per testamento, e poi se ne morisse; il figlio, o la figlia a favor di cui si dasse l'assegnamento, restava sola nel padronato, come se da alcun di loro la libertà quel liberto, o liberta avesse conseguito. Se poi quel figlio o figlia, a cui lasciato si fosse il padronato se ne morisse senza lasciar da se altri figliuoli, salve restar dovessero le ragioni agl'altri figlj del disponente, come se l'assegnamento fatto non si fosse - *Si quis duos pluresve liberos justis nuptiis quæsitos in potestate habeiet, de liberto libertave significasset cujus ex liberis suis, eum libertum, libertamve eam esse vellet, is, eave, scil. filius, vel filia, quando is (pater) eum eamve manumiserit inter vivos, vel testamento in Civitate esse dejisset, solus ei patronus, solave patrona esset, perinde atque si ab eo, eave libertatem consecutus consecutave esset; utique si ex liberis quis in civitate esse desiisset, neque ei liberi ulli essent, cæteris ejus liberis qui manumisit perinde omnia jura serventur, ac si nihil de eo liberto, eave liberta parens significasset* (a).

De Aventino monte - ex leg. Icilia.

LE cose pubbliche si appartenevano al popolo romano; e come in Roma vi era il monte Aventino, ed essendo pubblico, vi fu la legge *Icilia - de Aventino*, fatta da L. Icilio tribuno della plebe nell' anno 297. *ab u. c.* sotto il consolato di M. Valerio, e Sp. Virginio, e con essa fu conchiuso, che il monte Aventino si concedesse alla plebe, ad uso di fabbricare - *Ut Aventinus mons plebi ad ædificia concederetur* - e secondo le relazioni di *Dionis. Alicarnasseo* (b) si ha, che coloro i quasi possedevano cose acquistate con giusto titolo, posseder le dovessero come padroni; all' incontro quel che venisse cogli edifizj occupato, a forza, o di nascosto, si potevan riacquistare dal popolo, con pagare bensì quelle spese, che gli arbitri avrebbero decise, giacche le cose pubbliche il popolo dividendosele, se le potea possedere - *Quæ privati jure quæsita possidebant, ea pro domino possiderent, quæ vero vel vi, vel clam accepta, ædificiis occuparant, ea recuperata, impensis quas arbitri statuissent populo redderent; cætera vero quæ publica essent, ea populum sine pretio recipere & inter se dividere* (c).

B

SOMMARIO.

1 De bello Antiochi) *rogazione al popolo, se si dovesse muover la guerra contro il*
2 De bello Macedonico) *Rè Antioco, e contro Filippo Re di Macedonia.*
3 De bello Mithridatico.
Cn. Pompeo ebbe l'amministrazione della guerra contro Mitridate, con varie disposizioni.
C. Mario fu sostituito in luogo di Silla ad amministrar la guerra contro Mitridate Re di Ponto.
4 De bello Persei.
A Perseo figliuol di Filippo Re di Macedonia avendo controvenuto a i trattati col popolo romano, gli fù intimata la guerra, se non soddisfacesse i danni.

5 De

(a) *Leg. 1. ff. de assignat. libert., & Instit. eodem tit. de assignat. libert.*
(b) *Halicarnas. lib. 10.*
(c) *Halicarnas. loc. cit., & Liv. lib. 3.*

5 De bonis libertorum.

I figli de' manumessori nella successione de' beni de' libertini eran preferiti agli eredi estranei.

Il padrone aveà la virile ne' beni del liberto, se costui posseduto avesse scudi cento, e tenesse meno di tre figli; ciocchè poi fu emendato da Giustiniano imp. e come.

De bello Antiochi - ex leg. Cornelia.

1 SI sà già che il costituir leggi dipendea dal popolo romano, *jussus populi & suffragia sunto*; onde in tutti gli affari d' importanza, specialmente *de jure belli & pacis*, per necessità dal popolo dipender si dovea. E come accadeva di doversi contro il Re Antioco la guerra istituire, così P. Cornelio essendo console con M. Acilio nell'anno 562. *ab u. c.* fè rogazione al Popolo, se si contentava contro Antioco, e di lui fautori intimargli la guerra - *Vellent, juberentnè cum Antiocho rege, quique sectam ejus secuti essent, bellum iniri?* (a)

De bello Macedonico - ex leg. Sulpitia

2 DElla stessa maniera avvenne, se si dovea intimar la guerra a Filippo Re di Macedonia per le ingiurie, e movimenti d' armi da costui fatti contro i socj del popolo romano; ond' è che P. Sulpizio console con C. Aurelio nell'anno 553. *ab u.c.* ne fè rogazione al popolo - *vellent juberentnè Philippo regi, macedonibusq. e qui sub regno ejus essent, ob injurias armaque illata socijs populi romani, bellum indici?* (b)

De bello Mithridatico - ex leg. Manlia, & ex leg. Sulpitia.

3 DElla guerra contro Mitridate s' incontrano due leggi, una, *Manilia* determinata da C. Manilio tribuno della plebe nell' anno 687. *ab u. c.*, sott' il consolato di M. Lepido e L. Voleazio, con cui fu disposto, che la condotta, e l' amministrazione della guerra contro Mitridate si commettesse a Cn Pompeo: più, che tutta la provincia in cui Lucullo era stato prefetto, e tutto l' impero di costui, e l' intiero esercito si dasse a Pompeio; ed anzi se gli aggiugnesse la Bitinia governata da Glabriò; e più, la flotta, e tutto l' esercito marittimo che fin da principio per lo corteggiare avuto avea; ed in oltre tutte quelle provincie, delle quali per la legge Gabinia non gli era stato dato il governo, cioè, la Frigia, Licaonia, Galazia, Cappadocia, Cilicia, Colchi superiore, ed Armenia - *Ut belli Mithridatici administratio Cn. Pompeio mandaretur: ut provincia universa, cui Lucullus præfuerat, omneque ipsius imperium, exercitus, & copiæ, Pompeio darentur; & hoc amplius Bithinia adjungeretur cui Glabrio præerat; classes item & copiæ omnes maritimæ quas ipse initio belli piratici habuerat; omnes præterea provinciæ, quibus solis lege Gabinia non præfuerat, Phrygia, Lycaonia, Galatia, Cappadocia, Cilicia, Cholchis superior, & Armenia* (c).

L' altra *Sulpitia* risoluta da Ser. Sulpizio Galba, con cui stabilì, che si privasse l' impero a Silla, al quale la provincia dell' Asia era toccata in sorte, e di amministrare la guerra con Mitridate Re di Ponto, e si commetesse a C. Mario - *Ut Sylla, cui Asia provincia obvenerat, ut bellum mithridaticum administraret, imperium abrogaretur, & C. Mario mandaretur* (d).

De

(a) *Liv. lib. 36.*
(b) *Liv. lib. 31.*
(c) *Cicer. pro lege Manilia.*
Plutar. in Pompejo.
Appian. in Mithridate, &
Dio. lib. 26.
(d) *Flor. epit. 77.*
Plutar. in Sylla & in Mario.
App. de bell. civ. 1.

De bello Persei - ex leg. Licinia cassia.

DEl preparamento della guerra contro Perseo figliuol di Filippo Re di Macedonia, fu costituita legge da Licinio, e da Cassio consoli nell' anno 582. *ab u. c.*, con la quale si determinò, che avendo Perseo controvenuto a i patti, trattati prima col padre, ed indi seco lui rinnovati dopo la morte dello stesso, avendo perciò mosso guerra a i socj del popolo romano, devastati i campi, ed occupate le Città; ed avend' anche tenuto consiglio di muover guerra al popolo romano, con aversi a tal effetto preparate le armi, i cavalli, i soldati, e le flotte. E quindi se delle cose suddette non ne rendesse la soddisfazione, era d'uopo, che con esso il popolo si ponesse in battaglia - *Ut quod Perseus Philippi filius Macedonum Rex adversus fœdum cum patre Philippo ictum, & secum post mortem ejus renovatum, socijs populi romani arma intulisset, agros vastasset, urbesque occupasset, quodque belli paranti adversus populum romanum consilia iniisset, arma, milites, classem, ejus rei causa compa1asset; ut nisi de ijs rebus satisfecisset, bellum cum eo iniretur* (*a*). 4

De bonis libertorum - ex Sen. conf. Largiano.

A Tempo di A. Cecina Largo, console con T. Claudio Drusio, vi fu un sen. consulto nell' anno 794. *ab u. c.*, e fu appellato - *largiano - de bonis libertorum* - E come in que' tempi vi eran i libertini di condizione latina, e dedititia, sù i beni de' quali come peculio di servi, ci avean dritto i manumissori; così con detto sen. consulto fu determinato, che i figliuoli de' manumissori, qualora nominatamente non venissero dal padre eseredati dovessero nella successione de' beni de' libertini esser preferiti agl' estranei eredi - *Ut liberi manumissoris non nominatim exheredes facti, extraneis heredibus in bonis eorum libertinorum præponerentur* - E così fu deciso dal Senato, in occasione, che un tal Tracio liberto di Lelio avendo fatto il di lui testamento, instituì taluni estranei, onde il Senato determinò, che l'eredità di Tracio, tolta agli eredi estranei, data si fosse a i figliuoli di Lelio di lui padrone, sempreche dal padre eseredati stati non fossero, come s' argomenta dalle *Instituz.* § *ult. de success. libert.*, & *leg.* 1. *Cod. de lat. liber. tollend.* E con ragione i manumessori ci rappresentavan azione sopra i beni de' libertini, perche vi fu editto di Trajano imp., con cui prescrisse, che qualora i liberti latini senza il consenso del padrone s' industriassero con rescritto del principe la cittadinanza romana conseguire, si dovessero tali riputare, vivendo, ma a morte divenir latini, come prima (*b*); sicche per niun caso i padroni dell' eredità de liberti potean esser privati. E vi fu ancora la legge *Papia - de jure patronatus*, con cui fu definito, che di quel liberto il cui patrimonio ascendesse a 100. mila sesterzj (che da Giustiniano furon interpretati per scudi cento (*c*)), ed avesse meno di tre figlj, morendo, o con testamento o *ab intestato*, al padrone dar si dovesse la virile (*d*). Non di meno però codesti antichi dritti emendati furono dall' istesso imp. Giustiniano, il quale prima dispose, che se il liberto, o liberta possedendo scudi cento, o meno, e facessero testamento, il padrone non avea azione alcuna; se poi morti fossero *ab intestato*, *senza lasciar figliuoli*, restava il dritto padronato a norma delle leggi decemvirali *si libertus intestato moritur, cui suus heres nec escit, ast patronus patronive liberi escint ex ea familia in eam familiam proximo, pecunia duitor*; e se in fine il patrimonio eccedesse i scudi cento, e 'l liberto avesse fatto il suo 5

(a) *Livius lib.* 42.
(b) *Inst.* §. *ult. de succes. libert.*, & *Cit. leg.* 1. *Cod. de latin. liber. tollend.*
(c) *Instit. loc. cit.* §. *sed nostra constitutio*.
(d) *Cit. leg. Papia*, & *Instit. loc. cit.* §. *postea vero*.

suo testamento, ed avesse preterito il padrone, allora non avendo figliuoli, o avendogli, e gli avesse eseredati, il padrone avea il quadrante libero da ogni peso, o il supplemento, *per bonor. possess. contra tabulas* (a). Ma per ultimo fu in tutto tolta la condizione latina e deditizia, e permise Giustiniano a i libertini la facoltà libera di testare, e nel tempo istesso tolse a i padroni la futura successione de medesimi (b).

C

SOMMARIO.

1 De caducaria lege.
Beni vacanti, quando non vi fosse pretensore, s'appartengono al fisco, e come.
2 De Caja Tarratia virgine vestali.
Caja Tarrazia vergine vestale ebbe dalla Repubblica molte prerogative, e perche.
3 De Caij Cæsaris interfectoribus.
Pene costituite contro gli uccisori di C. Cesare.
4 De Cajo Mancino.
Pena costituita contro C. Mancino, per aver trattata la pace co' Numantini senz' ordine del Senato, e come.
5 De Cajo Mario.
Cajo Mario non ostante che venisse perseguitato da Silla, fu egli richiamato in Roma.
6 De Cajo Pontinio.
Cajo Pontinio fu onorato dalla Repubblica.
7 De Censoribus.
Censori istituiti da Ser. Tullio, e loro autorità, che indi fu diminuita, ma poi reintegrata.
8 De Censura.
Censori, come prima il di loro oficio era quinquennale, così poi si restrinse ad un anno, e mezzo.
9 De Cereis.
Cerei soliti darsi nelle festi saturnali, furono proibiti, eccettocche ai potenti.
10 De Cæsare.
Cesare fu onorato dalla Repubblica, e come.
11 De cessione bonorum.
Cessione di beni fatta senza dolo, liberava il debitore.
12 De Civitate.
Dritti di cittadinanza romana, quali, ed a chi accordati.
Peregrini discacciati da Roma, e quali fossero.
Figli di genitori peregrini seguir doveano la condizione della Madre.
13 De clavo pangendo.
Chiodo che s'immetteva ne' parieti, e valea a numerar gli anni.
14 De cætibus nocturnis.
Radunanze clandestine di popolo, secondo l'antico istituto, gli autori eran sogetti alla pena di morte.
15 De coitione in litem.
Patti dolosi sopra le liti aliene, chi gli trattasse, era tenuto alla pena de leg. Julia de vi privata.
16 De coitionibus.
Congiure, e) sospette sono alla Repubblica, e chi tali cose praticasse, egli è sot-
Fazioni) toposto alla pena capitale. 17

(a) *Inst. de succes. libert. §. sed nostra const. Leg. unic. C. de dedit. liber. tollend.,&*
(b) *Leg. un. Cod. de latin. liber. tollen. & Instit. de succes. libert. §. ult.*

17 De collegiis.
Collegj d'artefici istituiti prima da Numa, ed indi perche quasi dismessi, furon reintegrati.

18 De collusione detegenda.
Collusione tra'l padrone, e'l servo, acciò libero dichiarato fosse, chi tal collusione mettea in chiaro, acquistava il servo istesso.

19 De colonia novi Comi.
Como, Città, fu tolta a i coloni, e perche.

20 De coloniis deducendis.
Colonie, quali erano, e come si distinguevano tra civili, e militari.

21 De comitiis.
Comizii, tributi, curiati, e centuriati, quali fossero stati.

22 De consecratione.
Consecrazione di tempio, altare, o altro far non si potea, senza il permesso della plebe.

23 De curiatis legibus.
Curiate leggi, quali state fossero, vedi suo loc.

De caducaria lege - ex leg. Julia.

DA C. Giulio Ottavio Augusto fu disposta la seguente legge, denominata - *Julia - caducaria* - Della medesima due capitoli ci sono stati trasmessi dall'antichità, cioe, che non essendovi alcuno, al quale il possesso de' beni si appartenesse; o essendovi, ed avesse tralasciato i suoi dritti, i beni si dovessero pubblicare - *Ut si nemo sit, ad quem bonorum possessio pertinere possit; aut sit quidem, sed jus suum omiserit, bona publicentur* (a). E però oggi qualora vi sarà tal dinuncia, si devono detti due estremi provare, come Cujacio l'afferma. La suddetta legge ancora si nota da *Giuliano* giureconsulto (b), con questo di più, che quante volte i beni vacanti dovessero al fisco appartenere, prestar si devono i legati, e i fedecommessi - *quoties*, ei dice, *lege julia bona vacantia ad fiscum pertinent, & legata, & fideicommissa praestantur* - perciocche ancorche il fisco non sia erede di nome, egli è di fatto, e perciò è tenuto (c). 1

De Caja Tarratia virgine vestali - ex leg. Horatia.

CAja Tarrazia fu vergine vestale, e fu benefattrice al popolo romano, avendogli donato il campo Tiberino, o sia campo Marzio; ond'è, che per gratitudine, e retribuzione, con legge particolare - *Horatia - de Caja Tarratia virgine vestali* - emanata da M. Orazio console, se le accordarono molte onorevoli prerogative cioè, che potesse far testamento; che dopo i quaranta anni di sua età, volendo, potesse lasciar il sacerdozio, e menarsi a marito - *Ut certi honores ei tribuantur, in his ut testabilis esset, ut si quadraginta annos nata, sacerdotio abire, ac nubere voluisset, jus ei potestasque exauguranti, atque nubendi esset; munificentiae, & beneficij gratia quod campum Tiberinum, sive Martium populo romano condonasset* (d) e vedi Plutar. in Publicola, ove per Tarrazia, Tarquinia vien chiamata. 2

(a) Ulpian. in leg. 4. §. 4. ff. de fideicom. liber. (c) Leg. ex facto §. fin. ff. de vulg. & pup. subst.
(b) Leg. quidam 99. ff. de legat. & fideic. 1. (d) Gell. lib. ... cap. 7.

De Caij Cæsaris interfectoribus - ex leg. Pedia.

3 QUesta legge fu emanata contro gli uccisori di Cajo Cesare, da Qu. Pedio console, con Augusto Cesare, nell' anno 611. *ab u. c.*, e con essa fu definito, che contro coloro i quali stati fossero gli autori dell' uccisione, si dovesse la reità esaminar in giudizio, e venendo condennati, se gl' interdicesse l' acqua, e 'l fuoco - *Ut qui C. Cæsaris cædis auctores essent, judicio constituto rei fierent, & damnatis, aqua & igni interdicerentur (a).*

De C. Mancino - ex leg. Furia Attilia.

4 LA cit. legge *Furia Attilia - de C. Mancino* dimostra quanta stata fosse l'autorità della Repubblica romana, e la giustizia insieme. Ella fu costituita da L. Furio, e Sest. Attilio, tribuni della plebe, e siccome C. Mancino trattata avea la pace co' Numandini, senza l'autorità del senato, così in pena fu ordinato, ch' egli s' aggiudicasse sott' il dominio e potestà de' medesimi - *Ut C. Mancinus quod sine senatus auctoritate pacem cum Numandinis fecisset, iis dederetur (b).*

De Cajo Mario - ex leg. Manlia - & leg Cornelia.

5 A Cajo Mario fu commesso il governo della provincia di Numidia; onde con legge - *Manlia - de Cajo Mario* - stabilita da L. Manlio tribuno della plebe nell' anno 646. *ab u. c.*, sott' il consolato dell' istesso C. Mario, e L. Cassio, fu decretato - *ut eidem C. Mario provincia Numidia mandaretur (c).*

Vi fu ancora altra legge - *Cornelia - de Cajo Mario* - prescritta da L. Cornelio Cinna, console con Cn. Ottavio nell' anno 666. *ab u. c.*, e con essa si ordinò, che C. Mario, il quale da L. Silla oppresso, fuggito avea, si ritirasse in Roma - *Ut C. Marius, qui a L. Sylla oppressus, profugerat, in Urbem reciperetur (d).*

De Cajo Pontinio - ex leg. Sulpitia.

6 FU costume della Repubblica romana premiare la virtù a misura del merito, come in varie occasioni se ne riconoscono le disposizioni; E come C. Pontinio proconsole fu uno de' benemeriti, così in grazia della di lui virtù, vi fu la legge *Sulpizia - de C. Pontinio* emanata da Ser. Sulpizio Galba pretore nell'anno 699. *ab u. c.*, con cui fu disposto, ch' esso C. Pontinio, in quel giorno che trionfante entrasse in Roma, avesse l' impero - *Ut C. Pontinio proconsuli quo die Urbem triumphans ingrederetur imperium esset (e).*

De Censoribus - ex leg. Publilia, ex leg. Clodia, & ex leg. Cæcilia.

7 L' Oficio di Censori in prima fu istituito da Servio Tullio, indi discacciati i Re passò a' Consoli, ed in seguela ne fu costituito particolar magistrato di due, con ampla potestà di stimar gli averi de' Cittadini, i costumi, e la disciplina, ed a tal segno, che se alcun senatore difettato avesse, lo discacciavan dal senato, e così il Cavaliere era privato del cavallo pubblico, ed anche il plebeo dal dritto di dar il suffrag-

(a) *Appian. de bell. civil. 3. Vellejus lib. 2. & Suet. in Neron. & Galba.*
(b) *Cicer. 3. offic. epist. 56.*
(c) *Liv. lib. 33.*
(d) *Vellejus lib. 2. app.*
(e) *Cic. epist. ad Attic. lib. 4. Dio lib. 40.*

suffraggio; e con altre facoltà d' invigilare su i luoghi pubblici, sù i templj, e sù i vettigali, di costituire, ed abrogar le leggi, ed altro che rapporta *Livio* (a). La onde a tal proposito vi furono alcune leggi, la prima, cioè, *Publilia - de legibus & censoribus* - profferita da Qu. Publilio Filone; dittatore. nell' anno 314. *ab u. c.*, con cui fu disposto, che tutt' i Cittadini osservar dovessero i statuti della plebe; che prima di darsi i suffraggj di quelle leggi che ne' centuriati comizj si sarebbero stabilite, i padri ne facessero la proposta; e che quando si venisse al caso, che i consoli riuscissero dell' ordine plebeo, allora elegger si dovesse il censore - *Ut plebiscita quirites omnes teneret; ut legum quæ comitijs centuriatis ferrentur, ante initum suffragium, patres auctores fierent; ut alter utique ex plebe, cum eo ventum sit, ut utrumque plebeium consulem fieri liceret, censor crearetur* (b).

Vi fu altra legge - *Clodia - de censoribus* - costituita da P. Clodio, tribuno della plebe, intorno all' anno 695. *ab u. e.* con cui stabilì, che i censori non avessero, scegliendo, preterito alcuno, nè notarlo di qualunque infamia, a riserba di colui, il quale appo loro venisse accusato, e con sentenza d' ambi i Censori condennato - *Ne quem Censores in legendo præterirent, nevè qua ignominia afficerent, nisi qui apud eos accusatus, & utriusque censoris sententia damnatus esset* (c). Con detta legge, il dritto della censoria potestà si vide diminuito, quale nella Repubblica s' era conservato per 400. anni, come l' afferma *Cicer. in pison.*, perciocchè prima era lecito a i censori notar i delinquenti con la censoria nota anche non accusati, in modocchè quel che uno stabiliva, se l' altro espressamente non si opponea, e 'l notato non liberava, s' avea come se da ambi i censori fosse stato condennato.

Avverso la cit. legge Clodia, poch' anni dopo, val dire nell' anno 701. *ab u. c.* fu emanata la legge *Cæcilia - de censoribus* - definita da Qu. Cecilio, Qu. Fulvio Metello, Scipione, e Pompejo consoli, e con essa fu disposto, che la censoria potestà, la quale P. Clodio tribuno della plebe diminuita avea, si restituisse *in integrum*- *Ut censoria potestas quam P. Clodius tribunus plebis imminuerat, restitueretur* (d).

De censura - ex leg. Æmilia.

8 QUi si parla della durata dell' oficio del censore; onde vi fu la legge *Æmilia - de censura* - costituita da M. Emilio, dittatore, nell. anno 320. *ab u. c.*, con la quale determinò, che l' oficio di censore, siccome per l' addietro era durato per cinque anni, così d' allora innanzi si riducesse ad un anno, e sei mesi - *Ne censura quæ usque eo quinquennalis fuerat, plus quam annua, ac semestris esset* (e).

De cereis - ex lege Publicia.

9 NEl mese di Decembre si celebravano in Roma le festi Saturnali in onor di Saturno, che cominciavano dalle 17. innanzi, per sette, o cinque giorni. pieni d' allegrezza, inviti, convivj, e reciprochi doni, e tra l'altre cose, solevano le persone umili dare a i potenti un cereo, secondo riferisce *Festo*; e come la cosa passò in abuso, che ogni privato volea col cereo esser distinto, vi fu perciò la legge - *Publicia - de Cereis* - emanata da Publicio tribuno della plebe, con cui si proibì di darsi i cerei nelle festi saturnali a chicchesia, a riserba che a i più potenti, ed a i più ricchi - *Ut saturnalibus, cerei non nisi ditioribus mitterentur* (f).

C 2 De

(a) *Liv. lib.* 4. 8.
(b) *Liv. ab u.c. lib.* 8.
(c) *Ascon. in pison. Cicer. ibid. & in Milon.*
(d) *Dio. lib.* 40.
(e) *Liv.* 4. & 9.
(f) *Macrob. lib.* 1. *cap.* 7.

De Cæsare - ex leg. Vatinia - & ex leg. Trebonia.

10 FU' onorato Cesare dal Senato per mezzo della *leg. Vatinia* pubblicata da P. Vatinio tribuno della plebe nell' anno 614. *ab u. c.* fott' il confolato di Cefare, e di M. Bibulo, con cui fu prefinito, che la Francia di qua dall' Alpi, coll' Illirico fi commetteffe a Cefare per cinqne anni, fuori forte e fenza decreto di Senato: Più, che fe gli daffe il danajo dall' erario per l'efercito; più, que' Legati, i quali a norma della legge egli nominava, doveffero feco lui partire, fenza decreto del Senato, e che la colonia di *nuovo Como* poteffe anche trasferire -*Ut Cæsari, Gallia cisalpina cum Illyrico, in quinquennium, sine senatus decreto, & extra sortem, mandaretur; ut ii quos in lege nominabat legati, sine Senatus decreto cum Cæsare proficiscerentur; ut eidem, pecunia de ærario ad exercitum attribueretur; ut idem coloniam novum Comum deduceret* (a).

Vi fu in feguela la *legge Trebonia* emanata da A. Trebonio tribuno della plebe nell' annno 618. *ab u. c.* fott' il confolato di Pompeo magno, e di Craffo, con cui, in onor di Cefare fu ordinato, che l' impero della Francia, che con la legge Vatinia gli era ftato concefso, prorogar fe gli dovefse per un altro quinquennio -*ut Cæsari imperium in Gallia, in aliud quinquennium, quam quod ei Vatinia lege concessum erat, prorogaretur*. E così Trebonio tolfe la poteftà al Senato di mandar il fucceffore - *ita Trebonius senatui, successoris mittendi, potestatem adimebat* (b).

De cessione bonorum - ex leg. Julia.

11 QUefta legge a favor de' debbitori, s' afcrive a C. Giulio Augufto confole, con cui fu prefinito, che colui il quale fenza fuo dolo malo, i debbiti non poteffe foddisfare, i di lui beni cedendo foffe liberato - *ut qui sine dolo suo malo æri alieno satisfacere non posset, bonis suis cedendo, liberaretur* (c).

De civitate - ex leg. Papiria, alisq. ordine temporis describen.

12 VArie furono le leggi fu i dritti della cittadinanza romana, a' i meritevoli tal volta col fuffraggio, e tal volta fenza di effo accordati, a mifura della giuftizia che fe gli conveniva. La prima adunque fu la *leg. Papiria de Civitate* - definita da L. Papirio, pretore, nell' anno 321. *ab u. c.*, fott' il confolato di Cornelio, e di Domizio, e con effa fu determinato, che agli Acerrani la prerogativa della cittadinanza romana fi concedeffe, ma fenza fuffraggio - *ut Acerranis civitas sine suffragio daretur* (d).

Vi fu in appreffo la *leg. Porcia - de jure Civitatis* - profferita da M. Porcio Catone tribuno della plebe nell' anno 454. *ab u. c.* fott' il confolato di Valerio, e di Appuleio, e con effa fu prefcritto, che niun magiftrato ordinaffe di doverfi affliggere con bacchette alcun cittadino romano, e neppure condennarlo a morte; benfì qualora veniffe condennato, la pena dell' efilio fe gli doveffe imporre, giacchè ne' primi tempi i malfattori eran battuti fin alla morte, ed indi la lor cervice alla forca veniva appiccata - *ne quis magistratus civem romanum virgis cæderet, necaretve, sed damnato,*

(a) *Tranquil. in cæsare.*
Cicer. pro Balbo, & epistol. ad Lent.
(b) *Cicer. ad Attic. 7. & 10.*
Flor. epist. 105.
Plutar. in Pomp. & in Caton. utic.
(c) *Leg. 1. & leg. 4. Cod. qui bon. ceder. poss. & Cod. Theodos. lib. 4. in titul. qui bonis ex lege Julia ceder. poss.*
(d) *Liv. lib. 28.*

nato , exilium permitteret - cum antea nudorum cervix. insereretur furcæ , corpus virgis ad necem cæderetur (a) .

Vi fu ancora la *legge Julia - de Civitate* - pronunciata da Sest. Giulio Cesare, console, con L. Marzio, nell'anno 662. *ab u. c.*, e con essa fu disposto, che si concedessero i dritti di cittadinanza a coloro, cioè, a i socij, ed a i latini, i quali eran stati fedeli nell'insorta italica guerra, ed a coloro ancora, che in amicizia col popolo romano tornati fossero - *Ut ijs qui bello italico exorto in fide manserunt (manserant autem omnes latini) , & ijs qui in amicitiam postea redijssent , civitas daretur* (*b*). Col benefizio di questa legge, si viddero posti in eguaglianza i dritti di tutte le Colonie, e municipj ch'eran nell'Italia, non perche egualmente si servissero delle romane leggi, mentre i Municipj viveano co' di loro particolari instituti, ma perche avessero il dritto di dare i suffraggj, e di poter ottenere le dignità della Repubblica, come prima eran permesse a i municipj e colonie romane. Quest' istessa legge Manuzio la riferisce emanata da L. Cesare; console, collega di P. Rutilio, e fu appellata *Julia*, perche solo la profferì Giulio Cesare, mentre il collega si morì in battaglia.

Vi fu parimenti la legge *Plautia papiria - de civitate*, costituita da M. Plauzio Silvano, e C. Papirio Carbone tribuni della plebe, nell'anno 664. *ab u. c.* sott'il consolato di Cn. Pompejo, e di L. Catone, con la quale fu ordinato, che la cittadinanza a coloro si concedesse i quali fossero stati ascritti nelle Città confederate, semprecche quando la legge si pubblicasse, essi il domicilio avessero avuto nell'Italia, e per due mesi prima si fossero manifestati - *Ut civitas iis daretur , qui fœderatis civitatibus adscripti fuissent, si & cum lex ferebatur , in Italia domicilium habuissent , & sexaginta diebus essent professi* (c).

Vi fu similmente la *leg. Gellia, & Cornelia - de Civitate*, pubblicata da L. Gellio Publicola, e da Cn. Cornelio Lentulo consoli, nell'anno 681. *ab u. c.*, con la quale fu definito, che coloro i quali Cn. Pompejo, col parere del Senato avrebbe dichiarato cittadini, tali si dovessero riputare - *Ut cives romani sint hi , quos Cn. Pompejus de consilii sententia singulatim civitate donaverit (d)*.

Vi fu inoltre la *leg. Pappia - de civitate*, stabilita da C. Papio tribuno della plebe, nell'anno 688. *ab u. c.*, sott' il consolato di L. Cotta, e T. Manlio, con la quale fu dichiarato, che i peregrini scacciati fossero da Roma - *ut pellegrini urbe Roma pellerentur (e)*. Peregrini s' intendeano coloro i quali non erano cittadini romani, e ai quali non apparteneva il jus quirizio, o che giammai fossero stati cittadini, o essendo, avessero perduta la Città (*f*).

Vi fu di vantaggio la *leg. Menia - de civitate*, quasi in spiega della *cit. leg. Pappia*, e contiene, che colui il quale nato fosse da genitori peregrini, seguir dovesse la condizione della madre - *Ut ex alterutro peregrino natus , deterioris parentis conditionem sequatur (g)*.

E finalmente vi fu la *leg. Servilia - de civitate*, promulgata da C. Servilio Glaucia tribuno della plebe, con la quale fu disposto, che a i latini si concedesse il dritto di conseguire la cittadinanza, in luogo di coloro i quali avendo accusato i magistrati d'aver-

(a) *Liv. lib. 10. Cic. pro Rabir. perduel. Salust. in Catil. , & Suet. in Neron.*
(b) *Gell. lib. 4. cap. 4. Appian. de bello civil. 1. Eutropius, & Cicer. pro Balbo.*
(c) *Cicer. pro Arch.*
(d) *Cicer. pro Balbo.*
(e) *Cicer. de offic. 3. pro Balbo, & pro Archia. Dio. lib. 37.*
(f) *Leg. 1. Cod. de hered. instit., & Leg. 10. ff. de in jus vocan. & alibi.*
(g) *Ulpian. instit. cap. 5. & Leg. lex naturæ 14. ff. de statu homin.*

d' averfi prefo danajo contro ragione, veniffero come calunniatori condennati - *Ut latinis jus effet civitatis affequendæ in locum ejus quem accufando repetundarum, damnaffent* (a).

De clavo pangendo - ex leg. Genutia Æmilia.

13 PEr intender il tenore di quefta legge, premetter fi dee, che anticamente l' ufo delle lettere non a tutti era patente, ond' è, che il numero degl' anni fi conofceva dall' inficcamento d' un chiodo che s' immetteva ne' parieti. E quindi il pretore maffimo in ciafcun anno negl' idi di Settembre era tenuto far immettere un chiodo nel pariete del tempio di Minerva; perche da Minerva furono trovati i numeri, e ferviva a numerare gli anni, ficche quel chiodo *annalis clavus* s' appellava (b). Che perciò fu emanata la *leg. Genutia Æmilia - de clavo pangendo*, da Cn. Genuzio, e L. Emilio confoli, col parere del Senato, nell'anno 395. *ab u. c.*, e fu determinato - *Ut qui prætor maximus fit, idibus Septembris clavum pangat*, e ciò in offervanza dell' antico inftituto, e quivi *Livio* (c) riferifce d aver veduto a tempo fuo la riferita legge *prifcis litteris verbifque fcriptam*.

De Catibus nocturnis - ex leg. Gabinia.

14 LA *cit. leg. Gabinia - de nocturnis cœtibus*, fu profferita da A. Gabinio, tribuno della plebe, e con effa fu ordinato che colui il quale congregaffe, e concitaffe nella Città di Roma alcuna clandeftina radunanza di popolo, fecondo l' ufo antico, foggiacer doveffe alla pena capitale - *Ut qui conciones ullas clandeftinas in Urbe conflaviffet, more majorum capitali fupplicio mulctaretur* (d). Di quefta legge vi furono i primi femi nelle leggi delle XII. tavole - *Si qui in Urbe cœtus nocturnos agitaffit, capital efto*, com' è da vederfi nella Parafr. IV. al §. 20. in ove più diffufamente fe ne tratta.

De coitione in litem - ex fen. conf. Volufiano.

15 AQuefto Sen. confulto manca l'autore, e l' età, e però fecondo *Modeftino* giureconfulto contiene, che fe taluno con dolo malò, e malignamente conveniffe fopra qualche aliena lite; o pure fe accufaffe alcun innocente, e fi foffe pattuito di doverfi communicare tutto ciò che con la di lui condannagione fe ne poteffe riportaportare; o pure fe alcun creditore con privata autorità, ed a forza entraffe nella roba del fuo debitore, e l' occupafse fenza decreto di giudice. In cadauno de' fuddetti cafi, il reo tenuto foffe alla pena della *leg. Julia - de vì privata*. *Qui improbè coeunt in alienam litem, vel in accufationem innocentium, ut quicquid ex condemnatione in rem ipfius redactum fuerit inter eos communicaretur, lege Julia de vì privata tenerentur* (e).

De coitionibus - ex leg. Duilia Mœnia.

16 LE congiure furono fempre fofpette alla Repubblica, come le fono ad ogni monarchia; e però a dar riparo a sì fatte indegnità vi fu la *leg. Duilia Mœnia - de coitio-*

(a) *Afcon. pro Scauro*, & *Cic. pro Balbo.*
(b) *Feftus*, & *Livius lib. 7.*
(c) *Liv. loc. cit.*
(d) *Portius latr. declam. in Catil.*
(e) *Leg. ex fen. conf. Volufiano 6.* & *Leg. 7. ff. ad leg. Jul. de vi priv.*, & *Leg. 2. ff. de concuffionib.*

coltionibus, definita da M. Duilio, e L. Menio tribuni della plebe, nell'anno 396. *ab u. c.* sotto il consolato di Marzio, e di Manlio, e col voto del Collegio si conchiuse, che niuno da allora innanzi s'unisse in fazione col popolo, o che in altra parte lo conducesse; e chi tal cosa praticasse, alla pena capitale fosse tenuto - *Ne quis postea populum sevocaret, qui hoc faxit, capitale esset* (a).

De collegiis - ex leg. Clodia.

17 ALtre furono le unioni in fazione, d'onde ne venivano le congiure sempre nocive allo Stato, ed altri i collegj o sian radunanze d'artefici, le quali furono da Numa istituite con molta ragione, e sommo giudizio, cioè, che costando la città di Roma di Sabini, e romani, e costoro scissi in partiti, vantavansi cittadini di glorioso nome, dimodocche altri *Romulei*, altri *romani*, ed altri *Tazij*, ed altri *Sabini* s'appellavano, e quindi per sì fatti invidiosi nomi v'eran continui dissidj, e la Città era quasi ridotta in fazione. Perciò Numa unì gli animi de' cittadini col costituire i collegj delle arti, val dire, de' trombettieri, orefici, architetti, tintori, cojaj, fabri, vasai, e d'ogni altro genere d'artefici cerdoni e vili; e con tal distribuzione tolse le contese che nella Città s eran troppo avanzate, come da *Plutarco* di tutto ciò siam preveniti - *Ex plerisque ejus (Numæ) institutis, distributio multitudinis, per artificia maximè admiratione digna habetur; nam cum civitas ex Sabinis & Romanis constaret, essentque inter eos crebræ contentiones, statuit eos, Numa, in plures partes secare, ut magnas illas duas factiones in plures & minutas partes disjectas penitus tolleret. Fuit autem hæc distributio ex ratione artificiorum facta, utpotè tibicinum, aurificum, architectorum, tinctorum, coriarorum, fabrorum, figulorum, eademque ratione reliquorum artificum; atque iis tum certos conventus, tum etiam Deos quos colerent pro dignitate cujusque attribuit. Tum primum factiones illæ ex Urbe sublatæ sunt, ut alij Sabini, alij Romani, alij Tatij, alij Romulei cives invidiosis nominibus dicerentur &c.* Cotesti collegj confermati furono con le leggi delle XII. tavole, com'è da vedersi nel §. 48. della parafr. 3.; ma come poi col passar degl'anni, parte in forza di leggi, e parte in forza di sen. consulti eran stati dismessi, perciò vi fu la *leg. Clodia de collegijs*, costituita da P. Clodio tribuno della plebe, con la quale determinò, che si reintegrassero le radunanze degl'artefici da Numa istituiti, ed anzi che se ne dovessero altri nuovi costituire - *Ut collegia, idest, conventus artificum a Numa instituti & magna ex parte, partim legibus, partim sen. consultis sublati, restituerentur, multique alij constituerentur* (b).

De collusione detegenda - ex Sen. cons. Juniano.

18 QUesto sen. consulto *Giuniano* vien parimenti denominato *Numiano*, ed altra volta *Ninniano*. In rapporto alla prima denominazione trae l'origine da Ap. Giunio Sabinio console, e si ascrive a tempo di Domiziano nell'anno 889. *ab u.c.* In rapporto alla seconda, vien così appellato da Diocleziano, e Massimiliano aug. nella *leg. 2. cod. de collus. detegenda*. Ed in rapporto alla terza, così emendato si trova da *Cujac. in paratit. cod. eodem τὸν νόμον* ripetendone l'origine dalla gente Ninnia. Si vuole ancora a sentimento di Oloandro, che s'appellasse *Noniano*, e l'attribuisse a T. Nonio console con M. Arricino, a tempo di Domiziano istesso nell'anno 846. *ab u. c.* E qualunque di tal Sen. consulto stato ne fosse il legittimo autore, saper si dee per fatto, comecche i padroni co' servi colludendo, ed anzi riceven-

(a) *Livius lib. 7.*
(b) *Cic. in pisonian. Sextian. & pro domo sua, Pedian. in Cornel., & Dio. lib. 38.*

vendone alcun prezzo, soffrivano, che essi con decreto di giudice, liberi ed ingenui dichiarati fossero; e così s'assumevano le cariche della Repubblica, ed in esse eran ammessi; la qual finzione non poco offendendo la dignità de' senatori, fu perciò costituito un sen. consulto, con cui si prescrisse, che colui il quale mettesse in chiaro la collusione del padrone, e del servo, guadagnava il servo istesso, o il liberto; e'l padrone ne perdea i suoi dritti, giacchè *privatis pactis immutare statum suum libertinis licitum non erat*; qual discuoprimento fu permesso potersi fare tra anni cinque continui, dopo la sentenza (a), sempreccbè il liberto, o servo fosse tra viventi, ma se fosse morto, lecito non era cercar dello stato suo, anche se il giudizio cominciato si fosse in vita di lui (b). I frammenti del sen. consulto sono - *Ut qui per dominii, & servi, aut patroni & liberti collusionem factam probasset, ut vel servus ad libertatem, vel libertus ad ingenuitatem proclamaret, liberque aut ingenuus pronunciaretur, is servum quidem in potestate ac dominio suo, libertum autem in patronatu suo haberet* (c).

De colonia novi Comi - ex leg. Claudia.

19 LA cit. *leg. Claudia - de colonia novi Comi*, fu costituita da M. Claudio Marcello, console, e contiene, che la città di Como (questa essendo stata ampliata da Pompejo, e poi da Giulio Cesare, s appellò anche *nuovo Como*) si togliesse a i coloni, i quali con astuta rogazione eran stati da Cesare introdotti, percioccbè per ambizione, e contro le leggi se gli era accordata - *Ut colonis quos rogatione vaticinia novum Comum Cæsar deduxisset, civitas adimeretur, quod per ambitionem, & ultra præscriptum data esset* (d).

De colonijs deducendis - ex leg. Acilia, aliisq. ordine describ.

20 PEr colonia intender si dee quella parte di cittadini, o socij latini, spediti da una Città ad abitare in altro luogo. E di esse altre erano romane, ed altre latine, quelle, cioè, sottoposte alle leggi di Roma, e queste a quelle del Lazio; e si distinguevano tra *civili*, e *militari*. Le civili costavano di cittadini poveri, che si destinavano alla cultura de' terreni; e le militari costavano di soldati veterani, per resistere alle incursioni de' nimici, ed anche per riposo; e vedi *Sigon. de jur. prov. cap.* 10., *& lib.* 2. *de antiq. jure Italiæ cap.* 2. Laonde circa la deduzione di tali colonie, varie leggi furon costituite, la prima delle quali fu quella *Acilia - de colonijs deducendis* - emanata da C. Acilio tribuno della plebe, nell'anno 555. *ab u. c.*, sott' il consolato di Cornelio Minucio, e pare che tratti delle colonie militari, percioccbè fu disposto di doversi spedire cinque colonie ne' lidi maritimi, due alla bocca de' fiumi Vulturno, e Literno, una in Pozzuoli, ed una nella fortezza di Salerno, interpostovi il bussolo tirandosi a sorte; e secondo *Livio* (e) ogni colonia costar dovea di trenta famiglie - *ut quinque coloniæ in oram maritimam deducerentur, duæ ad ostia fluminum Vulturni, Liternique, una Puteolos, una ad castrum Salerni, his buxentum adjectum* (f).

Vi fu parimenti la *leg. Ælia - de coloniis deducendis*, costituita da Qu. Elio Tuberone tribuno della plebe, nell'anno 550. *ab u. c.*, sott' il consolato di Cornelio Sempronio, con la quale si prescrisse, che spedir si dovessero due colonie latine, una in Apruzzo, e l'altra in Turino (ch' è un paese nella magna Grecia) a coltivar i campi:

(a) Leg. 2. ff. de colluf. detegenda.
(b) Leg. 1. ff. ne de statu defunct. §. sed interd.
(c) Leg. 1. ff. de colluf. detegenda.
Leg. 2. cod. eodem, &c.
Leg. adoptivum 5. ff. de in jus vocand.
(d) Sueton. in Cæsar.
(e) Liv. lib. 32.
(f) Liv. loc. cit. lib. 32.

campi - *Ut latinæ duæ coloniæ, una in Brutios, altera in Thurinum agrum deducerentur (a)*.

Vi fu contemporaneamente altra *leg. Ælia - de coloniis deducendis*, dall' istesso Qu. Elio Tuberone costituita, con cui forsi la prima disposizione rivocando là per l'Apruzzo, fu disposto, che nel campo latino Turinese le colonie spedite si fossero, - *ut in agrum latinum Thurinum coloniæ deducerentur (b)*.

Vi fu ancora la *leg. Appuleja - de colonijs* - prescritta da Appulejo Saturnino, tribuno della plebe, nell' anno 653. *ab u. c.*, sott' il consolato di C. Mario VI., e di L. Valerio, la quale ancorche registrata nel titolo delle colonie, riferisce un' onorificenza a C. Mario istesso, volendo, che costui la facoltà avesse di poter costituire tre Cittadini romani da ogni colonia - *Ut in singulas colonias ternos cives romanos Cajus Marius facere posset (c)*.

Vi fu di vantaggio la legge *Julia - de colonijs* - determinata da C. Giulio Cesare, e con essa fu definito, che il campano territorio si dividesse tra ventimila cittadini senza tirarli a sorte, e che ivi una colonia si spedisse - *Ut ager campanus viginti millibus civium extra sortem divideretur, eoque colonia deduceretur (d)*.

Vi fu similmente la *legge Livia - de colonijs deducendis* - promulgata da M. Livio Druso tribuno della plebe nell' anno 631. *ab u. c.*, sott' il consolato di Domizio, e di Fannio, con la quale fù ordinato, che si spedissero dodeci colonie, e che cadauna costar dovesse di tre mila cittadini - *ut duodecim coloniæ deducerentur, & singulis tria civium millia assignarentur (e)*.

Vi fu in oltre la *legge Sempronia - de colonijs deducendis* - profferita da C. Sempronio Gracco tribuno della plebe, con la quale fu stabilito che si spedissero le colonie fuori l' Italia - *Ut coloniæ extra Italiam deducerentur (f)*.

E vi fu finalmente altra *legge Livia - de colonijs deducendis* - che si ascrive al riferito M. Livio Druso, e con essa fu definito, che s' osservasse la cit. legge Sempronia di spedirsi le colonie fuori l' Italia - *Ut lex Sempronia de ea re valeret (g)*.

De Comitiis - ex leg. Ælia, alijsq. ordine describen.

QUali, e come, stati fossero i comizj tributi, curiati, e centuriati, cioè, la radunanza del popolo a dar i suffragj nella formazione delle leggi, ed altre cose importanti della Repubblica, ci astegniamo di ripeterne il racconto per essersi altra volta riferito nel §.3. della parafr.2., e solo quì quelle leggi, le quali furon in coerenza pubblicate farem a registrare, in memoria della ven. antichità. Vi fu dunque per prima la *leg. Ælia de comitijs* - costituita da Qu. Elio console, con M. Giunio nell' anno 586. *ab u. c.*, con cui si prescrisse, che qualora dar si dovesse la rogazione al popolo, dovessero gli Auguri dal cielo osservare i buoni, o i tristi augurij, e quindi la potestà avessero avvisare il magistrato di non esser lecito per Giove proseguir l' atto, ed anzi impedire la legislazione - *Ut quoties cum populo ageretur, Augures de cælo servarent, magistratus, & obnunciandi, idest, denunciandi agi per Jovem non licere, & legislationi intercedendi potestatem haberent* - *Cicer. in Pison.*, in ove scrive, che cent' anni prima del consolato di Pisone, e Gabinio fu emanata la riferita legge.

Vi fu in seguela la *leg. Clodia - de comitiis* prefinita da P. Clodio tribuno della plebe, e fu spiegato, che ne' giorni comiziali, ne' quali per qualche faccenda il popolo

(a) *Liv. lib.* 34.
(b) *Liv. lib.* 35.
(c) *Cicer. pro Balbo*.
(d) *Sveton. in Julio, & in Augusto*.
(e) *Plutarc. in Gracch.*
(f) *Plutarc. in Gracch. Flor. epist.* 60.
(g) *Plutar. in Gracch.*

polo rogar si dovea, niuno facesse da Auspice, e che negl'altri giorni che s'appellavan *fasti*, e che noi chiamaressimo *giuridici*, lecito fosse le leggi costituire - *ne quis per eos dies quibus cum populo agi liceret, de cælo servaret; ut omnibus fastis legem fieri liceret - Cicer. pro domo*, e lo stesso si querela d'esser stata derogata la legge Ælia, e Fusia, come quella che si stimava presidio della tranquillità (a).

Vi fu ancora la *lege Claudia de comitiis* - definita da M. Claudio Marcello console con Ser. Sulpizio nell'anno 609. *ab u. c.*, con la quale si ordinò, che ne' Comizj di que' magistrati che fossero assenti non se ne dovesse tener ragione - *ne in magistratuum comitijs absentium ratio haberetur (b)*.

Vi fu parimenti la *legge Fusia - de comitiis*, stabilita da L. Fusio, o Furio, console, con Sest. Atilio nell'anno 617. *ab u. c.*, con la quale fu prescritto, che in certi giorni, ancorchè *fasti* si nominassero, lecito non fosse col popolo trattare - *Ut certis diebus, qui tamen fasti essent, agi cum populo non liceret (c)*.

E vi fu in fine un'altra leg. *Fusia de comitijs* - costituita da Qu. Fusio Caleno, pretore, nell'anno 694. *ab u.c.* sotto il consolato di C. Cesare, e M. Bibulo. E comecchè ne' Comizj tributi, si confondevan i suffragj; onde n'avveniva, che tra 'l genere de' votanti si quistionava, ciascun sostenendo, che ciocchè rettamente si era stabilito derivava dal suo suffragio, e ciocchè in contrario avveniva, se n incolpavan gli altri; Perciò con la cit. leg. Fusia fu ordinato, che cadaun genere delle tribù votanti separatamente dasse il suo voto, acciò le sentenze loro conoscer si potessero, e così si tolsero le quistioni - *Ut singula genera suffragiorum seorsim fierent, quo sententiæ internosci possent* - e così fu eseguito (d).

De consecratione - ex leg. Papiria.

22 CON la legge *Papiria - de consecratione* - definita da L. Papirio tribuno della plebe, fu dichiarato, che senza il permesso della plebe non fosse lecito ad alcuno di consecrare tempj, altari, terra, o altra cosa qualunque fosse - *Ne injussu plebis, ædes, terram, aram, aliamve rem ullam consecrare liceret (e)*.

De curiatis legibus.

23 LE curiate leggi, si notano esser quelle, le quali ne' curiati comizj si rogavano, e si accettavano - e vedi *Cicerone*, *Livio*, *Sigonio*, *Gotofredi*, *Hotmani*, *Einneccio*, ed altri nell'antichità versati.

D

SOMMARIO.

1 De damno a canibus illato.
Il cane se mordendo recasse danno a qualcheduno, l'azione si dà contro il padrone, il quale, o deve il danno rifare secondo l'estimazione, o dar il cane in luogo di pena.

2 De damno injuria dato.
Danno commesso con ingiuria, e con dolo, relativo alla legge Aquilia, si distingue in trè maniere, e vedi suo loc.

3 De

(a) *Cicer. in Pison. in Sext., Ascon. ibid., & alibi, & vid. supra in leg. Clodia de Comitiis.*
Dio lib. 38.
(b) *Sveton. in Cæsar.*
(c) *Cicer. in Sext., in orat. post reditum.*
(d) *Dio. lib. 38.*
(e) *Cicer. pro domo sua.*

3 De decemviris.
Decemviri creati alla divisione de' campi lì nell'Africa, dopo la presa di Cartagine.
4 De decimaria lege.
Erede estraneo pria di adire l'eredità, dovea la vigesima al fisco.
Erede estraneo premorendo al testatore, tutti i beni si doveano al fisco; ciocchè poi fu abrogato da Giustiniano.
Il marito, e la moglie } non avendo figlj, aveano la decima per testamento, ed avendo figlj, conseguivano l'altra decima, e talvolta due, e come.
5 De dedititiis.
Rogazione fatta al popolo per quei della campagna di Roma, Sant'Arpino, Gajazzo, e Sabbatini resi sotto il dominio del popolo romano.
6 De defectione militum.
Indulto concesso a taluni soldati disertori.
7 De dictatura.
La dittatura per mezzo di offerte, niuno la potea avere, e nell'elezione, che niuno ci si potea opporre.
8 De donis, & muneribus.
Le donazioni furono ristrette a scudi 200., a riserba delle persone congiunte.
Le donazioni far si doveano con la solennità della mancipazione, e tradizione, all'infuori de' genitori, e de' figlj.
Alle donazioni furon date altre cautele, cioè, la stipulazione, la tradizione, e l'insinuazione, e fin a qual somma, e specialmente furon cautelate le donazioni tra 'l padre, e 'l figlio in potestà sistente.
I patroni in perorar le cause de loro clienti, non potevano ricever doni, nè danajo, e perchè.
Gli avvocati, che difendono le cause de' clienti possono riceversi fin alla somma di scudi 100., ed anzi oggi l'onorario ex re est constituendum.
9 De duodecim tabulis.
Leggi delle dodeci tavole fu ordinato aversi per rate, e che il popolo a quelle fosse sottoposto.
10 De decemviris navalibus.
Rogazione al popolo di costituirsi duoviri navali, per preparare, e rifare le navi militari.

De damno a canibus illato - ex leg. Pesulania.

La citata legge *Pesulania - de damno a canibus illato -* fu prefinita da Pesulano tribuno della plebe, in seguela di quella che fu ordinata nelle leggi delle 12. tavole *si quadrupes pauperiem faxit &c.* registrata nel §. 13. della paratr. IV., e con essa fu disposto, che se alcun cane mordendo danneggiasse qualche persona, l'azione dar si dovesse contro il padrone del cane, il quale o dovesse il danno rifare secondo l'estimazione, o che in tutto dar dovesse il cane in luogo di pena - *Ut si canis pauperiem fecerit, damnum dederit, in dominum actio detur, ut aut damni aestimationem subeat, aut canem noxae dedat* (a). In alcuni esemplari la detta legge si trova scritta *Posolonia*, e Cujacio l'appella *Solonia*, e vedi *Einneccio antich. roman. lib. 4. tit. 9.*

(a) *Paul. sent. 1. 15.*

De damno injuria dato - ex leg. Aquilia.

1 L'Autore di questa leg. Aquilia tra gl'intendenti non ancora si è distinto con chiarezza, percioecche taluni a C. Aquilio Gallo inventor di quella cautela che *aquiliana stipulazione* s'appella, l'ascrivono, ed altri a L. Aquilio tribuno della plebe nell'anno 572. *ab u.c.*, che fu pretore in Sicilia nell'anno 577. *Ulpiano* all'incontro ci fa sapere, che *lex Aquilia plebiscitum est, cum eam Aquilius tribunus plebis a plebe rogaverit* (a). Onde tra per questo, e tra perche della cit. legge ne fan menzione Bruto *in leg.* 27., *e Qu. Muzio in leg.* 39. *ejusdem tituli*, che furon antichissimi giureconsulti prima di C. Aquilio Gallo, si rende perciò probabile, che il secondo, e non il primo ne fosse stato l'autore. Ma sia comunque, la cit. legge *Aquilia - de damno injuria dato* contiene trè membri.

Col primo si proibisce di non potersi in qualunque modo uccidere i servi, o quadrupedi (di quelli s'intende che domar si possono, o che a schiera congiontamente pascolano (b)). E contro colui il quale commette il danno con ingiuria, cioè, con dolo, o colpa anche leggiera, si dà l'azione in tanta somma, quanto più può valere la cosa dannificata in quell'anno. Ecco le parole della legge: *Qui servum servamve alienum, alienamve, quadrupem, vel pecudem injuria occiderit, quanti id in eo anno plurimi fuit, tantum æs dare domino damnas esto* (c). Adunque con detta legge si vendica il danno con dolo o colpa dal dannificante commesso; e però i furiosi, e gl'impuberi, ne'quali si suppone la colpa mancare, tenuti non sono (d); così pure colui il quale con modo legittimo di giusta difesa uccidesse l'aggressore, non incorre nella cit. legge *Aquilia* (e); e così ancora s'intende per il danno che avvenisse a caso, *si modo culpa ejus etiam levissima nulla inveniatur* (f).

Il secondo capitolo della legge *Aquilia*, attesta *Ulpiano* (g), che andiede in disuso, e lo conferma Giustiniano imp. (h); pero secondo l'osservazione di chiarissimi autori, si vuole, che il suddetto secondo capitolo l'azione *de servo corrupto* contenesse, la quale poi fosse andata in disuso, perche il pretore con miglior condizione perpetua, quella aumentando promise il doppio - *quanti ea res erit, in duplum judicium dabo* (i); e perciò gli attori nell'istituire le loro azioni s'avvalsero piuttosto di quella del pretore *de servo corrupto* come più profigua, e tralasciarono il secondo capitolo della legge *Aquilia*, e così andiede in disuso; e vedi *Eineccio* nell'antich. rom. *de leg. Aquilia*.

Il terzo capitolo comprende coloro i quali uccisi non avessero i servi, o i gregarj quadrupedi, ma che gli avessero lesi, o vulnerati in qualunque maniera, ovvero se alcuno con ingiuria, cioè, con dolo, o colpa gli avesse reciso alcun membro, bruciato, rotto, o spezzato; o pure se avesse ucciso, o ferito il cane altrui, o altro animale che non fosse di gregge; o finalmente se arrecato avesse danno alla roba altrui animata, o inanimata rendendola peggiore. Ne'casi suddetti, o simili, che il dannificante tenuto fosse *nomine damni* a tanta somma, quanta la cosa dannificata valer potesse in 30. giorni in avvenire. Ecco le parole della legge: *Cæterarum rerum præter hominem & pecudem occisos, si quis alteri damnum faxit, quod usserit, fregerit, ruperit injuria; quanti ea res erit in diebus triginta proximis, tantum æs domino dare damnas esto*. E quindi si vede, che nel primo capitolo l'azione della rifazione de'danni della cosa dannificata fu per quella somma che nell'anno retrogrado

(a) *Leg.* 1. *ff. ad leg. Aquil.*
(b) *Instit. de leg. Aquil. in pr.*
(c) *Leg.* 2. *ff. ad leg. Aquil.*
(d) *Leg.* 5. §. *injuriam ff. eod.*
(e) *Leg.* 4. 5. & 45. *ff. eod.*
(f) *Instit. de leg. aquil.* §. *injuria.*
(g) *Ulp. in leg.* 27. §. *servi autem ff. eod.*
(h) *Instit. eod. tit.* §. *liberum est in fin.*
(i) *Leg.* 1. *ff. de servo corrupto.*

do avesse potuto valere; in questo poi si restringe a trenta giorni, perchè è men delitto il ferire chè l'uccidere, secondo l'estimazione di *Gravina de legib. & sen. consultis cap.* 110. *de leg. Aquil.*

De decemviris - ex leg. Livia.

I Decemviri de' quali si fa menzione nella presente *leg. Livia* differenti sono da que' che un tempo eletti furono a raccoglier, e formar le leggi. Di questi adunque M. Livio Druso, tribuno della plebe, intese, che destinati si fossero, acciò gli acquistati campi là nell'Africa, dopo la presa di Cartagine, s'avessero dovuto dividere tra' Soldati - *Ut decemviri crearent, qui agros dividerent* - e di questa riferita legge ne fa menzione *Manuzio in tabul. ænea*. 3

De decimaria lege - ex leg. Pappia.

AUgusto imp. costituì la riferita legge, sott' il consolato di M. Pappio Mutilo, ed ordinò: che quel tal estraneo il quale venisse instituito erede, egli pria che l'eredità adisse fosse tenuto contribuirne la vigesima parte al fisco - *Ut si quis extraneus heres institutus fuisset, is priusquam hereditatem adiret, vicesimam partem fisco impendere teneretur*, e con tal legge, si nota, che compresi non furono i prossimi eredi, come ne fa menzione Giustiniano (*a*), la qual cosa per altro fu tolta da Graziano imp., al riferir *di Ausonio in grat. action.*: volle ancora che se l'istituito erede estraneo premorisse al testatore, o prima che adito avesse l'eredità, tutt' i beni al fisco si dovessero aggiudicare - *Ut si heres institutus vivente testatore, vel ante aditam hereditatem decessisset, fisco bona addicerentur* - ciocche fu abrogato da Giustiniano *in titulo Codicis de caduc. tollen.*: e volle di più, che il marito e la moglie non avendo figlj di quel loro matrimonio, potessero *per testamento* avere la decima parte sotto nome di matrimonio; se poi vi fossero figliuoli *ex alio matrimonio* potessero conseguirne l'altra decima parte per cadauno di essi; più, se avessero avuto alcun comune figlio, e morto se ne fosse dopo il nono giorno, aver anche l'altra decima parte; e se due fossero stati i figlj, e pur morti dopo il nono giorno, averne due - *Ut vir, & uxor nullis ex eo matrimonio extantibus liberis, decimam ex testamento, matrimonij nomine capere possint; si verò extent liberi ex alio matrimonio, pro uno quoq. ex liberis aliam decimam; & pro communi filio post nonum diem amisso, aliam; pro duobus post nonum diem amissis, duas* (*b*). 4

De dedititijs - ex leg. Atilia.

QUesta legge la quale fu prescritta da L. Atilio tribuno della plebe, nell' anno 543. *ab u. c.* sott' il consolato di Claudio, e di Valerio, contiene una rogazione fatta al popolo, chè cosa far si dovesse di que' tali della campagna di Roma, di Sant' Arpino, di Gaiazzo, e de' Sabarini, i quali si resero a Fulvio proconsole assoggettandosi sott' il dominio del popolo romano; e chè cosa far si dovesse de' di loro campi, utenzilj, ed altro addetto. E la risoluzione del popolo fu rimessiva alle disposizioni del Senato - *Omnes Campani, Attellani, Calatini, Sabatini, qui se dediderunt in arbitrium ditionemque populi romani Fulvio proconsuli; quæque una secum dediderunt agrum, urbemque, divina, humanaque, utensiliaque, sive quid aliud dediderunt: De his rebus quid fieri velitis, vos rogo Quirites. At plebs sic jussit: Quod Senatus maxima parte censeat qui assidetis, id volumus, jubemusque* (*c*). 5

De

(a) *Leg. ult. cod. de edicto div. Adrian. toll.* *Cujac. obser. lib. 3. cap. 12.*
(b) *Ulp. in fragm. 15. & 16., &* (c) *Liv. lib. 26.*

De defectione militum - ex leg. Valeria.

6 CONtiene questa legge un indulto fatto a taluni Soldati, i quali eransi disertati per timor della pena, quando avean cospirato di occupare la Città di Capua ad essi loro commessa in presidio, e la di lor congiura era stata scoverta; al cui effetto fu emanata la *legge Valeria - de defectione militum* - da M. Valerio Corvo, dittatore, nell' anno 412. *ab u. c.*; con la quale furon essi ammessi a grazioso perdono - *Ne cui militum secessio quam metu supplicij fecerant, quum de Capua, quæ ipsorum præsidio commissa erat, occupanda conspirassent, eorumq. consilium detectum esset, fraudi esset* (a).

De dictatura - ex leg. Antonia.

7 QUesta legge - *Antonia de dictatura* - fu profferita da M. Antonio triumviro, e della Repubblica curatore R. P. C., e con essa fu disposto, che niuno per qualunque causa si opponesse nell' elezione del Dittatore, e che niuno per mezzo di offerta ricevesse la Dittura sotto pena della vita, per dritto divino ed umano - *Ne quis ullam ob causam de Dictatore creando referret, neve dictaturam oblatione acciperet, qui secus faxit, ut necare jus fasque esset* (b).

De donis & muneribus - ex leg. Cincia, & ex leg. Titia.

8 TRatta la prima *legge Cincia* delle donazioni, e fu definita da M. Cincio tribuno della plebe nell' anno 549. *ab u. c.*, sott' il consolato di Cornelio, e di Sempronio, e con essa fu stabilito, che non fosse lecito di potersi più donare che scudi 200, all' infuori se la donazione fatta si fosse a persone congionte, e tutto ciò che eccedesse, com' invalido si dovesse avere - *Ut ne plus ducentis aureis donare liceret, extra quam si conjunctis personis donaretur; quod eo amplius donatum esset, ratum non esset* (c).

Più si prescrisse, che nella donazione s' interponesse la solennità della mancipazione (che oggi suona l' istesso chè la scrittura), e la tradizione della cosa donata, eccettuatene le persone de genitori, e de' figlj, a i quali qualora donato si fosse, non era necessaria tal solennità - *Ut in donatione quibuscunque personis facta, mancipatio traditiove adhiberetur, exceptis liberorum, & parentum personis, quibus cum donatum fuerit, hæc solemnitas non est necessaria* (d).

Questi primi due capitoli della *legge Cincia* furon in seguela sottoposti a molte mutazioni, e furon date molte cautele, cioè, la stipulazione, la tradizione, l' insinuazione, e sin' a qual somma; e specialmente vi fu mutazione nelle donazioni *inter patrem & filium in potestate*, delle quali ne parlano i DD.

E più con la cit. *legge Cincia* fu disposto, che niuno ricever potesse doni, ed offerte in occasione di perorar alcuna causa - *Ne quis ob causam orandam donum, munusve caperet* (e).

Vi fu parimenti la *legge Titia de donis & muneribus* - profferita da L. Titio tribuno della plebe, con cui fu determinato in seguela dell' ultimo capitolo di detta *leg. Cincia*, che i padroni in perorar la causa de' loro clienti ricever non potessero nè doni, nè danajo - *Ne ob orandam causam, pecuniam, donumvè patroni acciperent* (f).

E qui

(a) *Liv. lib. 7.*
(b) *Appian. Emphylion. lib. 3.*
(c) *Ulpian. instit. cap. 1. Leg. 4. & 5. cod. Theod. de donat. & Argum. leg. Sancimus 34. cod. de donat.*
(d) *Cit. leg. 4. & 5. cod. Theodos. de donat.*
(e) *Livius lib. 34. Tacit. lib. 13., & Cicer. in Caton., ad Attic. 1., & de Orat.*
(f) *Tacit. lib. 13., & Liv. lib. 34.*

E qui si nota, tanto in rapporto all' ultimo capitolo della riferita *leg. Cincia*, quanto in rapporto della cit. *legge Titia* che la proibizione si riferisce a que' padroni, i quali si riceveano alcuno in cliente, secondo l'antico costume, in modocche il padrone era obbligato alla difesa del suo cliente, senza ricognizione alcuna. Vero è, che indi fù ciò sottoposto a varie mutazioni fin ai tempi di Claudio, il quale ordinò, che gli Oratori non più di diece sesterzj ricever potessero (a); Ma oggi mutato l'ordine padronato, e clientare, è permesso ai Giureconsulti riceversi da' Clientoli che difendono, fin alla somma di scudi cento (b), ed anzi di più, osservando essi la regola, che l'onorario *sit ex re constituendum*.

De duodecim tabulis - ex leg. decemvirali.

Questa legge decemvirale *de XII. tabulis* fu costituita da Ap. Claudio uno de' decemviri co' compagni nell' anno 302. *ab u. c.*, e con essa fu stabilito, che le leggi delle dodeci tavole si avessero per rate, ed il popolo a quelle sottoposto fosse. *Ut leges duodecim tabularum ratæ essent, eisque populus pareret*. E qui si nota che in quell' istesso anno furon aggiunte le due ultime tavole, e perciò disse - *ut leges duodecim tabularum* (c). 9

De duumviris navalibus - ex leg. Decia.

La cit. *leg. Decia - de duumviris navalibus*, fu stabilita da M. Decio tribuno della plebe nell'anno 643. *ab u. c.* e sotto il consolato di Giunio Emilio, e con essa precedente rogazione al popolo, s'accordò, di costituirsi un magistrato di due, che si nominassero *duoviri navali*, ad effetto di preparare, e rifare le navi all' uso militare destinate - *Ut duumviros navales classis ornandæ reficiendæque caussa populus juberet* (d). 10

E

SOMMARIO.

1 De Ædilibus ex patribus creandis.
Edili due creati dall ordine patrizio.
2 De Ædium vetita demolitione.
Edifizj anche privati, non si possono demolire, con la pena al controveniente.
3 De Ære alieno.
I debiti de' socj latini, ebbero l'istesso riguardo da i debiti de' cittadini romani.
I creditori non poteano altro conseguire chè il quadrante.
Ser. Sulpizio Galba ordinò, che niun senatore potesse costituirsi in debito chè di duemila dramme; però egli morendo, lasciò oltre tre milioni di debito.
4 De Ære alieno filiorum familias.
I minori di anni 25. furono interdetti a far contratti, ciocchè si riferiva anche a i figliuoli di fameglia.
I feneratori non potevano dar danajo ad usure a i figliuoli di fameglia, per pagarlo dopo la morte de' genitori
Macedone uom tristo diè nome al sen. cons. Macedoniano per la stessa materia di usare che praticava.

Il

(a) *Tacit. lib.* 11.
(b) *Leg.* 1. §. *si cui cautum ff. de var. & extraord. cognit.*
(c) *Helicarn. lib.* 10., & *Liv. lib.* 3.
(d) *Liv. lib.* 9.

Il sen. conf. Macedoniano si riferisce sul mutuo con usura a i figliuoli di fameglia, e non ad altri contratti utili, & vide per totum.

5 De exulibus.

Indulto a favor di taluni esuli, i quali dopo l'uccisione de' consoli aveano avuto ricovero da Sertorio.

De Ædilibus ex patribus creandis - ex leg. Furia.

1 LA notata legge *Furia - de Ædilibus ex patribus creandis*, fu profferita da M. Furio Camillo dittatore nell'anno 425. *ab u. c.*, e con essa si permise che si creassero due Edili dell'ordine de' patrizj - *ut duo ædiles ex patribus crearentur* (a).

De Ædium vetita demolitione - ex sen. conf. Vespasiano.

2 VI fu un sen. cons. *de Ædium vetita demolitione*, fatto a tempo di Vespasiano sott il consolato di Aviola, o Pansa, riferito da *Paolo* giureconsulto (b), con cui fu proibito di poterli gli edifizj anche privati demolire, tanto per causa di negozio, quanto per ogn'altro contratto di compra e vendita, e neppure per legato, giacche *legari non possunt quæ ædibus juncta sunt, veluti marmora, columnæ &c.*, e qualora contravenuto si fosse, vi fu stabilita la pena di pagarli il doppio valore al fisco (c).

De Ære alieno - ex leg. Sempronia - Valeria - ac Sulpitia.

3 PErchè in Roma prevalevan in eccesso le usure, che i creditori esiggevan da i debitori loro, furono a tal effetto riparate al meglio che si potè, col rigor delle leggi, che verranno descritte in appresso nel trattato *de fœnore*; sicche coloro i quali venivan angustiati da' debiti, altro beneficio non aveano, se non il favore dell'istesse leggi. Per la qual cosa trattandosi *de ære alieno*, vi fu M. Sempronio tribuno della plebe, il quale nell'anno 560. *ab u. c.* sott' il consolato di L. Tiberio, e di Qu. Minuccio, ebbe l'occhio anche a i socij del nome latino, ed ordinò, che il denaro ad essi loro accreditato soggettò fosse a quelle medesime leggi, con le quali venivan obbligati i cittadini romani - *Ut cum sociis, ac cum nomine latino, pecuniæ creditæ jus idem, quod cum civibus romanis esset* (d).

Vi fu ancora la *leg. Valeria - de ære alieno*, prefinita da L. Valerio Flacco console, con C. Cinna, sorrogato in luogo di Mario defunto; nell'anno 607. *ab u. c.*, e con essa fu prescritto, che a i creditori sol'il quadrante del di lor avere si dovesse pagare, forsi per l'eccessive esatte usure - *ut creditoribus quadrans solveretur* (e).

E vi fu parimenti altra legge *Sulpitia - de ære alieno*, emanata da Ser. Sulpizio Galba pretore, intorno all'anno 609., con quale dispose, che niun senatore potesse costituirsi in debito, se non fin'alla somma di dramme due mila, che corrispondono a giulj 2000. - *ne quis Senator supra duo millia dragmarum deberet* (f). Però è da notarsi che egli il legislatore istesso morendo lasciò di debito oltre a tre milioni - *cum vita excessit ultra trecentas miriades debiti nomina reliquit.*

De

(a) *Liv. lib. 6. in fin.*
(b) *Paul. in leg. cætera 43. ff. de legat.* 1.
(c) *Leg. Senatus 52. ff. de contrah. empt. Leg. 2. Cod. de ædif. privat. Leg. ult. ff. de damno infecto.*
(d) *Liv. lib. 35.*, & *Cicer. de offic.* 2.
(e) *Patercul. lib.* 2.
(f) *Plutar. in Sylla.*

De ære alieno filiorum familias - ex leg. Claudia, & ex sen. cons. Macedoniano.

Gli antichi padri vollero anche riparare a i debiti de' figliuoli di fameglia, i quali con facilità grande si obbligavano in favor degl' usuraj di pagar il debito con esorbitanti usure dopo la morte de' genitori loro. Per la qual cosa vi fu in prima la *leg. Lætoria - de minoribus*, costituita da M. Letorio Planciano intorno all' anno 497. *ab u. c.*, e con un capitolo distinto furon interdetti i minori d'anni 25. di far contratti, e che obbligar non si potessero con stipulazione *- ne a minoribus xxv. annis stipulari liceret, hoc est, ne stipulatione obligari possent*, ciocchè si riferisce ancora a i figliuoli di fameglia. Indi vi fù la *leg Claudia - de fœnore*, emanata da Claudio Cesare nell' anno 800. *ab u. c.*, al riferir di *Einneccio* (a), con la quale precisamente si prescrisse, che i feneratori non dovessero dar danajo ad usure a i figliuoli di fameglia, da pagarlo dopo la morte de' genitori *- Ne creditores in mortem parentum pecunias filiisfamilias fœnori darent* (b); ma come la suddetta legge non diradicò da' petti degl' avari l'ardente sete delle usure, specialmente co' figliuoli di fameglia, si diede perciò luogo al sen. cons. *Macedoniano - de filiorum familias ære alieno*.

A cotesto sen. consulto diede nome un tal Macedone uom tristo ed avaro, il quale dava a prestanza danajo a i figliuoli di fameglia, ad effetto di ripeterlo con elorbitanti usure dopo la morte de' genitori. Altri sostengono, e tra essi *Teofilo*, che cotesto Macedone stato fosse un figliuol di fameglia sbrigone e perduto, e che avesse dato causa al sen. consulto; e però da chiunque di essi avesse preso nome, pienamente non costa, nè costa del tempo. Vi sono state bensì *in subjecta materia* le riferite due leggi *Lætoria - de minoribus*, e *Claudia - de fœnore*, l'ultima delle quali, vogliono taluni, che ne' tempi di Nerone fosse andata in disuso, e che poi Vespasiano a ristabilire l'antica legge suddetta, vedendo l'avara ingordigia di Macedone l'avesse riferito in senato, d'onde venne stabilito il cit. sen. consulto, come ce 'l riferisce *Svetonio in Vespas.* xi. *- Auctor fuit Vespasianus Senatui censendi, ne filiorum familias fœneratoribus exigendi crediti jus unquam esset, hoc est, ne post patris quidem mortem*. Con esso adunque dall' amplissimo ordine de' Senatori fu ordinato, che niuno il quale dato avesse danajo a mutuo a i figliuoli di fameglia aver potesse azione, o petizione in giudizio contro de' medesimi, anche dopo la morte del padre, nella cui potestà fossero stati; e ciò, perche sapessero i feneratori, che validi non sono simili crediti contro i figliuoli di fameglia, perche *contra bonos mores*, con aspettar la morte del padre *- Ne cui qui filio familias mutuam pecuniam dedisset, etiam post mortem parentis ejus, cujus in potestate fuisset, actio, petitioque daretur, ut scirent qui pessimo exemplo fœnerarent, nullius posse filijs familias bonum nomen, expectata patris morte, fieri* (c).

E qui si nota, che il sen. consulto macedoniano parla de' feneratori che dassero il danajo a mutuo a i figliuoli di fameglia, ma non gia d'altri contratti utili, o per causa di studij, o per altre cagioni oneste e necessarie, ove non vi sia quel *pessimo exemplo fœnerarent*; e però Giulian. (d) ci previene, che *is solus sen. consultum offendit, qui mutuam pecuniam filio-familias dedit, non qui alias contraxit, puta, vendidit, locavit, vel alio modo contraxit; nam pecuniæ datio perniciosa parentibus eorum visa est &c.* (e)

Coteste leggi comuni ebbero resistenza da una prammatica del regno, che è la prima *ad sen. cons. Macedon.*, con cui inibiti furono i figliuoli di fameglia a contrat-

tare,

(a) *Einnec. de sen. cons. Mac. lib. 4. ant. rom. tit. 7.*
(b) *Tacit. lib. 11.*
(c) *Leg. 1. ff. ad sen. cons. Macedon.*
(d) *Julian. in leg. si filius familias 4. ff. ad sen. cons. Macedon.*
(e) *Leg. 2. & tot. tit. cod. ad sen. cons. Maced.*

tare, e firmar obbligazioni, instrumenti, o contratti, se non con la presenza, e con senso del padre, o che fossero emancipati, o che separatamente con la lor moglie fameglia abitassero. Indi con altra prammatica, che è la 3. *sub eod. tit.* si venne al la spiega di quella parola *contraxit*, e 'l dovuto riparo dar si volle alla contrattazio ne de' figliuoli di fameglia di quelle cose mobili lussuriose *habita fide de pretio*, in cui il mutuo, nascosto e velato si vede; e quindi la cit. prammat. sì come concorda con la *leg. 9. ff. ad sen. conf. Macet. §. sed si fraus*, così non ferisce quelle oneste e necessarie obbligazioni del figliuol di fameglia, come sarebbero vitto, vestito, abitazione, studj, medele, e simili, nelle quali non solo, ch' è lontano il mutuo, ch' è lo spirito del sen. conf. macedoniano, ma si vede, che il creditore (sempreche fosse ne' limiti dell' onesto) *gessit vices patris*; e perciò in somiglianti cose è tenuto il padre, e 'l figlio; come egualmente tenuti sono se il contrattato debito del figlio ridondato fosse in utilità del padre (*a*); E però con la cit. *pram.* 3. essendo stata riserbata la disposizione delle leggi comuni, queste attender si devono in rapporto alle obbligazioni oneste, e necessarie de' figliuoli di fameglia, all'infuori se si trattasse di mutuo, e che *pessimo exemplo fænerarent*.

De exulibus - ex leg. Plotia.

5 CONtiene questa legge *Plotia - de exulibus* un indulto per que' tali che si trovavan esuli, e che dopo l' uccisione de consoli avean avuto ricovero da Sertorio; e però coloro i quali seguito avessero Lepido nella guerra civile, ordinò *Plozio*, tribuno della plebe, che ritirati si fossero in Roma senz'altro castigo - *ut qui Lepidum civili bello essent secuti, post necem consulum ad Sertorium confugerant, impunè in civitatem redirent* (*b*).

F

SOMMARIO.

1 De falsis.

Falsità sù i testamenti, sù le monete, sopra ogni cautela pubblica o privata, ed anche sopra le misure, è soggetta alla pena.

La moneta coll' impronto del Principe, purche adulterina non sia, non si può riprovare, e riprovandosi è sottoposto alla pena.

Falsità ella è, quando si cercasse involvere alcun innocente con falsi testimonj; quando taluno si coscrivesse alcun legato, o fedecommesso nel testamento altrui; quando si avesse scritto tutore di alcun pupillo; quando l' erede scritta avesse l'eseredazione del figlio, o nipoti del testatore in potestà; e quando tolta avesse la libertà lasciata al servo, & vide per tot.

2 De fœnore.

Usure furono represse in Roma col rigor di molte leggi.

I debitori confessi eran sottoposti a i creditori, e questi potean tenerli ristretti in carcere privato.

I debitori furono abilitati a non venir più ristretti; e quindi fu definito che i beni non già la persona, restassero obbligati.

I debitori furono anche abilitati col benefizio dell' in solutum *dazione.*

3 De fideicommissariis hereditatibus.

Le Università, benche prima si aveano come corpi incerti, e non poteano le eredità

(a) *Leg. 9. §. proinde si accepit, & Leg. 18. & 19. ff. ad sen. conf. Macet.*

(b) *Sveton. in Cesar. Gell. lib.* 13. 2.

dità acquistare, indi col sen. consulto Aproniano si permise di doverseli restituire l' eredità fideicommissarie.

4 De fideicommissariis libertatibus.

Il servo avendo la fideicommissaria libertà lasciatagli dal padrone, il giudice dovea pronunciarlo libero, e come.

Liberto Orcino chi era.

5 De philosophis, & rethoribus.

I filosofi, e rettorici latini furono discacciati da Roma, e perche.

6 De frumentariis legibus, seu de annona.

Annona de' grani per il Pubblico, e per l'esercito, come si distribuiva, ed a qual prezzo e misura, come si esiggeva, e come si conservava, e vedi per tot.

7 De fullonibus.

Dei fulloni, le loro controversie al discernimento del popolo furono rimesse.

8 De furtis.

Ne' furti avvenuti a i cattivi, agli assenti caussa reipublicæ, *ed a i minori, aggir si puole* per procuratorem.

De falsis - ex leg. Cornelia, & ex sen. consf. Liboniano.

LA cit. legge *Cornelia de falsis* - fù costituita da L. Cornelio Silla Dittatore e console, intorno all' anno 672. *ab u. c.*, e benche la sua direzione data si fosse sopra i testamenti, come ce 'l dimostra *Paolo* (a) - *qui testamentum amoverit, celaverit, rapuerit, deleverit, interleverit, subjecerit, resignaverit, quive testamentum falsum scripferit, signaverit, recitaverit dolo malo, cujusve dolo malo id factum erit, legis corneliæ pæna damnatur*; tuttavolta fù poi dilatata sopr' ogn' altro genere di falsità, che commetter si potesse, nelle monete, e negl' instrumenti, nelle attestazioni, deposizioni di testimonj, atti giudiziarij, ed in ogn' altra cautela pubblica, o privata (b); ed anche nelle misure pubblicamente approvate (c), alle quali cose s' ammette la pena come in giudizio pubblico, secondo che i giureconsulti su 'l detto titolo scrivendo han conchiuso; la qual pena, parte co' sen. consulti, parte co' rescritti de' prencipi, e parte co' responsi degl' istessi giureconsulti sono state stabilite, come ne fa menzione *Cicer. verr.* 3. in ove appella questa legge *testamentaria*, e *nummaria* (d). Con di più, che colui il quale riprovasse la moneta segnata coll' impronto del principe, purche adulterina non fosse, è tenuto alla pena di questa legge (e), e così abbiamo da *Atriano* nelle sue dissertazioni (f) - *Cæsaris nummum, nec argentario, nec olerum venditori improbare licet, sed eo ostenso, sive velit, sive nolit, rem venditam ei tradere oportet* (g). E nella varietà de' casi, vide DD.

Vi fu ancora sù la medesima materia costituito un sen. consulto, nel consolato di L. Scribonio Libone, con Statilio Tauro, nell' anno 868. *ab u. c.* che vien appellato *Liboniano* da Libonio, e *Statiliano* da Statilio, e con esso s'aggiunse alla *leg. Cornelia de falsis*, d' esser tenuto alle pene in essa contenute colui il quale preso si avesse denaro, o convenuta, o trattata società per involvere alcun innocente con falsi testimonj, o anche con la mora nella difesa di lui: più esser anche tenuto colui il quale nel testamento d' alcun soldato, semprecche perfetto fosse, o di altro testatore,

 co-

(a) *Paul. in leg. 2. ff. ad leg. Cornel. de falsis.*
(b) *Leg. 1. ff. eod. ad leg. Cornel. de falsis.*
(c) *Leg. 32. ff. eodem.*
(d) *Cic. de nat. Deor. 2. Sveton. in Augusto. Paul. sent. 4. 7. & lib. 5. 24. & Pompon. leg. 2. de orig. juris.*
(e) *Paul. sent. 5. 25.*
(f) *Atrian. epist. 3. 3.*
(g) *Gothofr. ad leg. un. cod. Theodos. si quis solidum circulo exter. circumciderit.*

coscritto avesse qualche legato o fedecommesso a di lui favore, o d' altri che fossero in di lui potestà: più esser tenuto colui il quale da tutore d' alcun pupillo nel testamento scritto s' avesse: più esser tenuto quel tal erede, il quale nominatamente notata avesse l' eseredazione del figlio, o nipoti in potestà del testatore: e finalmente esser tenuto colui il quale tolto avesse dal testamento la libertà, che dal testatore al di di lui servo lasciata si fosse, e vieppiù se con legati o fedecommessi si fosse unita - *Ut pœna legis corneliæ de falsis teneatur qui ob instruendam advocationem testimonia vè pecuniam acceperit, pactusvè fuerit, societatem coierit ad obligationem innocentium; qui sibi eivè qui in sua potestate est legatum, fideicommissumvè adscripserit in testamento militis, aut etiam alterius, dummodo id signatum perfectumque fuerit; qui se testamento tutorem pupilli scripserit; qui heres institutus exheredationem nominatim filij, vel aliarum personarum adscripserit; qui libertatem manu sua ademerit servo testatoris, & maximè cui a se legata, vel fideicommissa data essent*. Più con detto sen. consulto fu determinato, che se alcun servo per comando del padrone s' avesse di suo pugno scritta la libertà nel di lui testamento, o codicilli, pe 'l medesimo caso d' averla trascritta di suo carattere restava egli servo; bensì se gli dovea indi la libertà prestare per causa fedecommissaria, qualora però in seguela della scrittura il testatore soscritto avesse il suo testamento, o codicilli -*Ut si servus domini sui jussu testamento codicillisve libertatem sibi adscripserit, ob eam rem quod ipsius manu adscriptum est, minus liber sit, sed libertas ei ex fideicommissa causa præstetur, si modo post scripturam manu sua testator testamento codicillisve subscripserit* (a).

De fœnore - ex leg. Duilia mœnia, alijsq. ordine describendis.

2 Dicemmo in antecedente allor che trattammo *de ære alieno*, che le usure in Roma furon eccedenti assai, e poste talmente in voga che non bastò una legge, anzicche molte ci vollero a poterle frenare, talmente che i debitori angustiati dalle gravezze, altro benefizio non riconoscevano, se non il rigore delle leggi istesse. A reprimere adunque l' ingordigia degl' usuraj, molte furono le leggi da tempo in tempo profferite, la prima delle quali fu quella *Duilia mœnia de fœnore* prescritta da M. Duilio, e L. Menio tribuni della plebe, con la quale si determinò, che l'usura non si esercitasse più di quella che s' appellava *onciaria*, val dire l'uno per cento in cadaun' anno - *Ut fœnus ne majus unciario exerceretur* (b), benche *Tacito lib.* 5. riferisce che tal onciaria usura con le leggi delle XII. tavole era stata costituita.

Vi fu in seguela la *leg. Licinia de fœnore* definita da C. Licinio Stolo, tribuno della plebe, nell' anno 326. *ab u. c.*, essendo in quell' anno tribuni militari Furio, e C. Lelio, e con essa fu prescritto a danno degli usuraj, che dalla sorte dedurre si dovesse tutto ciò che a conto di usure pagato si fosse, e quel che indi sovr'avanzava si dovesse tra lo spazio di tre anni restituire, ed in cadaun anno la rata eguale - *ut deducto eo de capite quod usuris pernumeratum esset, id quod superesset triennio æquis portionibus persolveretur* (c). E si nota, che vi fu altra *legge Licinia de fœnore* profferita da Licinio Lucullo pro console nell' Asia a sollevar la provincia dalla gravezza de' debiti, e dispose, che non si pagasse quel debito in cui si fosse esatto più della centesima *jure fœnoris*; più, che le usure esser non dovessero maggiori di quelle con le quali coll' antiche leggi si accreditava il danajo (parla delle onciarie usure, secondo la leg. *Duilia Menia*); E che non fosse lecito a i creditori di ricevere dal debitore, se non quanta fosse la quarta parte de di lui frutti.

Vi

(a) *Leg.* 1. & *passim DD. in tit. digestor. de falsis*. *Leg.* 29. *ff. de testam. tutel.*, & *Leg.* 2. *ff. de concussion.*
(b) *Liv. lib.* 7.
(c) *Liv. lib.* 6.

Vi fu ancora la *leg. Genutia de fœnore* prefinita da L. Genuzio, tribuno della plebe, nell' anno 411. *ab u. c.* sott' il consolato di C. Marzio IV, e di Q. Servilio, e con essa fu risoluto, che non si dassero danaj ad usure - *ne fœnerari liceret* (a), e si pensò bene, perchè *amota causa*, *amovetur effectus*.

Vi fù la *leg. Gabinia de usuris*, costituita da A. Gabinio tribuno della plebe, con la quale fu ordinato, che non si decidessero quelle cause, nelle quali rivolgendo il debito si fosse preso da uno il danajo ad usura, per pagare l' altro, e la ragione si fù, acciò i debitori non si fossero maggiormente annichilati con soggiacere a doppie spese, ed a doppie usure - *Ne jus diceretur de ijs pecunijs*, *quæ versura facta*, *essent sumptæ* (b).

E vi fu finalmente la *leg. Julia de fœnore* definita da C. Giulio Cesare intorno all' anno 691. *ab u. c.* E per meglio intenderne il suo tenore, vop' è sapere, che anticamente i debitori confessi eran sottoposti a i creditori, i quali coll' autorità pretoria, de' medesimi n' avean l' aggiudicazione, ed avevano la facoltà di tenerli legati, e carcerargl' in carcere privato, e resistendo, ponergli anche a i ceppi, per indi servirsi delle opere loro. Ciò parve a i Romani esser contro le leggi dell' umanità, onde con la *leg. Petelia papiria* fu stabilito, che niuno all' infuori de rei convinti, si dovesse tener ristretto con ceppi, o co' legami, ed in rapporco a i debiti per cause civili, che i beni de' debitori, non gia la persona restassero obbligati - *ne quis, nisi qui noxam meruisset*, *donec pœnam lueret in compedibus aut in nervo teneretur*; *at pecuniæ creditæ*, *bona debitoris*, *non corpus obnoxium esset*, *& ne quis in posterum necteretur*. Di detta *leg. Petelia* neppure furon contenti i Romani debitori, perche se esenti da' legami de' creditori, si vedean ristretti tal volta nelle carceri pubbliche, e quindi addimandarono le *nuove tavole* cioè, nuove leggi, con le quali in pena delle gravezze usurarie, se gli dovesse ogni debito all' in tutto rilasciare. Questa tal pretenzione si per esser ingiusta, e si per non disturbare la comun quiete, non fu ammessa; e pero C. Giulio cesare (e questa è la legge presente) volendo alle angustie de' debitori provvedere, stabilì per legge, che senza aspettare le nuove tavole, essi goder dovessero il benefizio dell' *in solutum dazione* precedente l' estimazione de' beni loro, quanto comprati si fossero prima della guerra civile, dedotto bensì ogni debito che pagato si fosse sotto nome di usure - *Ut disjecta novarum tabularum expectatione*, *quæ crebiò movebatur*, *debitores creditoribus satisfacerent per æstimationem possessionum*, *quanti quasque ante civile bellum comparassent*, *deducta summa æris alieni*, *si quid usuræ nomine numeratum*, *aut perscriptum fuisset* (c). E l' ultima condizione della notata legge, *deducta summa æris alieni*, *& si quid usuræ nomine &c.* fu giovevole a' debitori quasi per la quarta parte de' debiti loro (d).

De fideicommissariis hereditatibus - ex sen. conf. Aproniano.

SI riferisce alle Università la disposizione di questo sen. conf. *Aproniano* fu l'acquisto dell' eredità fedecommissarie; e quindi il cit. sen. conf. fu promulgato a tempo di M. e L. Antonini impp. da Apronio, e da Paolo consoli, nell' anno 923. *ab u. c.*, benche altri l' origine ascrivono a tempo di Marco imp., ed altri di Adriano, e con esso, in qualunque tempo seguito fosse, fu costituito, comecche prima le università non potean l' eredità adire, nè con le medesime cos' alcuna acquistare, all' infuori se per fedecommesso stato fosse (e), perche i municipj stimavanti come corpi incerti; perciò fu emanato il cit. sen. consulto *Aproniano*, con cui a tutte le città al romano impe- 3

(a) *Liv. lib. 7.*
(b) *Cicer. lib. 1. epist. ad Attic. 6.*
(c) *Sveton. in Cæsare*, *&* *Cæsar lib. 3. de bell. civil.*
(d) *Sveton. loc. cit.*
(e) *Ulpian. in fragm. 22. 5.*

impero soggette, si definì di potersi, ed anzi di doversi restituire l'eredità fedecommessarie, ed anche le azioni *ex Trebelliano sen. consulto*, cosicchè i cittadini di quelle venissero ammessi, con elegger l'*attore* (o secondo ora diciam noi, il Sindaco) a poter le azioni, o l'eccezioni produrre - *Ut omnibus civitatibus quæ sub imperio populi romani sunt, restitui deberet & posset fidei - commissaria hereditas, sed & actiones in eas ex Trebelliano transferrentur, quin & municipes ad eas admitterentur, ita tamen ut his quibus restitueretur hereditas actorem eligerent, & ad agendum, & ad excipiendas actiones* (a).

De fideicommissariis libertatibus - ex sen. conf. Æmiliano, aliisq. ordine describendis.

4 IN favor della libertà lasciata a i servi per testamento, o per fedecommesso, varj sen. consulti furon di tempo in tempo costituiti, de' quali facendone registro in ossequio della ven. antichità, ci facciam a dire, che

Vi fu il sen. consulto *Emiliano - de fideicommissariis libertatibus*, fatto da Emilio Giunio, e da Giulio Severo consoli, e con esso la libertà soccorrendo, fu deciso, che se alcun erede dovesse la manumissione al servo, e costui in tempo della morte del testatore fosse stato assente, e che si sostenesse come presente, allora il giudice esaminar dovesse tal fedecommessaria libertà, e conoscendo aver il servo quella condizione, che se stato fosse presente avrebbe ottenuto la manumissione, debba pronunciarlo libero anche se assente fosse stato - *Ut si quis ex his, qui fideicommissam libertatem ex quacunque caussa deberent servo, qui mortis tempore ejus qui rogavit, non fuerit, isque adesse negabit, prætor cognoscat; & si is in ea caussa esse videbitur, ut si præsens esset, manumittere cogi deberet, id ita esse pronunciet. Cumque ita esse pronunciasset, idem juris sit quod esset, si ita, ut ex fideicommisso manumitti debuisset, manumissus esset* (b).

Vi fu ancora il sen. consulto *Dasumiano - de libertatibus fideicommissariis*, e contiene, che se di manumettere il servo talun erede venisse gravato, e costui fosse assente, anche con giusta causa, comparendo il servo, e pronunciandogli il giudice la libertà, riputar si dovesse come se dall'erede fosse stato manumesso - *Ut si justa caussa absit qui fideicommissam libertatem debet, & hoc pronunciatum fuerit, perinde libertas competat, atque si ut oportet ex caussa fideicommissi manumissus esset*. Fu esteso detto sen. consulto dall'erede ad ogn'altro gravato di manumettere per fedecommesso, in modocchè se il gravato fosse anche assente per giuste cagioni, il servo precedente decreto di giudice aver si dovesse come libero, e restare in qualità di liberto del fedecommissario - *Item ut quicunque fideicommissam libertatem debet, ex quacunque caussa justa pronunciatum fuerit, eum, eosve abesse, perinde habeatur atque si ut oportet ex fideicommissi caussa manumissus esset* (c). E parimenti si estese agl'impuberi, se gravati di manumettere, no 'l potessero eseguire per difetto dell'età, cosicchè costoro aver si dovessero come assenti, *nam abesse is intelligitur qui a tribunali abest* (d); e quindi i servi avean la fedecommissaria libertà in forza del sen. consulto *Dasumiano*, quell'istessa che dagl'impuberi non potean conseguire (e).

Vi fu parimenti il sen. consulto *Junciano - de libertatibus fideicommissariis*; cotesto sen. consulto altri lo chiamano *Vinciano*, ed altri *Emiliano* dal suo autore Emilio Jun-

(a) *Leg. omnes 26. & leg. seq. ff. ad Trebell.*
(b) *Leg. si eum servum 25. §. si quis ff. de fideicom. libert.*
(c) *Leg. non tantum 51. §. sen. conf. Dasumiano, & Leg. neque 36. ff. de fideicom. libert.*
(d) *Cit. leg. non tantum 51.*
(e) *Paul. sent. 4. 13.*

Juncio console, con Giulio Severo (a), e contiene, che se talun erede gravato fosse di manumettere non l'ereditario, ma il proprio servo, costui precedente sentenza del giudice, libero divenisse, non ostante che il padrone con giusta causa fosse assente, o essendo presente non lo volesse manumettere, o che si nascondesse, o pure che il padrone di quel tal servo ne fosse stato il compratore - *Ut si heres rogatus sit, non hereditarium sed proprium servum manumittere, is servus post pronunciationem ad libertatem perveniat, sive ex justa caussa dominus absit, sive latitet, sive præsens non vult manumittere, sive etiam dominus ejus servi emptor sit* (b). E si nota, che se prima della sentenza del giudice morisse l'erede gravato, o il fedecommissario, senza successore, non per questo s'impediva la libertà, e 'l servo restava *liberto orcino* di colui che serviva (c): e si dicea *liberto orcino* quello il quale la diretta libertà per testamento conseguiva, il cui padrone essendo morto si stimava *orco demissus*, e perciò si denominava *orci vel orcini libertus* (d).

Vi fu di vantaggio il sen. consulto *Rubiano* - *de fideicommissariis libertatibus*. Questo sen. consulto fu fatto a tempo di Trajano imp. sott' il consolato di Rubrio Gallo con Celio Ispone nell'anno 859. *ab u. c.*, e con esso fu definito, che se coloro da' quali la libertà prestar si dovesse chiamati dal pretore non volessero ubbidire, (purchè non fossero infanti, furiosi, o cattivi in mano de'nimici, nè occupati per cause legittime di religione, disgrazie, o pericoli, e purche non fossero pupilli, che avessero, o nò tutori, e per alcune delle suddette cause impediti) se il pretore con cognizione di causa pronunciasse di doversi al servo la libertà, nel caso predetto lo stato del servo dell'istesso modo osservar si dovesse, come se manumesso direttamente fosse stato - *Ut si hi a quibus libertatem præstari oportet evocati a prætore, adesse noluissent, (dum hi neque infantes sint, neque furiosi, neque ab hostibus capti, neque hi quos religio, aut honestior caussa, aut calamitas aliqua, vel major res familiaris, aut capitis famæque periculum, aut similis caussa moretur, ac ne pupilli quidem qui tutorem non habeant, aut eos habeant, quas earum quæ caussa detinet) & caussa cognita prætor pronunciasset libertatem his deberi, eodem jure status servaretur, ac si directò manumissi essent* (e), e vedi sopra il sen. cons. *Dasumiano*.

E vi fu in fine il sen. consulto *Vitrasiano* - *de fideicommissis libertatibus*. E questo sen. consulto si vuol istituito sotto l'impero di Vespasiano, essendo consoli Vitrasio Pollione, e Sulpizio Galba, e con esso si determinò, che trovandosi più eredi instituiti, e tra essi alcun infante *qui fari non posset*, e costui ancorche non richiesto a dover il servo manumettere, non per questo la libertà impedir se gli dovea, ma per dispozione del cit. sen. consulto estimar si dovea il servo a giusto prezzo, al quale per fedecommesso la libertà lasciata si fosse, e così dagl' eredi rogati darsi la manumissione, e nel tempo istesso esser tenuti all' infante della quota, *pretii nomine*, e come se per causa giudicata agir si dovesse - *Ut parres servorum quibus per fideicommissum libertas data est, justo pretio æstimentur, atque ita servus ab his qui rogati sunt manumittatur; hi autem qui eos manumiserunt pretii nomine fratribus & coheredibus suis (id. infantibus) obligati sint, atque si ob eam rem ex judicati caussa cum his agi possit* (f). E da qui si vede, che il difetto della natura in rapporto all' infante si supplisce dalla legge senz' aggravio d'alcuno.

De

(a) *Leg. si eum servum* 28. *§. si quis servum ff. de fideicom. libert.*

(b) *Leg. non tantum* 51. *§. sed & si ff. de fideicom. libert.*, & *Cit. leg. si eum servum* 28. *§. si quis servum ff. eod.*

(c) *Leg.* 5. *ff. de fideicom. libert.*, & *Leg. cum quasi* 30. *§. sed & si quis ff. eod.*

(d) *Leg.* 4. *§. hi qui ad libertatem ff. eod.*

(e) *Leg. cum vero* 26. *Leg. si filius* 32., & *Leg. neque* 36. *ff. de fideicom. libert.*

(f) *Leg. cum quasi* 30. *§. si plures ff. de fideicom. libert.*

De philosophis & rhetoribus - ex sen. cons. Fanniano.

5 QUesto sen. consulto *Fanniano - de philosophis, & rethoribus*, fu fatto a tempo di C. Fannio Strabone, e di M. Valerio Messala consoli, nell'anno 612. *ab u. c.*, e la cagione ella fu, che essendosi riconosciuti in Roma taluni maestri, i quali *rettorici latini* appellandosi, e nuovo genere di disciplina instituendo, richiamavano la gioventù a i giuochi, ed all'ozio; e però con editto di Cn. Domizio Enobardo, e L. Licinio Crasso censori, furono interdetti, ed anzi da Roma, e dall' Italia banditi; laonde di cotesti filosofi, e rettorici avendone M. Pomponio pretore consigliato il senato, fu risoluto, che l'istesso M. Pomponio osservasse, ed anzi avesse cura per bene della repubblica, che tal sorta di uomini si discacciassero da Roma - *M. Pomponius prætor Senatum consuluit de philosophis, & rhetoribus. D.e.r.i.c. de ea re ita censuerunt, ut M. Pomponius prætor animadverteret, curaretque (ut ei e Republica fideque sua videretur) uti Romæ ne essent* (a).

De frumentariis legibus, seu *de annona - ex leg. Hieronica, aliisq. ordine describendis.*

6 FU molto a cuore a i Romani costituire in cadaun' anno l' annona per comodo del pubblico, e dell' esercito, e specialmente quella de' grani, che per mezzo de' publicani si esiggevano da que' coloni i quali tenevan condotte le terre decimali; per la qual cosa vi fu istituito un magistrato di due, che s'appellavano *Ædiles cereales*, e questi avean i di loro subalterni chiamati *comites horreorum*, e tutti, per il pubblico bene invigilavano ed avean cura per la conservazione, per la custodia, e per la distribuzione, secondo le disposizioni del Senato nell'occorrenza de'casi. Chepperò varie leggi troviam noi disposte su detta materia, che registrarem in seguela.

La prima è quella, che si chiama *Hieronica - frumentaria* - la quale fu emanata da *Hiero tiranno*, di cui fa menzione *Cicerone* (b), il quale riferisce le quistioni decise tra gli aratori, e i publicani, o sian gabellieri. Con essa fu stabilito quanto grano gli aratori, che tenevano condotte le terre decumane, o sian decimali dar dovessero a i publicani, che esiggevano le decime del popolo romano, a qual prezzo, ed in qual tempo. Ciocche con tanta cautela e diligenza fu notato, che nè l' aratore fraudar potea il publicano, nè questi le decime più del dovere potean esiggere. E fu tale l' eguaglianza della legge, che i Romani la Sicilia avendo acquistata, non mutaron affatto cos'alcuna. E con detta legge si diè anche sistema, acciò il numero degli aratori in ciascun anno registrato si fosse nel magistrato (c).

Vi fu ancora la *leg. Sempronia - frumentaria* - prefinita da C. Sempronio Gracco per la seconda volta tribuno della plebe, nell' anno 625. *ab u. c.* sotto il consolato di M. Fulvio, e M. Plauzio, e con essa fu dichiarato, che alla plebe dar si dovesse ad uno ad uno, a chi la meta, ed a chi la quarta parte d un moggio di grano dai pubblici granai, per un mese - *Ut semisse, & triente frumentum menstruum plebi, ex publico viritim daretur* (d); e quindi in Roma furon costituiti i luoghi, ove si conservavan i grani pubblici, che furon nominati *i granai semproniani*.

Vi fu in seguela la *legge Livia frumentaria* - costituita da M. Livio Druso, il quale

(a) *Vide Auls Gell. lib.* 15. *cap.* 11.
(b) *Cicer. Verr.* 4.
(c) *Cicer. loc. cit.*, & *Zasius ad leg. Hieronic.*
(d) *Appian. de bell. civil.* 1. *Flor. epist.* 60. *Cicer. pro Sext.*, & *Plutar. in Gracch.*

quale confermò, che la legge Sempronia di dispensarsi alla plebe i grani del pubblico valer dovesse - *Sempronia lex de frumento plebi ex publico viritim dando, valeret* (a).

Vi fu di vantaggio *la leg. Terentia cassia - frumentaria* - pubblicata da M. Terenzio Lucullo, e C. Cassio consoli nell'anno 680. *ab u. c.*, e con essa fu accordato, che le seconde decime de' grani si comprasssero dalle provincie al prezzo costituito di tre sesterzj il moggio (moggio fu misura romana, che contenea venti libre di frumento (b)); e così parimenti si prescrisse nelle Città di costituirsi il prezzo di quattro Sesterzij a moggio - *Ut frumenti alteræ decumæ a provincijs coemerentur pretio in modios H-S. trium constituto; item ut civitatibus æqualiter imperaretur pretio in singulos modios H-S quatuor constituto* (c).

E vi fu per ultimo *la leg. Clodia frumentaria* - seu *de annona* - prescritta da P. Clodio, tribuno della plebe, nell'anno 695. *ab u. c.* sott'il consolato di Pisone, e Gabinio, con la quale fu disposto, che il grano quale prima si dava al popolo a sei monete librali, e trienti per cadaun moggio (il triente quì s'intende per un genere di moneta, che valea la terza parte dell'asse, onde Giovenal. *sat.* 3.

Nec habet infelix quem porrigat ore trientem)

da allora in poi si dasse senza pagamento; e che nell'amministrazione frumentaria si costituisse Sest. Claudio - *Ut frumentum populo quod antea senis æris ac trientibus in singulos modios dabatur, gratis daretur, & Sext. Claudio frumentaria procuratio mandaretur* (d).

De fullonibus - ex leg. Cæcilia.

7 PLinio ci dà notizia, che vi fu legge per i fulloni, emanata da Qu. Cecilio Metello, C. Raminio, e L. Emilio censori, con la quale le controversie de' fulloni furono rimesse al discernimento del popolo, giacche ad essi censori non conveniva ciò fare; e pero ci dice, che *dedere ad populum ferendam* (*sententiam*) *quum eis non liceret* (e).

De furtis - ex leg. Hostilia.

8 COntiene questa legge *Ostilia de furtis*, emanata da A. Ostilio console, con A. Atilio, nell'anno 583. *ab u. c.*, che nelle materie di furti, che avvenuti fossero a coloro i quali prigionieri appo i nimici dimorassero, o pure che assenti fossero per causa della Repubblica, o che sotto la tutela d'alcuno stassero, agir si potesse per mezzo del di lor proccuratore - *Ut furti agère liceret eorum nomine, qui apud hostes essent, aut Reipublicæ caussa abessent, quive in eorum cujus tutela essent* (f). E da questa legge hanno origine le formole delle ostiliane azioni prescritte da *Cicer. lib.* 1. *de orat.*

(a) *Hotman. ibid.*
(b) *Bever de ponder. & mensur. in verb. modius.*
(c) *Cicer. Ver.* 5. & 7.
(d) *Ascon. in pison.*, & *Cicer. pro Sext.*, & *in Pisonem*, & *pro domo*.
(e) *Plin. lib.* 35. *cap.* 17.
(f) *Justin. in tit. de iis, per quos ager. poss.*

H

SOMMARIO.

1 De hastiis martiis in regia motis.
Sacrifizj ordinati a Giove, Marte, a Rubigo, ed altri Dei a placarli, per essere state tolte dalla regia le asti marziali.
2 De hereditate regis Attali.
Disposizione fatta dalla repubblica del patrimonio ereditario del Rè Attalo, di cui fu erede il popolo romano.
3 De hereditatibus liberorum matri deferendis.
La madre ingenua con tre figliuoli viventi) venivan ammesse all' eredità inte-
La madre libertina con quattro figliuoli viventi) stata de' figlj loro; bensì qualora stati vi fossero figlj del defunto, questi sotto nome di suoi *eran preferiti, e mancando i figlj, veniva ammesso il padre, ed anche il fratello consanguineo; e qualora stata vi fosse solamente la sorella consanguinea, costei succedea unitamente con la madre.*
Le madri di qualunque condizione fossero, oggi succedono a i figli, e come.
4 De hereditatibus maternis.
I figlj anticamente eran esclusi dall'eredità materne, perche le femmine non istituivan eredi, bensì venivan ammessi come suoi, *purche dal padre emancipati stati non fossero, e potevano in certi casi la querela instituire; indi*
I figlj anche in potestà furon ammessi prima de' consaguinei e degl' agnati all' eredità intestata della madre, tolta la differenza se le madri fossero ingenue, o libertine, e se i figlj fossero legittimi, o spurj.
I figlj spurj non succedono alla madre illustre, sempracche esistessero figlj nati con giuste nozze; e vedi per tot.
I figlj oggi pari jure succedono al padre, ed alla madre, salve bensì le consuetudinarie, e municipali leggi de' luoghi; e vedi
5 De hereditatibus mulierum.
Le femmine non si poteano istituir eredi da colui che possedesse centomila H-S., se non sopra il quadrante, ne si poteano fare legati più di quel che si dovesse all'erede appartenere; a più che succeder non potessero ab intestato, *se non fossero consaguinei.*
6 De heredum institutione.
Istituzion di eredi dell' avo per i nipoti nati, e nascituri, e come.
7 De his qui legibus solvuntur.
Privilegj particolari, non si poteano a chiunque accordare, ma che ogn' uno fosse sottoposto alle leggi, e come.

De Hastis martijs in Regia motis - ex sen. cons. Antoniano.

1 QUesto sen. consulto *Antoniano* è antico, e da *A. Gellio lib. 4. cap. 6.* vien riferito, e dice, che al Senato fosse stato esposto, che nella Regia dal suo sacrario fossero state mosse le asti marziali; per la qual cosa essendo consoli M. Antonio, ed A. Postumio nell'anno 553. *ab u. c.*, con sen. consulto fu definito, che l'istesso M. Antonio console amministrasse i maggiori sacrifizj a Giove, ed a Marte, ciocche facesse anche agli altri Dei che di placar stimasse, e qualora il bisogno portasse di altre successive vittime, ci si unisse il nume *Rubigo*, come quello che dalla rubigine i seminati rimuovea - *quod Cæsar julius L. filius pontifex nuntiavit, in sacrario in Regia,*

gia, haſtas martias moviſſe, d. e. r. i. c. de ea re ita cenſuerunt, ut M. Antonius conſul hoſtijs majoribus Jovi & Marti procuraret; quod & cæteris dijs, quibus videretur placandis uti procuraſſet, ſatis habendum cenſuerunt; ſi quid ſuccedaneis opus eſſet Rubigus accederet (a).

De hereditate regis Attali - ex leg. Sempronia.

IL Re Attalo morendo iſtituì erede il popolo romano, ed avendo queſti adita l'eredità, cominciò a diſporre delle coſe ereditarie, ond' è che vi fu una legge - *Sempronia - de Regis Attali hereditate* - definita da M. Sempronio tribuno della plebe, con la quale fu preſcritto, che dell' ereditario patrimonio del Re Attalo, que' territorj i quali eran a ſorte uſciti, ſecondo l' altra legge *Sempronia - agraria* - che dati ſi foſſero a que' cittadini, in contemplazione della compra degl' inſtrumenti ed apparecchio alle culture; gli altri poi territorj regj, che ſi locaſſero da i cenſori, ſicche il tributo al popolo ſe n' eſiggeſſe - *Ut pecunia regis Attali, qui populum romanum heredem fecerat, ijs civibus qui ſua lege Sempronia agrum ſortiti erant daretur ad comparationem inſtrumentorum & agriculturæ apparatum: Ut agri regij a cenſoribus locarentur, unde vectigal populo penderetur* (b).

De hereditatibus liberorum matri deferendis - ex ſen. conſul. Tertulliano.

SI vuol coſtituito coteſto ſen. conſulto *Tertulliano* ne' tempi di Adriano imp., benche altri all' età d'Antonino pio l' aſcrivono, ſott' il conſolato di Tertulla, e di Sacerdote, e con eſſo fu definito, che la madre ingenua, la quale tre figliuoli aveſſe, e la libertina quattro, ammeſſe foſſero all' eredità inteſtata de' figliuoli loro, tanto ſe foſſero *ſui juris*, quanto ſe alla paterna poteſtà ſottopoſte, nel qual caſo in nome del padre poteſſero l' eredità adire (c). Con intelligenza, che le madri godevano di tal benefizio, ſe viventi tre figlj, o pur quattro (come diſtinguemmo), aveſſero avuto (d). Con di più, che alla madre eran preferiti i figlj del defunto ſotto nome di *ſuoi*, e queſti non eſiſtiendo era preferito al padre, a cui l' eredità s'appartenea per l' editto del pretore *unde legitimi*: più, il fratello conſaguineo era anche preferito alla madre, egualmente come l' adottivo (e), all' incontro la ſorella conſaguinea non eſcludeva la madre, ma unite ſuccedevano (f). E quindi del cit. ſen. conſ. ne traſcriviam le parole - *Ut mater ingenua trium liberorum jus habens, libertina quatuor ad liberorum inteſtatorum hereditatem admittatur, ſive ſuis juris, ſive in patris poteſtate ſit, ita tamen ſi filia-familiàs ſit, parentis juſſu hereditatem adeat; deinde ut filio mortuo, ſui; filia mortua liberi præferantur; utrovis mortuo, pater, non etiam Avus; item conſaguineus ſive ſolus, ſive cum eo ſoror, eidem præferantur; conſaguinea vero ſola pariter cum matre ſuccedat* (g).

E ſi nota, che tutte queſte coſe furon indi immutate da Giuſtin. imp., il quale oltre d'aver diſmeſſo alle madri il dritto di tre, o quattro figlj, diſpoſe, che i fratelli conſaguinei, o uterini non eſcludeſſero la madre, e vedi *la novell.* 118. 2. ove diffuſamente ſe ne tratta.

F 2 De

(a) *Gell. loc. cit. lib. IV. cap.* 6.
(b) *Plutar. in Gracch. Cicer. ver.* 5. *& Flor. epiſt.* 58.
(c) *Inſtit. de ſen. conſ. Tertyll.*
(d) *Paul. ſent. IV.* 9. 1.
(e) *Leg.* 1. *§. ult. ff. de ſuis & legitim.*
(f) *Leg.* 2. *Cod. Theodoſ. de ſecund. nupt. & Inſtit. de ſen. conſ. Tertyll.*
(g) *Leg.* 1. *&* 2. *ff. ad ſen. conſ. Tertul. Inſtit. de ſen. conſ. Tertyl.*

De hereditatibus maternis - ex ſen. conſ. Orphitiano.

4 COteſto ſen. conſulto *Orfiziano* fu fatto ſott'il conſolato di Corn. Scipione Orfizio e di Vettio Rufo nell' anno 931. *ab u. c.* precedente orazione nel Senato eſpoſta dagl' impp. Antonino, e Comodo, e da' candidati recitata, al cui effetto Giul. Capitolino ci fà ſapere in vita M. Antonini XI. - *M. Antoninus etiam leges addidit de viceſima hereditatum, de tutelis libertorum, de bonis maternis, & item de filiorum ſucceſſionibus pro parte materna* - la qual ultima parte riguarda il ſen. conſulto Orfiziano, e s' attribuiſce a M. Antonino (*a*). Ma per ſaperſene la ſua origine convien premettere, che anticamente per iſtituto delle leggi delle XII. tavole non s' appartenea a i figlj l eredità della madre, perche le femmine non iſtituivano eredi (*b*), ed anzi non v' era luogo al poſſeſſo de' beni, ſecondo l' editto *unde liberi*; all' incontro eſſi venivano ammeſſi come *ſuoi*, ſempreche dal padre emancipati ſtati non foſſero (*c*), e potean in certi caſi la querela inſtituire (*d*). Indi a correggere dell' antichità gli abuſi, che riputavan la madre, e i figlj *come cognati*, fu coſtituito il *cit. ſen conſ. Orfiziano*, col quale fu preſcritto, che il figlio e la figlia, ancorchè foſſero ſotto la paterna poteſtà, ammeſſi foſſero prima de' conſaguinei e degl' agnati, all' eredità inteſtata della madre, o che coſtei foſſe ingenua, o libertina, ed anche i figlj, o che foſſero legittimi, o ſpurij; con intelligenza, che i ſpurij non ſuccedeano alla madre che foſſe illuſtre, ſe però eſiſteſſero i figlj nati con giuſte nozze, come da quì a poco ſarem a dire - *Ut filius, & filia quamvis patris in poteſtate ſint, ad bona matris inteſtatæ ante conſaguineos, vel adgnatos vocentur, ſivè mater ingenua ſit, ſive libertina, item ſive liberi legitimi ſint, ſive vulgo quæſiti* (*e*). Con di più che la ſucceſſione ſuddetta non ſi toglieva *per minimam capitis diminutionem* (*f*).

E ſi nota, che il cit. ſen. conſulto non è ſtato eſente da varie mutazioni, e primieramente per coſtituzione di Giuſtiniano imp., i ſpurj che dicemmo, ſuccedono alla madre, nel ſolo caſo che coſtei non foſſe illuſtre, nè aveſſe altri figliuoli legittimi da legittimo matrimonio procreati (*g*); più con altre imperiali coſtituzioni i nipoti, e pronipoti vengono ammeſſi alla ſucceſſione inteſtata dell' Ava (*h*); e finalmente il cit. ſenat. conſulto fu corretto con la *cit. novell.* 118., con cui i figli, *pari jure* ſuccedono al padre ed alla madre; ſalve bensì le municipali, o conſuetudinarie leggi de' luoghi, com' è in queſta Metropoli, in cui vi è lo ſtatuto *ſtantibus maſculis fæminæ non ſuccedunt*, bensì i figlj maſchi, i quali ſoli ſuccedono, tenuti ſono di dotare le ſorelle *de paragio*, com' è da vederſi nelle conſuetudini di Napoli, con la diſtinzione de' caſi, e vedi il noſtro *Codice Paſchalino lib.* 4. §. 6. *explicatio ad antiquam agnator. & cognator. ſucceſs. num.* 10. *& ſeq.*, ed altresì vedi il §. 9. *de regni conſtitut.*

De hereditatibus mulierum - ex leg. Voconia.

5 LA legge *Voconia de mulierum hereditatibus* fu promulgata da Qu. Voconio Saſſa tribuno della plebe, nell' anno 594. *ab u. c.* ſott' il conſolato di Cepione e di Filip-

(a) *Leg.* 6. *&* 9. *ff. ad ſen. conſ. Tertull. & Orphit.*, *& Leg.* 130. *ff. de V.S.*
(b) *Ulp. in fragm.* 26. 7.
(c) *Leg.* 1. *ff. unde liberi.*
(d) *Leg.* 6. *&* 7. *ff. de inoffic. teſtam.*
(e) *Leg.* 1. *& penult ff. ad Tertul. & Orphit. & Inſtit. de ſen. conſ. Orphit.*
(f) *Inſtit. ibid.* §. *ſciendum.*
(g) *Leg. penult. Cod. ad ſen. conſ. Orphit.*
(h) *Inſtit. ibid. in prin.* §. *ſed cum. Leg.* 11. *Cod. de ſuis, & legitim.*, *& Leg. ſi defunctus* 4. *cod. Theodoſ. de legit. hered.*

lippo, e con essa fu prescritto, che colui il quale fosse ascritto in censo, e possedesse cento mila sesterzj non potesse istituir eredi le femmine, vergini, o maritate, se non sopra il quadrante de' di lui beni, cioè, che non le potesse istituire oltre la somma di venticinque mila H-S., ed altresì che non potesse ad altri far legati più di quel che deve all' erede, o eredi appartenere; e più, che le femmine suddette, all'infuori de' di loro consaguinei, succedere non potessero *ab intestato* - *Ne qui census esset, idest centum millia sestertium possideret, virginem, neve mulierem supra quadrantem suorum bonorum, idest, ultra viginti quinque millia sestertium heredem institueret, plusvè cuiquam legaret quam ad heredem heredesvè perveniret; ne faeminae ultra consaguineos ab intestato succederent* (a).

De heredum institutione - ex leg. Junia velleja.

COtesta legge *Junia velleja de heredum institutione* - si vuol pubblicata da M. Giunio Silano, e da C. Vellejo Tutore, consoli, intorno a quel tempo che il sen. consulto Vellejano fu costituito, e con essa si diede una certa facoltà a i testatori di istituire di lui eredi i nipoti, i quali vivente il testatore istesso, nascessero o dovessero nascere, in modocchè colui il quale facesse testamento, avesse la potestà d'istituire o eseredare colui, o coloro, che nascendo gli dovrebbero succedere come *suoi*; e più, se taluno de' suoi eredi premorisse, i figli di costui, e gli altri che venissero in suo luogo, gli dovessero succedere - *Ut qui testamentum faceret, omnem virilis sexus, qui ei suus heres futurus erit, cum nascetur, instituendi exheredandive potestatem haberet, etiam si vivo testatore nasceretur, item ut si quis ex suis heredibus suus heres esse desineret, liberi ejus, & caeteri in locum suorum, sui heredes succederent* (b). 6

Dalla riferita legge due avvisi si riportano, uno, cioè, che morto il figlio, possono dall' avo instituirsi i nipoti non ancora nati; ed altresì vivente il figlio, possono instituirsi i nipoti nascituri, se però nascessero vivente l'avo, e morto il figlio, cosicchè essi nascendo non potessero com' eredi dell' Avo il di lui testamento infermare, perche si trovassero preteriti; l'altro, che i nipoti già nati, essendo il padre vivente, si devono dall' avo instituir eredi, o nominatamente eseredare, perciocchè dopo il testamento, se morisse il padre, i nipoti possono infermarlo, come per i postumi avviene (c).

De his qui legibus solvuntur - ex leg. Cornelia.

PEr antica legge delle XII. tavole non si potevan accordare a chicchesia particolari privilegj. La stessa cosa fù ripetita con la legge *Cornelia* - *de ijs qui legibus solvuntur* - che fu profferita da C. Cornelio tribuno della plebe, nell'anno 686. *ab u. c.*, quell' istesso che fu difeso da Cicerone, sott' il consolato di C. Pisone e M. Gabrione, e con essa fu dichiarato, che a niuno si concedessero dal Senato particolari privilegj, sicchè cadauno fosse sottoposto alle leggi, e quando mai si dovesse alcun indulto accordare, che duecento Senatori presenti esser dovessero; bensì nel riferirsi al popolo, che niuno intercedesse per l'indultato - *Ne quis in senatu legibus solveretur, nisi CC. affuissent; neuè quis, cum solutus esset, intercederet, cum de ea re ad populum ferretur* (d), dimodocchè siccome il Senato potea accordar esenzioni, così poi il tutto passar dovea alla risoluzione del popolo, secondo l'antico costume (e). 7

SOM-

(a) *Theophil. ad instit. de leg. falcid. Cicer. verr. 3., de senect., & de finib. Dio. lib. 56. Gell. lib. 7. 1., & lib. 17. 5. August. de civit. Dei lib. 3.*

(b) *Scaevola in leg. Galluf. 29. & §. nunc de lege velleja ff. de lib. & posth.*

(c) *Inst. de exher. liber. §. posthumorum.*

(d) *Ascon. in Cornel.*

(e) *Dio. lib. 30.*

I

SOMMARIO.

1 De jactu.
Getto di merci, che si fa in mare per cagion di tempeste, o pirati, il danno rifar si deve dagl' interessati pro rata.

2 De injuriis.
L' ingiuria si vendicava contro colui che battesse, o percuotesse, o per forza entrasse nella casa altrui.
Pulsare, &)
Verberare) *qual differenza passa tra loro.*
Direttarj chi siano, e come s' intendono qualora entrassero per forza nella casa altrui, e di loro pena.
Il genero dell' attore ingiuriato, il socero, il figliastro, il cugino, o altro affine, non puol esser giudice dell' ingiuria.
Giuramento che si dava al reo, se avesse commessa l' ingiuria, da chi, e perchè.
Ad ingiuria si ascrive, se alcuno scrivesse, e pubblicasse alcun libro, o inscrizioni ad infamare il decoro altrui, e vedi per tot.

3 De intercalando.
Intercalazione de' giorni trà li 24. e 25. Febrajo, acciò gli anni civili corrispondessero cogli astronomici.

4 De intercessione.
I tribuni della plebe in costituir le leggi ebbero libera potestà, senza impedimento per mezzo di alcuna intercessione.

5 De intercessionibus mulierum.
Il marito non puole il fondo dotale vendere, o pignorare, senza la volontà della moglie.
Le donne le quali per altri si obbligassero, contro le medesime non si dà azione; e vedi *le limitazioni*.

6 De judiciariis legibus.
Leggi giudiziarie in rapporto agli atti antichi, ed a i giudici, e di loro numero, e qualità, e come, e vedi per tot.

7 De judiciis.
Giudizj pubblici, e privati in rapporto alle accuse, a i testimonj, ed a i giudici, e vedi per tot.

8 De Jugurta Romam evocando.
Giugurta fu richiamato in Roma col salvo condotto, e perche.

9 De jure civitatis.
Dritti degli antichi cittadini romani de capite civis, *confirmati con leggi tribunicie.*

10 De jure coloniarum.
Colonie di là dal fiume Pò, e quelle fuori l' Italia finitime al Pò, acquistar poteano la cittadinanza romana, e come.

11 De jure dicundo prætorum.
Pretore urbano, sua potestà, e preminenza.

12 De jure Italiæ, & tributis tollendis.
L' Italia fu dichiarata immune da i vettigali.

13 De jure patronatus.
Al padrone toccava la virile nel patrimonio del suo liberto, se lasciato avesse centomila H-S, ed avesse meno di tre figli, ed avendone tre veniva escluso.
Il liberto che avea due figlj in potestà, dalle opere patronati era libero.

Legge

Legge Pappia - de jure patronatus fu moderata da Giustiniano.

14 De jure Siculorum.
Dritti de' Siciliani, e quali stati fossero, vedi per tot.

15 De jure suffragii.
I Formiani, i Fondani, e gli Arpinati ebbero il dritto del suffragio negli affari della repubblica.

16 De jurisdictione prætorum.
I Pretori doveano giudicare a norma dei passati perpetui editti.

De jactu - ex leg. Rhodia.

Coresta *leg. Rhodia - de jactu* - a sentimento di *Franc. Hotmani* fu emanata da i Rodiani, e ricevuta da i Romani, e contiene che qualora occorresse in caso di tempeste, o di sfuggire i pirati, di alleggerir la Nave, e si facesse getto di merci, il danno risarcir si dovesse con la contribuzione d'ogn' uno che ci avesse interesse, ed a proporzione del di lui capitale, perciocche il getto si facea per tutti - *Ut si levandæ navis gratia, jactus mercium factus est, omnium contributione sarciatur quod pro omnibus datum est* (a). 1

La suddetta legge nautica, ed altre simili, si vedono già discendere da i Rodiani, la cui disciplina navale in que' tempi per essi era distinta, come si desume dal rescritto di Antonino imp. fatto ad Eudemone, che la legge del mare si giudicasse con la legge nautica de' Rodiani, semprecche però non contradicesse alle nostre leggi - *lex autem maris, lege nautica Rhodiorum judicetur, in quibus nulla nostrarum ei lex adversetur* (b).

De injurijs - ex leg. Clodia, & leg. Cornelia.

Due leggi s' incontrano nell' antichità *de injurijs*, una appellata *Clodia* costituita da P. Clodio tribuno della plebe, di cui ci tramanda la semplice notizia *Cicer. pro domo*, che dice - *at tu etiam legem de injurijs tulisti Anagnino cuidam &c.* L' altra denominata *Cornelia* dal suo autore *L. Cornelio Silla*, come l' afferma *Venulejo* (c), che secondo *Eineccio* (d) si crede pubblicata nell anno 672. *ab u. c.* Con quest' ultima adunque fu prescritto, che contro coloro i quali battessero, e percuotessero alcuno, o pure che per forza entrassero nella casa altrui, si dava l' azione di vindicarne l' ingiuria - *Ut in eos qui quempiam pulsassent, verberassent, domumve alienam vi introissent; judicium daretur*. E quì come di passaggio entriam a distinguere il *pulsare* da *verberare*, che secondo Ofilio, riferito da *Ulpiano* (e) importa, cioè, *verberare, est cum dolore cedere; pulsare autem sine dolore*. Entriam anche a vedere come si possa con ingiuria altrui, e con forza entrare nella casa aliena; e siam prevenuti da *Paolo* (f), il quale rimena una tal sorta d' ingiuria a i *direttarj*, e dice - *misso jure injuriarum actio ex lege Cornelia constituitur, quoties quis pulsatur, vel verberatur, vel cujus domum introitur ab his qui directarij appellantur*. Ma come il vocabolo di *direttarj* specialmente s' appropria a i ladri, *qui in aliena cænacula se dirigunt furandi animo* (g), è da dirsi in conseguenza, che l' attentato e'l delitto di costoro, s' appartiene piuttosto al furto, chè alla legge Cornelia. Tutta volta l ingiuria d' entrar nella casa altrui, si puol conciliare in persona di coloro, i quali per batte- 2

(a) *Paul. in leg. 1. ff. ad leg. Rhodiam.*
(b) *Leg. 9. ff. eodem ad leg. Rhodiam.*
(c) *Venul. in leg. hos accusare 12. ff. de accusat. in fin.*
(d) *Einecc. lib. 4. antiq. rom. tit. 4. 8.*
(e) *Ulpian. in leg. 5. ff. de injur.*
(f) *Paul. sent. v. 4. 8.*
(g) *Ulp. in leg. 7. ff. de extraord. crim.*

battere o percuotere, volessero per forza in quella entrare; o pure per altro effetto di recar disonore, con stupri, adulterij, e simili; di modocchè gli autori di tali criminosi eccessi criminalmente procedendosi vengono puniti *extra ordinem*, e condennati coll' esilio a servire i regj presidj, le galee, o altre opere pubbliche (a); benchè oggi secondo la gravezza de' delitti al giudice la definizione della pena è commessa.

Più, con detta legge si prescrisse, che nelle cause suddette non entrasse a giudicare il genero dell' attore, il socero, il figliastro, il padregno, il cugino, o altro prossimo affine, o anche il padrone - *Ut in eo judicio non esset, qui, ei qui ageret, gener, socer, vitricus, privignus, sobrinusve esset, propriusve eorum quemquam ea cognatione affinitatevè attingeret, quive eorum, cujus parentisve eorum cujus patronus esset* (b).

Più, con essa legge fu definito, che fosse lecito al figliuol di fameglia, il quale agisse per qualunque causa d' ingiuria, addimandar com' attore il giuramento dal reo, se l' ingiuria fatt avesse - *Ut si filius familias ex omni caussa injuriarum agat, ut actor, jusjurandum deferre liceat reo, an injuriam fecerit* (c). E tal giuramento efficace si stimava a poter l' estimazione dell' attore reintegrare, ed anche esimere il reo dal giudizio.

Più, con la riferita legge in sequela di quella ordinata nelle XII. tavole *si quis occentassit, sivè carmen condidissit quod infamiam, flagitiumq. alteri faxit &c.* registrata nel §. I. della parafr. IV. fù disposto, che se alcuno scritto avesse alcun libro, composto, e pubblicato, appartenente ad infamare l' altrui decoro, o pure se operato avesse con *dolo malo* che quello si scrivesse, e sott' altro nome, o senza nome si pubblicasse; in tali casi, che l' offeso coll' azione *ex lege* potesse l' autore convenire, e costui condennato, oltre la pena meritata, divenisse infame, ed intestabile per effetto di legge - *Si quis librum ad infamiam alterius pertinentem scripserit, composuerit, ediderit, dolovè malo fecerit quo quid eorum fieret; etiamsi alterius nomine ediderit, vel sine nomine, uti de ea re agere liceret, & si condemnatus sit qui id fecit, intestabilis ex lege esse jubetur* (d).

Vi furono in sequela più sen. consulti, co' quali non solo le ingiurie, ma anche le epigramme, le inscrizioni, e le pitture a disonore di qualch'uno esposte, furon proibite, con le pene stabilite contro gli autori, ed anche contro coloro, i quali tali cose comprate o vendute avessero; e chi ne dava la dinuncia n' acquistava il premio *pro modo substantiæ accusatæ personæ* (e). E vi furon in fine altre imperiali costituzioni registrate nel Codice *in leg. 11. de injur. & in leg. un. de famos. libell.*

Ed in ultimo è a notarsi, che dalla coscritta leg. *Cornelia de injurijs*, due azioni nate sono, l' una criminale con cui la pena al reo s' infligge (f), l' altra civile, con cui s' ammette la condanna secondo l' estimazione del giudice *pro modo admissi criminis* (g).

De intercalando - ex leg. Pinatia furia.

3 SCrive M. Varrone riferito da *Macrobio* (h), che la cit. *leg. Pinazia Furia de intercalando*, costituita da L. Pinazio, e L. Furio consoli, sia antichissima forsi discendente da quella delle XII. tavole registrata nel §. 2. della parafras. 2., e che si trovava incisa in una colonna di bronzo, con la divisa d' esser ella dimostrativa all' in-

(a) *Paul. sent. loco cit.*
(b) *Leg. 5. ff. de injur.*
(c) *Leg. 5. §. hac lege ff. de injuriis.*
(d) *Cit. leg. 5. ff. de injur., & Instit. eodem tit. §. sed & lex.*
(e) *Cit. leg. 6. ff. de injur. in fin.*
(f) *Leg. ult. ff. de injur.*
(g) *Leg. constitutionibus 37. ff. eod.*
(h) *Macrob. lib. 1. 13.*

all' intercalazione de' giorni tra le 24. e 25. Febrajo, acciò gli anni civili corrispondessero agl' astronomici (a).

De intercessione - ex leg. Clodia.

4 Con la cit. *leg. Clodia - de intercessione* - istituita da P. Clodio tribuno della plebe fu accresciuta la potestà tribunicia, perciocche con essa fu determinato, che la potestà de' tribuni della plebe nel costituir le leggi sciolta e libera fosse, senza che per mezzo d' alcun' intercessione si potesse impedire - *Ut libera & soluta in ferendis legibus tribunorum plebis potestas esset, neque intercessione impediretur* (b). Non però secondo *Dion. lib.* 38. a nove tribuni uno ostar ci si potea.

De intercessionibus mulierum - ex Sen. conf. Vellejano.

5 Tra i capitoli che vi sono nella *leg. Julia de adulterijs*, vi è questo, che il marito senza la volontà della moglie alienar non possa il fondo dotale, nè quello pignorare, anche se vi fosse il di lei mandato - *Ne maritus dotale prelium invita uxore alienet, neve id, etiam ejus voluntate oppignoret* (c), ciocchè vien anche ordinato col testo in *leg. unic. Cod. de rei uxor. act.* §. 15., con cui è proibito al marito d'alienare il fondo dotale, anche consenziente la moglie.

Vi fu poi il *sen. consulto Vellejano - de mulierum intercessionibus* - stabilito ne' tempi di Claudio sott'il consolato di Velleio Tutore *alias* Rufo, e di M. Sillano verso l' anno 798. *ab u. c.*, e con esso fu prescritto, che le donne le quali per altri fossero intercedute con fidejussioni, o simili obbligazioni, contro le medesime non si dovesse nè giudicare, nè dar azione alcuna, perciocche siccome dal Senato non si stimò convenevole, ch'esse esercitassero virili oficj, così volle che non s' alligassero con tali generi d' obbligazioni; e qualora le donne si costituissero ree di dover dare, o fare qualche cosa, l'azione diriger si dovesse contro il primo debitore, o contro colui per il quale s' obbligassero, giacche piuttosto da costui chè dal creditore si suppongono ingannate. Con intelligenza, che l' intervento della donna s' intende per qualunque debito vecchio, o nuovo, ed in qualunque modo che per altri si obbligasse - *quod ad fidejussiones & mutui dationes pro alijs, pro quibus intercesserint fœminæ pertinet (tametsi antea videtur ita jus dictum esse, ne eo nomine ab his petitio, neve in eos actio detur) cum eas virilibus officijs fungi, & ejus generis obligationibus obstringi non sit æquum arbitrari senatus, recte eos atque ordine facturos ad quos de ea re in jure aditum erit, si dederint operam ut in ea re Senatus voluntas servetur* (d). Vi fu in seguela la *novella* 134. di Giustiniano, *ut nulli judic. cap.* 5. §. *& illud vero*, d' onde ne nacque l' autentica *si qua mulier*, con cui si definì, che acconsentendo la donna all' obbligazione del marito, non si pregiudica affatto, se non si provasse il contratto ridondare in utilità della medesima.

E si nota, che vi sono molti casi in contrario alle cose suddette, co' quali la donna validamente si obliga, e dal cit. sen. consulto Vellejano non vien soccorsa; e quali siano i casi suddetti, vedi il nostro *Codice Paschalino al lib.* 3. *tit.* 18. *de fidejussione num.* 20. & 21., ed altresì nell' istesso *lib.* 3. *tit.* 59. *de sponsalibus num.* 20. & *sequen. usque ad* 32. in ove con dovuta chiarezza se ne parla.

G De

(a) *Macrob. loc. cit. lib.* 1. 13.
(b) *Cicer. in Sext.*
(c) *Paul. sent.* 2. 22. *Instit. quib. alien. licet in pr.*, & *Leg. unic.* §. 15. *Cod. de rei uxor. act.*
(d) *Leg.* 1. *ff. ad sen conf. Vell.* & *Leg.* 2. *ff. eod. tit.*

De judiciarijs legibus - ex leg. Sempronia, alijsq. ordine describendis.

6 LE leggi giudiziarie secondo i dritti dell' antichità molte furono, così in rapporto agli atti giudiziali, come ai giudici, di loro numero, e qualità; e però portandone quì il registro, per trasferire la memoria a' posteri, siam con la prefissa brevità, a notare, che.

Vi fu la *leg. Sempronia - judiciaria* - emanata da C. Sempronio Gracco tribuno della plebe nell' anno 630. *ab u. c.*, sott' il consolato di Qu. Cecilio e di Tizio Quinzio, con la quale fu prescritto che i giudizj i quali prima eran stati appo l' ordine Senatorio, si trasferissero all' ordine equestre - *Ut judicia quæ semper penes ordinem Senatorium fuissent, ad solos equites transferrentur* (a); e benche *Plutar. in Gracch.* dica, che tra trecento cavalieri con trecento senatori confusamente i giudizj communicati si fossero, ciò pero deriva dalla *leg. Livia*, che si noterà in sequela.

Vi fu ancora la *leg. Servilia - judiciaria* - profferita da Qu. Servilio Cepione console, con C. Attinio nell' anno 647. *ab u. c.*, e con essa fu deciso, che i giudizj i quali con la legge Sempronia si eran trasferiti all' ordine equestre communicar si dovessero coll' ordine senatorio - *Ut judicia quæ lege Sempronia ad solos equites translata erant, ordini Senatorio communicarentur*. La suddetta legge non guari dopo fu abrogata fu 'l motivo che il numero de' Senatori si trovò impare, e minore (b).

Vi fu parimenti la *leg. Livia judiciaria* - definita da' M. Livio Druso tribuno della plebe nell' anno 662. *ab u. c.* sott' il consolato di L. Marzio Filippo, e Sest. Giulio Cesare, e con essa si dichiarò, che i giudizj fossero eguali tra'l Senato e l'ordine equestre, cioè, 300 cavalieri, e 300 Senatori - *Ut æqua ex parte, judicia penes senatum, & equestrem ordinem essent, idest 300 equites, & 300 Senatores* (c). Ed Appiano di cotal legge n' assegna la cagione, cioè, che intorno a quel tempo per le sofferte sedizioni, i Senatori a mal pena eran rimasti a 300, la onde altritanti dell' ordine equestre e de' migliori furon aggiunti, acciò per l' avvenire da tutti loro si eleggessero i giudici, e tenuti fossero giudicare contro que' giudici i quali senz' alcun rossore della giustizia facean mercimonio, il cui delitto come reso usuale si stimava per nulla (d).

Vi fù di vantaggio la *leg. Plautia judiciaria* - costituita da M. Plauzio Silvano tribuno della plebe, nell' anno 664. *ab u. c.* sott' il consolato di Cn. Pompejo Strabone, e di L. Porcio Catone, e con essa si ordinò, che cadauna delle Tribù per via di voti crear dovesse quindeci giudici da ogn' una di esse, i quali in quell' anno giudicar dovessero - *Ut Tribus singulæ ex eo numero quinos denos suffragio crearent, qui eo anno judicarent*. Da questo n' avvenne che dominando in quel tempo l' ordine equestre, i Senatori furono di quel numero, ed anche dell' istessa plebe, val dire che trenta Tribù avendo eletti quindeci per cadauna, giunsero al numero di 450, e però i giudizj si communicarono negl' ordini Senatorio, equestre, e plebeo (e).

Vi fu in oltre la *leg. Cornelia judiciaria* - stabilita da L. Cornelio Silla, dettatore, e console con Q. Metello nell' anno 673. *ab u. c.*, e con essa si determinò, che tolti i giudizj all' ordine equestre si trasferissero al solo ordine senatorio - *Ut judicia equestri ordini adempta in solum ordinem senatorium transferrentur* - Il dritto di giudi-

(a) *Appian. de bell. civil.* 1.
Ascon. de divin.
Tacit. lib. 12.
Varro de vita pop. rom. apud Marcell. in verbo biceps.

(b) *Cicer. pro Scauro e ed ivi Ascon.*, & *Tacit. lib.* 12.

(c) *Ascon. in Cornel.*
Cicer. de orat. 3., &
Flor. in epist. 71.

(d) *Appian. lib.* 1. *de bell. civil.*

(e) *Cic. pro Cornel. & epist. ad Attic. lib.* 4.

giudicare fu conferito all' ordine equestre con la legge Sempronia, che gli fu poi levato con questa, e però la ragion del tempo che riporta *Asconio* entra a proporzione, perche dice - *Equites a lege Sempronia ad hanc legem annos quadraginta judicasse* (a).

Vi fu similmente la *leg. Aurelia judiciaria* - prefinita da C. Aurelio Cotta pretore, nell' anno 683. *ab u. c.* sott' il consolato di M. Crasso, e Cn. Pompeio, la quale contiene, che i giudizj i quali eran dell' ispezione de' soli Senatori, communicar si dovessero tra essi, tra que' dell' ordine equestre, e tra i tribuni Erarij - *Ut judicia, quæ penes solos senatores erant, inter senatores & equestrem ordinem, & tribunos Ærarios communicarentur* (b).

Vi fu in seguela la *leg. Julia judiciaria* - prescritta da C. Giulio Cesare console intorno all' anno 691. *ab u. c.*, con la quale fu disposto, che i giudizj si riducessero alla giudicatura di due generi di giudici, cioè dell' ordine equestre, e Senatorio; e però il terzo genere, ch' era de' tribuni Erarij, si levasse - *Ut judicia ad duo genera judicum redigerentur, equestris ordinis & senatorij; tribuni vero ærarij, quod erat tertium, tollerentur* (c). Di questa legge molti furono i capitoli, cioè, dell' età de giudici, della dignità, e condizione, della forma, e stilo de' giudizj pubblici, e privati, le quali cose negl' antichi libri de giureconsulti comprese, furon poi per opera di Triboniano abolite.

Vi fu pur anche la legge *Pompeia judiciaria* - pubblicata da Cn. Pompeio console di nuovo con M. Crasso nell' anno 693. *ab u. c.*, con la quale fu stabilito, che i giudici si eleggessero tra i più facoltosi, e dalle Centurie come prima, e questi eletti, da i tre ordini, cioè Senatorio, equestre, e da' tribuni Erarj, decidessero le quistioni in quella maniera che i giudizj eran stati con la legge Aurelia disposti; e più che settantacinque giudici attentamente giudicassero le cause nel foro - *Ut amplissimo ex censu, ex centurijs aliter quam antea lecti judices, ex tribus tamen ordinibus quibus Aurelia lege communicata erant judicia, senatorio, scil. equestri, & tribunis ærarij res judicarent; item ut quinque & septuaginta judices causas cognoscerent* (d).

Vi fu pure altra *leg. Pompeia judiciaria* - decisa dall' istesso Cn. Pompeio nell' anno 702. *ab u. c.* e con essa proibì che non si potesse nel giudizio il reo laudare, com' anticamente far si soleva - *Ne reum in judicio laudare liceret* (e).

E vi fu in fine la *leg. Antonia judiciaria* - definita da M. Antonio, console, con C. Giulio nell' anno 709. *ab u. c.*, e con essa fu dichiarato, che la terza decuria de' giudici si componesse dagl' antesignani centurioni di quella legione, che s' appellava *manipulare Alauda* - *Ut tertia judicum decuria e centurionibus antesignanis Alaudis manipularibus fieret* - *Cicer. phil. 1. 8.* - ivi - *Addo etiam judices manipulares ex legione Alaudarum* (f).

De judicijs - ex leg. Julia.

Avrebbe dovuto questa legge registrarsi tra quelle giudiziarie, ma come precisamente ella tratta della forma de giudizj pubblici, e privati, si nota perciò separatamente. Ella fu stabilita da C. Giulio Ottavio Augusto, e con la medesima prescrivendo molte cose circa l' ordine de' giudizj, ordinò.

G 2 Che

(a) *Flor. epist. 89. Ascon. & Cicer. in divin.*
(b) *Cicer. in Verr. Ascon. ib. in orat. pro Cornel. & in Pison. Flor. epist. 97.*
(c) *Suet. in Cæsar. Gell. lib. 14. 2. Dio. lib. 43.*
(d) *Cicer. in Pison. & Ascon. ibid.*
(e) *Plutar. in Pompejo, & Valer. lib. 6. 2.*
(f) *Sveton. in Augusto.*

Che colui il quale volesse alcun accusare, designar dovesse il luogo, l'anno, e'l mese, in cui il delitto si fosse commesso - *Ut qui nomen alicujus deferrent, locum, annum, & mensem quo crimen admissum erit, designent* (a).

Che non potesse taluno in un libello due rei accusare, se non per vindicarne i suoi danni - *Ne eodem tempore de duobus reis quis quereretur, nisi suarum injuriarum caussa* (b).

Che non si chiamasse alcun in giudizio contro sua voglia, per testificare contro il socero, genero, patrigno, figliastro, cugino, cugina, o altri prossimi in grado: l'istesso s'intende del liberto, e di lui figlj, e genitori; del marito e della moglie, del padrone, e della padrona. E così ancora, che a testificare forzati non fossero il padrone, o la padrona contro il liberto, nè questo contro quelli - *Ne invito denuncietur ut testimonium dicat adversus socerum, generum, vitricum, privignum, sobrinum, sobrinam, sobrino natum, eosve qui priore gradu sint; item ne liberto ipsius, liberorum ejus, parentum, viri, uxoris, item patroni, patronæ, & ut ne patroni, patronæ, adversus libertos, neque liberti adversus patronum cogantur testimonium dicere* (c).

Che coloro i quali eleggessero alcun arbitre o sia giudice tra' privati, e consentissero a quello, costui di definire la commessa causa n'abbia la potestà - *Ut inter privatos qui in judicem consensissent, jurisdicundi ei judici potestas esset* (d).

Che niun giudice accettasse d'esser arbitre in quell'istessa causa di cui fosse giudice, nè permetta che in se stesso si comprometta - *Ne qui judex sit arbitrium recipere ejus rei, de qua judex est, invè se promitti jubeat* (e).

Che non fosse astretto a giudicare colui il quale fosse minore di venti anni - *Ne minor annis viginti judicare cogatur* (f).

E che niun accusatore, o reo, aver dovesse l'accesso in casa del giudice; e se'l contrario praticasse incorre nel reato *de ambitu* per la *leg. Julia*, come vien espresso nella *leg. 1. ff. de ambitu*. Così all'incontro fu proibito a i giudici nell'anno del di loro giudicato andare in casa aliena (g).

De Jugurtha Romam evocando - ex leg. Memmia.

8 LA cit. *leg. Memmia - de Jugurtha Romam evocando*, fu emanata da C. Memmio tribuno della plebe nell'anno 643. *ab u. c.* sott'il consolato di P. Scipione Nasica, e L. Bestia Calfurnio, e contiene un salvo condotto a Giugurta, cioè, che se gli spedisse L. Cassio pretore, e con assicurarlo della fede pubblica lo conducesse in Roma, perciocchè più facilmente col giudizio del Re, di Scauro, e degli altri, che l accusavano del denaro usurpato, il delitto si potesse metter in chiaro - *Ut L. Cassius prætor ad Jugurtham mitteretur, eumque interposita fide publica Romam duceret, quo facilius judicio regis, Scauri, & reliquorum quos pecuniæ captæ arcessebant, delicta patefierent* (h).

De jure Civitatis - ex leg. Porcia, alijsq. ordine describendis.

9 GL'antichi dritti de' Cittadini romani, che avean origine dalle leggi delle XII. tavole *de capite civis romani*, ripetiti si veggono con le seguenti leggi tribunicie sotto il titolo *de jure civitatis*, ed affinchè validi ed efficaci conservati si fossero a favor di cadaun cittadino furon emanate le seguenti leggi, cioè. Vi

(a) *Leg. 3. ff. de accusat.*
(b) *Leg. 12. ff. eod. de accusat.*
(c) *Leg. 4. ff. de testibus.*
(d) *Leg. 3. §. 1. ff. de judiciis.*
(e) *Leg. 9. ff. de arbitris.*
(f) *Leg. cum lege 46. ff. de receptis arbitris.*
(g) *Dio. lib. 54.*
(h) *Sallust. de bell. Jugurth.*

Vi fu la legge *Porcia de jure civitatis* profferita da M. Porcio Catone tribuno della plebe nell' anno 454. *ab u. c.* sott' il consolato di Valerio, ed Apulejo, con la quale fu determinato, che niun magistrato ordinarie di doverli con bacchette afflìggere alcun cittadino romano, e neppure condennarlo a morte, bensì qualora venisse condennato, gli dovesse dar l' esilio, giacche prima i malfattori eran battuti fin' alla morte, ed indi la lor cervice veniva alle forche appiccata - *Ut ne quis magistratus civem romanum virgis cederet necaretve, sed damnatus exilium permitteret, cum antea nadorum cervix inferretur furcæ, corpus virgis ad necem cæderetur* (a).

Vi fu in sequela la *leg. Sempronia - de jure civitatis*, dichiarata da C. Sempronio tribuno della plebe, e con essa fu definito, che giudicar non si dovesse senza il comando del popolo, della vita e libertà d alcun cittadino romano; e colui il quale procedesse al di lui castigo, non dinunciata nè ditela la causa, di tal eccesso l' investigazione al popolo istesso dar si dovesse - *Ne de capite civis romani injusu populi judicaretur, qui indicta caussa in civem romanum animadvertisset, de eo populi quæstio constitueretur* (b). Questa legge fu concorde con la *leg. Porzia*, e fu comentata da *Cicer. in Ver. 2. - oh nomen dulce libertatis, oh jus eximium nostræ civitatis, oh lex Porcia, legesque Semproniæ!*

Vi fu ancora la *leg. Valeria - de jure civitatis* manifestata da Qu. Valerio tribuno della plebe nell' anno 662. *ab u. c.*, sott il consolato di Marzio, e di Sest. Giulio, e con essa fu prescritto, che s' investigasse contro coloro i quali in palese, o di soppiatto giovassero i socij, che bramassero il dritto della cittadinanza - *Ut de iis qui socios jus civitatis appetentes, clam palamve juvissent, quæstio haberetur* (c).

E vi fu pur anche la *leg. Sulpicia - de jure civitatis*, profferita da C. Sulpizio tribuno della plebe, nell anno 665. *ab u. c.* sott il consolato di Qu. Pompeo e di L. Silla, e con essa si determinò, che si richiamassero gli esuli, e che i nuovi cittadini, e i libertini si distribuissero per le Tribù - *ut exules revocarentur, ut novi cives, libertinique distribuerentur in Tribus* (d). E l motivo di detta legge fu, che in que' tempi, i nuovi cittadini soltanto davano il suffraggio in otto Tribù, ma per la moltitudine delle altre, il di loro voto non prevalea, e perciò si definì di doversi per tutte le tribù distribuire (e).

De jure coloniarum - ex leg. Pompeja.

AI dritti della cittadinanza romana aspiravano anche coloro i quali nelle colonie abitavano; e però a tal proposito vi fu la *leg. Pompeja - de jure coloniarum* stabilita da Cn. Pompeo Strabone console, e con essa fu ordinato, che le colonie abitanti di là dal fiume Pò, e quelle le quali fuori l' Italia finitime fossero al Pò nel gallico territorio, acquistar potessero la cittadinanza romana, a motivo di addimandar i magistrati, e quindi capaci di poter le eredità del popolo romano acquistare, e servirsi d' ogn' altro dritto de' cittadini - *Ut transpadanæ coloniæ, eæque quæ extra Italiam finitimæ Pado, in agro gallico erant constitutæ, petendi magistratus gratia, civitatem romanam adipiscerentur, & hereditates a populo romano capere, reliquoque jure civium romanorum uti possent* (f).

De

(a) *Liv. lib. 10. Cicer. pro Rabirio perduel. Sall. in Catilin., & Sveton. in Neron.*
(b) *Cic. pro Rabirio, pro domo, pro Cluentio, & de leg. b. 3. Plutar. in Gracch.*
(c) *Appian. lib. 1. de bello civil.*
(d) *Flor. epist. 77. Plutar. in Sylla.*
(e) *Appian. loc. cit.*
(f) *Ascon. ex relat. Zasy.*

De jure dicundo prætorum - ex leg. Pletoria.

11 SI riferisce alla potestà del pretore questa *leg. Pletoria - de jure dicundo prætorum*, costituita da M. Pletorio tribuno della plebe, con la quale fu definito, che il pretore urbano, il quale allora vi era, e che in avvenire esser vi dovea, seco aver dovesse due littori, e godesse amplissima potestà in cadaun giorno di profferir sentenze tra cittadini - *Ut prætor urbanus, qui nunc est, quique posthac fuerit, duos lictores post se habeat, isque supremum ad Solis occasum jus inter cives dicat* (a).

De jure Italiæ & tributis tollendis - ex leg. Cæcilia.

12 COtesta *leg. Cecilia - de jure Italiæ & tributis tollendis*, emanata da Qu. Cecilio Metello nipote, pretore, nell'anno 693. *ab u. c.*, sott' il consolato di L. Afranio e Q. Metello Celere, togliendo le gravezze pubbliche, che affliggevano l' Italia prescrisse, che l' Italia da' vettigali fosse immune - *ut Italia a vectigalibus immunis esset* (b).

De jure patronatus - ex leg. Pappia.

13 AI dritti del padronato s'ascrive questa *leg. Pappia - de jure patronatus*, prefinita da L. Pappio Mutilo console, con la quale egli dispose, che di quel liberto, il quale avesse lasciato il patrimonio di cento mila sesterzj, ed avesse meno di tre figliuoli, se egli con testamento, o *ab intestato* morto se ne fosse, al padrone dar se gli dovesse la virile; dimodocchè se il liberto un figlio avesse, e lo istituisse erede, al padrone la metà dell' eredità si dovea, come se il liberto senza figlj intestato fosse morto; e qualora avesse due figlj, e gli lasciasse eredi, al padrone spettava la terza parte; ed essendo trè i figlj, il padrone veniva escluso - *ut ex bonis ejus qui sextertiorum centum millium patrimonium reliquerat, & pauciores quam tres liberos haberet, sive is testamento facto, sive intestatus mortuus fuerit, virilis pars patrono deberetur; itemque cum unum quidem filium reliquerit heredem libertus, perinde pars dimidia debebatur patrono ac si is sine ullo filio, filiavè intestatus decessisset; cum vero duos, duasve heredes reliquerit, tertia pars debebatur patrono; si tres reliquerit, repellebatur patronus.*

In oltre con detta legge fu deciso, che quel liberto il quale due figlj in potestà avesse, dall'obbligazione delle opere fosse esente - *item ut libertus qui duos liberos in potestate haberet, operarum obligatione liberaretur* (c); e veggasi il titolo delle pandette *de bonis libertor.*

E si nota, che la suddetta *leg. Pappia* fu moderata da Giustiniano con molte dichiarazioni, e vedi le citate Instituzioni *de success. libert.* §. *sed nostra constitutio.*

De jure Siculorum - ex leg. Rupilia.

14 QUesta legge *Rupilia - de jure siculorum*, fu data in favor de' Siciliani da P. Rupilio console, con P. Popilio nell' anno 621. *ab u. c.*, e fu dichiarato, che i Siciliani godessero di questo dritto, cioè, quando il cittadino contraeva col cittadino, trattar si dovea la quistione con le loro leggi municipali; ma quando il Siciliano contrattava con altro Siciliano non dell' istessa città, allora il pretore decider dovesse

con

(a) *Censor. de die natal. cap.* 19. & *Var. de leg. lib.* 5.
(b) *Dio. lib.* 37.
Cicer. ad Attic. lib. epistol. 2.
(c) *Instit. de success. libert.* §. *postea.*

con la legge di P. Rupilio, la quale ſtabilì col parere di diece periti, che: quando alcun privato teneſſe cauſa col pubblico, o queſti col privato, ſi doveſſe eleggere il Senato di qualch' altra città non ſoſpetta, e queſto decidere; quando il cittadino romano convenir doveſſe il Siciliano, che intervenir doveſſe il giudice Siciliano; e quando poi convenuto foſſe il romano dal Siciliano, il giudice romano conoſcer ne doveſſe la quiſtione - *Siculi hoc jure ſunt, ut quod civis cum cive agat, domi certet ſuis legibus: quod ſiculus cum ſiculo non ejuſdem civitatis, ut de eo prætor judicet ex P. Rupilii decreto jam decem legatorum ſententia lato (quam legem Siculi Rupiliam vocant): quod privatus a populo petit, aut populus a privato, Senatus ex aliqua civitate, qui judicet, datur, cum alternæ civitates rejectæ ſint: quod civis romanus a ſiculo petit, ſiculus judex datur; quod ſiculus a cive romano, civis romanus datur* (a); e ſi nota, che appo *Valerio Maſſ.* (b) non *Rupilio*, ma *Rutilio* ſi legge.

De jure ſuffragij - ex leg. Valeria.

15 A Favor de' Formiani, de' Fondani, e degl'Arpinati ſi vuol promulgata la ſuddetta *leg. Valeria - de jure ſuffragij*. Ella fu definita da C. Valerio Trappone tribuno della plebe nell anno 565. *ab u. c.*, ſott' il conſolato di Valerio e di Livio, e fu deciſo, che eſſi Formiani, Fondani, ed Arpinati aveſſero il dritto del ſuffraggio nel riſolvere gli affari della Repubblica, mentre ſe prima avuto aveſſero il dritto della cittadinanza, gli mancava quello del voto - *ut Formianis, Fundanis, & Arpinatibus ſuffragij latio (nam ante ſine ſuffragio habuerunt civitatem) eſſet* (c).

De juriſdictione prætorum - ex leg. Cornelia.

16 AL riferir d' Aſconio la cit. *leg. Cornelia - de juriſdictione prætorum*, fu a molti ſpiacente, ma ſenzacche niuno di ripugnarla aveſſe ardito. Ella fu preſcritta da C. Cornelio tribuno della plebe nell' anno 687. *ab u. c.* ſott' il conſolato di C. Piſone e di M. Glabrione, e fu definito, che i pretori giudicar doveſſero a norma de' paſſati pretoriani perpetui editti - *ut prætores ex edictis ſuis perpetuis jus dicerent*. Coteſta legge tolſe l'alterigia a i pretori, i quali giudicando per ambizione propponevano nuovi editti in ciaſcun' anno, e queſti per la di loro diverſità recavano confuſione al dritto pretoriano (d).

L

S O M M A R I O.

1 De legationibus liberis.
Legazioni ſi dovean permettere per un' anno, non già per tempo indefinito.
2 De legatis.
Legati anticamente per vindicationem, damnationem, ſinendi modum, & per perceptionem, *oggi però vi ſono le azioni, o perſonali* ex teſtamento, *o della reivindicazione, o dell' ipotecaria.*
3 De legibus.
Leggi nel coſtituirſi con le ſolennità della rogazione al popolo, molte ordinazioni furon date.

4 De

(a) *Aſcon. in Ver.* 4.
(b) *Valer Maſſim. lib.* 6. 10.
(c) *Livius lib.* 38.
(d) *Dio. lib.* 25., *& vide Einecc. ant. rom. lib.* 1. *cap.* 2. 23.

De legationibus liberis - ex leg. Tullia.

NE' tempi più antichi dell' età di Cicerone, le legazioni eran indefinite, la qual cosa recando perturbamento alla Repubblica, vi fù perciò M. Tullio Cicerone console con Antonio, il quale nell' 690. *ab u. c.*, con sua legge *Tullia - de legationibus liberis*, definì, che il tempo delle legazioni esser non dovesse indefinito come prima, ma annuo - *Ne sicut antea infinitum sed annuum tempus earum* (*legationum*) *esset* (a).

De legatis - ex sen. conf. Neroniano.

SEparato da quel sen. conf. *Neroniano - de simulatis adoptionibus*, ve ne fu un altro *de legatis*, la cui senteaza contiene - *ut quod minus integris verbis legatum est, per inde sit, ac si optimo jure, scil. per damnationem legatum fuisset* (b). E come anticamente i generi de' legati si distinguevano *per vindicationem*, *damnationem*, *sinendi modum*, *& per præceptionem*, fu poi cotesta varietà tolta da Giustiniano, e furono costituite le azioni, o personali *ex testamento*, o della reivindicazione, o dell' ipotecaria (c); e perciò oggi si attendono le azioni suddette in quella maniera che competono.

De legibus - ex leg. Publilia, aliisq. ordine describendis.

IN rapporto alle leggi, ed al modo di costituirle con la solennità della rogazione al popolo, varie ordinazioni furon fatte, e primieramente s' incontra la *leg. Publilia - de legibus & censoribus*, profferita da Qu. Publilio Filone, dittatore nell' anno 314. *ab u. c.*, con la quale si prescrisse, che tutt' i cittadini tenuti fossero osservar i statuti della plebe; che prima di darsi i suffraggj di quelle leggi le quali si sarebbero risolute ne' centuriati comizj, i padri ne facessero la proposta; e che quando si venisse al caso che i consoli riuscissero dell' ordine plebeo, allora elegger si dovesse il censore - *Ut plebiscita Quirites omnes tenerent; ut legum, quæ comitiis centuriatis ferrentur, ante initum suffragium, patres auctores fierent, ut alter utique ex plebe, cum eo ventum sit ut utrunque plebeum consulem fieri liceret, censor crearetur* (d).

Vi fù ancora la *leg. Cæcilia Didia - de legibus*, emanata da Q. Cecilio Metello, e T. Didio consoli, nell' anno 655. *ab u. c.*, con la quale fu disposto, che non si proponesse al popolo in una rogazione molte cose congionte, acciò il popolo nella diversità delle materie non equivocasse di accettare quel che non volesse, o di ripudiare quel che gli piacesse. Più, che nelle leggi promulgande si dovesse lo spazio di tre mercati, che val dire ventisette giorni, attendere, ad effetto di poter il popolo considerare, e risolvere l' occorrente - *Ne multis de rebus conjunctim una rogatione ad populum ferretur, nè populo necesse esset in conjunctis rebus compluribus, aut id quod nollet accipere, aut id quod vellet repudiare. Item ut in legibus promulgandis trinundinum servaretur* (e). Vi è però Manuzio il quale sostiene, che la cit. leg. *Cæcilia Didia* non una sia, ma due, cosicche la prima parte all' una, e l'altra alla seconda s' appartiene.

Vi fù in appresso la *leg. Junia licinia - de legibus*, costituita da M. Giunio Silano e di L. Licinio Murena consoli nell' anno 691. *ab u. c.*, con la quale fu ordinato,

(a) *Item Cic. de legib.* 2.
(b) *Ulp. in fragm.* 24. 11., e vedi *Gian-vinc. Grav. ad sen. conf. Neron. de legatis.*
(c) *Leg.* 1. *Cod. commun. de legat.*
(d) *Livius lib.* 8.
(e) *Cic. philip.* 5., *pro domo*, *& ad Attic.* *epist.* 1.

to, che a coloro, i quali nell' instituir le leggi non osservassero il tempo prefisso di tre mercati, cioè lo spazio di 27. giorni, s' infliggesse più gravi pene di quelle stabilite con la legge *Cecilia* e *Didia* - *Ut iis qui triundinum in ferenda lege non servassent, graviores quam lex Cæcilia & Didia sanxisset, pœnæ irrogarentur*. *Cicer. epist. ad Attic. lib.* 1. & 4., *pro domo*, & *Philip*. 3. ove così s' esprime - *Ubi lex Cæcilia, & Didia? ubi promulgatio trinundinum? ubi pœnæ recenti lege Junia, & Licinia?*

E vi fu parimenti la *leg. Æbutia - de legibus*, definita da Ebuzio tribuno della plebe, e contiene, che que' capitoli delle leggi delle XII. tavole, i quali per l' antichità, o per la mutazione delle cose alla Repubblica inutili fossero si abrogassero, e solamente restassero le azioni della legge delle cause centumvirali - *ut duodecim tabularum capita, quæ Reipublicæ propter antiquitatem, obsoletasque res inutilia essent, abrogarentur, solæ legis actiones centumviralium caussarum manerent* (a).

De legibus Cæsaris - ex leg. Julia.

4 CAjo Giulio Cesare nel costituire questa legge, par che fosse stato prevenito di se stesso. Egli adunque essendo console volle, che colui il quale non prestasse il giuramento d' osservar le sue leggi, soggetto fosse alla pena capitale - *Ut ei qui in suas leges non jurasset, capital esset* (b). La sudd. legge ritiene un non sò chè di asprezza invigorita dalla potestà consolare.

De legibus consularis imperii - ex leg. Terentia.

5 COtesta legge *Terentia - de legibus consularis imperij conscribendis* fu stabilita da C. Terenzio Arsa tribuno della plebe, nell' anno 290. *ab u. c.* sott' il consolato di Lucrezio e di Veturio, con la quale dispose, che crear si dovesse un magistrato di cinque cittadini, per scrivere, e registrare le leggi del consolar impero, e che i medesimi non dovessero anteporre veruna cupidigia, o privata autorità all' esposizione di quelle - *Ut quinque viri crearentur legibus de consulari imperio scribendis, ne ipsi libidinem ac licentiam suam pro lege haberent* (c). Questa legge corrottamente s' appellava *Terentilla*, e per relazione di *Livio lib.* 3., non ebbe la sua esecuzione.

De legum-latoribus - ex leg. Licinia æbutia.

6 FU firmata la cit. leg. *Licinia Æbutia de legum-latoribus* da L. Licinio, e Q. Ebuzio tribuni della plebe, e benchè da taluni opinato si fosse esser due le leggi per una medesima materia, cioè, Licinia la prima, ed Ebuzia la seconda, tutta volta contengono un' istessa cosa, e con essa fu espresso, che colui il quale promulgata avesse alcuna legge di conferire alcun governo, amministrazione, o potestà, che cotal governo non si conferisse nè al legislatore, nè a i di lui colleghi, cognati, o affini - *Ne ei qui legem de curatione, potestatevè tulerit, ejus collegis, cognatis, affinibus, ea potestas curatiovè mandaretur* (d).

De liberali causa - ex leg. Claudia.

7 QUesta legge *Claudia de liberali causa* fu costituita in grazia della libertà da Ap. Claudio decemviro co' compagni nell' anno 290. *ab u. c.*, e fu dichiarato, che quan-

(a) *Gell. lib.* 16. 10.
(b) *Appian. de bello civil.* 2.
(c) *Dionys. lib.* 10. *Liv. lib.* 3.
(d) *Cicer. in orat.* 2. *contra Rullum*, & *pro domo sua*.

quando si quistionasse, se alcuno fosse, o nò in servitù, si dovessero dare le vindicie, o sian aggiudicazioni in favor della libertà - *Ut cum quis in servitutem assereretur, vindiciæ secundum libertatem darentur* (a); e vedi in appresso *de libertate*, ed anche la leg. delle 12. tav. *si de cujus libertate ambigetur &c.*, registrata nel §.64. della parafr.3.

De liberis agnoscendis & partu subjecto - ex sen. conf. Planciano.

QUesto sen. consulto *Planciano - de liberis agnoscendis, & partu subjecto* - fu fatto a tempo di Adriano imp. essendo console M.Plancio Varrone, e dimostra, come il padre tenuto fosse riconoscer il figlio per suo, e legittimo; e però mettesi il caso, che se tra la moglie, e'l marito seguito fosse il divorzio, e se indi la moglie gravida si sentisse di lui, puole cosiei, o il di lei padre, sotto la cui potestà si trovasse, o il di loro proccuratore dinunciare la gravidanza al marito, o al di lui padre se fosse sotto la paterna potestà, tra lo spazio di giorni trenta dal dì del divorzio computandi, o almeno dinunciarli nella casa della solita di loro abitazione alla presenza di testimonj. E qualora il marito non mandasse a riconoscere e custodire il ventre pregnante, o non si opponesse d esser incinta da lui; ne' casi predetti egli è tenuto al bambolo nascituro gli alimenti prestare, e riconoscerlo per figlio; e su questo osservar si dee la *leg.* 1. & 3. *ne' digesti* al titolo *de liber. agnosc.*, con la distinzione de' casi. Ed in tanto le parole del sen. consulto sono, secondo *Hotman.* - *Ut liceat mulieri, parentive in cujus potestate est, vel ei cui mandatum ab eis est, si ea se facto divortio prægnantem putet, denunciare intra dies triginta post divortium connumerandos ipsi marito, vel parenti, cujus in potestate est, vel etiam domi ejus, si nullius eorum copia est - Et si maritus cui denunciatum erit, custodes ad ventrem custodiendum inspiciendumque non miserit, neque contestato dixerit eam ex se prægnantem non esse, ut ei quod editum sit, agnoscere sit necesse* (b).

8

De libertinis - ex leg. Junia Norbana, & ex leg Visellia.

SU la condizione de' libertini incontriam due leggi, cioe, la *leg. Junia Norbana - de libertinis*, la quale fu profferita da M. Giunio Silano, e L. Norbano Balbo, consoli nell' anno 771. *ab u. c.*, e con essa fu deciso, che a riserba di que' servi, che venissero liberati *censu*, *vindicta*, *vel testamento*, i quali godevano la liberta e la Città, gli altri che venivano liberati per mezzo di lettere, o per mezzo d' amici, o in occasione di convivj, questi riputar non si dovessero come cittadini romani, ma godere quel dritto che godevano i coloni latini - *Ut ij servi qui neque censu, neque vindicta, neque testamento, sed aut per epistolam, aut inter amicos, aut convivij adhibitione liberi fierent, non cives romani, sed eodem jure quo coloni latini, essent.*

9

Fu ancora deciso, ché qualora alcun Latino prendesse in moglie qualche cittadina romana, o anche latina, e facendo costare d' averla presa ad effetto di procrear figliuoli, indi questi nati, e cresciuti per un anno, potesse comparire innanzi il pretore, o innanzi il preside della provincia, ed ivi provar la causa, e addimandare la cittadinanza per se, per i figlj, e per la moglie, se latina fosse - *Ut si latinus civem romanam, vel latinam uxorem duxerit, testatione interposita, quod liberorum quærendorum causa uxorem duxerit, postea filio filiave nato natave, & anniculo facto, possit apud prætorem, vel præsidem provinciæ causam probare, & fieri civis romanus, tam ipse, quam filius filiave ejus, & uxor, scil. si & ipsa latina fit.*

H 2 Fu

(a) *Liv. lib.* 3. & *Dionys. lib.* 10.
(b) *Cit. leg.* 1. *ff. de liber. agnoscen.*

Fu parimenti deciso, che le legittime successioni de' latini all'intutto fossero nulle, e quindi i manumissori, che avessero i di loro beni come peculio de' servi - *Ut latinorum legitimæ successiones nullæ prorsus essent, sed eorum bona manumissores tamquam servorum peculia sibi haberent*.

Ed in fine restò deciso, che i liberti non godessero i dritti della cittadinanza romana, se prima dal principe non impetrassero l'uso dell'anello d'oro, come l'adusavan gl'ingenui, o la restituzione de' natali - *Ut liberti jus civitatis romanæ non antea haberent, quam jus aureorum annulorum, aut natalium restitutionem a principe impetrassent* (a).

Vi fu di vantaggio *la leg. Visellia de libertinis* - emanata da L. Visellio Varrone, console, con C. Fonteio nell'anno 773. *ab u. c.* ne' tempi di Claudio imp., e con essa fu risoluto, che agl' uomini libertini, i quali il dritto dell'anello d'oro ottenuto non avessero, non fosse permesso di conseguire que'onori che agl'ingenui s'appartenenano - *Ne libertinis hominibus qui jus annulorum aureorum adepti non erant, eos honores, qui ingenuorum proprij sunt, capere liceret* (b). La suddetta legge corrottamente s'è da taluni scritta *Vicellia*, quandoche la famiglia de' Vitellj fu nota in Roma, e C. Visellio Varrone fu consobrino di Cicerone, come costa in Bruto.

Il dritto di portar l'anello d'oro al dito anulare della mano sinistra s'appartenea a i Senatori, a i Cavalieri, ed agl' ingenui romani, in segno della dignità, della cittadinanza, e libertà che godevano. A i liberti all'incontro, ed a i servi fatti liberi l'uso dell'anello d'oro era interdetto, sempreeche dal Principe non l'avessero ottenuto. L'origine di codesti anelli è antichissima fin da primi tempi degl' Ebrei (c), ma non costa chi l'inventore stato ne fosse. La materia fu di metalli diversi, e l'uso in varie nazioni fu anche diverso, di portarli nel dito anulare della mano sinistra com' osservarono i Romani, per la communicazione, per mezzo d'un picciol nervo, che ha col cuore, e tal volta alla destra, agli orecchi, alla punta del naso, ed anche alle dita de' piedi, secondo i ghiribizzi d'altre nazioni; e più, dall'uso fu ammesso, che chi portasse l'anello, abbia una certa qualificata condizione personale, come veggiam tra noi, ne' Dottori, ne' Vescovi, e ne' sponsalizj. Gli anelli suddetti altri furono semplici di metalli, ed altri con pietre soprapposte, e queste, incise, tal volta con lavorij concavi, e talvolta rilevati, che s'appellavano *gemmæ ectipæ*, o pure *gemmæ sculptura prominente*, e furon adusati anche a suggellare le scritture, la cui origine pur si ripete da' tempi degli Ebrei (d).

De libertate - ex leg. Junia petronia.

10 Oltre a quel che scrivemmo sopra - *de liberali causa*, vi fu consequentemente la *leg. Junia petronia - de libertate*, definita da C. Giunio Cesonio, e da Petronio Turpilliano, consoli, nell'anno 813. *ab u. c.*, e con essa fu risoluto che nelle quistioni di libertà, se le sentenze de' giudici pari fossero tra l'inclusiva e l'esclusiva, la parità valer dovesse per decisione di pronunciarsi per la libertà - *Ut si dissonantes pares judicum sententiæ existant, pro libertate pronuncietur* (e).

De

(a) *Ulpian. Instit.* 3.
Instit. de succ. liber. §. 5., & *Novell.* 78.
(b) *Leg. un. Cod. ad leg. Visell.*
Leg. 1. *Cod. quando civil. actio crimin. prejudic.*
(c) *Genes. cap.* 12. & *cap.* 38. & *alibi*.
(d) *Genes.* 12.
Exod. 35. 22.
1. *Reg.* 21. & *alibi*.
(e) *Hermoginian. in leg.* 24. *ff. de manumiss.*

De libertatibus Servorum - ex sen. conf. Atticuleiano.

Questo *sen. consulto Atticuleiano de libertatibus servorum* - fu disimpegnato a tempo di Trajano essendo lui medesimo Console, con Atticuleio Petone nell' anno 859. *ab u. c.*, e con esso fu definito, che qualunque libertà la quale nelle provincie al servo venisse lasciata in testamento, il preside di quella provincia n'avesse la cognizione, anche se 'l scritto erede fosse d' aliena giurisdizione - *Ut quacunq. in provincia libertas servo relicta fuerit testamento, præses ejus provinciæ de ea cognoscat, quamvis heres non sit ejus provinciæ* (a). 11

De limitibus - ex leg. Cornelia - alijsq. ordine describendis.

Ad intender la forza delle sequenti leggi su la materia de' limiti, fà uopo brevemente prevenire, che i limiti altri s' intendevano in antichità per i *termini de' territorj*, ed altri per *le vie trasversali*; e trattando già delle vie, si nota, che due eran le più principali, una appellata *Cardine*, l' altra *decumana*; la prima era diretta da settentrione a mezzo giorno, così detta *a cardine cæli*, e la seconda era diretta per trasverso da oriente ad occidente; ed elleno eran addette al passaggio, con questa distinzione, che i limiti cardini avean la latitudine di 20. piedi, e que' decumani di 40. V' eran ancora altri limiti anche destinati al passaggio, e s' appellavano *attuarij* con la latitudine di 12. piedi, e *subruncini* di otto, che secondo la proporzione de' luoghi davano legittima ampiezza alla via (b). Cheppero su 'l trattato de' limiti varie leggi furon profferite, e la prima che s' incontra, è, la *Cornelia* costituita da P. Cornelio, console, con la quale dichiarò, che il popolo la facoltà avesse di camminare per i limiti attuarij (che come dicemmo costavano di XII. piedi) egualmente come se passar dovesse per la pubblica via - *Ut per actuarios limites populo, sicut per publicam viam itineris faciundi, jus esset* (c). 12

Vi fu parimenti la *leg. Julia, & sempronia de limitibus* - stabilita da C. Giulio augusto, e da C. Sempronio Gracco, con la quale fu ripetito quanto con la precedente legge era stato determinato, cioè, che al Popolo si dovea il passaggio per gli attuarij limiti, egualmente come se fosse via pubblica - *Ut per actuarios limites populo eundi jus esset, sicut per viam publicam* (d). A questo proposito da Frontino ci si tramanda una costituzione di Tiberio Cesare, cioè - *est & aliud monumentum quod non longè ab ædibus, vel itinere publico constitutum, id. juxta legem semproniam, & Juliam quod cardinibus & decumanis constitutum esse monstratur, quod rationem finium recipere videtur, idest concurrentium linearum, atque secantium se invicem, & ordinem in utroque custodit, limitum rationem discernens* - la qual costituzione si vede d' aver rapporto anche a i termini de' poderi, che devono sempre mai custodirsi, per evitare ogni dissenzione tra possessori.

E vi fu ancora la *leg. Mamilia - de limitibus* emanata da C. Mamilio tribuno della plebe, il quale per tal effetto *Limitano* fu appellato. Della medesima si fa menzione *in lib. de agr. condit. Aggen. urbic. & Cicer. de legib.* 2., e si vuole, che in essa prescritta stata fosse la latitudine di cinque, o sei piedi tra i confini de' poderi, l' usucapione de' quali da niuno acquistar si potea; e più che in ogni caso di quistione *dabantur arbitri* (e), e si permettea l' accesso del giudice *cum mensoribus* (f). E si nota

(a) *Leg. non tantum* 51. *ff. de fideicom. libert.* §. *sed Artificulejano* - *pro Atticulejano in pandectis Florentinis.*
(b) *Fest. lib.* 10.
Plin. 18. 35.
Hygen. de limit. agror., & *vide Cujac.* 2. *obser.* 9.
(c) *Hyginus de limitibus constituen.*
(d) *Hygin. de limit. const.*
(e) *Leg.* 6. *ff. fin. regund.*
(f) *Leg.* 7. *ff. eod.* §. *ult.*

si nota che la cit. legge da diversi autori diversamente s'appella, cioè, *Alliena*, *Fabia*, *Mamilia*, *Peducea*, e *Roscia*, com' è da vedersi ne' luoghi loro.

De ludis Apollinaribus - ex leg. Licinia.

13 QUesta legge fu prescritta da P. Licinio Varrone prefetto della Città nell' anno 545. *ab u. c.* sott' il consolato di Claudio e di Quinzio, e con essa s' accordò, che i giuochi apollinari: quali si celebravano in giorno incerto, si adempissero per sempre in giorno determinato - *Ut ludi apollinares qui die incerta fiebant, in perpetuum in statam diem voverentur*. Ed in fatti lo stesso Licinio Varrone fu il primo a promettergli, e destinò il giorno terzo prima delle none di Luglio, e da indi in poi quell' istesso giorno, come solennemente dicato ad Appollo, fu osservato (*a*).

De lusu - ex leg. Cornelia, aliisq. ordine describendis.

14 NOn v' è cosa peggiore de' giuochi viziosi, nè cosa maggiore atte a depravar gl' animi degl' uomini, quanto gl' istessi giuochi, e specialmente que' illeciti, e che alla varietà della fortuna commessi sono, ne' quali oltre de' criminosi delitti, e de' pericoli che n' avvengono, ci si perde il danaio, il tempo, e la vita ancora, onde Giustiniano nel proemio de' Digesti con ragione ebbe a dire - *quis ludos appellat eos, ex quibus crimina oriuntur?* e molti Savj conoscendone le critiche conseguenze, diedero a i giuochi l' epiteto di *nefarij*, perciocche *& manus & oculi, & aures hominum polluuntur* (*b*). Contro cotesti giuochi adunque viziosi e nefarij; le leggi in ogni tempo han cercato di sempre resistere, per riparare alla volontaria rovina de' scimoniti, e pazzi giuocatori; ed in fatti fin da primi tempi vi furono costituite varie leggi, tra le quali leggiamo, che.

Vi fu la *leg. Cornelia de lusu*, definita da L. Cornelio Silla, con la quale ordinò, che niuno giuocasse in danajo, nè dasse promessa per la stessa cagione, a riserba di coloro i quali potrebbero esercitarsi con le forze del corpo, val dire, il contendere col disco, o coll' asta ferrata, col lanciare, correre, salire, lottare, combattere, ed altro, per esercizio di virtù. Il giuoco del *disco* era una certa palla di pietra, di piombo, o di ferro, con cui i giovani contrastando scommettevano, e colui era vincitore chi la tirava più in alto, o più lontano dello spazio designato - *Ne quis in pecuniam luderet, sponsionemve ejus rei ergo faceret, nisi qui corporis exercendi causa susceptus esset, faceret, veluti si certaretur disco, hasta, pilove jaciendo, currendo, saliendo, luctando, pugnando, quæ virtutis causa fiebant* (*c*).

Vi fu la *leg. Publicia de lusu*, prescritta da Publicio tribuno della plebe, con la quale furono ripetite le stesse ordinazioni della *leg. Cornelia*, cioe; fu data la proibizione, che niuno giuocasse in danajo, nè su 'l giuoco facesse promessa alcuna. I giuochi all' incontro quelli furon permessi, i quali avean origine da valore, e da virtù, come sarebbero l' andar a gara nel maneggio dell' asta, de' dardi, de' scudi, nel correre, salire, lottare, o combattere. *Ne quis in pecuniam luderet, sponsionemve in ludo, nisi qui virtutis causa susceptus esset, faceret, veluti si quis certet hasta, vel pilo jacendo, vel currendo, saliendo, luctando, pugnando* (*d*).

Vi fu la *leg. Titia de lusu* - costituita da P. Tizio tribuno della plebe, e con essa furon' anche rinnovati gl' ordini prima prescritti con la *leg. Cornelia*, e *Publicia*, e fu interdetto, che niuno giuocasse in danajo, nè facesse promesse per causa di

(a) *Liv. lib. 27.*
(b) *Gothof. ad leg. 34. Cod. de episcop. aud.*
(c) *Paul. in leg. 2. & Marcian. in leg. 3. ff. de aleatorib.*
(d) *Marcian. leg. 3. ff. de aleatorib.*

di giuoco, bensì si permise quello che solamente l' origine da virtù avesse - *Nè quis in pecuniam luderet, sponsionemve in ludo, nisi qui virtutis caussa susceptus esset, faceret* (a), e quivi allude *Orazio* (b).

. . . Nescit equo rudis.
Herere ingenuus puer.
Venarique timet; ludere doctior &c.

Vi fu ancora la *leg. Talaria - de talorum lusu* - di cui ne fà menzione *Plaut. in milit. glorios*, ivi. *Atque adeo ut nè legi fraudem faciam talariæ.*
Accuratote, ut sine talis, domi agite convivium.

Egli, cioe, *Plauto* certamente che allude al giuoco di que' officoli, che noi chiamaressimo *dadi*, o sian *tessere*, che in que' antichi tempi eran proibiti anche ne' convivj. E' probabile, che la legge suddetta vada annessa con leggi sumtuarie, perciocche sì come vi fu la moderazione su le spese cibarie, così vi potè essere su 'l giuoco delle tessere, che si adusava ne' convivj. Ma la più sicura opinione ella è, che questa và unita con le leggi *Cornelia*, *Publicia*, *e Titia de lusu*, con le quali si proibisce, *nè quis in pecuniam luderet &c.*, che abbraccia ogni luogo, e tempo, tanto se fosse ne' convivj, quanto altrove.

E vi furono in sequela tante imperiali costituzioni proibitive su la rovina de' giuochi, illeciti, e nefarj, che a così dire, pieni ne sono i libri di gravi autori, e vedi il titolo *de' digesti*, e del Codice *de aleatorib. & leg. fin. Cod. de relig. & sumt. funer.*, in ove si proibisce *neque ludere*, *neque inspicere*, e che si restituisca ogni somma esatta sul giuoco, e non curando ciò fare il giuocatore, l' azione passa al fisco, con la facoltà di ripeterla tra cinquanta anni. E vi sono state tante prammatiche per riparare l' infelicità de' muti, ciechi, e sordi giocatori, com' è da vedersi nel *tit. de lud. & lusor.*.

M

SOMMARIO.

1 De magistratibus.
Magistrati, loro costituzione, e governo tra la plebe, e i patrizj; e vedi per tot.

2 De majestate læsa.
Delitto di lesa maestà concorre tra i più gravi delitti, e quali fossero con le sue pene.

3 De manumissionibus.
Manumissioni, loro qualità, e disposizioni, e come.

4 De maritandis ordinibus.
Pene contro i celibi, e contro coloro i quali eran privi di figlj, e come.
Fastie che si conseguivano da coloro i quali aveau più figlj, e come.
Contratti matrimoniali, loro qualità, disposizioni e proibizioni, e specialmente per i Senatori, e loro figlj, & vid. per tot.

5 De Marco Tullio Cicerone.
Marco Tullio Cicerone ebbe l' interdetto aquæ & ignis; *ma poi tolto l' interdetto, fu richiamato in Roma, e come.*

6 De matronarum cultu, vel de mundo muliebri.
Pompa delle donne fu moderata in tempo da' Romani, e come.

7 De militia.
Corona di quercia si dava a colui il quale salvato avesse alcun Cittadino da'nimici.

8 De minoribus.
I furiosi, e) provveder si devono di curatore, e chi gli defraudasse è tenuto con
I prodigi) azione pubblica. *I mi-*

(a) *Ma rcian. loc. cit.*

(b) *Orat. lib. 3. carm., ode 24.*

I minori di 25. anni non poteano far contratti, nè obbligarsi con stipulazione.

9 De mortuo inferendo.

La donna se morisse gravida non si dee seppellire, se non dopo fatta l'incisione del parto, e vedi per tot.

10 De muliere servo alieno conjuncta.

La donna ingenua se concubito avesse avuto con alcun servo alieno, dinunciata, e proseguendo diveniva serva, e ved. per tot.

Servo ginecearío chi era, e se la donna libera ci si accoppiava in matrimonio, dovea la di lui condizione seguire.

11 De mulcta.

I magistrati avean dritto di costituire le pecuniarie pene contro i delinquenti, e significarle al popolo.

Le pene pecuniarie in antichità eccedere non potevano due bovi, o trenta pecore, da estimarsi, cioe, ogni Bove cento assi, ed ogni pecora diece, e vid. per tot.

12 De municipijs.

Municipj chi erano, ed a i medesimi fu tolto il dritto civico di poter aver parte nella divisione de' campi.

De magistratibus - ex leg. Publilia lætoria, aliisque ordine describendis.

1 Molte furono le leggi definite su la costituzione, disposizione, e governo de' magistrati, delle quali portandone il registro, secondo la cronologia de' tempi, al meglio che ci è riuscito appurare, siam a dire, che

Vi fu in prima la *leg. Publilia lætoria - de plebeis magistratibus*, emanata da Volero Publilio Filone, e da G. Letorio tribuni della plebe, nell'anno 236 *ab u. c.*, e con essa fu stabilito, che i plebei magistrati, i quali prima si creavano ne' curiati comizj, da indi in poi, esclusi i padri, si eleggessero ne' comizj tributi - *Ut plebei magistratus, qui antea curiatis comitiis fiebant, deinceps remotis patribus, tributis comitiis crearentur* (*a*). E qui s' avverte, che *Volero* fu prenome, e *Publilio* nome, e però il titolo di questa legge è ben situato *Publilia*, e non *Voleronia*, come da taluni fu preteso.

Vi fu successivamente la *leg. Duilia - de magistratibus*, profferita da M. Duilio tribuno della plebe, nell anno 304. *ab u. c.*, sott' il consolato di Valerio, ed Orazio, e con essa fu disposto, che chi lasciasse la plebe senza costituirle il tribuno, o pure chi creasse alcun magistrato senza permettere la provocazione al popolo, che punito fosse con bastonate, con la pena capitale - *Ut qui plebem sine tribuno plebis reliquisset, quique magistratum sine provocatione creasset, tergo & capite puniretur* (*b*).

Vi fu contemporaneamente la *leg. Horatia - de magistratibus sacrosanctis*, definita da M. Orazio console, intorno all' anno suddetto 304. *ab u. c.*, e con essa fu determinato, che colui il quale danno o ingiuria inferisse a i tribuni della plebe, agli Edili, o giudici, soggetto fosse alla pena capitale, dimodocche la di lui testa divenisse sacra a Giove, e la di lui fameglia, figlj, e figlie si esponessero venali al tempio di Cerere - *Ut qui tribunis plebis, ædilibus, judicibus nocuisset, ejus caput Jovi sacrum esset, familia ad ædem Cereris, liberi, liberæque venum irent* (*c*).

Vi fu in sequela la *leg. Licinia - de magistratibus e plebe creandis*, costituita da C. Licinio Stolo tribuno della plebe intorno all'anno 376. *ab u. c.*, e con essa fu ordinato, che non si convocassero i comizj de' tribuni militari, ma de' consoli, l'uno de' quali

(a) *Liv. lib. 2.*
Dionys. lib. 9.
(b) *Liv. lib. 3.*
Dionys. lib. 10.
(c) *Liv. ibid. lib. 3.*
Dionys. lib. 5.

quali dalla plebe si dovesse creare - *Ne tribunorum militum comitia fierent, sed consulum, & utique alter ex plebe crearetur* (a).

Vi fu similmente la *leg. Sextia - de magistratibus*, pubblicata da L. Sestio tribuno della plebe nell' anno 386. *ab u. c.*, essendo dittatore M. Furio, e con essa fu stabilito, che uno de' consoli crear si dovesse a divozione della plebe; per la qual cosa dalla plebe vicendevolmente fu concesso a i patrizj, che un pretore urbano dell' ordine loro si creasse - *Ut consul unus e plebe crearetur, qua de caussa vicissim concessum a plebe nobilitati, ut prætor unus, qui jus in Urbe diceret, ex patribus creatur* (b).

Vi fu ancora la *leg. Genutia - de magistratibus*, prefinita da L. Genuzio tribuno della plebe nell' anno 411. *ab u. c.*, sott' il consolato di C. Marzio IV., e di Q. Servilio, e con essa fu prescritto, che niuno occupar potesse l' istesso magistrato prima tenuto, se non dopo anni diece; e che niuno potesse due magistrati in un anno amministrare; e che fosse lecito eleggersi i due consoli anche plebei - *Ne quis eundem magistratum intra decem annos caperet, neve duo magistratus uno anno gereret, utique liceret consules ambos plebejos creari* (c).

Vi fu in appresso la *leg. Martia - de Magistratibus*, prescritta da Marzio Censorino, con la quale fu deciso, che a niuno fosse lecito l'oficio di censore per la seconda volta pretendere, ed amministrare - *ne cui bis censuram gerere liceret* (d).

Vi fu parimenti la *leg. Sempronia de magistratibus* stabilita da C. Sempronio Gracco tribuno della plebe, intorno all' anno 630. *ab u. c.*, e con essa fu risoluto che delle cinque confuse classi per l' elezione de' magistrati, si eleggessero a sorte le centurie, e che colui il quale ottenuto avesse per una volta il magistrato non avesse dritto di conseguirlo di nuovo - *Ut ex confusis quinque classibus, sorte centuriæ vocarentur* (e) - *Ut cui magistratus fuisset, ei magistratum iterum capere jus non esset* - La qual legge, per quanto sappiamo da *Plutarco* in *Gracch.*, a petizione di Cornelia madre di Cajo fu indi abrogata.

Vi fu pure la *leg. Cornelia de magistratibus* - designata da L. Cornelio Silla dittatore, e console, intorno all' anno 653. *ab u. c.*, e con essa fu conchiuso, che colui il quale fosse stato destinato in provincia al magistrato, ritenesse la giurisdizione fin a chè ritornasse in Roma, perciocchè prima si adusava d'accordarla a tempo definito, e questo passando, spirava, ed eravi bisogno di nuovo ricorso ad ottener la proroga nel caso che il successore per allora non si fosse spedito: più con detta legge si conchiuse, che dopo spedito il successore, il predecessore avesse il tempo di trenta giorni a poter partire - *Ut qui cum imperio in provinciam profectus esset, tandiu illud retineret, quoad in Urbem reversus esset, cum antea certo ac præfinito tempore imperium illud terminaretur, & si successor non mitteretur, nova rogatione ad imperium prorogandum opus esset, item ut triginta tantum dies post quam successor missus esset, magistratui ad decedendum concederentur* (f).

Vi fu eziandio altra *leg. Cornelia de magistratibus*, fatta dall' istesso L. Cornelio Silla in seguela dell antecedente, e con essa fu disposto, che coloro i quali il di lor dovere adempiuto avessero nelle guerre civili godessero la prerogativa di pretendere prima del tempo le onorevoli cariche della Repubblica; bensì se alcuno il magistrato cercasse che prima avesse esercitato, promuover non si potesse, se non dopo il decennio - *Ut iis qui suas partes in civili bello secuti essent, honores ante tempus cape-*

(a) *Livius lib. 6.*
(b) *Livius cit. lib. 6.*
(c) *Ibid. Livius lib. 7.*
(d) *Plutar. in Coriolan.*
(e) *Sallust. in orat.*, & *Cæsar. de republic. ordinand.*
(f) *Cicer. epist. ad Lentulum 9. & lib. 3. ad Appium epist. 6.*

capere jus esset; Ut si quis magistratum peteret quem ante inivisset, nisi decennium interjectum esset ejus ratio non haberetur (a).

Vi fu pur anche la *leg. Julia de provincijs, & magistratibus in provincias missis*, determinata da C. Giulio Cesare console con Bibulo, nell' anno 691. *ab u. c.*, e con essa fu definito, che le regioni d' Achaja, Tessaglia, e tutta la Grecia libere fossero, nè in que' magistrati fosse lecito d'ordinare, o inibire cos'alcuna al popolo romano - *Ut Achaia, Thessalia, cunctaque Græcia liberæ essent, neque in ijs magistratibus populo romano jus dicere liceret* (b). Più, che passando i magistrati per que' villaggi e borghi, si dovesse ad essi, ed alla di loro comitiva somministrar il fieno, ed altro, da que' governanti - *Ut magistratibus transeuntibus, eorumque comitibus fenum, aliaque, ab oppidis, & vicis subministrarentur* (c). Più, che i magistrati partendo da i luoghi dell' amministrata di lor giurisdizione, lasciar dovessero i loro conti in due Città della provincia, e registrarne il dupplicato appo l' Erario - *Item in duabus civitatibus provinciæ suæ magistratus decedentes, rationes suas relinquerent, easdemq. totidem verbis ad ærarium referrent* (d). Più, che non fosse lecito costituirsi la corona d' oro a coloro i quali l' impero ottenuto avessero nelle provincie, nè fosse lecito a' medesimi d' assumerla, se non quando se gli sarebbe decretato l' onor del trionfo - *item ne coronarium aurum ijs qui provincias obtinerent, vel decerni, vel ab ijs accipi liceret, nisi decreto triumpho* (e). Il trionfo quando competea, a chi, e come, vedi *Sigon. lib. 1. de antiq. jure civit. rom. cap.* 22., *& de antiq. jure provinc. lib.* 2. *cap.* 10. E più, coloro i quali l' impero conseguito avessero, uscir non dovessero dalla provincia senza il permesso del popolo, o del senato; che non potessero menar l' esercito, nè ordinar la guerra a di loro volontà, nè entrare nel regno altrui, ma attendere le disposizioni del popolo, o del senato - *ne qui cum imperio essent, injussu populi aut Senatus de provincia exirent, exercitus educerent, aut bellum sua sponte injussu populi aut senatus gererent, in regnum alienum accederent* (f).

Vi fu la *leg. Pompeja de magistratibus* - costituita da Cn. Pompeio console per la terza volta con Qu. Cecilio nell' anno 700. *ab u. c.*, e con essa volle, che ne' Comizj de' magistrati non si dovesse tener conto di coloro che fossero assenti, eccettuatane sol tanto la persona di Cesare - *Ne cujus absentis in magistratuum comitijs ratio haberetur, uno Cæsare excepto* (g).

Ed in fine vi fu altra *leg. Pompeja de magistratibus Bithyniorum*, stabilita dall' istesso Cn. Pompejo con la quale prescrisse: che niuno il quale fosse minore degl' anni 30. assumer potesse il magistrato, nè esser in senato: all' incontro coloro che il magistrato ottenessero gli fosse permesso venire nel senato: che i decurioni da i Censori eletti, non dassero danajo pe 'l di loro accesso in Curia: che i Senatori potessero esser rimossi da' Censori concorrendovi giuste cagioni: che fosse lecito ad essi Censori ammettere alla cittadinanza della città di Bitinia que' cittadini che volessero, purche non fossero di esteri luoghi, ma ciascuno d' altre Città nella provincia istessa - *Ne quis annis triginta minor magistratum caperet, in senatuvè esset; ut qui magistratum cepisset, eis in senatum esse liceret; ne decuriones in curiam a censoribus lecti pecuniam pro introitu darent; ut senatores certis de caussis a censoribus ordine move-*

(a) *Plin. lib.* 7.
Quintil. lib. 11. *cap.* 1.
Cicer. in Pison.
Dio. lib. 41. &
Appian de bello civil.

(b) *Cicer. pro domo, in Pison., & de provinc. consul.*

(c) *Cicer. ad Attic. lib.* 5., *& in Pison.*

(d) *Cicer. lib.* 5. *epist.* 20., *& in Pison.*

(e) *Cicer. in Pison.*

(f) *Cicer. in Pison. pro posthumo.*

(g) *Dio. lib.* 40., &
Plutarc. in vit.

verentur; ut Bithyniciis civitatibus adscribere sibi quos vellent cives liceret, dum ne civitatis essent alienæ, sed earum quisque civitatum quæ essent in Bithinia (a).

De majestate læsa - ex leg. Appuleja, alijsq. ordine describendis.

IL delitto di lesa maestà concorre co' più gravi, che si possan commettere, e però varie leggi e varie pene furon costituite, delle quali portandone le relazioni fin dalla prima antichità romana, siam a dire, che:

Vi fu la *leg. Appuleja - majestatis*, profferita da Appuleio Saturnino tribuno della plebe; e di essa ne fa menzione *Cicerone* (b), ove tratta la causa di Norbano, il quale di cotal delitto accusato fu difeso da Antonio; e l'inquisizione fu, *quod seditione populi concitata, ad majestatem pertinuit*, per cui innocentemente fu condennato Q. Servilio Cepione (c).

Vi fu parimenti la *leg. Antonia - majestatis*, definita da M. Antonio triumviro con la quale prescrisse, che coloro i quali venissero condennati per delitti di lesa maestà, aver dovessero il benefizio della provocazione al popolo, ciocchè prima anche lecito si stimava nel perduellione, ch' era più grave delitto - *damnatis de majestate provocatio ad populum esset, ut in uno perduellione omnium criminum gravissimo, antea licebat* (d).

Vi fu in oltre la *leg. Cornelia majestatis* emanata da L. Cornelio Silla, e con essa definì, che colui il quale la provincia coll' impero ottenuto avesse, non gli fosse permesso muover l' esercito dalla provincia, nè di sua volontà la guerra istituire senza il comando del popolo, o del Senato - *Ne qui cum imperio provincias obtinerent, populi, senatusve injussu exercitum de provincia deportarent, bellumvè sua sponte gererent* (e). E quì Pediano *in Cornel.* ci fa sapere, che la cit. legge fu estesa con altri capitoli, e tra questi, che dalla processura de' delitti niuna dignità venisse esente - *Ut a quæstionibus vel cruentis nullius dignitas exciperetur* (f).

Vi fu la *leg. Julia majestatis* prescritta da C. Giulio Cesare, console, e con essa dispose, che si dasse l' interdetto *aquæ & ignis*, val dire l' esilio, a colui il quale condennáto fosse per delitto di lesa maestà tanto contro la dignità del popolo, quanto del principe, o del magistrato - *Ut ei qui majestatis damnatus esset, aqua, & igni interdicere tur* (g).

Vi fu ancora altra *leg. Julia majestatis* più estesa ed esprimente, pubblicata da C. Giulio Ottavio augusto, con la quale varie cose furon disposte, cioè - che alla suddetta legge tenuto fosse colui, coll' opera del quale con dolo malo risoluto si fosse di dividere gli ostaggj senza il comando del principe - *Ea lege tenetur is, cujus opera dolo malo consilium initum erit, quo obsides injussu principis interdicerent*. Che tenuti fossero coloro i quali con armi, o con pietre, armati si fossero nella Città, e convenissero contro la Repubblica, ed occupassero templi, o luoghi pubblici - *armati homines cum telis, lapidibusve in Urbe sint, conveniantve adversus Rempublicam, locavè occupentur, vel templa* - Che tenuti fossero coloro i quali convocando uomini sediziosi facessero unioni, e conventicole, ed anche coloro che con dolo malo consigliato, ed operato avessero, che alcun magistrato del popolo romano, o altri, i quali imperio, e potestà tenessero, fossero uccisi - *quave cætus conventusve fiat, homines ad seditionem convocentur, cujusve opera, consilio, dolo malo consilium initum erit, quo quis magistratus populi romani, quive imperium, potestatemvè habeat, occida-*

I 2

(a) *Plin. Cæcil. epist.* 10. 84. & 117.
(b) *Cicer. lib.* 2. *de Orat.*
(c) *Cicer. loc. cit.*
(d) *Manut.*
(e) *Cicer. in Pison.*
(f) *Amm. marcell. lib.* 19.
(g) *Cicer. philip.* 1.

cidatur- Più foſſe tenuto colui il quale contro la Repubblica moveſſe le armi : chì a i nimici del popolo romano mandato aveſſe nunzio o lettere : chì con dolo malo gli aveſſe fatto, o dato ſegno, con cui avrebbero eſſi potuto giovarſi contro la Repubblica : chì aveſſe concitato, o ſollecitato i Soldati, per indurre ſedizioni, e tumulti contro la medeſima - *quavè quis contra rempublicam arma ferat ; qui hoſtibus populi romani nuncium, litteraſvè miſerit, ſignumve dederit, feceritvè dolo malo, quo hoſtes populi romani conſilio juventur adverſus rempublicam, quive milites ſolicitaverit, concitaveritvè, quo ſeditio tumultuſve adverſus rempublicam fiat* - Più che foſſe tenuto colui il quale deſtinatogli il ſucceſſore partito non foſſe dalla provincia : chì abbandonando l' eſercito, da privato aveſse fuggito a i nimici : chì ſcientemente ſcritto aveſse, o regiſtrato coſe falſe nelle tavole pubbliche ciocche ſi vede nel *cap. 1. in leg. majeſtatis - quive de provincia, cum ei ſucceſſum eſſet, non diſceſſit, aut qui exercitum deſeruit, vel privatus ad hoſtes profugit, quive ſciens falſum conſcripſit, vel recitaverit in tabulis publicis, nam & hoc cap. primo leg. majeſtatis enumeratur* - Più tenuto foſſe colui il quale cedeſse nella guerra, o teneſse la fortezza, o concedeſse il caſtello, chì ſenza comando del principe aveſse inſtituita la guerra, o apparecchiato l'eſercito ; chì eſsendogli ſtato dato il ſucceſsore nella provincia non gli aveſse conſegnato l' eſercito ; chì aveſse laſciato l' impero, o l' eſercito del popolo romano ; chiunque privato ignaro delle coſe s' aveſse aſsunto il nome di poteſtà, o magiſtrato : e chì delle coſe ſuddette aveſse cura che eſeguite ſi foſsero - *quive in bellis ceſſerit, aut arcem tenuerit, aut caſtra conceſſerit ; quive injuſſu principis bellum geſſerit, delectum habuerit, exercitum comparaverit ; quive cum ei in provincia ſucceſſum eſſet, exercitum ſucceſſori non tradiderit ; quive imperium exercitumvè populi romani deſeruerit ; quive privatus pro poteſtate, magiſtratu, ne quid ſciens dolo malo geſſerit ; quive quid eorum quæ ſupra ſcripta ſunt facere curaverit* - Più foſs anche tenuto colui il quale con dolo malo veniſse aſtretto al giuramento, con cui faceſse contro la Repubblica, e quindi con dolo malo inſidiando l' eſercito del popolo romano, a tradimento pervenir lo faceſse in potere de' nimici, o pure operato aveſse ch' eſſi nimici venuti non foſsero nel dominio del popolo romano - *Cujuſque dolo malo jurejurando quis adactus eſt quo adverſus rempublicam faciat, cujuſve dolo malo exercitus populi romani in inſidias deductus, hoſtibus proditus erit, factumve dolo malo cujus dicitur, quominus hoſtes in poteſtatem populi romani veniant* - Più, foſſe tenuto colui, o coloro, per opera de' quali i nimici del popolo romano ajutati foſsero con accompagnamento, o ſoccorſi con armi, cavalli, danajo, ed altro ; o pure cooperati ſi foſsero, che qualche nazione amica, nimica foſse divenuta ; o pure che alcun Re d' eſtranea nazione ubbidito non aveſse al popolo romano ; o pure con dolo malo induſtriati ſi foſsero, che a i nimici ſi preſtaſsero oſtaggj, danai, e giumenti con aggravio della Repubblica - *Cujuſve opera dolo malo hoſtes populi romani commeatu, armis, telis, equis, pecunia, aliave qua de re adjuti erunt, utve ex amicis hoſtes populi romani fiant, cujuſve dolo malo factum erit quo rex exteræ nationis populo romano minus obtemperet, cuiuſve opera dolo malo factum erit quo magis obſides, pecunia, jumenta hoſtibus populi romani dentur adverſus Rempublicam* - E finalmente tenuto foſſe colui il quale alcun reo confeſso in giudizio, e quindi carcerato, lo mandaſse via - *item qui confeſſum in judicio reum, & propter hoc in vincula conjectum, emiſerit*. E di tutte le coſe predette vedi *Ulpiano* nella *leg. 1. & 2. ff. ad leg. juliam majeſtatis, & leg. 3. & 4. ff. eodem*. Le pene per tal reato ammeſſe varie furono in antichità, val dire, per le leggi delle XII. tavole vi fu la pena capitale ; per la leg. *Cornelia* vi fu l' interdetto *aquæ & ignis* ; e per queſta di cui trattiamo, colui che foſse convinto per reo di perduellione ſi condennava alla morte, ma per altre cagioni era punito coll' inter-

detto,

detto, come dicemmo, *aquæ & ignis*. Vi fu *Paolo* (a), il quale di tal materia trattando riferì, che a tempo suo la pena di lesa maestà era, com'ei dice - *Nunc humiliores bestijs obijciuntur, vel vivi exuruntur; honestiores capite puniuntur*. E finalmente ci furono gl'impp. Arcadio, ed Onorio, i quali condennarono simili rei alla morte, e i di loro benì aggiudicati al Fisco, e vedi la *leg*. 5. *Cod. ad leg. juliam majestatis, ibiq. Paul. & Martian. in leg. 6. & 7. eodem tit.*

E vi fu per anche la *leg. Varia maiestatis* prescritta da Q. Vario Hybrida, così cognominato per l'oscuro dritto di cittadinanza, tribuno della plebe, e con essa fu disposto, che s'investigasse contro coloro, coll'opera e consiglio de' quali i socij preso avessero le armi contro il popolo romano - *Ut quæreretur de ijs quorum ope, consiliove socij contra populum romanum arma sumpsissent* (b).

De manumissionibus - ex leg. Furia caninia, alijsq. ordine describendis.

IN ossequio dell'antichità si notano le antiche leggi relative alle manumissioni, e specialmente questa sotto nome *di Furia o Fusia caninia*, non ostante che da Giustiniano imp. con special titolo *de leg. Fusia canin. tollen*, fu tolta. Ella fu profferita, com' alcuni vogliono, da Q. Fusio Caleno, e P. Varinio, consoli, nell'anno 706. *ab u. c.*, e poi rinnovata sotto l'impero d'Augusto, rogante C. Caninio, console, nell'anno 751.; ma la più probabile, com'altri credono, che detta legge fu emanata da P. Furio Camillo, e C. Caninio Gallo consoli. Il contenuto della medesima si riferiva alle testamentarie manumissioni, onde ne fu prefinito il numero, come ce'l previene *Ulpiano* 1. 24., e *Paol. sent.* 4. 15. nel seguente modo, cioe - Da' due fin' a i cinque servi, se ne potevan manumetter due. 3

Dai 6. e 7. se ne potean manumetter tre.
Da' 8 e 9 - quattro.
Da' 10 fin' a' 17 - cinque.
Da' 18 fin' a' 20 - sei.
Da' 21 fin' a' 23 - sette.
Da' 24 fin' a' 26 - otto.
Da' 27 fin' a' 29 - nove.
Da' 30 fin' a' 44 - diece.
Da' 45 fin' a' 47 - undeci.
Da' 48 fin' a' 51 - dodeci.
Da' 52 fin' a' 55 - tredeci.
Da' 56 fin' a' 59 - quattordeci.
Da' 60 fin' a' 63 quindeci.
Da' 64 fin' a' 67 - sedeci.
Da' 68 fin' a' 71 - diecesette.
Da' 72 fin' a' 75 - diciotto.
Da' 76 fin' a' 79 - diecinove.
Da' 80 fin' a' 83 - venti.
Da' 84 fin' a' 87 - ventiuno.
Da' 88 fin' a' 91 - ventidue.
Da' 92 fin' a' 95 - ventitre.
Da' 96 fin' a' 100 - ventiquattro.
Da' 101 fin' a' 129 - venticinque.
Da' 130 fin' a' 134 - ventisei.
Da' 135 fin' a' 140 - ventisette.

E così da' 100. fin ai 500. si potea manumettere la quinta parte. Ma oltre la detta quinta parte non v'era luogo ad ulterior manumissione, anche se la fameglia costasse di mille, e diece mila servi; e vedi più diffusamente *Einec. lib.* 1. *tit.* 7. delle sue *antich. rom.*

Vi fù ancora la *leg. Ælia sentia de manumissionibus*, definita da Sest. Elio, e C. Sesio consoli, nell'anno 756. *ab u. c.*, e con essa varie ordinazioni furon fatte, cioè - Che que' servi i quali per cagion di pena ligati si tenessero dal padrone, o che impresse se gli fossero arsicciate note, o che per delitti stati fossero cruciati e trovati colpevoli, o che condennati a duellare, o a pugnar con le bestie, o che carcerati si tenessero. Tutti questi se si dovessero manumettere, non tra' cittadini romani,

(a) *Paol. sent.* 1. 29. 1.
(b) *Cicer. & Ascon. in orat. pro Scauro, & pro Cornelio. Valer. lib.* 8. *cap.* 8.

mani, ma tra i deditizj s'annoverassero, cioè, che non avessero facoltà di far testamento, o connubj, nè trattar amicizia co' medesimi - *Ut qui servi pœnæ causa vincti a domino, quibusve iniustæ notæ fuerant, quive propter noxam torti, nocentesque inventi, quive traditi aut ferro aut cum bestijs depugnarent, quive in custodia fuissent, ij si manumitterentur, non cives romani, sed dedititiorum numero essent, id. ut ne connubium, neque commercium, neque testamenti factionem haberent* - Più, che non fosse permesso manumettere alcun servo che fosse minore d' anni trenta con la solennità della bacchetta o per testamento, se non approvata la causa nel consiglio - *Ut minorem triginta annorum servum, vindicta aut testamento, nisi caussa apud consilium probata, manumittere non liceret* - Più, che il padrone essendo minore d' anni venti non potesse il servo manumettere, se non approvata la causa nel consiglio - *nec dominus annis xx. minor, servum, nisi caussa apud consilium probata, manumitteret* - Più, se il padrone che non fosse solvente, testando, istituisse erede il servo, e gli lasciasse la libertà; costui non ostante che minore fosse di trenta anni, ed annoverar si dovrebbe tra' deditizj, che goder dovesse la cittadinanza romana, e fosse erede, purche però altro erede scritto nell' istesso testamento non vi fosse - *Ut servus ab eo domino qui solvendo non est, testamento liber esse jussus & heres institutus, si minor sit xxx. annis, vel in ea causa ut dedititius fieri debeat, civis romanus, & heres sit* - Più, se il padrone istituisse due, o più servi, e gli lasciasse la libertà, colui il quale scritto fosse in primo luogo, dovesse esser libero, ed erede - *quod si duo pluresve liberi, heredesve esse jussi sunt, primo loco scriptus, liber & heres sit* - Più, se il padrone negasse gli alimenti al liberto povero, dovesse lui, e i successori perdere i dritti del padronato, e restar privo della di lui eredità, purche non venissero istituiti eredi, e finalmente rimossi dal possesso de' beni, se non fosse secondo le testamentarie tavole - *Ut si patronus libertum inopem non aluerit, primum libertatis caussa, tam ipse, quam is ad quem ea res pertinebit, mulctetur, dein ipsius hereditate, tum ipse, tum ipsius liberi priventur, nisi heres institutus sit; postremo a possessione bonorum removeatur, præterquam secundum tabulas* - E più, se il padrone manumettendo il servo, o la serva, gl' imponesse alcun patto di contrarre matrimonio, con cui la libertà si diminuisse, egli privo restar dovesse della legittima di loro eredità - *Ne dominus in manumittendo servo, servave, legem ei de contrahendo matrimonio, quæ civis romani libertatem imminuat, imponat, si secus faxit ad ejus legitimam hereditatem non admittatur* (a) - Di detta *leg. Ælia Sentia* vi è Einnecc. *lib. 1. antiq. rom. tit. 6.*, il quale ne riporta i frammenti più estesi co' suoi commentarj, e però consigliar si dee, per aversene più distinta cognizione.

E vi fu parimenti la *leg. Julia de manumissionibus*, stabilita da C. Giulio ottavio augusto, con la quale fu disposto, che quando l' imperadore volesse manumettere alcun servo, non era necessario che la solennità della bacchetta adusasse, ma bastava semplicemente comandare, che fosse libero - *Ut imperator quum servum manumittat, non vindictam imponat, sed simpliciter liberum esse jubeat* (b) - Con detta legge fu definita l' età del manumittente, e del manumesso, e fu costituito qual dritto aver dovessero i padroni contro i liberti (c).

Finalmente vi fu la *leg. Vectibulica - de manumissionibus* - costituita da Vettibulico, o sia Vettibilico, con cui fu definito, che colui il quale venisse manumesso dalla

(a) *Instit. quib. ex caus. manumitt. non licet.*
Leg. qui solvendo 42. ff. de hered. instit.
Leg. si is qui 55. & leg. 57.
Leg. qui solvendo 60. &
Leg. si non lex 85. ff. de her. instituend.
Leg. sciendum 70. ff. de V. S.
Leg. 1. Cod. qui manum. non poss.
Leg. 3. ff. de suis, & legitim. §. 2.
Leg. si patronus 33. ff. de bon. libert.

(b) *Leg. apud eum 14. ff. de manumiss.*

(c) *Dio. lib. 55.*

dalla repubblica romana, conseguiva pienissimamente la Città, e i civichi dritti - *Manumissus a Republica romana, civitatem romanam consequebatur* - la qual disposizione indi con sen. conf. fatto a tempo di Jubenzio Celso, e di Nerazio Marcello, si estese anche nelle provincie; e vedi la *leg. ult. Cod. de servis Reipubl. manum.*

De Marco Tullio Cicerone - ex leg. Clodia, & ex leg. Cornelia.

4 M. Tullio Cicerone soffrì le sue persecuzioni per aver voluto sostenere i dritti contro la famigerata congiura di Catilina; ond'è, che vi fu P. Clodio, tribuno della plebe, il quale a dispetto di Cicerone, ed altri, che avean avuto mano all'uccisione di Catilina istesso, profferì una legge, che corre col nome di *Clodia de vi*, e con essa dispose, di doversi esaminare i delitti di coloro, i quali senza difesa, e senza l'autorità del popolo avessero alcun Cittadino romano fatto morire - *Ut de iis qui cives romanos sine judicio populi, indictaque caussa, necassent, quæstio haberetur* (*a*). Indi con altra legge, che parimenti corre col nome di *Clodia de M. Tullio*, dispose, che a M. Tullio Cicerone se gli dasse l'interdetto dell'acqua e del fuoco, come quello il quale un falso sen. conf. riferito avea, e che senza difesa e senza condanna avea taluni Cittadini romani menato alla morte: che non gli fosse permesso intra cinquecento passi di là di Roma dimorare: che niuno motivato avesse il di lui ritorno nel senato: e che niuno giudicasse, disputasse, parlasse, approvasse, o scrivendo ajutasse la di lui causa - *ut M. Tullio Ciceroni quod falsum sen. conf. retulisset, quod cives romanos indemnatos necasset, aqua & igni interdictum esset; neve ei intra quincenta passuum millia liceret esse; ne quis de ipsius reditu ad Senatum referret; ne quis sententiam diceret, nè disputaret, nè loqueretur, nè pedibus iret in sententiam, nè scribendo adesset* (*b*).

Ma non fu così, mentre nel consolato di P. Cornelio Lentulo, e di Q. Metello, nell'anno 697. *ab u. c.*, con legge presinita ne' centuriati comizj, coll'intervento di tutt'i magistrati, a riserba di un pretore, che fu Ap. Claudio fratello di P. Clodio, e di due tribuni della plebe, che furono Sest. Attilio Serrano, e Numerio Quinzio, fu ordinato, che fosse lecito a M. Tullio Cicerone ritornare in Roma, e salire in senato - *ut M. Tullio Ciceroni redire in Civitatem, venireque in Senatum liceret* (*c*).

De maritandis ordinibus - ex leg. Julia, & ex leg. Pappia Poppeja.

5 Molte cose furono costituite con le cit. due leggi *de maritandis ordinibus*, delle quali portandone qui l'elenco, in memoria degl'antichi osservati Instituti relativi a i contratti matrimonlali, siam a dire, che.

Vi fu *la leg. Julia de maritandis ordinibus*, costituita da C. Giulio ottavio augusto, con la quale fu prescritto che i Celibi, semprecche non fossero prossimi in grado di checcesia cittadino romano non potessero per testamento cos' alcuna acquistare; nè tampoco coloro i quali fossero privi di figlj, a riserba della metà di quelle cose che gli venissero lasciate - *Ne cælibes nisi qui genere essent proximi, quicquam ex testamento civis romani caperent, nevè orbi plusquam dimidium eorum quæ relicta essent* (*d*) - Più fu definito, che il marito non acquistasse col testamento della mo-

(a) *Vellejus lib. 2. Dio. lib. 38., & Idem Cicer. ad Attic. 3.*

(b) *Dio. lib 38., & idem Cicer. pro domo sua post redit. in senat. & lib. 3. ad Attic.*

(c) *Leg. Cornelia de M. Tullio Cic. ab Hotman. relata, & idem Cicero pro domo sua, pro Sext., in Pison., in epistol., & alibi.*

(d) *Leg. 1. cod. de infirm. pœnis celib., & Eufeb. Nicephor. Sozomen. &c.*

moglie, nè questa col testamento del marito, se non la decima parte di ciò che se le lasciava, e le altre nove parti restavano al Fisco aggiudicate - *Ne conjux conjugis testamento, nisi decimam relictorum partem caperet, fiscus reliquas novem* (a) - Più, che il primo de' consoli avesse il primate a poter conseguire le fascie, però colui il quale tenesse più figlj, o in sua potestà, o perduti in battaglia, fosse preferito; e qualora del collega pari numero di figliuoli vi fosse, quello dovesse anteporsi, il quale tra' mariti fosse connumerato; se poi tutti due, e padri di egual numero di figlj, e mariti fossero, se gli dovesse il pristino onore rinnovare, e colui che sarà maggiore d'età assumerà le fascie. Queste fascie consistevano in certi fascicoli di verghette bianche, tagliate da quell'arbore chiamato *betula*, ed eran insegne de magistrati, portate innanzi da' littori, ed in mezzo alle medesime, cacciata un pò fuori vi era ligata una scure di ferro, jeroglifico a i magistrati di procedere con ragion veduta, e non esser proclivi all'ira, ricordandosi d'aver legate le verghe, e la scure, che senza giusta causa non si doveano slegare - *Ut priori ex consulibus fasces sumendi potestas sit, qui plures liberos quam collega, aut in sua potestate habet, aut bello amisit; sed si par utrique numerus liberorum esset, maritus aut qui in numero maritorum est, præferatur; si verò ambo & mariti & patres totidem liberorum sunt, ille pristinus honos instauretur, & qui major natu est, prior fasces sumat* (b) - Più che se la Liberta contro la volontà del padrone separata si fosse, ella non possa con altri menarsi a marito, senza il permesso del padrone istesso - *Ut si liberta ab invito patrono diverteret, alij nubere invito patrono non posset* - Più, che se al liberto dato si fosse il giuramento di non prender moglie, di cotal giuramento non se ne dovesse aver ragione - *Ut si jusjurandum quod liberto impositum est nè uxorem ducat, ei remittatur* (c) - Più, che i Senatori, o i di loro figlj non si menassero a marito con donne libertine, o con donne libere, di quelle bensì, che esse o di loro genitori esercitate si fossero nell'arte scenica, o nelle azioni meretricie. Gl'altri ingenui poi furon proibiti di non prender ruffiana, specialmente da alcun lenone manumessa, o che presa in adulterio stata fosse, ed in giudizio pubblico condennata, o che arte scenica esercitata avesse - *Ne senatores eorumve liberi, libertinas, & quæ ipsæ, earumvè pater, matervè artem ludricam fecerit, item ex numero corpore quæstum facientium, uxorem ducant; cæteri autem ingenui prohibentur ducere lenam a lenone, lenave manumissam, & in adulterio deprehensam, & in judicio publico damnatam, & quæ artem ludricam fecerit* (d) - Più, se coloro i quali avessero figlj in potestà, e gli avessero proibiti di prender moglie, o di menarsi a marito, che sian astretti dal magistrato a doverli collocare e dotare - *Ut qui liberos quos habent in potestate injuria prohibuerint uxores ducere, vel nubere, a magistratibus cogantur in matrimonium collocare & dotare* (e) - Più, che a i patrizj fosse permesso contrarre matrimonio con libertine, all'infuori de' senatori, e di loro figlj - *Ut patritijs liceret libertinas uxores ducere, præterquam si senatores senatorumvè liberi essent* - E più, che i sponsali rati non si avessero se non passati due anni, e parla di quelle pulcelle minori degl'anni diece, nel qual tempo viri-potenti esse non sono - *ue qua sponsalia rata essent, nisi statim exacto biennio nuptiæ fierent* (f) - E si nota, che questa legge tal volta vien nominata *Julia*, talvolta *Papia*, talvolta *julia pappia*, ed altra volta *Pappia poppeia*; e sia detto per regola de' tironi.

Vi fu parimenti la *leg. Pappia Poppæa de maritandis ordinibus* emanata da M. Pappio Mutilo, e da Qu. Poppeo, consoli, suffragante Augusto imp., e con essa fu sta-

(a) *Leg. 2. cod. de infir. pæn. cælib. & Arg. leg. un. cod. de his qui se def. lib. x.*

(b) *Gell. 2. 15.*

(c) *Leg. 1. ff. unde vir & uxor. & Leg. 1. §. 3. ff. de jur. patron.*

(d) *Paul. in leg. 44. ff. de rit. nupt.*

(e) *Leg. 19. ff. de rit. nuptiar.*

(f) *Zonar. lib. 11.*

fu stabilito, che colui il quale fosse senatore, o il figlio, o nipote, o pronipote *ex filio*, o anche i figliuoli della figlia, chiunque fossero di costoro, che niuno scientemente con dolo malo prendesse in sposa o moglie alcuna libertina, o colei la quale faccia, o abbia fatta arte scenica, o che la facessero, o fatta l'avessero i di lei genitori; e lo stesso s'intendea per la figlia del senatore, o nipoti, e pronipoti femmine *ex filio* di non potersi menar a marito con alcun libertino, o con colui che si esercitasse, o i di lui genitori esercitati si fossero in arte scenica - *Ne qui senator esset, quive filius, nepos, pronepos ve ex filio, vel ex filia natus, cujus eorum esset, ne quis eorum, sponsam, uxoremvè sciens dolo malo haberet libertinam, aut eam quæ ipsa, cujusve pater materve artem ludricam facit, fecitve; neve senatoris filia, neptisve ex filio, proneptisve ex nepote filio nata, libertino, ejus qui ipse, cujusve pater, materve artem ludricam facit fecitve, sponsa nuptave sciens dolo malo esset* - Fu risoluto ancora che niuna femmina infra i cinquanta anni di sua età si menasse a marito con alcun maschio sessagenario, e che niun maschio giovine si prendesse in moglie femmina quinquagenaria - *Ut ne quinquaginta annis minor sexagenario nuberet, aut vir hac ætate junior quinquagenariam fœminam duceret uxorem* - Più fu risoluto, che a i padroni i quali di tre figlj il dritto avessero dar si dovesse il possesso de' beni *contra tabulas testamenti* del suo liberto, o pure *ab intestato* contro i di lui eredi non naturali - *Ut patronis qui jus trium liberorum habeant contra tabulas testamenti liberti, aut ab intestato contra suos heredes non naturales bonorum possessio detur*. Più, fu risoluto, che alle padrone ingenue con duoi figlj onorate, ed alle libertine se n'avessero tre, dar se le dovesse la stessa preminenza ai padroni con editto conceduta - *Ut patronæ ingenuæ duobus liberis honoratæ, libertinæ tribus, idem jus detur quod patronis ex edicto* - Più, che a i figlj delle ingenue, le quali tre figlj avessero, si tribuisse l'istesso dritto che alle padrone s'era dato - *Ut liberis ingenuæ trium liberorum jure honoratæ idem juris quod ipsi patronæ tribuatur* - E finalmente che a tutti gl'ingenui, all'infuori de' senatori, e di lui figlj fosse permesso aver in moglie le femmine libertine - *ut omnibus ingenuis, præter senatores, eorumque liberi uxores libertinas habere liceret*. E di tutte le cose suddette vedi i titoli nelle Pandette *de ritu nuptiar. de vulgari substitut., de jure patronat.*, *& alibi*; e vedi *Tacit. lib. 3., Ulp. instit. 14. 29., Sveton. in Claud. cap. 24.* il quale narra, che Claudio abrogato avesse un capitolo di detta legge, e quello che parla de' sessagenarj, ammesso in seguela da Giustiniano in *leg. sancimus 2. Cod. de nuptijs.*

De matronarum cultu, vel de mundo muliebri - ex leg. Oppia.

IL fasto delle donne, e la pompa negl'ornamenti loro, all'eccesso era cresciuto in Roma, e tanta, che diè motivo alla Repubblica di darne la moderazione, cosicche trovandosi C. Oppio tribuno della plebe nell'anno 540. *ab u.c.* sotto il consolato di Q. Fabio, e di T. Sempronio, emanò la *leg. Oppia - de matronarum cultu, vel de mundo muliebri*, e definì, che le donne altro non dovessero avere per di loro ornamento, se non se mezz'oncia d'oro lavorato; che non usassero vestimenta di colori diversi; e che aver non dovessero l'uso della carozza, non men per la città, o borgo, ma neppure nella vicinanza di mille passi, alla sola riserba se si dovessero condurre per intervenire ne' pubblici sacrifizj - *Ne qua mulier plus semuncia auri haberet, neve vestimento versicolori uteretur, neu juncto vehiculo, in Urbe, oppidove, aut propius inde mille passus, nisi sacrorum publicorum caussa veheretur (a)*. E si nota, che la suddetta legge dopo venti anni fu antiquata coll'autorità di M. Fundanio, e di

(a) *Livius lib. 34. in princ. Valer. lib. 9. 1. Tacit. lib. 3. &*

L. Valerio tribuni della plebe; la quale per altro avrebbe dovuto rinnovarsi a tempi nostri, per smorzare l'ardentissima sete delle nostre donne, che rese si sono insaziabili per osservare le mode, troppo pregiudicevoli allo Stato: e quel ch'è peggio che non vi è misura, volendo cadauna di bassa condizione far la scimia alle più potenti e commode, d'onde n'avvengono corna, e malanni, e senza patirne alcun rossore. Basta così.

De militia.

7 AL merito seppero gli antichi corrispondere con giustizia, e con atti grati, in modocche vi fu legge, che colui il quale salvato avesse alcun Cittadino da' nimici s'acquistava la corona di quercia - *Ut qui civem ab hoste servasset, is ab Imperatore quercia donaretur* (a).

De minoribus - ex leg. Lætoria, & ex leg. Quina vicenaria.

8 VI fu la *leg. Lætoria - de minoribus*, pubblicata, per quanto si vuole, da M. Letorio Planciano intorno all'anno 497. *ab u. c.*, e con essa fu stabilito, che coloro i quali furiosi o prodigi fossero, provveder si dovessero di Curatore; e chi mai gli defraudasse, che tenuti fossero con azione pubblica - *ut iis qui furiosi, vel prodigi essent, curatores darentur; qui eos circumscripsissent, judicio publico tenerentur* (b). E più, che a i minori di venticinque anni non fosse lecito far contratti, cioè, che obbligar non si potessero con stipulazione - *ne a minoribus viginti quinque annis stipulari liceret, hoc est, ne stipulatione obligari possent* (c).

Vi fu ancora la *leg. Quina vicenaria* la quale si raccoglie in *Plauto in pseud.* 1. 3. *69*, con la quale dimostra che al minore di venticinque anni è interdetto stipulare, cioè, che non possa obbligarsi per mezzo di stipulazione; e però introducendo a parlare *Callidoro* già minore, dice, *lex me perdit quina vicenaria*, cioè, lo vietava a potersi obbligare, perche non avea l'età di venticinque anni.

De mortuo inferendo - ex leg. regia.

9 TAluni pretesero argomentare, che questa sia parte di quella legge regia, di cui trattammo noi nella *parafr.* 2. §. 1. *Rex sacrorum præses &c.* la qual cosa non è da sostenersi, perche diversa questa da quella; bensì se si appella *regia*, probabilmente trae il suo principio da quella emanata da Numa Rè, il quale fu assai inclinato alle cose sacre, sante, e religiose, e fu indi registrata nelle XII. tavole, com' è da vedersi nel §. 29. della *parafras.* 1. E però questa e quella contiene, che se morisse alcuna donna gravida, non dovesse seppellirsi, se prima non se ne facesse l'incisione del parto, e chi il contrario facesse, toglie affatto, e distrugge la speranza del di lei feto animato, che con la defunta madre andarebbe a morire - *Ne mulier quæ prægnans mortua sit, humetur, antequam partus ei excidatur; qui contrafecerit spem animantis cum gravida peremisse videatur* (d). Quest' istesso instituto al riferir di *Diodoro lib.* 2. fu osservato tra gl' Egizj, e tra i Greci, specialmente per le donne gravide condennate per cagion di capitali delitti; e vedi *Clem. Alex. lib.* 2. *Plutar. de Egyptiis de sera num. vind.*, ed *Elian. de Atheniensib. var. hist.* 5.

De

(a) *Plutar. in Coriol.*
(b) *Cicer. de off.* 3. *& de nat. deor.* 3.
(c) *Sveton. apud Priscian. lib.* 8. *Plaut. in pseud. sub nomine leg. quinæ vicenariæ.*
(d) *Marcian. l.* 2. *ff. de mortuo inferen.*

De muliere servo alieno conjuncta - ex sen. conf. Claudiano.

Questo sen. conf. fu profferito sott' il consolato di Silla, ed Otone nell' anno 803. 10 *ab u.c.*, ed ebbe questo principio, cioè, molte delle donne libere di Roma liberamente trattavano co' servi alieni, in modocche la di lor estimazione, e la prole ancora polluta si vedea con infamia servile; vi fu perciò *Pallante* liberto ben affetto di Claudio, che d' impedire tal indegno commercio pensò la maniera, e conferitala con Claudio istesso, costui ne fè parola in senato, onde ne nacque il presente sen. conf. dal nome di Claudio *Claudiano* appellato. Con esso adunque fù conchiuso, che quella tal ingenua donna, la quale concubito avuto avesse con alcun servo alieno contro la volontà del padrone, e costei dinunciata al pretore, o al preside della provincia, ed anzi impedita, e proibita per tre volte alla presenza di sette testimonj cittadini romani, allora proseguendo, perdeva la di lei ingenuità, e si restringeva in servitù di quel padrone a chi il servo s' appartenea, e non solo della libertà ma anche della roba era priva, perchè passava sott' il dominio di costui - *Ut ea mulier quae se alieno servo junxerat, domino servi cum bonis suis omnibus addiceretur* (a), in ove *Giustiniano* ci fà sapere, che *denunciationes, & judicum sententiae concurrere deberent*; ed *Ulpiano* nelle sue instituzioni *cap.* 1. ce 'l conferma, *maxima capitis diminutio dicitur, per quam civitas, & libertas amittitur, veluti quum mulier alieno servo se junxerit, denunciante domino, & ancilla facta fuerit ex sen. conf. Claudiano* (b). Lo stesso si ha di quella tal ingenua donna, la quale congionta si fosse con alcun servo *ginecceario* (c). Cotesto tal *ginecceario* servo era tessitor di panni imperiali, e come tale, altritto *ad operas principis, non liberabatur*, ed in conseguenza la donna ingenua *si ei se sociaverit*, preventivamente convenuta con solenne dinuncia era indi obbligata la condizione del marito seguire (d). Ma alla fine queste tali cose da Giustiniano abolite furono, con titolo e legge particolare de sen. conf. *claudian. tollen.*

E si nota per compimento del primo discorso, che se il padrone assentito avesse alla condotta del servo, e dell' ingenua, costei non serva, ma liberta diveniva (e); e *Lipsio* su questo punto rimossa la vulgata ritenne questa lezione del Codice Farnesiano, *ut ignaro domino, ob id prolapsa dicebatur in servitutem, at si consensisset pro liberta habetetur.*

De mulcta - ex leg. Ateria Tarpeja, alijsq. ordine describen.

Cotesta legge fu prefinita da Sp. Tarpeio *Montano Capitolino*, e da A. Aterio conso- 11 li, nell'anno 296. *ab u.c.*. Ella quasi spesso *Tarpeia* vien appellata (f), ed altra volta *Ateria*, e da *Gellio* (g) forsi per errore *Aterina* è notata, e contiene, che tutt' i magistrati avessero il dritto di costituire le pecuniarie pene contro i delinquenti, e significarle al popolo per discettarle, *an irrogandae, vel abrogandae*, giacche prima a i soli consoli era permesso ciò fare; con questo bensì che la pena ecceder non dovesse due bovi, o trenta pecore. più, quando il magistrato a quest atto dovesse venire, il bove estimar si dovesse cento assi, ch' è lo stesso dire cento bajocchi, e la pecora, diece - Ecco la legge - *Ut omnibus magistratibus mulctae dicendae jus esset, quum antea solis consulibus id liceret, ita tamen ne vel duos boves, vel triginta oves excederet; ut quum mulcta pecoris*

K 2

(a) *Leg. un. cod. ad sen. conf. Claud. toll.*
(b) *Leg. Lucius 2. cod. depositi.*
(c) *Leg. 3. cod. de murilegulis & gynaecearijs lib. xi.*
(d) *Cit. leg. 3. cod. de muril. & gynaecear.*
(e) *Cujac. ad tit. cod. de sen. conf. claud. & lib. 21. observ. 16.*
(f) *Fest. lib. 14. voce peculatus.*
(g) *Gell. 11 1.*

coris armentique a magistratibus diceretur, bos centussis, ovis decussis æstimaretur (a). In rapporto alla riferita legge, *Aul. Gellio* ci fa sapere, che in que' antichi tempi l' Italia era abbondantissima d' armenti, onde le pene distinguendosi tra la *massima* e la *minima* si costituivano *in re pecuaria*, e quindi la massima si riputava quella di due pecore, e trenta bovi, per la copiosità di questi, e per la scarsezza di quelle, e la minima si stimava quella d' una sola pecora; ma perciocchè da' magistrati si vendevan all' incanto tal volta a minor prezzo, e talvolta a maggiore, sicchè la punizione si vedea ineguale, perciò con la cit. *Ateria legge* ne fu stabilito il prezzo, cioè, alla pecora diece assi, ed al bove cento (b) - E quì si nota, che alla prima parte della notata legge *ut omnibus magistratibus mulctæ dicendæ jus esset*, allude ciò che scrisse *Ulpiano*, cioè, che colui il quale inobbediente fosse a i magistrati, il magistrato istesso in difesa della sua giurisdizione la potestà avesse di poterlo punire - *omnibus magistratibus*, ei dice, *secundum jus potestatis suæ concessum est jurisdictionem suam defendere pœnali judicio* (c).

Vi fu ancora la *leg. Menenia sextia - de multa* - costituita da T. Menenio, e da P. Sestio, consoli, nell' anno 301. *ab u.c.*, e secondo *Festo* riferito da Hotmani, fu ella promulgata da T. Menenio Lanato, e da P. Sestio Capitolino consoli, e con essa *Hotmani* istesso avvalendosi dell' autorità di *Festo* dice, che il peculato ebbe principio d' appellarsi furto pubblico, *a pecu*, perche da questi nacque la fraude, perciocche pria di segnarsi il rame o l' argento, la pena più grave ne' delitti era quella di due pecore, e trenta bovi, de quali bestiami dopo che s' introdusse l' uso di coniar la moneta, il popolo romano con la leg. Tarpeia ne stabilì il prezzo, cioè, al bove cento assi, ed alla pecora diece, che corrisponderebbe oggi al valore di cento bajocchi per un bove, e diece per una pecora - *Peculatus furtum publicum dici ceptum est, a pecore, quia ab eo initium ejus fraudis esse cepit, si quidem antea es aut argentum signatum, ob delicta, pena gravissima erat duarum ovium, & triginta bovum; quæ pecudes postquam ære signato uti cepit populus romanus, Tarpeja lege cautum est, ut bos centussis, ovis decussis æstimaretur* (d).

E vi fu parimenti la *leg. Papiria julia de mulctarum æstimatione*, emanata da L. Papirio e da L. Giulio, consolj nell' anno 324. *ab u. c.* la quale fu l' estimazione delle pene fu corrispondente con la *leg. Ateria Tarpeia*, e vedi *Livio lib.* 4.

De municipijs - ex leg. Cornelia.

12 I Municipj quì s' intendono coloro i quali da altre Città in Roma venuti fossero, ed a i quali non era permesso ottenere il magistrato, ma una certa parte d' oficj subalterni (e). La onde da L. Cornelio Silla fu prescritta legge, che precorre col nome - *Cornelia de municipijs* - con la quale ordinò, che a tutt' i Municipj si togliesse il dritto civico, e di poter aver parte nella divisione de' campi - *Ut municipiis omnibus jus Civitatis, agrique adimeretur* (f).

SOMMA-

(a) *Halicarn. lib.* 10.
(b) *Gell. loco cit. lib.* 11. 1.
(c) *Leg. un. ff. si quis jusdicen. non obtemp.*
(d) *Vide Hotm. ad eandem leg. Menen.*
(e) *Festus in voc. municeps.*
(f) *Cicer. pro domo sua, & pro Cecinna. Appian. lib. 2. bell. civil.*

N

SOMMARIO.

1 De natali Urbis.
Il giorno della morte di Cesare si volle che in avvenire aver si dovesse come natalizio della Città di Roma.

2 De nexu.
I debitori non si devono tener ristretti con legami o ceppi, se non quando meritassero la pena.
I debitori per cause civili, che restassero obbligati i di loro beni, non già le persone.

3 De nomine mensis augusti.
Il mese che prima si chiamava Sestile, *indi s'appellò* Agosto, *in grazia di Augusto imp*

4 De nomine mensis Julij.
Il mese che prima si chiamava quintile, *indi si denominò* Luglio *in onor di C. Giulio Cesare.*

5 De nundinis.
I giorni di mercato come prima eran festivi, così poi furono dichiarati fasti per comodo de' cittadini.

6 De nuptijs quinquagenarij.
Donna maggiore di 50. anni maritandosi con uomo minore de' 60. le di lei doti dopo la di lei morte caducavan al Fisco.

7 De nuptijs sexagenarij.
Uomo maggiore di 60. anni maritandosi con femmina minore de' 50. riputar si dovesse come se minore fosse de' 60.
Sponsali d' alcun vecchio maschio con giovane femmina furono valevoli, perche proles sperari poterat.

De natali Urbis - ex leg. Cornelia.

P. Cornelio Dolabella, console, stabilì una legge, il cui titolo è, Cornelia *de natali Urbis*, e comecche era seguita la morte di Cesare, volle, che quell' istesso giorno aver si dovesse per l' avvenire come natalizio della Città di Roma - *Ut deinceps is dies natalis Urbis haberetur* (a). 1

De nexu - ex leg. Pætelia Papiria.

Fu emanata la *leg. Pætelia Papiria de nexu* da C. Petelio, e da L. Papirio Mugellano, consoli, nell' anno 629. *ab u. c.*, e con essa fu prescritto, che niuno tener si dovesse ristretto con legami, o ceppi, se non fosse che meritasse la pena, e fin alla soddisfazione di essa; ed in rapporto alle cause civili per danaio, o altro genere accreditato, che i beni del creditore, non gia il di lui corpo, restassero soggetti ed obbligati, e che in avvenire i debbitori non si collegassero - *Ne quis nisi qui noxam meruisset, donec pœnam lueret, in compedibus aut in nervo teneretur; pecuniæ creditæ bona debitoris, non corpus obnoxium esset, & ne quis in posterum necteretur* (b). 2

De

(a) *Appian. lib. 2. bell. civil.*
(b) *Livius lib. 8.*

De nomine mensis Augusti - ex leg. Pacuvia.

3 QUesta *legge Pacuvia de nomine mensis augusti* fu pubblicata da Sest. Pacuvio tribuno della plebe, regnando Augusto imp., e con essa fu definito, che quel mese, il quale prima *Sestile* si chiamava, come quello che numerandosi da Marzo, anticamente primo mese dell'anno, veniva in sesto luogo, da indi in poi s'appellasse *Agosto* in grazia d'Augusto imperadore - *Ut qui mensis ante sextilis vocabatur, quod a Martio qui primus olim fuerat, sextus esset, is deinceps Augustus ab Augusto diceretur* (*a*).

De nomine mensis Julij - ex leg. Antonia.

4 ANche questa *leg. Antonia de nomine mensis Julij* fu costituita da M. Antonio triumviro, con la quale fu disposto, che quel mese, il quale anticamente s'appellava *quintile*, perche quinto da Marzo si numerava, da allora innanzi si denominasse *Luglio*, in onor di C. Giulio Cesare, perciocche nel giorno undeci di quel mese era nato - *Ut qui mensis antea quintilis vocabatur, quod a Martio qui priscis temporibus primus fuerat, quintus esset, is a C. Julij Cæsaris nomine Julius diceretur, quod hoc mense ad 4. idus quintilis Julius natus esset* (*b*).

De Nundinis - ex leg. Hortentia.

5 ANticamente in Roma si celebravano i mercati, e secondo i primi instituti, que' giorni eran festivi. Ma per più comodo del popolo romano vi fu Qu. Ortenzio, dittatore, il quale con sua *leg. Hortentia de nundinis* - definì, che que giorni di mercato, i quali prima erano festivi, divenissero fasti, val dire, che in essi si potesse ogni giurisdizione esercitare, acciò i rustici venendo nella Città a vendere, o comprare, si potessero le di loro quistioni esaminare, e comporre - *Ut nundinæ quæ prius erant feriæ, fastæ essent, ut rustici qui nundinandi causa in Urbem veniebant, lites componerent* (*c*).

De nuptiis quinquagenarij - ex Sen. cons. Calvitiano.

6 COtesto Sen. consulto *Calviziano*, o com' altri l'appellano *Calvisiano*, *de nuptiis quinquagenarij*, vien riferito da Ulpiano nelle sue institutioni *cap. 16.*, e ci fa sapere, che con esso fu ordinato, che se alcuna donna maggiore di cinquanta anni si menasse a marito con uomo minore de i sessanta, essendo tal matrimonio disuguale, e senza speranza di prole, le di lei doti, dopo la di lei morte, come caducate s'appartenessero al Fisco; e quindi coteste nozze efficaci non erano ad acquistar eredita, o l'istesse doti legate - *Ut si major quinquagenaria minori sexagenario nupserit, nihil ea res ad capiendas hereditates & legatas dotes pertineat, itaque mortua muliere dos caduca erit* (*d*). E quivi *Ulpiano* istesso soggiugnendo ripete - *quod si major quinquagenaria minori sexagenario nupserit impar matrimonium appellatur, & sen. cons. Calvitiano cavetur non proficere ad capiendas hereditates, & legatas dotes, itaque mortua muliere, dos caduca erit* (*e*).

De

(a) *Macrob. lib.* 2. 12.
(b) *Macrob. satur.* 2. *cap.* 12.
(c) *Macrob. satur. lib.* 1. *cap.* 16.
(d) *Ulp. loc. cit. instit. cap.* 16.
(e) *Ulp. ibid.*

De nuptijs Sexagenarij - ex sen. conf. claudiano.

SI vuol costituito questo *sen. consulto claudiano de nuptijs sexagenarij*, a tempo di Tiberio Claudio, e secondo ci fà preveniti Svetonio, cotesto principe aggiugnendo mutò la leg. Pappia Poppea *de maritandis ordinibus*, per quel che riguarda questo capitolo; quasicche i sessagenarij non potessero generare - *capiti Papiæ Poppeiæ legis a Tiberio Cæsare quasi sexagenarij generare non possent, addito, obrogavit*. E quindi con detto sen. consulto, volle, che se alcun uomo maggiore di sessanta anni si prendesse in moglie donna minore de' cinquanta, egli riputar si dovesse come se minore fosse de i sessanta - *Ut qui major sexagenario minorem quinquagenariam uxorem duxerit; perinde habeatur, ac si minor sexaginta annorum uxorem duxisset*. E la ragione ella fu, perche da tal matrimonio *proles adhuc sperari poterat*. Ed anzi vi fu altro sen. consulto Calvisiano, con un capitolo del quale si dichiaravan efficaci i sponsali d'alcun vecchio maschio con femmina giovane, non già di vecchia femmina con giovane maschio, per la medesima ragione, che dal primo *sperari poterat*, ma dal secondo *nulla prolis spes erat*.

E si nota, che tutte le cose suddette indi furono moderate, e distrutte da Giustiniano imp. il quale con sua legge permise a ciascuno, sia vecchio, o sia giovane, e concesse la libertà del matrimonio (a) - e così anche è stato ammesso col dritto canonico.

O

S O M M A R I O.

1 De optima lege.
Ottima legge s' appellava quella quando si creava il Dittatore. Indi data la provocazione al popolo si cessò dirsi - ottima legge.

2 De ovinia lege.
Ovinia legge era quella, che i censori doveano da cadauna curia i più ottimi eleggere, per entrare nel Senato.

De optima legge.

IL vocabolo *ottima legge* era un epiteto, che si adusava nella creazione del maestro del popolo, *dittatore* appellato, a cui si dava un dritto di pienissimo potere; indi da che si permise la provocazione dal dittatore al popolo, che prima non vi era, si cessò di dire - *ottima lege* - perche fu diminuita la potestà de' primi maestri, e *Festo* a tal proposito riferisce - *in magistro populi faciendo, qui vulgo dictator appellatur, quam plenissimum posset, jus esse significabatur, postquam vero provocatio ab eo magistratu ad populum data est, quæ antea non erat, desitum est dici - ut optima lege - utpote imminuto jure priorum magistrorum.*

De ovinia lege.

QUesta legge fu fatta da C. Ovinio, e di essa ne fa menzione *Festo*, e si vuole, che i Censori avessero dovuto badare di eleggere i più ottimi per cadauna curia, e da ogni ceto, acciò nel Senato potessero entrare - *Ut censores ex omni ordine optimum quenque curiatim in senatu legerent*. E da questo n'avenne, che coloro i quali eran preteriti, o rimossi dal luogo, come tra gli ottimi non eletti, si riputavan ignominiosi.

SOM-

(a) *Leg. 2. sancimus 27. cod. de nuptijs.*

P

SOMMARIO.

1 De pace Carthaginensium.
Rogazione fatta al popolo, se la pace co' Cartaginesi si dovesse accettare.
2 De pace Macedonica.
Rogazione data al popolo, se accettar si dovesse la pace con Filippo Re di Macedonia.
3 De pagana lege.
Pagana lege fu un superstizioso instituto, cioè, che le femmine non potevan andar filando per strada, e perchè.
4 De Papirio pretextato.
Papirio pretestato, sua istoria, ed onore fattogli dal Senato.
5 De parricidiis.
Delitto atroce del parricidio, che contiene molte persone congiunte, e sue pene;
6 De patriciis.
I patrizj abitar non potevano il campidoglio.
7 De patrum auctoritate.
I patrizj prima di chiamarsi i comizj dovean i magistrati dal popolo eligendi approvare.
8 De patrum connubiis.
La plebe trattar potea i connubj co' patrizij, non ostante il primo instituto delle XII. *tavole.*
I tribuni della milizia promiscuamente si creavano dal ceto de' padri, e della plebe.
9 De peculatu.
Peculato si commette nel peculio pubblico, sacro, o religioso, e sua pena.
Peculato si commette nel fonder l'oro, e l'argento se s' immischiasse altro metallo, e sua pena.
Rogazione fatta al popolo di perquirere e riferire in Senato qual danajo tolto si fosse dall' erario del Re Antioco.
10 De pecuniis ob rem judicandam captis.
I giudici i quali per danajo vendeano la giustizia furon al giudizio sottoposti.
11 De pœnis contra cælibes.
Pene costituite contro i celibi, indi abrogate da Giustiniano imp.
Premj costituiti a i maritati, ed a chi avea figlj, & vid. per tot.
12 De peregrinis.
Peregrini quali fossero, e furon espulsi dalla Città di Roma.
13 De Pessinuntio Sacerdotio.
Pessinunzio Sacerdote di Cibele fu privato del Sacerdozio, ed investito Brogatare Gallo-greco.
14 De petitione hereditatis.
L' eredità la quale caduca fosse divenuta, si deferiva al Fisco, e costui agiva contro il possessore.
Azioni del fisco contro i possessori de' beni caducati, quando, e come, e vedi per tot.
15 De piratis persequendis.
Pirati furono perseguitati da Cn. Pompejo per commissione della Repubblica, e con le facoltà necessarie.
16 De plagiariis.
Delitto di plagio, qual fosse, e sue pene.

17 De

17 De plebiſcitis.
I plebiſciti di oſſervare tutt' il popolo fu obbligato.
18 De pompejanis.
I pompejani interdetti furono aſpirare agli onori della Repubblica.
19 De Cn. Pompejo.
Cn. Pompejo fu decorato dalla Repubblica, e come.
20 De Pompejo.
Conſolati confermati per altro quinquennio.
21 De præſcriptione quinquennij in accuſatione aperti teſtamenti.
Accuſa dell' apertura del teſtamento di quel padrone, ch' era ſtato ucciſo in caſa, durava per cinque anni.
22 De prætoribus.
I pretori al num. di quattro elegger ſi doveano un anno sì, e l' altro nò.
23 De provinciis,
Provincie)
Preſidati) ed altre cariche civili, o militari, nella diviſione de' governi varie
Conſolati, o) diſpoſizioni furon date.
Prefetture)
24 De proſcriptis.
I beni de' condennati e proſcritti ſi vendeano come ſpettanti al fiſco, e ſenza pretenzione de' figli.
25 De provocatione, & libertate populi.
Libertà del popolo romano definita con molti ſtatuti, & vide per tot.
26 De pueris impudicis.
Delito di ſodomitica venerea azione, proibito, e ſue pene.

De pace Carthaginenſium - ex leg. Acilia Minucia.

PRoſeguendoſi la guerra tra i Romani, e' Cartagineſi, per parte di queſt' ultimi furon dati progetti di pace. E trovandoſi tribuni della plebe M. Acilio, e Q. Minucio nell anno 552. *ab u. c.*, ſott' il conſolato di Cornelio Elio, dandone rogazione al popolo, con la *leg. Acilia Minucia - de pace Carthaginenſium*, interrogarono il popolo, ſe acconſentiſſe, che il Senato giudicaſſe di accettarſi o nò la pace cō' Cartagineſi; chi doveſſe quella trattare, e chi l eſercito dall Africa doveſſe ricondurre - *Vellentne, juberentne, ſenatum decernere, ut cum Carthaginenſibus pax fieret? & quem eam pacem dare, quemque ex Africa exercitum deportare juberent.* Il popolo concorrendo nell' incluſiva riſpoſe: *uti rogas*; e fu deſtinato P. Scipione tanto per trattar la pace, quanto per riportarne l' eſercito (*a*).

De pace Macedonica - ex leg. Martia Atinia.

FU data altra rogazione al popolo ſu la pace con Filippo Re di Macedonia con la *leg. Martia Atinia - de pace Macedonica*, propoſta da Q. Marzio, e da C. Atinio tribuni della plebe nell'anno 557. *ab u. c.*, ſotto il conſolato di Furio, e di Claudio, e con eſſa, fu interrogato il popolo - *Vellent juberentne cum rege Philippo pacem eſſe?* E tutte le trentacinque Tribù *uti rogas juſſerunt* (*b*).

(a) *Liv. lib.* 30.
(b) *Liv. lib.* 33.

De pagana lege.

3 LA legge *pagana* fu ella una legge superstiziosa in alcuni luoghi dell'Italia, val dire, che le femmine camminando per strada non potevan andar filando, nè il fuso scoverto affatto portare, perche la loro azione alla speranza d'ogn'uno s'opponeva, e specialmente a i frutti della terra - *Ne mulieres per itinera ambulantes torqueant fusos, aut omnino detectos ferant, quoniam adversatur id omnium spei, præcipue frugum* (a). La cosa fu, ed è superstiziosa, e ridicola.

De Papirio prætextato - ex sen. cons. Prætextato.

4 QUesto sen. cons. fu fatto in onor di *Papirio* ancora impubere cognominato *Pretestato*. L'origine s'ascrive ad un festivo ritrovato del giovinetto, per mantener salva la fede, e 'l silenzio. Fu costume in Roma, che i Senatori nel Senato entrando portassero i figliuoli loro con la toga bianca, con fascietta purpurea all'estremità della circonferenza, che s'appellava *pretesta*; veste, che adattavan i giovanetti ingenui, e nobili, fin a i quindeci anni, e le pulcelle fin a che si menavano a marito, per augurio di virtù, e buoni progressi. Or trattandosi nel Senato una causa grave, e di somma conseguenza, e non essendosi decisa, fu differita pe 'l giorno appresso, con prevenzione d'osservarsi perfetto silenzio fin' a chè definita si fosse. La madre di Papirio curiosa all'eccesso, volle saper dal figlio ciocchè fatto si era nel Senato in sì lunga dimora. Il figliuolo le rispose, che non gli era lecito, nè dir si potea per comando del senato istesso. Da tal negativa la madre più s'accese, e più avidamente s'impegnò volerne saper la cagione, ed anche con la violenza. Allora il figlio alle importune materne premure s'avvalse d'un lepido ritrovato, e le disse: che in Senato si trattava importantissimo affare, se fosse più utile alla Repubblica, che un uomo aver dovesse due moglj, o pure una moglie due mariti: Ciò uditosi dalla madre, spaventata dalla novità, timorosa della contraria decisione, ed ambiziosa di superar un punto per le femmine molto convenevole di dover esse aver due mariti, in un tratto tremante e sollecita uscendo di casa si portò in giro per le altre matrone, e le invitò alla comun difesa; ond'è, che nel giorno appresso si vide un numero eccessivo di madri di famiglia comparir in senato, e tutte lacrimanti ad una voce gracchiavano, che a cadauna di loro due mariti convenivano, non già al maschio due moglj. I Senatori attoniti della sfacciatagine delle femmine, pieni di meraviglia non sapevano che significasse la lor dimanda; ma Papirio sciogliendone il nodo, conferì quanto avvenuto gli avea, e quel che indi era succeduto, che il tutto riuscì a farsata. Or il Senato conosciuto avendo la fedeltà e l'ingegno del giovinetto, stabilì con sen. consulto, che nel senato non più entrati fossero ragazzi co' padri loro, alla sola riserba di Papirio, al quale fu anche dato il cognome di *pretestato*, in grazia di quella prudenza, ch'ebbe di tacere e di parlare in età immatura - *Ut pueri prætextati deinceps cum patribus in curiam non introirent præter unum illum Papirium, utque ei puero postea prætestati cognomentum honoris gratia imponeretur* (b).

De parricidijs - ex leg. Pompeja.

5 LA leg. *Pompeja de parricidijs* fu pronunciata da Cn.Pompeo, il quale considerando l'atrocità del delitto, decise *more majorum* per la dipendenza di quella legge delle

(a) *Plinius lib.* 28. *cap.* 2. *in fin.* *Macrob.* 1. *Satur. cap.* 6.
(b) *Gell. lib.* 1. *cap.* 23., &

delle XII. tavole *qui parentem necassit caput obnubito &c.* che colui il quale recasse la morte a i cognati o affini, che si contengono sotto nome di genitori, o figlj, o pure il fratello, o la sorella, l'uccisore che prima fosse bastonato con sanguinee bacchette (eran queste fatte da arbusti o cespuglj a color di sangue) indi cucir si dovesse in un sacco di coiro, assieme con un cane, un gallo gallinacio, una vipera, ed una scimia, e si buttasse in mare, o nella corrente di qualche fiume - *Ut qui cognatos, vel affines (qui parentum liberorumve nomine continentur) fratremque, aut sororem necasset, is sanguineis virgis verberatus in culeum insueretur cum cane, gallo-gallinaceo, vipera, & simia, deinde in mare, vel profluentem proijceretur*, e vedi *Modestino* (a), il quale afferma, che la pena suddetta fu costituita *more majorum*, e vedi ancora *Flor. epitom. 68. Valer. max. lib. 1. cap. 1. Cicer. in orat. pro Sext. Roscio*, *Constant. in leg. 1. cod. de parricid.*, e *Giustiniano Instit. de publ. judic.* §. *alia deinde lex*; e finalmente vedi ciò che scrivemmo noi nel §. 23. *qui parentem necassit. parafr.* IV.

De patritijs - ex leg. Cornelia.

LA cit. *leg. Cornelia de patritijs*, fu definita contro i patrizj medesimi da Sest. Cornelio tribuno militare, e colleghi nell' anno 370. *ab u. c.*, e prescrisse che niuno de patrizj abitato avesse il campidolio - *Ne quis patricius in Arce, aut capitolio habitaret* (b). 6

De patrum auctoritate - ex leg. Curia, & ex leg. Menia.

DA M. Curio Dentato tribuno della plebe fu costituita la *leg. Curia de patrum auctoritate* nell' anno 490. *ab u. c.* sott' il consolato di M. Fulvio Petone, e T. Manlio, con la quale fu definito, che prima di chiamarsi i comizj per i magistrati eligendi, i padri prestar dovessero la di loro autorità, cioè, di dover approvare que' magistrati i quali venissero dal popolo eletti - *Ut ante comitia magistratuum, patres auctores fierent, hoc est, ut probare se se dicerent eos magistratus quos populus creasset* - Questa legge, *Cicer. de clar. orator.*, l'ascrive ad App. Claudio Ceco; e *Livio* la riporta a P. Sulpizio; e checchè ne sia, la legge è certa, e ne fa menzione *Probo de vir. illustr.* 7

Vi fu ancora la *leg. Menia*, la quale è d' incerto autore, e d' incerto tempo, e solamente vien menzionata da *Cicer. loc. cit.*, ed ancorche *Franc. Hotmani* gliene dia il titolo *de patrum auctoritate*, e metafisicamente voglia alludere al nome, ed alla pietà de' patrizj, tuttavolta non corrisponde al disegno, o perche la legge è monca.

De patrum connubijs - ex leg. Canuleia.

G. Canuleo tribuno della plebe riparò alle gravi dissenzioni ch' eran insorte tra i padri e la plebe, per causa di quella legge delle XII. tavole, con la quale si ordinava di non esser lecito a patrizj trattar connubj co' plebei; cosicche il riferito G. Canuleo con sua legge, che corre sott' il titolo, *Canuleja de patrum connubijs*, emanata nell' anno 309. *ab u. c.* sott' il consolato di M. Genuzio, e di C. Curzio, pochi anni dopo la pubblicazione delle cit. leggi delle XII. tavole, ordinò tutt' il contrario, cioe, che la plebe avesse il dritto de' connubj co' padri; e più che i tribuni della milizia promiscuamente si creassero dal ceto de' padri, e de' plebei con la pote- 8

(a) *Modest. leg. 9. ff. ad leg. Pompejam de parricid.*

(b) *Liv. lib. 6.*, & *Dionys. lib. 4.*

potestà consolare - *Ut plebi cum patribus connubiorum jus esset*, *ut tribuni militum consulari potestate promiscui ex patribus & plebe crearentur* (a).

De peculatu - ex leg. Julia, & ex leg. Petilia.

9 TRa le molte leggi costituite da C. Giulio Ottavio augusto, vi fu quella *julia-peculatus*- con la quale fu stabilito, che dal peculio sacro, religioso, o pubblico, niuno tolto ed occupato avesse cos'alcuna, nè la convertisse in utile proprio; nè permettesse che altri lo togliessero, l'occupassero, o lo convertissero in utilità loro, se non per quanto a cadauno fosse lecito per giustizia - *Ne quis ex pecunia sacra, religiosa, publicave, auferat, neve intercipiat, vel in rem suam vertat nisi cuique utique lege licebit* - Più fu ordinato, che nel fondere l'oro, e l'argento, niuno ci mettesse dentro, ò immischiasse altro metallo, nè permettesse che altri l'immettessero ed immischiassero, in modocche scientemente con dolo malo divenisse peggiore - *ne quis in aurum argentumve æs publicum quid indat, neve immisceat, neve quo quid indatur immisceatur, faciat sciens dolo malo quod id pejus fiat* (b). La pena costituita contro i peculatori fu l'interdetto *aquæ & ignis*, a cui successe la deportazione, benche Aureliano imp. esasperata l'avesse sin alla morte, come riferisce *Vopisc.* e vedi la *leg.* 3. *ff. eod. ad leg. juliam peculat.*

Vi fu ancora la *leg. Petilia de peculatu* - determinata da Q. Petilio tribuno della plebe nell'anno 556. *ab u. c.* sott' il consolato di Emilio e di Flaminio, con la quale si diede rogazione al popolo, se commetter si potesse a Serv. Sulpizio, pretor urbano di perquirere e riferire in senato, qual danajo preso, e tolto si fosse dall' Erario del Re Antioco, e chi stati fossero sotto il di lui comando - *Vellent juberentne quæratur, quæ pecunia capta, ablata, coacta, ab rege Antiocho est, quique sub ejus imperio fuerunt, quod ejus in publicum relatum non est, cui de ea re Ser. v. Sulpitius prætor urbanus ad senatum referat*. E tutte le tribù ammettendo l'inclusiva-*uti rogas - jusserunt* (c).

De pecunijs ob rem judicandam captis - ex leg. Pompeja.

10 A Delitto s'ascrivea contro quel giudice il quale per danajo venduto avesse la giustizia; e volendo di questa tal cosa Cn. Pompeio esiggerne ragione, emanò legge, che corre sott' il titolo *Pompeja de pecunijs ob rem judicandam captis*, essendo solo console, nell'anno 701. *ab u. c.*, e con essa dispose, che di tutti coloro i quali dal secondo consolato di Pompejo fin a quel giorno che fu emanata la legge s'avessero preso danajo, per giudicare a piacere del dante, che se ne fosse instituito giudizio, ed investigato il delitto - *Ut de ijs qui a secundo suo consulatu ad hunc usque diem ob rem judicandam pecunias cepissent, quæstio constitueretur* (d).

De pænis contra Cælibes - ex sen. cons. Perniciano.

11 COtesto sen. consulto *Perniciano de pænis contra cælibes*, da taluni vien anche appellato *Persiciano*, perche fatto sott' il consolato di Fabio Persico e L. Vitellio. E sotto qualunque egli passasse, fu definito anche in seguela della legge delle XII. tavole, *cælibes esse prohibento*, registrata nel §. 5. della parafras. 3. che colui il quale infra i sessanta, o colei la quale intra i cinquanta anni non avesse procreato figlj

(a) *D. August. de civ. Dei* 3. *cap.* 17. & *Liv. lib.* 4.

(b) *Ulp. in leg.* 1. *ff. ad leg. Juliam pecul.*

(c) *Livius lib.* 38.

(d) *Appian. de bell. civil. lib.* 2.

glj, nè contratto aveſſe matrimonio, benche veniſſero dopo tal' età dalle leggi aſſoluti, pure alle perpetue pene del celibato tenuti foſſero - *Ut qui intra ſexageſimum, vel quæ intra quinquageſimum annum neq. liberos ſuſceperit, neque matrimonium contraxerit, licet ipſis legibus poſt hanc ætatem liberatus eſſet perpetuis tamen pœnis teneatur* (*a*); le pene contro i celibi, ed altresì i premj a favor de' maritati, ſpecialmente di coloro i quali più figliuoli procreati aveſſero, furono in prima da Augu'to coſtituiti, il quale in ſimili materie dir ſolea, che *conviene alla natura la mortalità con la perpetua ſucceſſione compenſare*; e però chi nel celibato permanea, era com' ingrato alla natura con nota cenſoria caſtigato, perciocche ella alla generazione, ed al naſcere, giuſte leggi provveduto avea (*b*). Indi ci fu la *leg. Papia de maritandis ordinibus*, con la quale non ſi dava dritto di ſucceſſione a' celibi (ciocche perdurò fin a i tempi di Coſtantino, il quale abolì la cit. legge ſu queſto punto (*c*)); com' all' incontro ſi davan i premj a' genitori ſe avean figliuoli, e ne fa menzione *Giovenale ſatyr. 9.* parlando di quella tal moglie, la quale ſi riſentiva del marito, che il divorzio intimar le volea. *Jam pater es, dedimus quod famæ opponere poſſis.*
Jura parentis habes, propter me ſcriberis heres.
Legatum omne capis &c.

E ciocche fecero i cenſori in Roma fu inſegnato da Platone, il quale emanò le ſeguente legge - *Si quis vivat in civitate ſine connubio, & egerit triginta quinque annos, ſingulis ſi de maximo cenſu eſt, drachmis centum mulctetur; ſi de ſecundo ſeptuaginta; ſi de tertio ſexaginta, & ſi de quarto, triginta* - E così fu oſſervato da altre nazioni, finche Giuſtiniano abrogò le leggi e le pene contro il celibato (*d*).

De peregrinis - ex leg. Licinia Mutia, & ex leg. Petronia.

PEllegrini quì s' intendono coloro i quali erano d' altra regione, e dimoravano in Roma; e di queſti trattando vi fu la legge *Licinia & Mutia*, emanata da L. Licinio Craſſo, e Q. Muzio Scevola, conſoli, nell' anno 658. *ab u. c.* con la quale ſi definì, che que' ſocj latini, i quali con ragione eran privi della Citta romana, avendoſi già come pellegrini, ſi forzaſſero a ritornare nelle di loro Città - *Ut ſocij latini romanæ civitatis jure privati ſuas in civitates redigerentur* (*e*). 12

Vi fu ancora la *leg. Petronia de peregrinis* prefinita da Petronio Turpilliano, conſole con Ceſonio Petone intorno all' anno 815. *ab u. c.*, e con eſſa fu ordinato, che i pellegrini eſpulſi foſſero dalla Citta di Roma - *Ut peregrini urbe Roma expellerentur* (*f*).

De Peſſinuntio Sacerdotio - ex leg. Clodia.

EBbe ſufficiente motivo P. Clodio tribuno della plebe di privare del ſacerdozio della gran madre Cibele un tal Peſſinunzio, e conferirlo a Brogitaro Gallo di greca nazione, una coll' amminiſtrazione del tempio di lei; e però con ſua *legge Clodia de Peſſinuntio Sacerdotio*, fu depoſto il primo, ed inveſtito il ſecondo - *Ut Peſſinuntius matris magne ſacerdos ſuo ſacerdotio ſpoliaretur, fanumque illud Brogataro Gallo græco attribueretur* (*g*). 13

De

(a) *Ulpian. in frag. 16. 3.*
(b) *Valer. Maſ. lib 2. cap. 4., & Cicer. de leg. b. 3.*
(c) *Leg. 1. cod. de infirm. pœn. cælib.*
(d) *Leg. 27. cod. de nuptiis. Leg. 12. cod. de legitim. hered., & Leg. 1. cod. de infirman pœn. cælib.*
(e) *Aſcon. in Cornel. & pro Scauro. Cicer. de offic. 3., & in orat. pro Balbo, Cornel. &c.*
(f) *Cicer. de offic. 3.*
(g) *Cicer. pro Sext., de aruſp. Reipubl.*

De petitione hereditatis - ex sen. conf. Juliano.

14 DI questo sen. consulto *Juliano de petitione hereditatis* ne fu autore l'imp. Adriano, sott' il consolato di Giulio Balbo, una con P. Juvenzio, T. Aufidio Frontone, ed Arrio Severiano, ed in esso si trattò *de petitione hereditatis*; e saper si dee, che anticamente quell'eredità la quale caduca divenuta fosse, si deferiva al Fisco, e costui agiva contro il possessore; ond'è, che per sapersi di chè cosa, ed in chè tempo potesse il fisco le sue azioni instituire fu fatto il presente sen. consulto, in cui fu definito: che se coloro i quali si stimassero eredi avessero l'eredità distratta, priacche dal fisco s'addimandassero le porzioni caducate, piacque al Senato non doversi esiggere le usure di quelle somme pervenute dal prezzo delle cose vendute; e vollero ancora i padri che lo stesso osservar si dovesse in altre simili cause - *Ut antequam partes caducæ ex bonis defuncti a Fisco peterentur, hi qui se heredes esse existimassent, hereditatem distraxerint, placere, redactæ pecuniæ ex pretio rerum venditarum, usuras non esse exigendas, idemque in similibus causis servandum.*

Più piacque al senato definire, che fossero tenuti restituire i prezzi pervenuti dalla vendita de' beni ereditarij coloro a' quali addimandata se gli fosse l'eredità, e fossero stati condennati (e qui s'intendono i possessori di buona fede) non ostante che detti prezzi o diminuiti, o perduti si fossero, priacche l'eredità si fosse addimandata - *item placere, a quibus hereditas petita fuisset, si adversus eos judicatum esset, pretia quæ ad eos rerum ex hereditate venditarum pervenissent, & si hæ ante petitam hereditatem deperijssent, diminutæve fuissent, restituere debere*,

Più, coloro i quali occupata avessero alcun'eredità, o beni ereditarj, e sapessero di non spettargli, si dovessero come possessori di mala fede condennare alla restituzione, non ostante che prima della contestazione della lite si defendessero non esser tali - *item eos qui bona invasissent, cum scirent ad se non pertinere, etiamsi ante litem contestatam fecerint quominus possiderent, perinde condemnandos quasi possiderent.*

Bensì coloro i quali non ingiusta causa avessero, siccome della lor spettanza avessero creduto, ma chè effettivamente gli mancasse, tenuti fossero alla restituzione fin a quella somma, con cui locupleti fossero divenuti, e siegue il sen. consulto a così dire - *Eos autem qui justas causas habuissent quare bona ad se pertinere existimassent, usque eo dumtaxat quo locupletiores de ea re facti essent (teneri).*

Ed in fine siegue il sen. consulto a spiegar il tempo delle azioni fiscali, e volle, che fosse dal giorno della scienza, val dire, dalla notificazione, o in iscritto, o per editto fatta contro gl'ingiusti detentori - *petitam fisco hereditatem ex eo tempore existimandum esse, quo primum scierit quisque eam a se peti, idest cum primum aut ei denunciatum esset, aut litteris, aut edictis evocatus esset* - E di tutto consigliar si dee *Ulpiano in leg. item veniunt 22. ff. de petit. hered.* in cui detto sen. consulto và inserito, e concorda la *leg. 1. cod. eodem tit. de petit. hered.*

De piratis persequendis - ex leg. Gabinia.

15 COtesta legge *Gabinia de piratis persequendis* fu stabilita da A. Gabinio tribuno della plebe nell'anno 685. *ab u. c.* sott' il consolato di Metello, e di Marzio. Questo Gabinio è quell'istesso che fu console con Pisone. Egli avuto avendo il consolato nella Siria, discacciato Cappadoce, restituì il regno a Ptolomeo. Egli si rese troppo noto per le inimicizie contro Cicerone, e per il singolar favore di Pompeo. Egli adunque definì la cit. legge contro i Pirati, e volle che la guerra contro i medesimi si commettesse a Cn. Pompeio per tre anni; che costui avesse la potestà in tutt' il mare di quà dalle colonne d'Ercole, val dire, di quà da' monti chiamati

Cal-

Calpe, ed *Abila*, ed anche nelle marittime provincie per quattrocento stadij lontane dal mare, e d'imperare a i Re colà abitanti, a i presidi, ed a i prefetti di quelle città, acciò lo coadjuvassero in tutte le cose necessarie nel prosieguo della guerra a lui commessa - *Ut bellum adversus piratas Cn. Pompeio in triennium ita mandaretur, ut toto mari quod est intra columnas Herculis, & in maritimis provinciijs usque ad quadrigentesimum a mari stadium potestatem haberet imperandi regibus, præsidibus, civitatibus, ut se rebus omnibus ad ejus belli administrationem necessarijs juvarent* (a).

De plagiarijs - ex leg. Fabia.

Questa legge *Fabia*, e nelle pandette *Flavia de plagiarijs* fu pubblicata da Q. Fabio Lione, e da M. Claudio Marcello consoli nell' anno 571. *ab u. c.*, e con essa si prescrisse, che colui il quale nascondesse alcun uomo ingenuo, o libertino, e contro voglia di lui lo tenesse ligato, o scientemente con dolo malo lo comprasse; ed anche chi in cadauna di dette cose fosse complice; o pure colui il quale persuadesse il servo, o serva aliena, acciò dal padrone, o padrona fuggissero; o pure chi tal servo, o serva nascondesse insaputa del padrone, o padrona, gli tenesse ligati, o scientemente con dolo malo comprasse, ed anche chi fosse complice di tali cose, che sia condennato con giudizio a pena pecuniaria - *Ut qui hominem ingenuum, vel libertinum invitum celaverit, vinctum habuerit, emerit sciens dolo malo, quive in earum qua re socius erit, quique servo alieno, servæque persuaserit, ut a domino, dominave fugiat; vel eum, eamve invito vel insciente domino, dominave celaverit, vinctum habuerit, emerit sciens dolo malo; quive in ea re socius erit, judicio, pœnaque pecuniaria damnetur* (b). 16

E quì è d'avvertirsi che quell'antica pena pecuniaria andiede in disuso, ed oggi colui il quale di tal delitto venisse convinto dee esser punito *pro modo criminis, & plerumque in metallum damnantur* (c), e con più distinzione v'è la costituzione di Diocleziano *leg. 7. cod. eodem titulo*, e l'altra di Costantino *in leg. 1. cod. theodos. ad leg. flaviam de plag.*

Più, s'ammise, che quel tal servo il quale simil delitto commesso avesse, per cui il padrone glien'avesse data la pena, non si potesse manumettere anche in pena del suo misfatto, se non dopo lo spazio d'anni diece - *item servus qui plagium admisit, pro quo dominus pœnam intulit, ne intra decem annos manumitteretur* (d). De servi poi alieni ritenuti contro la *leg. Fabia*, vedi *Paolo Sent. 5. 7.*, e vedi chè ne dissero i giureconsulti nelle pandette.

De plebeis magistratibus - ex leg. Publicia lætoria - vide - de magistratibus.

De plebiscitis - ex leg Horatia valeria - & ex leg. Hortentia.

Il preggio, e la preminenza de' plebisciti fin dalla prima antichità ebbe il suo luogo, ed in conferma di questo s'incontrano due leggi, una *Horatia Valeria de plebiscitis* costituita da M. Orazio, e L. Valerio, consoli, nell' anno 304. *ab u. c.*, con cui fu risoluto, che tutto ciò che si sarebbe dalla plebe per cadauna Tribu decretato, il popolo d'osservare fosse tenuto - *ut quod tributim plebs jussisset, populus tene-* 17

(a) *Pedian. in Cornel. Vellejus lib. 2. Dio. lib. 36. Plutar. in Pompeo, & Cicer. de leg. manilia in orat. post reditum in senat.*

(b) *Leg. 6. ff. ad leg. Flaviam de plagiar.*

(c) *Leg. ult. ff. cod. ad leg. Flav. de plagiar.*

(d) *Leg. 12. ff. de manum., & Cic. pro C. Rabir.*

teneretur (a). L'altra *Hortentia* - *de plebiscitis* definita da Q. Ortensio, dittatore, nell'anno 467. *ab u. c.*, e con essa prescrisse, che quelle leggi le quali la plebe avrebbe costituite, tutt'il popolo ad eseguirle fosse obbligato, giacche prima i patrizj se ne credean esenti - *Ut eo jure quod plebs statuisset, omnes quirites tenerentur, cum antea patritij non tenerentur* (b). La suddetta legge fu parimenti prescritta da M. Orazio nel 304, come sopra notammo, e confermata da Q. Publilio nel 314., e vedi alla voce *de legibus in pr.*

De pompejanis - ex leg. Hircia.

18 Questa legge fu contro i Pompejani prescritta da A. Hircio, che indi si morì nella guerra sotto Modena, e con essa furon interdetti i Pompejani a poter aspirare alle dignità della Repubblica - *Ut Pompejani ad dignitates non admitterentur* (c).

De Cn. Pompeio - ex leg. Ampia Labiena.

19 IN onor di Cn. Pompeio fu profferita la cit. legge da *T. Ampio*, e *T. Labieno*, tribuni della plebe, nell'anno 693. *ab u. c.* sott il consolato di Metello ed Afranio, e contiene, che Cn. Pompeio tornato essendo vittorioso dall'Asia se gli dovessero gli onori del trionfo, co' giuochi circensi, con la corona d'oro, ed ogn'altra venerazione che fosse in uso darsi a i trionfanti - *Ut Cn. Pompeio victor ex Asia, ludis, circensibus, corona aurea, & omni cultu triunphantium uteretur* (d).

De Pompejo - ex leg. Trebonia.

20 TRebonio per togliere la potestà al senato di mandar i successori nelle provincie, con sua legge dispose (come fè in persona di Cesare confermandogli l impero nella Francia per un altro quinquennio) che que' consoli i quali si trovavano nelle provincie della Siria e della Spagna, ivi fermar si dovessero per altri cinque anni - *Ut eisdem consulibus Syria & Hispania, provinciæ in quinquennium darentur* (e). La suddetta legge è relativa a Pompeio istesso, come quello che si trovava console nella Siria.

De præscriptione quinquennij in accusatione aperti testamenti - ex sen. consf. Statiliano.

21 IL sen. consulto *Statiliano*, da altri chiamato *Domiziano de præscriptione quinquennij in accusatione aperti testamenti* fu fatto a tempo di Augusto nell'anno 763. *ab u.c.* in seguela d'un altro sen. consulto denominato *Silaniano*, in cui si proibì l'apertura del testamento di quel tal padrone, che in casa sua fosse stato ucciso, se prima trattata non si fosse la causa de' servi, e chi il contrario praticato avesse, a varie pene fu sottoposto. Con questo sen. consulto all'incontro si definì il tempo di cinque anni a po-

(a) *Livius lib.* 13., & *Dionys. lib.* 2.
(b) *Plin. lib.* 16. *cap.* 10. *Flor. epit.* 11. *Gell. lib.* 15. 27. *Pompon. leg.* 2. *ff. de origine jur.* §. *deinde cum esset*. *D. August. de Civ. Dei lib.* 3. *cap.* 17., & *Justin. ad instit. de jure nat. gentium*, & *civil.* §. *plebiscitum*.
(c) *Ex epist. Ant. Philip.* 3.
(d) *Vellejus lib.* 2.
(e) *Plutar. in Pompejo*.

a poter dare l' accusa dell'apertura di tal testamento, cioè a dire, in quanto alla confiscazione de' beni, non già sù l'accusa contro gli uccisori, la cui azione per sempre era permessa, o almeno durava per anni venti - *Ut in cognitione, id. accusatione aperti testamenti ejus, qui a familia sua occisus esse dicetur, ante habitam de familia quæstionem, quinquennij tempus constituatur* (*ad accusandum*) (a).

De prætoribus - ex leg. Bebia.

LA leg. *Bebia de pretoribus*, si vuol emanata da Cn. Bebio, e non costa del tempo. Con essa fu determinato, che un anno sì, e l'altro nò, elegger si dovessero quattro pretori - *Ut alternis annis quaterni prætores crearentur* (b). 22

De provincijs - ex leg. Sempronia, alijsq. ordine describendis.

NElla divisione de' governi delle provincie sottoposte all' impero romano, sian de' consolati, presidati, prefetture, o altre cariche civili, o militari, varie leggi e varie disposizioni, secondo l'emergenza de' casi, in varj tempi furon date, delle quali facendone la cronologica collezione, siam a riferire, che. 23

Vi fu la *leg. Sempronia de provincijs decernendis* emanata da C. Sempronio Gracco tribuno della plebe intorno all' anno 630. *ab u. c.*, e con essa fu ordinato, che il Senato prima de' consolari comizj in ciascun anno stabilisse a suo arbitrio le provincie, a i consoli destinande, per indi metterle alla sorte, come per l' addietro far si soleva prima o dopo costituite, ed anche dopo cominciato il consolato. Ed in oltre fu ordinato, che sì come prima da' tribuni si potea intercedere per essi, così non gli fosse permesso per l' avvenire - *Ut senatus quotannis ante comitia consularia designandis consulibus provincias arbitratu suo decerneret, quas deinde ipsi designati inter se sortirentur, quod, ante vel post designatos, vel post initum consulatum facere solebat: preterea cum antea senatus decreto per tribunos intercedi posset, ne deinceps liceret* (c).

Vi fu la *leg. Cornelia de provincijs* profferita da L. Cornelio Silla, dittatore, e console, intorno all' anno 673. *ab u. c.*, e con essa fu definito, che gli ofiej provinciali fossero annali, cosicche niuno potesse governare in provincia più del tempo d' un anno - *Ne quis plus anno provinciæ præesset* (d).

Vi fu la *leg. Julia de provincijs* pubblicata da C. Giulio Cesare, dittatore, intorno all' anno 691. *ab u. c.*, e con essa fu determinato, che le provincie consolari conceder non si potessero se non per un biennio, e quelle pretorie non più chè per un anno - *Ne provinciæ prætoriæ plus quam annum, neu plus quam biennium consulares obtinerent* (e).

Vi fu la *leg. Clodia de provincijs*, costituita da P. Clodio tribuno della plebe, intorno all' istesso anno 695. *ab u. c.*, e con essa fu risoluto, che il consolar impero della Siria si commettesse a Gabinio; quello della Babilonia a Persa; e quello della Macedonia, Achaia, Tessaglia, Grecia, e di tutta la Boezia, a Pisone; e partendo costoro coll' esercito in quelle provincie, dal pubblico Erario se gli somministrassero le spese - *Ut Gabinio Syria; Babylon Persæ; Pisoni Macedonia, Achaja, Thes-*

(a) *Leg. in cognitione* 13. *ff. ad sen. cons. Silan.*
(b) *Liv. lib.* 40., & *Festus in verb. rogat.*
(c) *Cic. pro domo, in Vatin., & de prov. cons. Sallust. in Jugur.*
(d) *Cicer. ad App. lib. fam.* 5.
(e) *Cicer. philip.* 1. 3. & 8. *Dio. lib.* 43.

ja, Teſſalia, Græcia omniſque Boetia pro conſulari imperio mandaretur; ijsque cum exercitu in eas provincias ituris, pecunia ex ærario attribueretur (b).

Vi fu la *leg. Pompeia de provincijs*, ſtabilita da Cn. Pompeio, conſole con Q. Cecilio nell' anno 701. *ab u. c.*, e con eſſa fu ammeſſo, che la provincia della ſpagna gli ſi prorogaſſe per un altro quinquennio - *Ut ſibi Hiſpania provincia in alterum quinquennium prorogaretur* (c).

E vi fu il *ſen. conſulto Claudiano de provincijs conſularibus* fatto ſott' il conſolato di L. Paolo, e C. Marcello nell' anno 703. *ab u. c.* ed ebbe la ſua origine, perche M. Marcello delle provincie conſolari fatta n' avea parola nel ſenato, e però que' Padri conchiuſero: che L. Paolo, e C. Marcello conſoli entrando nella carica del magiſtrato, giorni prima delle calende di Marzo ſucceſſivi al di lor governo, riferir doveſsero in ſenato gl' intereſſi delle conſolari provincie, nè prima di tal tempo, nè altro affare giontamente ſi proponeſſe, perciocche ne' giorni comiziali ſi ſarebbe tenuto il ſenato, e 'l tutto definito con ſen. conſulto; e quando ciò da' conſoli eſeguito ſi foſſe, ſi permetteva che delli 300. giudici, ſei ſe n' eleggeſſero per doverlo occorrendo conferire col popolo, e con la plebe - *quod M. Marcellus conſul verba fecit de provincijs conſularibus, de ea re ita cenſuerunt, ut L. Paulus, & C. Marcellus conſules quum magiſtratum iniſſent ante dies ex Kalendis Martijs, quæ in ſuo magiſtratu futuræ eſſent, de conſularibus provincijs ad ſenatum referrent, nevè quid prius ex calendis martijs, neve quid conjunctim de ea re referretur a conſulibus, utique ejus rei cauſſa per dies comitiales ſenatum haberent S. Q. C. facerent, & quum de ea re ad ſenatum referretur a conſulibus, eorum qui in trecentis judicibus eſſen', ſex adducere liceret, ſi quid ad populum plebemve lato opus eſſet* (d). E ſu le coſe riferite vedi *de magiſtratibus* - ed ivi *in leg. Julia, & alibi*.

De proſcriptis - ex leg. Valeria, & ex leg. Cornelia.

24 La cit. *leg. Valeria de proſcriptis* fu emanata da C. Valerio Flacco, e con eſsa fu ordinato, che vender ſi doveſsero i beni di coloro i quali condennati, e proſcritti ſtati foſsero, ed anche di coloro i quali trovandoſi appo i nimici, ivi condennati, e morti foſsero; e che le ſubaſtazioni, e le vendite far ſi doveſsero fin al di primo di Giugno - *Ut eorum bona veneant qui proſcripti ſunt, aut eorum qui in adverſariorum præſidijs occiſi ſunt; ut proſcriptiones venditioneſque ad diem Kalendarum Juniarum fiant* (e).

Vi fu parimenti la *leg. Cornelia de proſcriptis*, da L. Cornelio Silla definita, con cui volle, che i figlj de' condennati non aveſsero dritto di pretendere i beni paterni perche dal fiſco acquiſtati - *Ut proſcriptorum liberi, bonoram petendorum poteſtate privarentur* (f).

De provocatione & libertate populi - ex legib. Valeriis.

25 Queſta *leg. Valeria - de provocatione, & libertate populi*, fu coſtituita da P. Valerio Puplicola, ſolo conſole, per la morte di Bruto di lui collega, nell' anno 245. *ab u. c.*, e con eſſa ſtabiliti furono molti capitoli, che contengono, cioè: Che la provocazione, o ſia appellazione dar ſi doveſſe al popolo contro le ſentenze di tutt' i magiſtrati.

Che

(b) *Cicer. pro domo, & in Sext.*
(c) *Dio. lib.* 38.
Plutar. in vit. Pomp.
(d) *Cælius epiſt. ad Cicer. lib.* 8.
(e) *Cicer. pro Sext. Roſcio.*
(f) *Plin. lib.* 7.

Che niun magistrato, contro la provocazione al popolo, tentasse di bastonare, uccidere, o costituire pecuniaria pena contro alcun cittadino romano.
Che niuno aver dovesse imperio in Roma, se non colui al quale venisse dato dal popolo; e colui il quale prendesse consiglio d'occupar il regno, divenisse sacra la persona, una co' di lui beni.
Che colui il quale assumesse il magistrato, senza il comando del popolo, soggetto fosse alla pena della morte.
Che le pene pecuniarie consister dovessero, le più maggiori, in cinque bovi, e due pecore.
Che le pubbliche rendite si depositassero nel tempio di Saturno, e si costituissero due erarj questori.
E che la plebe esente fosse dalla prestazione de' dazj, e de' tributi.

La legge fu questa: *Ut adversus omnes magistratus, provocatio ad populum esset.*
Ne quis magistratus civem romanum, adversus provocationem, verberare, necare, aut pecunia mulctare vellet.
Ne quis Romæ imperium haberet, nisi cui populo datum esset, sacrumque esset cum bonis caput ejus, qui regni occupandi consilia inisset.
Ut capitale esset, qui injussu populi magistratum adisset.
Ut quinque bovum, & duarum ovium, mulcta major esset.
Ut publicæ pecuniæ in æde Saturni reconderentur, duoque Ærarij quæstores crearentur.
Ut plebs a portoriis, & tributis præstandis liberaretur (a).

Vi fu ancora altra *leg. Valeria - de provocatione*, prefinita da L. Valerio console con M. Orazio nell' anno 304. *ab u. c.*, e con essa fu disposto, che crear non si potesse alcun magistrato, senza darsi l' appellazione al popolo, e chi mai lo creasse, che impunemente fosse ucciso, la cui uccisione aver non si dovesse a colpa capitale - *Ne quis ullum magistratum sine provocatione crearet, qui creasset, eum jusque fasque esse occidi, nevè ea cædes capitalis noxiæ haberetur* (b). In quell' istesso anno fu emanata la *leg. Duilia - de magistratibus*, che si può vedere al suo luogo. E si nota, che questa legge, anche *Orazia* vien appellata.

E vi fu parimenti altra *leg. Valeria - de provocatione*, stabilita da M. Valerio console con Q. Appulejo nell' anno 653. *ab u. c.*, e con essa fu determinato, che colui il quale appellasse al popolo, non potesse esser battuto con verghe, nè condennato a morire; e se alcuno il contrario facesse, la passava male - *Ne quis qui provocasset virgis cæderetur, securivè necaretur; si quis adversus ea fecisset, improbe facturum* (c). E qui si nota, che le suddette leggi al popolo vantaggiose, da un'istessa fameglia furon profferite, e vedi le leggi decemvirali regiſtrate ne' §§. 3. 4. 5. & 6. della parafrasi II.

De pueris impudicis - ex leg. Scantinia.

Cotesta *leg. Scantinia - de pueris impudicis* decorosamente fu emanata da C. Scantinio tribuno della plebe, con la quale cercò di riparare al maledetto vizio de' *pediconi*, e definì, che colui il quale esercitasse prepostera venere, o pure chi l'altrui pudicizia sollecitasse, o la sua prostituisse, che alla pena di diece mila sesterzj fosse tenuto - *Ut qui præposteram vel adversi, vel aversi venerem exercuisset, vel qui alienam pudicitiam solicitassent, aut suam ipsi prostituissent, pœna decem millium numum* 26

M 2 coer-

(a) *Liv. lib.* 2.
Dionys. lib. 5.
Pompon. de orig. jur.
Valer. lib. 4. 1.

(b) *Liv.* 3.
Dionis. lib. 10.

(c) *Livius lib.* 10.

coercentur (d). Indi a quest' indegnissimo misfatto, gl' impp. cristiani c' imposero la pena di morte, e i primi a costituirla furono Costante, e Costanzio, come si vede dalla *leg. cum vir nubit. cod. ad leg. Juliam de adult.*

Q

SOMMARIO.

1 De quarta fideicommissi retinenda.
Quarta su i beni fedecommissarj spettante agli eredi fiduciarj, e come.
Sen. consulto Pegasiano confuso col sen. cons. Trebelliano, a cui fu data l' autorità, e come.

2 De querela inofficiosi testamenti.
Querela de inofficioso testamento *compete quando* contra officium pietatis *i prossimi congionti venissero ingiustamente preteriti, o eseredati*, & vid. per tot.

3 De quæstione familiæ.
Il padrone quando fosse stato ucciso in casa, la causa contro i servi trattar si dovea con pubblico giudizio.
Il testamento del padrone ucciso in casa non si dovea aprire se non esaminata la causa de' servi, ed eseguita la pena, e perchè.

4 De quæstoribus.
Questori eletti al num. di 20. per conoscere i giudizj pubblici, ed appellati furono quæsitores parricidij.

5 De Quint. Metello.
Qu. Metello ebbe l' interdetto aquæ & ignis, *ma poi fu richiamato in Roma.*

De quarta fideicommissi retinenda - ex sen. cons. Pegasiano.

1 Questo sen. cons. *Pegasiano - de quarta fideicommissi retinenda*, fu stabilito a tempo di Vespasiano imp., sott' il consolato di Pegaso, e Pusione; e 'l di lui principio e progresso fu questo, che anticamente si instituivano i fedecommessi con parole deprecative, o all' erede fiduciario dirette, o ad altri alla fede de' quali si commettea; ciocchè da niun vincolo di legge, ma dall' onestà, e dalla fede del commesso dipendea (e). E come s' incontravan esempli d' impuntualità, e di perfidia, vi fu in prima Cesare augusto, il quale di simili cose a i consoli la cognizione commise, ed anzi in appresso l' affare passò sotto la giurisdizione del magistrato, in modocchè ne fu costituito il particolar pretore, che fu appellato il *pretore fedecommessario*. E percioechè la restituzione de' fedecommessi non più dalla volontà dell' erede fiduciario dipendea, ma da una certa necessità di legge, insorse quistione, cioè che non conveniva all' erede aver il peso delle obbligazioni, ed il fedecommessario godere tutt' il comodo, e quindi si viddero tralasciati i testamenti, ed in conseguenza perduti i fedecommessi, per la qual cosa vi s' interpose un sen. cons. *Trebelliano* appellato, con cui si prescrisse, che qualora restituir si dovesse l' intiera eredità lasciata per testamento, tutte le azioni una co' comodi ereditarj che competevano all' erede, dovessero al fedecommessario passare (f). Ma ciò non ostante gli eredi fiduciarj cercando sfuggire quelle molestie, che gli venivan addossate a credenza, ricusavano di

(a) *Juven. sat. 2.*
Sueton. in Domitian.
Cicer. philip. 3.
Valer. lib. 6. 1.
(b) *Instit. de fideicom. hered. in princ.*
(c) *Instit. eod. tit. §. restituta autem.*

di adire l'eredità perche niun utile ne riportavano; e però fu fatto un altro sen.conf. *Pegasiano* chiamato, che è quello di cui si tratta, col quale si permise all'erede di poter detrarre la quarta parte de' beni, alla di lui fede commessi, e con tal sen. consulto si vide estendere la legge *falcidia* da i legati anche a i fedecommessi universali (a). Con quest ultimo sen. consulto niente si trattò delle azioni ereditarie, onde fu d uopo interporsi alcune stipulazioni tra l' erede e 'l fedecommessario, acciò l'utile, e 'l danno *pro rata* ad essi s' appartenesse (b). E comecchè le dette stipulazioni talvolta ingannevoli riuscivano, piacque all' imp. Giustiniano de' riferiti due sen. consulti farne uno, e rigettando il *Pegasiano* diede tutta l autorità al *Trebelliano*, e volle, che all' erede salva fosse la quarta sopra i beni fedecommissarj, che tenuto fosse di adire l' eredità, e che le azioni ereditarie divider si dovessero *pro rata* tra lui e'l fedecommessario istesso (c). Ed anzi secondo le ultime costituzioni, se l erede adir non volesse l' eredità, nè della quarta fosse contento, mancando i coeredi o i sostituti fosse permesso al fedecommessario l'eredità adire (d). E per quel che importa ordinativa del cit. sen. consulto *Pegasiano*, eccone le sue parole secondo Hotmani - *Ut ei qui rogatus esset hereditatem restituere, perinde liceret quartam partem retinere, utque ex lege falcidia ex legatis retinere conceditur, quam si retinuisset, tum omnes actiones quæ in heredes heredibus dari solent, in eum eique darentur. Is autem qui partem hereditatis ex fideicommisso reciperet, legatarii loco esset, hereditatisque tum commoda tum incommoda inter heredem & eum cui reliquæ partes essent restitutæ, communicarentur, interpositis stipulationibus, ad exemplum partis, & pro parte stipulationum. Sed si heres scriptus hereditatem adire recusaret, ob id quod diceret sibi eam suspectam esse quasi damnosam, postulatu ejus qui restituere rogatus esset, jussu prætoris adiret, totamque restitueret, itaut ei & in eum qui reciperet hereditatem actiones darentur* (e).

De querela inofficiosi testamenti - ex leg. Glicia.

SI vuole che questa legge *Glicia de ratione inducendæ querelæ inofficiosi testamenti* profferita stata fosse da M. Claudio Glicio, dittatore; ma vi è contrasto tra gl' intendenti, così per l autore, come per la sua origine. Ultimamente vi fu *Cujacio* (f) il quale scrisse, che la querela *de inofficioso testamento* trae il suo principio dalla cit. *leg. Glicia*, appoggiato alla *leg. 4. ff. de inoff. testam.* delle pandette fiorentine, l'inscrizione della quale si nota a *Caio ad leg. Gliciam*, con la disposizione, *che non est consentiendum parentibus qui injuriam adversus liberos suos testamento inducunt*, e quindi ne trae la ragione, che avendo scritto *Caio ad legem Gliciam*, se ne potesse per essa indurre la querela. Ma ciò non ostante non è sicura la propofizione, mentre *Hotmani* (g) sostiene non esservi stata la detta legge Glicia, e che la querela *de inofficioso testamento* piuttosto da consuetudine, e da' consiglj de' giureconsulti, che da alcun' altra legge certa deriva; e così la cosa secondo i varj sentimenti delle varie scuole, è rimasta indecisa. Quel ch' è certo, abbiamo, che le querele *de inofficioso testamento*, quando *contra officium pietatis* i prossimi congionti venivano preteriti, o ingiustamente eseredati, si instituivano nel giudizio centumvirale, come ce l' afferma Pli-

(a) *Inst. eod. tit. §. sed quia heredes.* *Ulp. instit. cap.* 25., &
(b) *Instit. ibidem.* *Paul. sent.* 4. 3.
(c) *Inst. eod. tit. §. sed quia stipulationes.*
(d) *Nov.* 1. *de hered. & falcid. cap.* 1. *in pr.*
(e) *Instit. de fideicom. hered.*
(f) *Cujac. obser.* 2. 21.
(g) *Hotman. de quart. legit. cap.* 1.

Plinio (a), e si appellavano - *querelæ judicij centumviralis* (b). E circa il resto vedi *Hotm. Gravin.*, ed *Einecc. ad leg. Gliciam*.

De quæstione familiæ - ex sen. consf. Silaniano.

3 Cotesto sen. consulto *Silaniano* - *de quæstione familiæ* fu costituito ne' tempi di Augusto sott' il consolato di Silano e Dolabella nell' anno 702. *ab u. c.* secondo *Cujacio* (c), e con esso fu determinato in seguela di uno de' capitoli della *leg. Cornelia de sicarijs & veneficijs*, che trattar si dovesse con pubblico giudizio la causa di que' servi, il padrone de' quali in casa fosse stato ucciso, e di quelli s' intende che stati fossero nella medesima casa, e non avessero prestato ajuto, all infuori degl' impuberi, e convinti si dovessero all' ultimo supplizio condennare - *Ut de servis ejus qui domi suæ necatus esset, qui quidem sub eodem tecto fuerint, neque opem ei tulerint, nisi qui impuberes fuerint, quæstio publica habeatur, & convincti summo supplicio afficiantur*. Coloro poi che non in casa, mà altrove trovati si fossero, non altrimenti si dovessero punire, se non quando si provassero intelligenti, e consapevoli dell' omicidio - *qui verò non sub eodem tecto, sed in eadem regione fuerint, non aliter puniantur, quam si conscij fuerint*. E per quel che si appartenea al testamento dell' ucciso, si definì, non doversi affatto aprire, o recitare, priacche non si esaminasse la causa de' servi, e non si eseguisse la pena; e se il contrario si praticasse, vi fu cioè, che gli eredi, o i legatarij perder dovessero ciocche loro fosse stato lasciato, e colui che il testamento aprisse, fosse tenuto alla pena di cento scudi d' oro - *Ut quod ad causam testamenti pertinens relictum erit ab eo, qui occisus esse dicitur, id ne quis sciens dolo malo aperiat, recitet, describat, vel aperiendum recitandum describendumque ante supplicium de noxijs sumptum, & quæstionem de servis habitam, curet; qui secus faxit, quod eo testamento ei relictnm fuerit publicetur, & in eum qui id fecerit, centum aureorum judicium detur, quod populare est* (d).

E si nota, che in tanto il Senato proibì l' apertura del testamento dell' ucciso, accio il delitto, e la pena cader non si vedesse sopra coloro che con detto testamento venissero manumessi, e così non macchiar il decoro della libertà con la pena servile (e).

E si nota ancora che dopo detto sen. consulto, altri ne furon fatti *de quæstione familiæ*; tra' quali si numera quello, che fu definito in tempo del consolato di Nerone A. 11. e di Pisone, e cotesto sen.conf. tal volta vien appellato *Pisoniano* (e), e tal volta *Naroniano* (f), ed altresì *Claudiano*, perche Nerone da Claudio fu adottato; e si numera ancora un altro che fu stabilito a tempo di Marco imp., di cui si fa menzione nella *leg. penul. cod. de his quibus ut indigni*.

De Quæstoribus - ex leg. Cornelia.

4 La notata *leg. Cornelia de quæstoribus* fu emanata da L. Cornelio Silla, dittatore e console, e con essa fu prescritto, che per supplemento del senato, si dovessero venti questori eleggere, per poter essi conoscer i giudizj publici; al cui effetto si dissero *quæsitores rerum capitalium*, ed altra volta *quæsitores parricidij* - *Ut viginti quæstores supplendo senatui crearentur, cui judicia tradiderat* (g).

De

(a) *Plin. epist.* 4. 24.
(b) *Leg.* 13. *& leg.* 17. *ff. de inoff. testam.*
(b) *Cujac. observ.* 1. 18.
(c) *Leg.* 1. *leg.* 13. *&* 14. *& leg.* 25. *ff. ad sen. conf. Silan.*
(d) *Cujac. observ. lib.* 18. *cap.* 6.
(e) *Leg.* 8. *ff. ad sen. conf. Silan.*
(f) *Paul. senten.* 3.
(g) *Tacit. lib.* 2.

De Q. Metello - ex leg. Appuleja, & ex leg. Callidia.

APpulejo Saturnino fu tribuno della plebe; questi nell'anno 553. *ab u. c.* costituì 5 una legge agraria, cioè, che quelle possessioni, le quali C. Mario, là nella Francia, discacciati i Cimbrici, ridotte avea nel dominio del popolo romano, egli stesso glief avesse divise, e volle, che ciascun senatore tra cinque giorni n' avesse dovuto giurar l' osservanza. E come Qu. Metello Numidico console, a tal decreto ubbidito non avea, così interdettogli l' acqua e 'l fuoco, fu mandato in esilio - *Uti Q. Metello Numidico consuli quod legi ipsius agrariae, quae intra quintum diem jurari in eam jubebat, non paruisset, aqua & igni interdiceretur* (a); e vedi sopra *de legibus agrarijs* §. *vi fu in seguela la leg. Appuleja*, ove più esteso se ne racconta l' istoria.

Vi fu in appresso la *leg. Callidia - de Metello revocando*, emanata da Q. Callidio tribuno della plebe, con la quale fu prescritto, che Q. Metello si richiamasse in Città, non ostante che fosse in esilio, per non aver voluto giurare d' osservar la legge di Appulejo Saturnino - *Ut Q. Metellus qui in Saturnini legem jurare noluerat exilio damnatus erat, in Civitatem revocaretur* (b).

R

S O M M A R I O.

1 De refectione tribuni plebis.
Il tribuno della plebe, volendo, si potea quell' istesso che avea finito l' impiego eleggere.

2 De regio, & consulari imperio.
Tarquinio fu privato dell' impero, e fu dato a due consoli con la facoltà regia, da eleggersi in ciascun anno dal popolo.

3 De regno Cypri.
Cipro, da isola fu ridotta in forma di provincia.
Ptolomeo Re di Cipro fu spogliato del regno.

4 De reis postulandis.
Gli assenti per causa della repubblica non si potevan querelare.
Calunniatori, esaminata la calunnia avean la pena, e se gl' imprimeva nella fronte la lett. K. id. Kalumniator.

5 De re militari.
I minori di 17. anni non eran forzati alla milizia.
I soldati oltre lo stipendio aver doveano gli abiti gratis.

6 De re nummaria.
Monete, e sue varie disposizioni nel coniarle.

7 De repetundis.
Delitti - de repetundo - s' appropriava contro i magistrati, e come; e furono repressi con molte leggi.

8 De residuis.
I residui, o sian avanzi di danajo, da nun privato si potean ditenere, ma spendersi per il pubblico, o riporsi nell' Erario.

De

(a) *App. de bell. civil.* I. *Cicer. pro Plancio.*
(b) *Valer. lib.* 5. 2., &

De refectione tribuni plebis - ex leg. Papiria.

1 Questa *leg. Papiria de refectione tribuni plebis* si nota in ossequio dell' antichità, perche ordinata, ma non eseguita al dir di *Floro lib.* 59. Ella fu proposta da C. Papirio Carbone, tribuno della plebe, nell' anno 560. *ab u. c.*, sott' il consolato di C. Lelio, e L. Cornelio Scipione, e conteneva, che fosse permesso di crearsi l' istesso tribuno della plebe, qualora si volesse - *Ut eundem tribunum plebis, quoties quidem vellet, creari liceret* - Ma alla medesima non si diede esecuzione, secondo *Floro loc. cit.*, *e Cicer. in Lælio.*

De regio, & consulari imperio - ex leg. Junia.

2 La libertà di Roma riconobbe il suo principio da questa *leg. Junia de regio, & consulari imperio* emanata da L. Giunio Bruto, solo console, nell' anno 243. *ab u. c.*, con la quale fu stabilito: che l' impero si togliesse a Tarquinio: che lui medesimo, con la moglie e figlj, e con tutta la gente Tarquinia si bandissero da Roma: che chiunque facesse menzione di quelli richiamare, soggiacer dovesse alla pena capitale: che tolto, ed annullato il nome del regio impero, il governo si conferisse a due consoli, con la facoltà regia, da eleggersi in cadaun anno dal popolo ne' comizj centuriati - *Ut imperium Tarquinio abrogaretur, ut ipse idem cum conjuge, ac liberis, itemque omnes Tarquiniæ gentis, exularent; ut capitale esset, si quis de ijs revocandis mentionem faceret; ut regio imperio abrogato, consules duo regia potestate quotannis comitijs centuriatis a populo crearentur* (a).

De regno Cypri - ex leg. Clodia.

3 Questa *leg. Clodia de regno Cypri*, fu definita da P. Clodio, tribuno della plebe, intorno all'anno 695. *ab u.c.*, con la quale fu disposto, che l isola di Cipro si riducesse in forma di provincia: Che Ptolomeo Re di Cipro, qualora lo scettro ed altre insegne reali adusando regnasse, tutt' i di lui averi si pubblicassero, e si vendessero all' incanto: Che M. Catone questore col dritto pretorio, un' assieme con un altro questore là si spedisse, ed ivi presedendo curasse la vendita de' suppellettili regali, e la rimessa del danajo: e che tutti coloro i quali fossero stati condennati per delitti capitali, e che da Costantinopoli esiliati fossero, ivi si richiamassero a nome del popolo romano - *Ut Cyprus insula in provinciæ formam redigeretur; ut Ptolomeus rex Cypri sedens cum purpura, & sceptro, & illis insignibus regijs, præconi publico subijceretur, & cum bonis omnibus publicaretur; Ut M. Cato quæstor, cum jure prætorio, adiecto etiam alio quæstore mitteretur in insulam Cyprum, & regiæ gazæ vendendæ, & pecuniæ deportandæ præficeretur; ut qui Bizantij rerum capitalium damnati exularent, populi romani nomine in eam civitatem reducerentur.* (b).

De reis postulandis - ex leg. Memmia.

4 Querelare que' Rei che assenti fossero per causa della Repubblica non era permesso, onde vi fu la *leg. Memmia de reis postulandis*, profferita da C. Memmio tribuno della plebe, intorno all' anno 643. *ab u. c.*, con la quale fu dichiarato, che tra' rei numerar non si dovessero coloro i quali assenti fossero per causa della Repubblica, ne contro i medesimi si ricevesse accusa; bensì contro i calunniatori s' impo-

(a) *Dionys. lib.* 4. *Liv. lib.* 2.

(b) *Vellejus lib.* 2. *& Plutar.*

s' imponesse la pena, esaminata la calunnia in giudizio - *Ut eorum qui reipublicæ caussa abessent nomina ne in reos reciperentur, & ut calumniatoribus pœna, constituto judicio interponeretur* (a).

E si nota, che per questa medesima legge a i calunniatori s' imprimeva nella fronte la lettera *K*, che dinotava *Kalumniator* (b), e ne fa menzione *Papin.* (c).

De re militari - ex leg. sempronia.

5 Tiene rapporto questa legge a materie militari; cosicche C. Sempronio Gracco, tribuno della plebe, con sua legge *Sempronia - de re militari* prescrisse, che i minori di diecesette anni non si forzassero alla milizia, e che gli abiti a i soldati gratuitamente si dassero, oltre lo stipendio - *Ne minores annis* 17. *ad militiam cogerentur, ut vestes militibus gratuito, & præter stipendium derentur* (d).

De re nummaria - ex leg. Papiria, alijsq. ordine describendis.

6 SU la materia e formazione delle monete varie leggi in antichità furono costituite, e tra esse, incontriamo, che vi fu la *leg. Papiria de re nummaria*, stabilita da L. Papirio tribuno della plebe, il quale dispose, che quella moneta *asse* chiamata, come prima era del peso d un oncia, così da indi in poi coniata si fosse di mezz' oncia - *Ut asses qui unciales erant, semiunciales fierent* (e).

Vi fu ancora la *leg. Maria de re nummaria* - definita da M. Mario Gratidiano pretore, essendo L. Silla dittatore, e con essa fu risoluto, che le monete con una certa ed approvata ragione si dovessero regolare - *Ut nummi certa tum excogitata ratione probarentur* - In que' tempi licenziosamente si parlava che la moneta era ridotta in maniera, e tale fosse, che niuno saper ne potesse il positivo, e pero fu promulgata la legge suddetta, e ne fa menzione *Plinio* (f), e *Cicerone* dice esser stata pubblicata da su i rostri (g). E si nota, questi esser quel Mario, il cui capo Catilina portò per Roma, della qual cosa odiosissimamente ne fu rinfacciato da *Cicerone*.

Vi fu parimenti la *leg. Livia de re nummaria* promulgata da M. Livio Druso tribuno della plebe, il quale permise, che nel fondere dell' argento, s' immischiasse l' ottava parte di quella moneta di rame chiamata asse - *ut octava æris pars argento misceretur* (h).

E vi fu pur anche la *leg. Claudia* preseritta da Claudio Cesare, il quale volle, che quella moneta, chiamata *Vittoriato*, la quale era stata portata dall' Illirico, e passava in commercio, si coniasse in Roma coll' istesso impronto della *Vittoria* - *Ut victoriatus nummus, qui ex Illyrico advectus, mercis loco habebatur, Romæ percuteretur, & eadem victoriæ nota obsignaretur* (i). E si nota, che la detta moneta era d' argento, e si diceva *Vittoriato*, perche segnato con la vittoria, e valeva cinque assi, in modocche soleva anche appellarsi *quinario* (k).

De repetundis - ex leg. Acilia, alijsq. ordine describendis.

7 I Delitti de' magistrati, allorche specialmente s' avessero questi preso roba, o danai da' rei, o da' colitiganti, e quindi avessero loro venduta la giustizia a peso, e mi-

(a) *Valer. lib.* 6. *cap.* 7.
(b) *Cicer. pro Sext. Roscio.*
(c) *Papin. in leg.* 13. *ff. de testib.*, & *Leg.*1, §.1. *ad sen.cons.Turpil.*, & *Plin. in paragyr.*
(d) *Plutarch. in Gracch.*
(e) *Plin. lib.* 33. *cap.* 3.
(f) *Plin. lib.* 33. *cap.* 9.
(g) *Cic.* 3. *de offic.*
(h) *Plin.* 33. *cap.* 3.
(i) *Plin. ib. lib.* 33. *cap.* 3.
(k) *Varro lib.* 4. *de ll.*

e misura, o pure che s'aveſſero preſo danajo dal pubblico peculio, furono ſtimati graviſſimi, e punibili ſecondo l'emergenza de' caſi; la onde la Repubblica romana per dar freno all'ardente ingordigia de' giudici, e magiſtrati, e per fare che la giuſtizia in tutto aveſſe il ſuo luogo, coſtituì molte leggi, le cui diſpoſizioni ſiam noi a riferire.

Vi fu la *leg. Acilia repetundarum*, emanata da M. Acilio Glabrione, e contiene, che la cauſe de'delitti de' magiſtrati, e ſpecialmente allorche ſi ripeteano da eſſi quelle ſomme, le quali illecitamente aveſſero carpite, ſi definiſſero con una ſola azione, coſicche non ſi poteſſero nè ampliare, nè dilatare; e che gli accuſatori aveſſero la facoltà di perquirere, ſegnare, e produrre i documenti pubblici, e privati - *Ut repetundarum cauſsa una actione abſolveretur, ideſt, ut neque reum comperendinari, neque cauſsam ampliari liceret; item ut qui accuſatores conſtituti eſſent poteſtatem haberent litteras & publicas & privatas conquirendi, obſignandi, deportandi &c. (a)*.

Vi fu ancora la *leg. Cæcilia repetundarum*, coſtituita da Q. Cecilio tribuno della plebe nell'anno 601. *ab u. c.* ſott'il conſolato di L. Marcio, e L. Manilio, intorno al qual tempo fu anche ripetita la legge *Calpurnia repetundarum*; e della medeſima ne fà menzione *Valer. maſs. (b)*, e riferiſce condennato L. Lentulo di tal delitto, che poi fu cenſore.

Vi fu in ſeguela la cit. *leg. Calpurnia repetundarum* profferita da L. Calpurnio Piſone tribuno della plebe nell'anno 604. *ab u. c.*, ſotto il conſolato di L. Marcio, e L. Manilio, e con eſſa fu ordinato, che qualora i magiſtrati del popolo romano, o i di loro compagni aveſſero preſo danaio nelle provincie, contro le leggi, che i dannificati inſtituendo giudizio in Roma ripeteſſero il di loro avere - *Ut quibus in provinciis magiſtratus populi romani, eorumvè comites, pecunias contra leges cepiſſent, earum provinciarum homines judicio Romæ conſtituto ſuas pecunias repeterent (c)*.

Vi fu pur anche la *leg. Cornelia - repetundarum* - pubblicata da L. Cornelio Silla, con la quale fu diſpoſto, che ne' giudizj di ripetere roba, o danaio da i magiſtrati, il reo poteſſe il giudizio in altro giorno differire, nè tal cauſa con un'accuſa ſi poteſſe definire: che prefiſſi foſſero i giorni certi a i magiſtrati provinciali a dover partire in luogo di coloro, a i quali foſſero ſucceduti: che ſi determinaſſero le ſpeſe a i legati: che foſſe lecito all'accuſatore di chiamar ogn'uno in giudizio a deporre, all'infuori del defenſore: e più, che gli foſſe permeſſo di poter chiudere, e ſuggellare le ſcritture del reo, pubbliche e private, con le quali ſi poteſſe metter in chiaro l'accuſa, e portarle in Roma, eccetto che ſe foſſero ſcritture de'pubblicani - *Ut in repetundarum judicio, reus omnino comperendinaretur, nec una actione cauſsa abſolveretur; ut certi dies, provincialibus magiſtratibus, quibus ſucceſſum eſſet, decedendi cauſsa, præſtituti eſſent; ut legatis ſumptus præſcriberentur; Ut accuſatori liceret omnibus teſtimonium denuntiare, præter quam defenſori; item omnia clauſa obſignare, & litteras omnes tum publicas, tum privatas quibus inſtrui poſſet accuſatio, præter litteras publicanorum, Romam deportare liceret (d)*.

Vi fu pure la *leg. Iulia repetundarum*, definita da C. Giulio Ceſare, con la quale furon ſtabiliti molti capitoli, cioe, che a niuno il quale foſſe in provincia con la poteſtà e coll'impero, foſſe permeſſo di illegittimamente prenderſi danajo dal pubblico peculio, all'infuori ſe foſſe ad uſo di qualche tempio, o per qualche monumento che ſi doveſſe alla poſterità tramandare - *Ne cui qui in provincia cum poteſtate imperiovè eſſet, pecuniam capere, vel conciliare liceret, extra quam ſi ad templum monu-*

(a) *Cic. verr. 2. 3., & Aſcon. in 2.*

(b) *Valer. maſſ. lib. 6. cap. 11.*

(c) *Cic. 2. de offic. in Brut., & Verr. 5.*

(d) *Cic. verr. 3. & 4. pro poſth., lib. epiſt. 1. & lib. 3. epiſt. 6. & 10. & Aſcon. in ead. verr. 4.*

monumentumque capiat (a) - Più, che sol tanto si esiggesse il danajo da colui che se l'avesse preso, e che venisse condennato a restituirlo - *Ut ab iis exigeretur pecunia, ad quos ea, quam quis ceperit, qui damnatus sit, pervenerit* - Più, che i magistrati partendo dalla provincia, dovessero lasciar i conti in due Città della provincia medesima, a loro elezione, ed anche registrare le copie legali appo l'Erario - *Ut magistratus cum de provincia decederent, rationes in provinciæ duabus civitatibus, quæ ipsis maxime viderentur, relinquerent, & totidem verbis ad Ærarium referrent* - *& vide leg. juliam de provinciis* - Più che niuno il quale in provincia avesse l'impero, uscir potesse dalla provincia medesima, senza il permesso del popolo, o del senato, non menasse l'esercito, nè entrasse nel regno altrui - *Ne qui cum imperio essent, injussu populi, aut senatus de provincia exirent, exercitum educerent, bellum sua sponte gererent, regnum alienum accederent* (b), e vedi *la leg. Julia de provinc.* - Più, che niuno, essendo in magistrato, o in altri oficj di potestà, curazione, ambascierìa, o in altra qualunque carica, o ministerio pubblico, e che niuno il quale fosse della fameglia di cadauno di essi, ricevesse danajo da chicchesia, per giudicare, decretare, o far cosa più o meno in rapporto al suo impiego: più, che niuno ricevesse danajo per eleggere, e spedire alcun soldato; più, che niuno ricevesse danajo, per accusare, o non accusare: più, che i magistrati urbani si astenessero da ogni sordidezza, nè accettassero doni, se non la somma di scudi cento in tutto l'anno: più che niuno ricevesse cos' alcuna, per assegnar il giudice, o l'arbitro, o pure per doverli mutare, o pure comandare che così si giudicasse: più, che niuno ricevesse cos'alcuna per far carcerare, legare, o decretare che si carcerasse alcuna persona; o pure ordinare, che si scarcerasse, o che si assolvesse; o pure che si condannasse, o si facesse l'estimazione della lite: più, che niuno accettasse il far' alcun' opera pubblica, il dare i grani, e prometterli per intieri, pria che fossero perfetti, secondo le convenute leggi; e quindi le vendite, e le locazioni per simili cause fatte, o di poco, o di molto, s'avessero per nulle, nè in vigor di esse si acquistasse usucapione, nè passasse agli eredi. Il testo così si esprime.

Ne quis in magistratu, potestate, curatione, legatione, vel quo alio officio, munere, ministeriove publico, quive ex cohorte cujus eorum est, pecuniam ob judicandum, decernendumve accipiat, vel quo magis aut minus quid ex officio suo faciat; ne quis ob militem legendum mittendumvè æs accipiat; neve quis ob sententiam in senatu consiliove publico dicendam, pecuniam accipiat; vel ob accusandum, vel non accusandum; Utque urbani magistratus ab omni sorde se abstineant, ne plus doni munerisve in anno accipiant quam quod sit aureorum centum; ne quis ob judicem arbitrumvè dandum, mutandum, jubendumve ut judicet; neve ob non dandum, non mutandum, non jubendum ut judicet; neve hominem in vincula publica conjiciendum, vinciendum, vincirique jubendum, exve vinculis dimittendum; neve quis ob hominem condemnandum, absolvendumvè, neve ob litem æstimandam, judicium capitis, pecuniæ, faciendum, vel non faciendum, aliquid accipiat; neve in acceptum feratur opus publicum frumentum publicè dandum, præbendum, approbandum sarcta tecta tuenda antequam perfecta, approbata, præstita, lege erunt; ut venditiones, locationes ejus rei causa pluris minorisvè factæ, irritæ sint; neve usucapi ea res possit, heredisve ejus veniat & vide tit. in pandectis - de leg. julia repetundarum.

Vi fu ancora annesso a questa legge, che que' avvocati i quali a perorare alcuna causa, avessero il modo ecceduto in riceversi più di diece sesterzj, tenuti fossero alla legge *repetundarum* - *Ut qui advocati ob caussam orandam denum sextertium mo-*

(a) *Cic. epist. 1. ad Q. fratr., & lib. 6. ad Attic. epist. 1.*

(b) *Cic. pro posth. in epist. lib. 5. epist. 20. & in Pison.*

dum egressi essent, *repetundarum tenerentur* (a) - e quivi Cicero 2. *de off.* dice, che L. Pisone fosse stato il primo che profferì la legge *de pecuniis repetundis*.

Vi fu pur anche la *leg. servilia* - *repetundarum*, instituta da C. Servilio Glaucia tribuno della plebe, e con essa fu ordinato, che del reo di delitto *de repetundo* si differisse il giudizio in altro giorno, giacche prima, o potea esser giudicato, o ampliato, di doversi, cioe, nuovamente riveder la causa, e quindi s' assegnavano venti giorni all' accusatore a provar l accusa, ed altri tanti al reo a potersi discaricare - *Ut reus comperendinaretur*, *cum ante vel judicari primo posset*, *vel amplius pronunciari*, *idest*, *ut accusatori dies viginti ad agendum*, *totidemque defensori ad defendendum darentur* (b).

E vi fu parimenti la *leg. Vatinia* - *de repetundis* - spedita da P. Vatinio tribuno della plebe, con la quale fu dichiarato, che colui il quale reo fosse di delitto *repetundarum pecuniarum* - gli fosse lecito ricusare per due volte i concilj - *ut qui repetundarum reus esset*, *ei alterna concilia rejicere liceret* (c).

De residuis - ex leg. Julia.

8 Residui s' intendono que' avanzi di danai, i quali fossero in mano di qualch'uno, per reto di somma maggiore, com' è da vedersi nel titolo delle pandette *de residuis*, e di questi parlando vi fù la *leg. Julia* - prefinita da C. Giulio Ottavio augusto, con la quale prescrisse, che niuno privatamente si ritenesse quel residual danajo, che in uso pubblico s' avrebbe dovuto spendere, o che nell' Erario pubblico s' avrebbe dovuto riporre - *Ne quis eam pecuniam*, *quæ in usum publicum erogari*, *vel in ærarium inferri debuit*, *privatim retineat* (d).

S

SOMMARIO.

1 De Sacerdotiis.
Collegio de' Sacerdoti istituito da Numa, *e tra essi vi fu chi avea il primate*, Pontefice massimo *appellato*.
Sacerdoti attendevano alle cose sacre, *ed al culto divino*.
Sacerdoti talvolta dal popolo, *e talvolta dal lor collegio venivan creati*; *e per tal prerogativa vi furono molte disposizioni*.
Triumviri epuloni avean cura apparecchiar le vivande a i Dei, *e ne i Tempi stendevan i letti*, *che si dissero lettisternij*.
Lettisternij, *e quali fossero stati*.
Un sacerdozio da due dell' istessa fameglia non si potea tenere.

2 De sacrata lege militari.
Legge militare sacrata conteneva una determinazione ferma di non cancellarsi il nome del soldato, e vedi.

3 De fatricanis.
I fatricani (*popoli nel Lazio*) *sì come dal Senato*, *così dal popolo potevan esser condannati*, *o assoluti*.

4 De satura lege.
Legge satura importava, *quando con una rogazione al popolo più cose insieme si proponevano*.

5 De

(a) *Tacit. lib* 11.
(b) *Cic. verr.* 3., *pro posth.*, & *pro Scauro*. *Valer. lib.* 8. *cap.* 2.
(c) *Cicer. in Vatin.*
(d) *Leg.* 2. *ff. ad leg. Juliam peculat.*

5 De scribarum negotiatione.
Il negoziare de' scrivani si crede proibito per la leg. Claudia, e vedi.
6 De senatoribus a Jugurtha corruptis.
Giugurta, e i senatori di lui dipendenti furono inquisiti su varie cause per ordine del senato.
7 De senatorum quæstu.
Il negoziare a i senatori, e genitori loro fu proibito, e perche.
8 De Senatu.
Senato e sue varie disposizioni, così nel congregarsi, come nel supplirsi, e vedi quando, e come.
9 De servis
I servi non potean concedersi a combattere con le bestie.
Il padrone se fosse stato ucciso, e'l servo potendo non l'avesse soccorso, e che perciò meritato avesse la pena; se interinamente l'erede dell'ucciso lo avesse venduto, ed indi scoverto meritasse la pena; l'erede fosse tenuto al compratore il prezzo restituire.
10 De servitutibus urbanorum prædiorum.
Nelle servitù de' predj urbani non si dà usucapione, bensì l'uso del quasi possesso.
Nelle servitù prediali, secondo le ultime determinazioni, s' accorda la prescrizione del tempo.
11 De sicariis & veneficiis.
Sicarii d'onde detti, quali siano, e chi vengano compresi nella leg. Cornelia de Sicariis, *e di loro pene*, e vedi per tot.
12 De Syllæ dictatura.
L. Silla fu creato perpetuo dittatore al governo della Repubblica.
13 De sociis nominis latini.
Socij del nome latino, quali furono, con varie disposizioni per il di loro stato.
14 De sodalitiis.
Accusatori di faziose unioni avean la libertà di eleggere i giudici da quelle tribù che meglio stimavano.
15 De Statellis.
I statelli (popoli della Liguria) dati in dominio del popolo romano furono restituiti in libertà.
16 De Statilio.
Stennio Statilio della Basilicata fu condennato, e perche.
17 De statu liberorum.
Quistioni, che si movessero da qualche possessore, se alcun figlio non istituito, o eseredato, sia, o nò figlio, e costui fosse impubere il giudice dee dargli il possesso de beni ereditarj, e differir il giudizio fin alla pubertà.
Servi statuliberi *appellati avendo la libertà* sub conditione, *e venendo manumessi in fraude de' creditori restassero liberi fin' a tanto che i creditori mettessero in chiaro le ragioni loro.*
18 De suffragiis populi.
Suffragj del popolo ne' comizj, acciò liberi fossero, molti provvedimenti furon dati, e come.
19 De sumtibus funerum.
Spese funeree furono ristrette anche nella struttura de' sepolcri.
20 De sum[p]tuariis legibus.
Alle spese cibarie ne' pranzi, e nella cene, in occasione de' convivj, nozze, giuochi, e simili, fu data moderazione, anche col designarne la quantità, e vedi per totum.

De

De sacerdotijs - ex leg. Sextia licinia, alijsq. ordine describendis.

1 I Romani ebbero un collegio di sacerdoti, che fu istituito da Numa, e tra essi vi fu colui che il primate avea, e s'appellava il *pontefice massimo*. L'oficio di costoro era d'attendere al culto divino, trattare le cose sacre, offerire i sacrifizj a i Dei, e disimpegnare ogn'altra solennità, secondo la superstiziosa di loro religione. Essi ancorche prima eletti da Numa, venivan indi creati dal popolo, e tal volta dal collegio medesimo de' sacerdoti; e perciocche la preminenza dell'elezione non fu sempre costante a favor del popolo, vi furono perciò varie leggi alla materia corrispondenti, e sono, cioè.

Vi fu in prima la *leg. Sextia Licinia - de sacerdotijs -* profferita da L. Sextio, e C. Licinio tribuni della plebe, nell'anno 385. *ab u. c.*, essendo Dittatore P. Manlio, e con essa fu definito, che in vece de' duoviri a disimpegnare le cose sacre, crear si dovessero i decemviri per l'effetto suddetto, e questi parte dalla plebe, e parte da' Patrizj - *Ut pro duumviris sacris faciundis, decemviri ita crearentur, ut pars ex plebe, pars ex patribus fiat (a)*.

Vi fu in seguela la *leg. Ogulnia - de sacerdotijs -* emanata da Cn. Ogulnio tribuno della plebe nell anno 454. *ab u. c.*, sott'il consolato di M Valerio, e Q. Appuleo, e con essa fu stabilito, che sì come in quel tempo nella Città di Roma vi erano quattro Auguri e quattro pontefici, così accrescer se ne dovesse il numero de' sacerdoti, cioè, altri quattro pontefici, e cinque auguri, e che tutti dalla plebe eleggere si dovessero - *Ut cum quatuor augures, quatuor pontifices ea tempestate essent, placeretque augeri sacerdotum numerum quatuor pontifices, quinque augures, de plebe omnes allegerentur (b)*, ed in fatti da allora in poi, i pontefici furon otto, e gl' auguri nove.

Vi fu pure la *leg. Manilia - de sacerdotijs -* costituita da P. Manilio, tribuno della plebe, nell'anno 557. *ab u.c.*, sott il consolato di L. Furio, e M. Marcello, e con essa fu disposto, che per la moltiplicità de' sacrifizj, crear si dovessero i triumviri epuloni, secondo cchè eran stati da Numa instituiti, acciò disimpegnassero ancora l'epular sacrifizio de' giuochi (. Costesti Epuloni avean cura d apparecchiare le vivande ai Dei, ne templi, specialmente a Giove, Giunone, e Minerva ec., e come se conviviar dovessero, stendevan i letti, che si dissero poi *Lettisternj*, e con solenne rito gl' istessi Dei invitavan a mangiare); ed agl epuloni istessi si permise la toga pretestata egual mente com' ai pontefici - *Ut propter sacrificiorum multitudinem tresviri epulones crearentur, cum essent ipsi a Numa, ut etiam ludorum illud epulare sacrificium facerent, instituti; jus praterea togæ prætextæ habendæ, item ut pontifices eisdem esset (c)*.

E per meglio intendere chè cosa fosse l'*epular sacrifizio*, e chè il *Lettisternio*, saper si dee, che quando in onor di qualche Nume si doveano ne di loro tempij le festi celebrare, solevan gli antichi tal religiosa ceremonia adusare, cioè, che per mezzo de' triumviri epuloni, ivi apparecchiavan le mense, ed intorno le medesime stendevan i letti, e sopra di essi situavano le statue de Dei, nella maniera istessa, che gli uomini praticavano. La situazione di costoro era, cioe, che i maschi si coricavano su la sinistra a mezza vita, in modocche frapposti alcuni cuscini tenean il capo sollevato, e la destra spedita a poter prendere il mangiare, e le femmine si sedeano dritte in scanni particolari. I letti poi eran lunghi e stretti, capaci bensì per la situazione di tre, e quattro persone, le quali s'adattavano al comodo, e così solenni-

(a) Livius lib. 6
(b) Livius lib. 10.
(c) Cic. 3. de Orat., & Livius lib. 33.

lennizavan le festi coll' epular sacrifizio, e co' Lettisternij - *apud antiquos faeminae sedentes cum viris cubantibus caenitabant. quae consuetudo ex hominum convictu ad divina penetravit; nam Jovis epulo in lectulum, Juno & Minerva in sellas ad caenam invitantur* (a). Vi era di più, che gl'antichi prima di portarsi a tavola, si lavavan le mani (com' oggi dì pur si costuma) ed indi levandosi le scarpe, si vestivano di certe vesti *cenatorie* appellate, e salivan sù i letti, come detto abbiamo, ed anzi tal volta si coronavan di fiori, e talvolta i capelli s'astergevano con unguenti preziosi; ciocche poi osservato anche si vide appo i Giudei, per quel passo del nuovo testamento, quando Cristo ordinò agli Apostoli d'apparecchiarsi la pasqua in casa di quel divoto, *ove invenerunt caenaculum magnum stratum, atque ibi paraverunt &c.* (b).

Vi fu pur anche la *leg. Domitia - de sacerdotijs*, definita da C. Domizio Enobardo, tribuno della plebe nell' anno 601: *ab u. c.* sott' il consolato di C. Mario, e di L. Aurelio. Egli fu Atavo di Nerone imp., e si rese invidioso nel pontificato, perche non vi fu altro soggetto sol chè lui, e restò eletto in luogo del padre. Con detta legge dunque si permise, che l'elezione de' Sacerdoti, non dal di loro collegio come prima si praticava, ma che dal popolo si dovesse fare - *Ut non sacerdotum collegia, ut antea, quem vellent, cooptarent; sed populi id beneficium esset* - Ma perciocche il popolo, per religione, non potendo alla detta elezione intervenire, dispose, che si commettesse ad una minor parte, val dire, a diciassette Tribù, e quella nomina che si facesse da una tal parte di popolo, quell' istessa si dovesse dal collegio accettare (c). Si vuole per relazione di Manuzio, che in vigor di questa legge fu permesso di potersi anche gli assenti eleggere; e si pruova coll' autorità di Cicerone scrivendo a Bruto, e coll' esempio di C. Mario, il quale essendo nella Cappadocia fu eletto augure, come pure C. Cesare essendo nell' Asia fu creato Pontefice in Roma, co' suffragj del popolo, e vedi in appresso la *leg. Julia de sacerd.* La riferita *leg. Domitia* ebbe le sue mutazioni, e reintegrazioni, come si vedrà quì in seguela con la *leg. Cornelia*, e *leg. Atia de sacerdotijs*.

Vi fu parimenti la *leg. Julia de sacerdotijs*, la quale fu prescritta da C. Giulio Cesare, e volle, che nell' elezione de' sacerdoti si dovesse aver ragione anche degl' assenti - *ut in cooptandis sacerdotibus etiam absentium ratio haberetur* (d).

Vi fu similmente la *leg. Cornelia de sacerdotijs*, prefinita da L. Cornelio Silla, dittatore, e console, intorno all' anno 673. *ab u. c.* con la quale dispose, che il dritto di creare i sacerdoti, siccome il popolo prima n'avea la potestà conferitali con la legge Domitia, così da esso si trasferisse a i collegj de' sacerdoti, e che i medesimi secondo l'antico rito si elegessero ne' comizj tributi - *Ut jus creandorum sacerdotum, à populo, cujus lege Domitia haec potestas erat, ad collegia sacerdotum transferretur: iique ex veteri more tributis comitijs cooptarentur* (e).

Vi fu ancora la *leg. Antonia de sacerdotijs*, stabilita da L. Antonio, il quale confermò, che il dritto di eleggere i sacerdoti, dal popolo passasse di nuovo a i di loro collegj - *Ut jus cooptandorum sacerdotum a populo ad illorum collegium iterum transferretur* (f).

Vi fu per contrario la *leg. Labiena - de sacerdotijs*, publicata da T. Labieno, tribuno della plebe, nell' anno 690. *ab u. c.* sotto il consolato di Cicerone, ed Antonio, e con essa fu riformato, che il dritto di crear i sacerdoti, competesse al popolo secondo l'antica *leg. Domizia*, non ostante che abrogata stata fosse con la *leg.*

(a) *Valer.* 11. 1.
(b) *Lucas* 22. 12.
(c) *Suet. in Neron. Vellejus lib.* 2. *Cicer. in agrar.* 2. *epist.* 5. *ad Brut. Dio. lib.* 37.
(d) *Cicer. epist.* 1. *ad Brut.*
(e) *Dio. lib.* 37. *& Ascon. in divinat.*
(f) *Dio. cit. lib.* 37.

leg. Cornelia - Ut jus creandorum sacerdotum penes populum ex veteri lege Domitia, quam lex Cornelia abrogarat, esset (a).

Vi fu eziandio la *leg. Licinia - de sacerdotijs* decretata da Q. Licinio Crasso, il quale confermò, che la potestà d eleggere i sacerdoti si trasferisse dal di loro collegio al popolo - *Ut sacerdotum cooptatio ab ipsorum collegijs ad populum transferretur* (b).

E vi fu in fine la *leg. Atia - de sacerdotijs* - rinnovata da T. Azio Labieno tribuno della plebe, nell' anno 699. *ab u. c.*, sott' il consolato di C. Giulio, e C. Marcio; e comecche a tempo di C. Domizio Enobardo tribuno della plebe nel 601. fu costituita legge, che i sacerdoti non dal di loro collegio si eleggessero, ma che tal benefizio dovesse al popolo appartenere; indi sussegui C. Cornelio Silla, e costui intorno all anno 673. rivocò detta legge, e volle, che la preminenza di crear i sacerdoti dal popolo a i di loro collegj si trasferisse; perciò col presente plebiscito di T. Azio fu richiamata la prima legge Domizia, e fu solennemente confermato, che il popolo, come prima, dovesse quelli eleggere - *Ut populus sacerdotia (quemadmodum olim lege Domitia) mandaret; quum antea sacerdotes lege cornelia a Pontificum collegio crearentur* (c).

E per ultimo vi fu altra legge riferita *da Dione lib. 39.*, con la quale si prescrisse, che un' istesso Sacerdozio da due dell' istessa fameglia non si potesse tenere- *Ne duo ex eadem gente idem sacerdotium haberent* (d).

De sacrata lege militari.

2 QUesta *leg. sacrata militaris* a sentimento di *Fran Hotmani* fu prescritta da M. Valerio Corvo, dittatore, nell' anno 411. *ab u. c.* in occasione della diserzione de soldati capuani, e l appellò *sacrata militare*, e con essa determinò, che il nome scritto di cadaun soldato non si cancellasse se non col di lui consenso, e che niuno qualora tribuno militare stato fosse, non potesse esser prefetto nell'ordinanza, o sia marchia dell esercito - *Ne cujus militis scripti nomen, nisi ipso volente, deleretur; ne quis ubi tribunus militum fuisset, postea ordinum ductor esset* (e).

De Satricanis - ex leg. Antistia.

3 COtesta leg. *Antistia - de satricanis* fu definita da C. Antistio tribuno della plebe nell anno 635 *ab u. c.* sott' il consolato di Flosio, e Plauzio, e con essa fu determinato, che si come il Senato avea la facoltà di condannare, o assolvere i Satricani (popoli d' una colonia là nel Lazio) così al popolo romano l' istesso dritto competer dovea - *Uti Senatui de Satricanis, ita civibus romanis sententiæ ferendæ jus esset* (f).

De Satura lege.

4 CHè cosa importa questa tal legge, la comune degl' intendenti definì, esser quella, con cui, con una rogazione di molte cose congiontamente s' addimandava il popolo, ciocchè con la *leg. Cæcilia Didia* fu proibito, e vedi in ver. *de legibus*, e *Cicer. pro domo sua*. E parlando di detta *leg. satura*, *Festo* ce ne porge chiaro sentimento - *Satura* dic' egli, *& cibi genus ex varijs rebus conditum est*, *&* lex

(a) *Dio. cit. lib.* 37.
(b) *Cicer. in Lælio*.
(c) *Dio. cit. lib.* 37.
(d) *Dio. loc. cit. lib.* 39.
(e) *Liv. lib.* 7.
(f) *Liv. lib.* 26.

lex multis aliis legibus conserta, itaque in sanctione legum adscribitur - nevè per saturam abrogato, aut derogato &c., ed *Ulpiano* ancora ci dimostra che quando si dica *per saturam aliquid facere*, non significa cosa particolare, ma confusa, e senz' ordine, o distinzione, e però *in præfat. ad pandectas* §. 2. dice - *hoc opus quasi per saturam collectum, & utile cum inutilibus mixtum &c.*

De Scribarum negotiatione - ex leg. claudia.

VI fu una legge, cioè, la *claudia de senatorum quæstu*, che quì a poco farem a riferire, con la quale furon inibiti i Senatori, ed anche i genitori loro, a poter la mercatura trattare, perche ogni guadagno per lo più deriva da fraude, e da mendacj, e quindi *omnis quæstus patribus indecorus visus fuit*. Accoppiata alla detta legge vi fu l'altra *claudia de scribarum negotiatione*, e pare, che fosse stata coerente con la prima; ma la verità si è, che si lavora all' oscuro, ed altro lume non si ha, se non da *Svetonio* in Domiziano con le seguenti parole - *Scribas quæstorios negotiantes esse ex consuetudine, sed contra claudiam legem.* 5

De Senatoribus a Jugurtha corruptis - ex leg. Mamilia.

COntro Gingurta e senatori di lui dipendenti fù profferita questa *leg. Mamilia de senatoribus ab eo corruptis* da C. Mamilio tribuno della plebe nell' anno 643. *ab u. c.* sott' il consolato di Sest. Postumio, e di Q. Minucio, con la quale si cercava investigare di coloro, col conseglio de' quali Giugurta disprezzato avesse i decreti del senato; chì da lui ricevuto avesse danaio nelle legazioni, o spedizioni militari; chi concesso avesse gli elefanti, o anche i fuggitivi, e chì della pace, o della guerra co' nimici trattato avesse - *Ut quæreretur in eos, quorum consilio Jugurtha senatus decreta neglexisset; quique ab eo in legationibus aut imperiis pecunias accepissent; qui elephantos, quique profugas tradidissent; qui de pace aut bello cum hostibus pactiones fecissent* (a). 6

De Senatorum quæstu - ex leg. claudia.

QUesta legge *claudia de senatorum quæstu* fu fatta da Q. Claudio tribuno della plebe nell' anno 535. *ab u. c.*, coadjuvante Cajo Flaminio, uno de' padri, sott' il consolato di P. Cornelio, e T. Sempronio, e con essa restò stabilito, che niuno de' senatori, o di loro genitori la mercatura esercitando si costruisse naviglio della portata più di trecento anfore (l' anfora era un vase di creta con due maniche, e la sua capacità comprendeva due urne; l' urna contenea quattro congij, e 'l congio sei sestarij; ed in buon senso l' anfora essendo di un piede romano costava di ottanta libre di acqua, e vedi *Bart. Beverini de pond. & mensur.*) perciocche il naviglio di tal fatta fu considerato bastevole al trasporto de' frutti da' proprj poderi nascenti; ed ogn' altro profitto per industria di mercatura fu riputato disdicevole per i senatori - *Ne quis senator, quive senatoris pater fuisset, maritimam navem, quæ plus quam trecentarum amphorarum esset, haberet; id satis habitum ad fructus ex agris vectandos; quæstus omnis patribus indecorus visus est* (b). Di questa medesima legge, sotto nome *Juliæ repetundarum* ne fa menzione il giureconf. *Scevola* (c), ivi - *Senatores autem hanc vacationem habere non possunt, quod nec habere illis navem ex leg. Julia repetundarum, licet.* 7

(a) *Sallust. in Jugurth.*
(b) *Liv. lib. 21., & Cic. ver. 3.*
(c) *Scev. in leg. his qui naves 3. ff. de vacat. muner.*

De Senatu - ex leg. Cassia, alijsq. ordine describendis.

8 QU. Servilio Cepione essendo stato console per un biennio, e perciocchè malamente nella guerra portato s'avea, il popolo gli abrogò l'impero; la qual cosa diede occasione di pubblicarsi la *legge Cassia de senatu*, prescritta da L. Cassio di L. F., tribuno della plebe, nell'anno 646. *ab u. c.* sotto il consolato di C. Mario, e di C. Flavio, con la quale fu determinato, che colui il quale dal popolo venisse condennato, e gli venisse abrogato l'impero, non dovesse nel senato venire - *Ut quem populus damnasset, cuive imperium abrogasset, in senatu non esset* (a).

Vi fu indi altra *leg. Cassia - de senatu supplendo* emanata da C. Cassio, pretore, essendo dittatore Giulio Cesare, e con essa fu disposto, che i senatori i quali mancavano dall'ordine patrizio, nel senato, si dovessero altri sorrogare - *Ut in numerum patritiorum qui senatui deessent, alij sublegerentur* (b). All'incontro *Sveton. in cæsar.* riferisce, che lo stesso Giulio cesare supplito avesse il senato, eletti i patrizj, ed ampliato il numero de' pretori, degli Edili, de' questori, ed anche degl' inferiori magistrati; e però se la suddetta legge stata fosse di Cassio, o di Giulio, che supplito avesse il senato, la cosa non è chiara.

Vi fu ancora la *leg. Gabinia - de senatu habendo* - costituita da A. Gabinio tribuno della plebe, intorno all'anno 685. *ab u. c.*, con la quale fu prescritto, che dalle calende di Febraro alle calende di Marzo quotidianamente si radunasse il senato, e si permettesse ancora per i legati delle nazioni forastiere - *Ut ex calendis Februarij ad calendas martias quotidie senatus cogeretur, & legatis exterarum nationum daretur* (c).

Vi fu pur anche la *leg. Sentia - de senatu supplendo* - prescritta da C. Sentio; console con L. Lucrezio, imperante Augusto nell'anno 733. *ab u. c.*, e con essa fu definito, che nel numero de' patrizj che mancavano nel senato, altri si dovessero sorrogare - *Ut in numerum patritiornm qui senatui deessent, alij sublegerentur* - *Tacit. lib.* 2., ove *Senia* pro *Sentia*, si legge.

E vi fu parimenti la *leg. Pupia - de senatu habendo* dichiarata da Q. Pupio, con la quale fu disposto, che non si tenesse il senato dalle 15. Gennaro fin al primo di Febraro, nè si tenesse se non finite le legazioni d'altre cose - *Ne senatus a* XVIII. *Kalendas februarias ad usque Kalendas februarias teneretur; ne nisi perfectis, aut reiectis legationibus alijs de rebus senatus, haberatur* (d).

De Servis - ex leg. Petronia - & ex sen. consf. Pisoniano.

9 LA cit. legge *Petronia de servis* a sentimento di Fran. Hotmani fu decisa da Petronio Turpilliano, console, con Cesonio Petone nell'anno 813. *ab u. c.*, nel qual tempo vi fu altra legge di esso Petronio col collega Junio, che và registrata sotto nome di *Junia petronia de libertate*. Con questa in tanto si ammise, che non fosse permesso a i padroni di dare a di lor arbitrio i servi a combattere con le bestie - *Ne dominis potestas esset ad bestias depugnandos servos suos suo arbitratu tradere*.

Vi fu ancora il *sen. consulto Pisoniano - de servis obnoxijs venditis* - qual sen. consulto vien anche appellato *Neroniano*, perche fatto a tempo di Nerone, sott'il consolato di Pisone, e contiene, che qualora il padrone fosse stato ucciso, e 'l servo, potendo, non l'avesse soccorso, si che per questo, meritata avesse la pena; se inte-

(a) *Ascon. in Cornel.*
(b) *Tacit. lib.* 11.
(c) *Cic. lib.* 1. *epist. ad Q. fratrem epist.* 11.
(d) *Cic. epist. ad Lentul.* 4. *ad Q. fratrem lib.* 2., & *Cælius* 8. *epist. ad Ciceronem*.

interinamente l' erede dell' uccifo venduto aveffe cotefto fervo, ed indi fcoverto, fe gl' infliggeffe la pena, che tenuto foffe l' erede al compratore il prezzo reftituire, e così vien riferito da Paolo giureconf. (a) cioè. *Sen. conf. Pifoniano cavetur, ut fi pœnæ obnoxius fervus venisset quandocunque animadverfum in eum effet, ut pretium venditor præftaret, nè emptori injuriam feciffe videretur Senatus* - & *vide fen. conf. Syllanianum*.

De Servitutibus urbanorum prædiorum - ex leg. Scribonia.

SI vuol definita quefta legge *Scribonia de fervitutibus urbanorum prædiorum* da Celio Scribone Curione, tribuno della plebe. Altri da L. Scribonio Libone, confole con M. Antonio nell' anno 701. *ab u. c.* - Ed altri da S. Scribonio nipote, confole con Sifennio Tauro. E chiunque ftato ne foffe l' autore, con effa fu prefcritto, che alla fervitù de' predij urbani non fi daffe ufucapione, ma benfi l' ufo di tali fervitù (che fi ammife per un *quafi poffeffo*) fu permeffo di poterfi acquiftare - *Ne urbanorum prædiorum fervitutes ufucapi liceret, utique earum fervitutum libertatem ufucapere jus effet* (b); e quivi nota Cujacio, che detta legge fi appartenea all' ornamento della Città, perciocchè l' acquiftata fervitù, anche fenza buona fede o titolo ammette alla Città l' ufucapione (c). Del refto anche dopo detta legge, colui il quale per lungo tempo, non per forza, ma di nafcofto, o per precario fervito fi foffe di qualche predial fervitù, veniva dal pretore coll' utile azione coadjuvato (d). Finalmente vi fu Giuftiniano imp., il quale in tali materie diè fefto, e nelle fervitù incorporali ammife la prefcrizione del tempo (e). 10

De ficarijs, & veneficijs - ex leg. Cornelia.

COtefta *leg. Cornelia de ficarijs & veneficijs* fu profferita da C. Cornelio Silla nell' anno 661. *ab u. c.* fecondo il Gravina *ad eand. leg.*, e con effa in varj capitoli fi trova ordinato: Che colui il quale con dolo malo uccifo aveffe alcun uomo, o pure il veneno *caufa necandi hominem* aveffe, preparaffe, vendeffe, o compraffe, o pure con dolo malo aveffe alcun incendio arrecato, o pure colui il quale con animo d' uccidere e rubare feco portaffe armi. Chi tali cofe commetteffe, con giudizio pubblico foffe condennato - *Ut qui hominem occiderit, vel venenum pararit, habuerit, vendiderit, cujufque dolo malo incendium factum erit, quive hominem occidendi furtive faciendi cauffa cum telo ambulaverit, judicio publico damnetur* (f), ed oltre a ciò nel titolo di dette legge *de ficarijs* molti altri capitoli di detta legge regiftrati fono. Anticamente non fi potea con armi nella Città camminare, e lo dimoftra *Plaut.* (g). 11

Quia ad tres viros iam ego deferam nomen tuum.
Cn. *Quamobrem?* Ev. *Quia cultrum habes &c.*

indi s' introduffe che portavano a lato una certa armadura breve, chiamata *fica*, e che noi chiamareffimo *sciablotto*, over *fquarcina*, e pero gli uccifori con tal forta d' armi detti furono *ficarij*, e che poi dilatandofi il vocabolo per tutti gli omicidiarij, ne nacque la fuddetta *leg. Cornelia de ficarijs*; e vedi *Eineccio* (h).

Più con detta legge fu prefcritto, che quando il giudice queftore la caufa doveffe efaminare, il reo lo poteffe addimandare *clam, an palam de fe fententiam ferri vellet* (i).

 Più,

(a) *Paul. in leg. 8. ff. de fen. conf. Syllan.*
(b) *Leg. 4. in fin. ff. de ufurpationib.*
(c) *Leg. fi ædes 32. ff. de ferv. urban.*
(d) *Leg. 10. ff. de fervit. vindic.*
(e) *Leg. ult. Cod. de præfcrip. longi temp.*
(f) *Marcian. leg. 1. ff. ad leg. Corn. de ficar.*
(g) *Plaut. in aulul. 3. 2. Perf. 2.*
(h) *Einec. in adnot. ad eand. leg. lib. 4. tit. 18. num. 58. antiq. rom.*
(i) *Cicer. in cluent.*

Più, a detta legge era tenuto, se alcuno essendo magistrato o senatore, acconsentisse o accordasse, acciò falsa inquisizione si formasse, che alcun innocente con pubblico giudizio condannato fosse, o che altri con dolo malo avessero testificati, sì che venisse condennato di capital delitto, o pure che il magistrato, o il giudice della quistione s'avesse ricevuto danajo per poter alcuno dichiarar reo *ex publica lege* (a).

Più, se alcun (padrone) fosse stato ucciso in casa sua, a colui il quale investigando indicasse i servi dell'ucciso, fuggiti prima dell'inquisizione, dar se gli dovesse per cadaun servo convinto cinque monete d'oro, chiamate *aurei* (il valor dell'aureo anticamente era di venticinque giulj, cioè, di scudi due, e mezzo, oggi correnti, e vedi *Bart. Beverini* (b)) da' beni dell'ucciso, e questi non esistendo, o parte mancando, darsegli dal pubblico erario - *Item ut si quis domi suæ necatus erit, ei qui servos, qui ante quæstionem fugerint, pervestigabit, & indicarit, in singulos servos, quos ejus cædis convicerit, quinos aureos ex bonis occisi, aut si inde redigi ea quantitas non possit, ex publico accipiat.*

Più, di que' stessi servi i quali fuggiti fossero prima dell'inquisizione, se aperto il testamento dell'ucciso dal padrone si trovassero venir lasciati in libertà, allora il giudizio trattar si dovesse, come de' sicarij, ed essi sottoposti alla tortura, e se convinti, si dovessero come servi punire; ed a colui il quale gli avesse convinti dar segli dovessero diece aurei in luogo di premio da sopra i beni del reo - *Ut de his qui ante quæstionem habitam fugerint, si aperto testamento liberi scripti inveniantur, judicium inter sicarios fiat, ita ut ex vinculis caussam dicant, & convincti, perinde ac servi puniantur, & ei qui convicerit, deni aurei præmii nomine dentur ex bonis damnati* (c).

In seguela vi furono più sen. consulti, com'è quello *Sillaniano de quæstione familiæ*, la cui prima parte s'appartiene alla presente *leg. Cornelia*, ed un altro vien riferito da Modestino (d), con cui si vuole, che colui il quale *mala sacrificia fecerit* si dovesse con la pena della medesima legge cornelia condennare, i cui esempli si ricavano dal titolo del codice *de paganis, & sacrif. & templ.* Le pene all'incontro per lo più furono in que' antichi tempi l'interdetto *aquæ & ignis* al riferir di Cujacio, e vedi la loro varietà secondo il vario avvenimento de' casi nelle pandette al titolo ad *leg. Corn. de sicar. & venef.*

De Syllæ dictatura - ex leg. Valeria.

12 In onor di Lucio Silla con onorevoli preminenze fu profferita la *leg. Valeria de Syllæ dictatura* da C. Valerio Flacco, Vice-Re dichiarato dal senato, stando la Città destituta di consoli per l'uccisione di Carbone, e Mario, e con essa fu prefinito, che L. Silla si creasse perpetuo dittatore al governo della Repubblica, e tutte quelle cose le quali egli, o come console, o come pro console trattasse, per rate si dovessero avere - *Ut L. Sylla perpetuus dictator reipublicæ constituendæ causa creetur, & quæcunque is aut tanquam Consul, aut tanquam proconsul gessisset, rata essent* (e).

De

(a) *Cicer. pro Cluent.* 54.
Martian. in leg. 1., &
Ulpian. in leg. 4. *in prin. ff. ad leg. Cornel. de sicar.*
(b) *Bever. de pond. & mens. verb. aureus.*
(c) *Senec. lib.* 1. *de prov., & lib.* 3. *declam., item & in ludo quem de morte Claudii Cæsaris composuit.*
Sen. consul Syllanianum de quæstione familiæ, &
Leg. 25. *ff. de sen. consf. Syllaniano.*
(d) *In leg.* 13. *ff. ad eand. leg. Corn. de sic.*
(e) *Cicer. ver.* 4. *in Rullum, &*
Appian. de bell. civil.

De simulatis adoptionibus - ex Sen. conf. Neroniano - vide *- adoptionib. simulat.*

De Socijs nominis latini - ex leg. Claudia, alijsq. ordine describen.

COtesta *leg. Claudia de socijs nominis Latini* fu stabilita da C. Claudio, console, 13 con T. Sempronio nell'anno 576. *ab u. c.*, e fu deciso, che i confederati col nome Latino i quali in censo riferiti fossero, cadauno ritornasse nella sua città prima delle calende di Novembre - *Qui socij, ac nominis latini censi essent, ut omnes in suam quisque civitatem ante Kalendas Novembris redirent*. Più, che il dittatore, console, vice-Rè, censore, o pretore che fosse nel foro, procurassero che colui il quale fosse stato manumesso si mettesse in libertà, però che il manumittente giurar dovesse di non fare tal'atto per causa di fargli mutar la Città, e chi tal giuramento non prestasse, la manumissione come non fatta stimar si dovesse - *Ut dictator, consul, inter Rex, censor, prætor, qui nunc est apud forum, darent operam, ut qui manumitteretur, in libertatem vindicaretur; jusjurandum daret qui eum manumitteret, civitatis non mutandæ caussa manumittere, qui id non juraret, eum manumittendum non censuerunt* (a).

Vi fu ancora la *leg. Pappia de socijs*, emanata da C. Pappio tribuno della plebe intorno all'anno 688. *ab u. c.*, e con essa fu definito, che i socii latini si riducessero nelle loro Città, e che costituir si dovesse giudizio co' socj istessi e loro Città, per ripetere chi avesse di nascosto introdotti i censi nella Città di Roma - *Ut socii latini in suas civitates redigerentur; Ut judicium socijs, & civitatibus exteris constitueretur repetundi ejus caussæ, qui in civitatis romanæ censum irrepsisset* (b).

Vi fu parimenti la *leg. Livia de socijs latini nominis*, risoluta da M. Livio Druso tribuno della plebe, con la quale determinò, che nell'esercito non fosse permesso bastonare con bacchette alcun socio del nome latino - *Ne quem latini nominis virgis in exercitu cædi liceret* (c).

E vi fu pur anche altra *leg. Livia de socijs*, definita dallo stesso M. Livio Druso, con la quale dispose, che a tutt' i socj del nome latino dar si dovessero i dritti della Città romana - *Ut socijs omnibus jus Civitatis romanæ daretur*. Quest'istesso tentativo praticato l'avea M. Fulvio, console, e non riuscì; ed avendolo ripreso M. Livio Druso, costui nel profferir la legge, fu ucciso (d).

De Sodalitijs - ex leg Licinia.

VI furono taluni i quali uniti in fazione cercavano corrompere i voti popolari 14 ne' comizj, e per lo più con forza di danaio, senza curarsi de' delitti e delle pene *de ambitu*; onde a dar freno a tant'ambizione, e levar via le faziose unioni, vi fu la *leg. Licinia de sodalitijs* costituita da L. Licinio Crasso, console, con Cn. Pompeio nell'anno 697. *ab u. c.*, con la quale fu ordinato, che in simili materie di unioni faziose gli accusatori avessero la libertà di eleggersi i giudici da quelle Tribù che più convenevole stimati avessero - *Ut in sodalitijs, judices ab accusatore ex Tribubus ederentur* (e).

De

(a) *Livius lib. 41.*
(b) *Valer. 3. 4. Cicer. in Cornel.*
(c) *Plutar. in gracch.*
(d) *Appian. lib. 1. de bell. civil.*, & *Cicer. de legib. 3.*
(e) *Cicer. in orat. pro Plancio*, & *Sigonius de judiciis lib. 2. cap. 30.*

De Statellis - ex leg. Martia.

15 Questa tal *leg. Martia de statellis* fu prescritta da M. Marzio Sermone, e da Q. Marzio Silla tribuni della plebe nell' anno 521. *ab u. c.*, sott' il consolato di Popilio e di Elio, e con essa fu stabilito, che delli statelli (popoli della Liguria) che si eran dati in dominio del popolo romano, semprecche alcuno di essi fosse stato venduto in servitù, e non fosse stato restituito in libertà prima delle calende di Agosto, che il senato conoscesse per dolo malo di chi si trovasse questo in servitù, e chi in tal cosa cooperato avesse, lo dovesse castigare - *Ut qui ex statellis (Liguriæ populis) deditis, si in libertatem ante Kalendas sextiles restitutus non esset, cujus dolo malo is in servitutem venisset, ut juratus senatus decerneret qui eam rem quæreret, & animadverteret (a).*

De Statilio - ex leg. Ælia.

16 Vi fu un tal Stennio Statilio della Basilicata, il quale avendo infestato, e corrotto i Turinesi, che là nella magna Grecia abitavano, onde con la *leg. Ælia de Statilio*, emanata da C. Elio tribuno della plebe, fu egli condennato - *Ea lege damnatus est Stennius Statilius lucanus, quod Thurinos infestasset (b).*

De statu liberorum - ex sen. cons. Carboniano.

17 Costesto Sen. consulto *Carboniano de statu liberorum* si crede promulgato da un tal Carboniano, pretore, con cui fu prefinito, che se ad alcun figlio, o nipote non instituito, o eseredato, si movesse questione da qualche possessore, se fosse, o nò figlio, e costui fosse impubere; il giudice conoscendovi ambiguità, o anche un rastro di ragione per l'impubere, dar gli dovesse il possesso de' beni ereditarj, egualmente come se la quistione mossa non si fosse, e differir dovesse il giudizio fin al tempo della pubertà, per indi trattarsi *caussa cognita - Ut si cui controversia fiat, an inter liberos sit, & impubes sit, caussa cognita perinde bonorum possessio detur ac si nulla de ea re controversia esset, & judicium in pubertatis tempus differtur (c).*

Questo Sen. consulto si può adattare a que' servi i quali *statu liberi* appellati sono, val dire che anno la libertà *sub conditione*, o destinata a tempo, ed essi qualora venissero manumessi in fraude de' creditori, la ragion de' quali essendo incerta, sempre prevale il preggio della libertà, sicche restano liberi fin a che i creditori non metteranno in chiaro le pretenzioni loro - *statuliber est qui statutam, & destinatam in tempus, vel conditionem, habet libertatem. Fiunt autem statu liberi vel conditione expressa, vel vi ipsa: Conditione expressa quid sit, manifestum est: Vi ipsa, cum creditoris fraudandi caussa manumittuntur, nam dum incertum est, an creditor jure suo utatur, interim statu liberi sunt, quoniam fraus cum effectu in lege Ælia sentia accipitur (d).*

De suffragijs populi - ex leg. Gabinia alijsq. ordine describen.

18 I Suffragj del popolo romano che si davano ne' comizj, così nell' elezione de' magistrati, com' in ogn' altra occorrenza della Repubblica, affinche liberi stati fossero, molti provvedimenti da tempo in tempo furon dati, e molte leggi furon costituite, delle quali la prima, che incontriam noi, ella è la *leg. Gabinia - de suffragijs*, emana-

(a) *Liv. lib.* 42.
(b) *Plin.* 34. 6.
(c) *Leg.* 1. & *passim ff. de carbon. edict.*
(d) *Paul. in leg.* 1. *ff. de stat. liber.*

emanata da A. Gabinio tribuno della plebe nell' anno 614. *ab u. c.* sott' il consolato di Pisone, e di Popilio, con la quale si definì, che il popolo, ne' comizj, co' quali i magistrati elegger si dovessero, o altro affare risolvere, non più con la voce, ma per mezzo delle tabelle dar dovesse il suo suffraggio, ed affinche questo più libero fosse, fu provveduto, che niuno guardasse la tabella dell' altro, non domandasse, nè chiamasse chiunque, mentre così il popolo avrebbe potuto liberamente dar il suo giudizio nell' elezione de' magistrati - *Ut comitijs quibus magistratibus crearentur, populus non voce, sed per tabellam suffragium ferret, & quo id liberius esset, cautum est, ne quis inspiceret tabellam, ne rogaret, nè appellaret, ita ab omni parte liberum judicium suum in magistratibus creandis populus haberet* (a).

Vi fu pur' anche la *leg. Cassia de suffragijs* costituita da L. Cassio tribuno della plebe nell' anno 616. *ab u. c.*, sott' il consolato di Lepido e di Mancino, con la quale fu determinato, che ancor' i giudici quelle sentenze, le quali a voce profferir solevano, le dassero per mezzo di suffragj con le tabelle; e così ordinò parimenti che osservasse il popolo, bensì nelle pecuniarie pene, non già *de capite civis*, e ne' giudizj di perduellione - *Ut judices sententias quas voce dicebant, tabellis ferrent; in his etiam populus ipse, dumtaxat cum de mulctis judicaret, non de capite nimirum in perduellionis judicio* (b).

Vi fu in oltre la *leg. Papiria - de suffragijs*, determinata da C. Papirio Carbone tribuno della plebe nell' anno 621. *ab u. c.* sott' il consolato di Papilio, e Rupilio, e con essa fu prescritto, che in costituire, o in vietar le leggi, il popolo per mezzo della tabella dar dovesse il suo suffragio - *Ut in jubendis legibus aut vetandis, populus tabella suffragium ferret* (c).

Vi fu ancora la *leg. Lælia de suffragijs*, profferita da Lelio, tribuno della plebe, nell' anno 630. *ab u. c.* sott' il consolato di Q. Cecilio, e di T. Flaminio, e con essa fu stabilito, che il popolo, non con la voce, ma per mezzo delle tabelle dasse il suo suffragio, anche nel giudizio di perduellione, non ostante che un tal giudizio ne fosse stato eccettuato con la *leg. Cassia*, poc' anzi notata - *Ut etiam in perduellionis judicio, quod Cassia lege -tabellaria- exceptum erat, populus non voce sed tabella sententiam ferret* (d).

Vi fu parimenti la *leg. Mària de suffragijs* pubblicata da C. Mario, tribuno della plebe, nell' anno 634. *ab u. c.*, sott' il consolato di L. Cecilio, e di L. Cotta, e con essa fu risoluto, che i ponti per i quali ne' comizj si davan i voti, si facessero stretti, ed angusti, acciò niuno colà fermar si potesse a rogare, o sovvertere colui il quale il suffragio dovesse dare - *Ut pontes per quos suffragia in comitijs ferebantur, angustiores fierent, ne quis illic qui suffragium ferret consistere posset ad appellandum rogandumque* (e).

Vi fu eziandio la *leg. Sempronia de suffragijs* definita da C. Sempronio Gracco tribuno della plebe, con la quale restò ammesso che i socj latini avessero l' istesso dritto di dare i suffragj egualmente com' i cittadini romani - *Ut socijs latinis jus suffragij ferendi, perinde ut civibus romanis esset* (f).

E vi fu in fine la *leg. Manilia - de suffragio libertinorum*, prescritta da C. Manilio tribuno delle plebe intorno all' anno 687. *ab u. c.*, e con essa fu disposto, che i libertini il voto avessero in tutte le Tribù - *Ut libertinis in omnibus tribubus suffragium esset* (g).

De

(a) *Cic. de legib.* 3., *& in lib. de amic.*, *& pro Plancio*.
(b) *Cic. in Lælio, in Bruto, & de legib.* 3. *Ascon. in Cornel. & ver.* 2.
(c) *Cic. de legib.* 3.
(d) *Cic. ibid. loc. cit.*
(e) *Cicer. de legib.* 3., *& Plutar. in Mario*.
(f) *Cic. & Plutar.*
(g) *Cic. in Milon.*

De sumtibus funerum - ex leg. Cornelia.

19 DA Plutarco siam preveniti, che vi fu la *leg. Cornelia - de sumtibus funerum* stabilita da L. Cornelio Silla, con cui prescrisse il modo delle funeree spese (*a*). Ed anzi vi fu altra legge sù la restrizione delle spese nella struttura de sepolcri, prescrivendone anche il modo, e colui il quale eccedeva, era tenuto alla pena pecuniaria in tanta quantità quant' era l' eccesso contro il prescritto della legge - *qui eum modum (in construendo sepulcro) superasset, tanta pecunia mulctabatur quantam præter modum impendisset* (*b*).

De sumptuarijs legibus - ex leg. Orchia, alijsq. ordine describendis.

20 LA moderazione sù le cibarie spese, che i Romani far solevano ne' convivj, gli fu molto a cuore, in modocchè i più savij pensarono al riparo; e la ragione più potente ella fu, perchè la repubblica incredibile detrimento patito avea dalla lussureggiante profusione ne' pranzi, e nelle cene, e s' era giunto al caso, che molti ingenui giovani dalla gola allettati, perdendo la lor pudicizia, s' avean venduti in servitù, ed altri della plebe, ubbriachi venuti essendo ne' comizj a dar i suffraggj, così ebbrj, ed alienati di mente, avean posto in gravissimi pericoli gli affari più importanti della Repubblica; al cui effetto essendo stata profferita la *leg. Fannia* su tal particolare, di cui da quì a poco ne farem parola, vi fu Sammonio Sereno antico accredicato autore, e costui ci fa sapere, che la detta legge appunto per le cause suddette fu ricevuta, ed approvata da ciascun ordine, con piacere d' ogn' uno - *Lex Fannia* (così scrive Sammonio) *ingenti omnium ordinum consensu pervenit ad populum, neque eam prætores, aut tribuni, ut plerasque alias, sed ex omni bonorum consilio, & sententia, ipsi consules pertulere, cum respublica ex luxuria conviviorum, maiora quam credi potest detrimenta pateretur, siquidem eo res redierat, ut gula illecti plerique ingenui pueri pudicitiam, & libertatem suam venditarent, plerique ex plebe romana vino madidi in comitium venirent, & ebrij de Reipublicæ salute consulerent*. Sicchè per riparare a sì fatti sconcerti molte leggi furono profferite secondo l' occorrenza de' casi. La prima ebbe riguardo al numero degl' invitati, e si fu la *leg. Orchia - de numero convivarum*, stabilita da C. Orchio tribuno della plebe nell' anno 570. *ab u. c.*, sott' il consolato di Q. Fabio, e di M. Claudio, e con essa per moderare le spese, prefinì, come dicemmo, il numero degl' invitati, e vedi *Macrobio* (*c*).

Vi fu la cit. *leg. Fannia - sumtuaria*, costituita da C. Fannio console, con M. Messala nell' anno 589. *ab u. c.*, e con essa, dandosi moderazione al lusso nelle spese cibarie conviviali, si ordinò, che in tempo si celebravano i giuochi, romani, plebei, e saturnali, che si faceano in *circo*, e però *circensi* appellati, o che si faceano in altri designati giorni in onor di Marte, Cerere, Cibele, Augusto ec., non fosse permesso di spendersi ne' pranzi, o nelle cene, più chè cento assi al dì, e per diece altri giorni in ciascun mese, assi trenta, ed in tutti gli altri tempi e giorni dell' anno, assi diece - *Ut ludis romanis, plebeis, saturnalibus, & aliis quibusdam diebus centenos æris in singulos dies impendere liceret, decemque aliis diebus in singulis mensibus tricenos; cæteris autem omnibus diebus, denos*. Più, dispose, che non si apponessero nelle mense alcuna sorte d' uccelli, all' infuori d' una gallina che ingrassata non

(a) *Plutar. in vita Cornel.*
(b) *Cic. ad Attic. lib. 12. epist.* 33.
(c) *Macrob. lib. 3. cap. 17.*
Fest. lib. 13. verb. obsonitavere.

ta non fosse - *Ne quid volucrum poneretur, preter unam gallinam, quæ altilis non esset* (a).

Vi fu in seguela la *leg. Didia - sumtuaria*, emanata da C. Didio tribuno della plebe nell' anno 610. *ab u. c.*, sott' il consolato di Ap. Claudio Pulcro, e di Q. Metello Macedonico, e con essa si definì, che non la sola Città di Roma, ma comunemente tutta l'Italia osservar dovesse la *leg. Fannia - sumtuaria*, e cadanno esser tenuto alle pene in quella contenute, non solo chi con maggior spesa i pranzi e le cene facessero, ma anche gl' invitati effettivamente intervenuti - *Ut universa Italia, non sola Urbs, lege Fannia sumtuaria teneretur, ut non soli qui prandia, cenasve majore sumtu fecissent, sed etiam qui ad eas vocati essent atque omnino interfuissent, tenerentur pœnis legis* (b). Alla dichiarazione di detta legge ci diedero causa gl' Italiani, i quali credettero, che la cit. *leg. Fannia* non per essi, ma per i soli Romani emanata si fosse; e perciò fu uopo l'esplicazione con la presente *Didia* legge.

Vi fu pur' anche la *leg. Licinia - sumtuaria* profferita da P. Licinio Crasso console, con Cn. Lentulo, nell anno 656. *ab u. c.*, e con essa si comandò, che nelle calende, nelle none, e ne' mercati romani, a cadauno in ciascuno di essi giorni fosse permesso spendere soltanto per mangiare, bajocchi trenta: in tempo di nozze bajocchi duecento, e negl' altri giorni non eccettuati, trecento; concedendo al consumo tre libre di carne secca, ed una libra di salami, ed altresì tutto ciò che si producesse da' proprj poderi, dalle viti, e dagli arbori - *Ut Kalendis, nonis, nundinis romanis, cuique in singulos dies triginta dumtaxat asses edundi caussa consumere liceret; nuptijs ducentos; cæteris vero diebus qui excepti non essent, trecentos; cum & carnis aridæ pondo tria, & salsamentorum pondo libram concederet, quod autem è terra, vite, arboreve natum esset, id impunè consumere liceret* (c), e *Festo* riferisce in conferma di quanto detto abbiamo, *che centenariæ cenæ dicebantur in quas lege Licinia non plus centussibus, præter terræ nata impendebatur, id. centum assibus, qui erant breves nummi ex ære*.

Vi fu la *leg. Cornelia - sumtuaria* - definita da L. Cornelio Silla, dittatore, intorno all' anno 673. *ab u. c.*, e con essa prescrisse, che nelle calende, negl' idi, e nelle none, ne' giorni de' pubblici spettacoli; ed in certe feste solenni fosse permesso consumare trenta sesterzj nelle cene; ed in tutti gl altri giorni non più chè trè - *Ut Kalendis, idibus, nonis, diebus ludorum, & ferijs quibusdam solemnibus, Sextertios tricenos in cenam insumere jus potestasque esset, cæteris autem alijs omnibus diebus non amplius ternos* (d). Il sesterzio, la cui sigla è H-S, era una monetina d'argento, quarta parte del *denario*, che corrisponde al valore di due bajocchi e mezzo, secondo l' uso d' oggi dì; e benche vi sia la distinzione tra *Sestertius* in genere maschile, e *sestertium* in genere neutro, il primo che riguarda la detta monetina, e 'l secondo il peso della libra, rimettiam il leggitore ad osservar *Budeo de Asse*, e *Bartol. Beverini de ponderib. & mensur. verb. Sestertius, & sextertium*.

Vi fu ancora la *leg. Æmilia - cibaria* - stabilita da M. Emilio Lepido, console con Q. Lottazio Catulo nell' anno 675. *ab u. c.*, e con essa il modo delle cene, e 'l genere de cibi fu definito, ma non già delle spese (e).

Vi fu parimenti la *leg. Antia - sumptuaria* prescritta da Antio Restione tribuno della

(a) *Plin.* 10. 50. *Gell.* 2. 24., & *Macrob.* 3. 17.
(b) *Macrob.* 3. 17.
(c) *Macrob.* 3. 17. *Gell.* 2. 24. *Cicer. ad Gallum lib.* 7. *epist.* 27.
(d) *Gell.* 2. 24. *Macrob.* 3. 17., & *Plutar. in Sylla*.
(e) *Gellius lib.* 2. 24. *Macrob.* 3. 16. *Plin.* 8. 57.

della plebe, e con essa pur diede norma alle spese che ne' convivj far si doveano, e che i magistrati, o coloro i quali nel magistrato fossero per entrare, non dovessero se non certe determinate persone alle cene invitare, forsi per decoro della giustizia (a).

E vi fu per ultimo la *leg. Julia - sumtuaria*, pubblicata da C. Giulio Ottavio augusto, con la quale fu disposto, che ne' giorni non festivi lecito fosse di spendere ne' convivj duecento festerzj; nelle calende poi, idi, e none, ed in altri giorni di festi, trecento; ma nelle nozze, e nella cena dopo il triduo delle medesime, mille, *Ut profestis diebus ducentos nummos in conviviis consumere liceret; kalendis, idibus, nonis, & aliis quibusdam festivis, trecentos; nuptiis autem, & repotiis H-S. millies* (b).

T

SOMMARIO.

1 De templis, & aris.
Tempio, o Altare } *niuno ergere o dedicar potea, senza il comando del senato, o della maggior parte de' tribuni della plebe.*

2 De terminis.
I termini per la divisione de' confini si devono costituire, e dirsi - qui terminano i confini - *co' patti secondo la condizione de' campi.*

3 De testamentis.
Testamenti, e loro varie disposizioni in rapporto agli acquisti delle eredità, e legati.
Gli eredi scritti non devono aver meno della quarta parte dell' eredità, per leg. Falcidia; *e se il testatore di più disponesse, essi se la ritengono.*
Legati tra 'l marito, e la moglie sub conditione ne nubat, *per esser valevoli, se ne dà il modo; benche tal conditione fu tolta da Giustiniano.*

4 De theatrali lege.
Nel teatro fu assegnato il decimo quarto luogo a' cavalieri, e come.

5 De tribunis militum.
I tribuni militari si eleggevano dal popolo, ed anche da' consoli nell' esercito.
I tribuni militari, altri appellati Rufuli *dall' autore Rutilio Rufo, ed eran eletti nell' esercito; ed altri* comiziati, *ed eran eletti dal popolo.*

6 De tribunis plebis.
Sacrate leggi, appo i romani, furon quelle che si emanarono per la libertà del popolo, e con quali preminenze.
I tribuni della plebe, eletti dalla plebe istessa, si ebbero per sacrosanti, e come, e vedi per tot.

7 De trigeminis.
Trigemini, cioè, tre figliuoli nati da un parto dal pubblico si devono alimentare.

8 De triumpho.
Trionfo, e sue prerogative.
Trionfante niuno potea entrar in Roma se non avesse estinto 5000 nimici in una battaglia.

9 De triumviratu quinquennali.
Triumvirato quinquennale era un magistrato di tre cittadini con la potestà consolare per cinque anni.

10 De triumviris capitalibus vel monetalibus.
Triumviri capitali, o monetali eran giudici criminali dal popolo eletti, e perchè.

11 De

(a) *Gell.* 2. 24. & *Macrob.* 3. 17.

(b) *Gell.* 2. 24.

11 De triumviris mensariis.

Triumviri mensarj era un magistrato di tre cittadini, che avean cura de' nummularj, e di coniar le monete.

12 De Tusculanis.

Pene inferite contro i Tusculani, che furono que' di Frascati, perchè mossero que' di Velletri e Piperno contro il popolo romano.

13 De tutelis.

Tutela alle donne, o pupilli, non avendo tutori si dava dal pretore; ed oggi si dà da qualunque giudice, e come.

14 De tutoribus.

Tutore dativo fu permesso darsi anche da' presidi nelle provincie.

De templis, & aris - ex leg. Sulpitia Sempronia.

Con un sen. consulto di P. Sulpizio, e di P. Sempronio consoli, nell' anno 649. *ab u. c.* fu descritta la cit. *leg. Sulpicia Sempronia - de templis, & aris*, e con essa fu proibito, ne niuno ergesse o dedicasse tempio, o altare senz' il comando del senato, o della maggior parte de' tribuni della plebe - *Ne quis templum aramvè senatus injussu, aut tribunorum plebis majoris partis, dedicaret* (a).

De terminis - ex leg. Alliena, aliisq; ordine conscribendis.

Da vari autori che scrissero *de agrorum conditionibus*, questa legge variamente vien denominata, cioè, *Alliena, Fabia, Mamilia, Pesucea, Roscia*; e benchè si trovasse confusa, vien così emendata da *Fran. Hotmani*, cioè: Quella colonia, que' municipj, que' limiti decumani, quelle fosse, o sian ricettacoli d'acque, o que' poderi i quali dati ed assegnati si fossero con questi patti: che niuno chiudesse con siepe i limiti decumani: che niuno occupasse quel che ivi posto, o costrutto si fosse: che niuno gli arasse: che niuno otturasse le fosse, o le circondasse di siepi ad impedire il cammino delle acque. In cadauna delle cose predette il controveniente tenuto fosse alla pena di quattro monete librali, da pagarsi a' coloni, o municipj, nel cui fondo la controvenzione fosse avvenuta. La pena adunque si stimava legittima, e con la facoltà ad ogn' uno di poter in giudizio comparire, come se popolesca azione gli competesse *Hotm. ad eand. leg. - Quae colonia hac lege deducta, quodve municipium constitutum erit, qui limites decumani, quaecunque fossae in eo agro erunt: qui ager hac lege datus assignatus erit, ne quis eos limites decumanos obsepito, neve quod in eis immolitum, neve quid ibi positum habeto, neve eos arato, neve eas fossas obturato, neve quis sepito, quominus itinere aqua ire fluere possit. Si quis adversus ea quid fecerit, in res singulas quotiescunque fecerit* I=I IIII. *colonis municipibusve. iis, in quorum agro id factum erit, dare damnas esto; pecuniae, qui volet, petitio hac lege esto - Hotman. ibid.*

La *leg. Fabia - de terminis*, s'osserva quasi con queste parole, alcune delle quali sebbene fossero state emendate dal laud. *Fran. Hotmani*, pure meritavano più chiarezza; e però si dichiara in senso, che colui il quale in alcun luogo alcuna colonia addotto avesse, con questo patto, che dovesse un municipio, prefettura, foro, o mercato costituire, si dovesse tener cura di tirarsi i limiti decumani a proporzione della latitudine, e longitudine con quel territorio che fosse tra i confini di detta colonia, e situarvi i termini. Detti confini sempreccchè non si estendessero oltre il territorio colonico, s' ordinò, doversi così dichiarare: *quì terminano i confini*: I termini ancora si disse

(a) *Livius lib. 9.*

si disse doversi con queste leggi costituire - che niuno gli cavasse fuori, nè gli commovesse, e chi scientemente con dolo malo il contrario praticasse, fosse tenuto alla pena di sesterzj xxv. per cadaun termino levato, a favor di quel Pubblico, ne' cui confini quello esistesse; per la qual cosa la giurisdizione, il dare i ricuperatori, e l'aggiudicazione s'appartenesse al magistrato locale; e chiunque fosse il giudice di tal quistione, coll' esame di diece testimonj, la facoltà avesse di riferire, per potersi decidere da' magistrati superiori; e se venisse condennato colui contro il quale si cercasse la pena, questa subito esigger si dovesse dal reo, o da' lui beni, e farsene due porzioni, una all' attore, e l'altra al Pubblico. E dove mancassero i termini, volendo alcuno metterli, gli fosse permesso, ma senza fraude, e senza pena.

La *leg. Peducea de terminis* si vuol determinata da Sest. Peduceo tribuno della plebe, e pure registrata si trova *in lib. de agror. conditionibus* nel senso che siegue. Quella colonia costituita con questa legge, o quel municipio, prefettura, Foro, o conciliabulo, che pur venisse costituito, se nel territorio posto a i confini, non vi fossero situati i termini, ivi il padrone avrà la cura di farli mettere in quel luogo ove mancassero; ed acciò le cose rettamente sortissero, il magistrato che presederà in quella colonia, municipio ec. farà, che il tutto si esegua - *Quæ colonia hac lege deducta, quodve municipium, præfectura, forum, conciliabulum constitutum erit, qui ager intra fines eorum erit, si termini in eo agro constituti non erunt, quo in loco terminus non extabit, eo in loco is, cujus ager erit, terminum constituendum curato; utque recte factum esse velit, magistratus qui in ea colonia, municipio, præfecture, foro, conciliabulo juridicundo præerit, facito ut fiat.*

E la *leg. Roscia* porta l'istesse disposizioni in rapporto a i termini, com' alle antecedenti, e vedi *al tit. de limitibus ex leg. Mamilia*, ove anche di tal materia si tratta.

De testamentis - ex leg. Cornelia, alijsq. ordine describendis.

3 SU la materia de' testamenti, varie disposizioni dagl' antichi furon fatte, specialmente in rapporto agli acquisti dell' eredità, e legati, quando, e come; e per averle pronte, qui rapportandole, siam a dire, che:

Vi fu la *leg. Cornelia de testamentis* costituita da L. Cornelio Silla intorno all' anno 671. *ab u. c.* come nota *Sigon.* (a), e con essa fu stabilito, che i testamenti prima rogati da coloro i quali cattivi pervenissero in mano de nimici, aver si dovessero per rati, egualmente come se nella cattività pervenuti non fossero, e la di loro eredità a cadaun erede scritto dovesse pervenire; per la qual cosa il testamento fatto prima della cattività vale per la cit. *leg. Cornelia*, la quale converte la prigionia con la fizione della morte in quel momento che cattivo fosse avvenuto - *Ut eorum testamenta qui in hostium potestate essent, perinde rata essent, ac si hi qui ea fecissent, in hostium non pervenissent, & hereditas ex his eodem modo ad unumquemque pertineret* (b).

Vi fu la *leg. Falcidia de testamentis*, la quale fu prescritta da P. Falcidio, tribuno della plebe, nell' anno 714. *ab u. c.* sott' il consolato di Domizio, e di Asinio, e della medesima quattro capitoli sono in voga, cioè: Coloro i quali sono cittadini romani, chi di loro, dopo emanata questa legge, vorrà far testamento, n abbia la facoltà, ed in forza della medesima gli sia lecito lasciare, o legare quel peculio, o altre cose a chiunque vorrà - *qui cives romani sunt, qui eorum post hanc legem rogatam testamentum facere volet, ei, quem pecuniam quasque res quibusque dare,*

(a) *Sigon. de judiciis* 2. 31. *Jabolen. in leg.* 15. *ff. de injust. rupt.*

(b) *Julian. leg.* 12. *ff. qui testam. fac. poss. Instit. quibusnon est permiss. facer. testam.*

re, legare volet, jus potestasque esto, ut hac lege licebit: Chiunque cittadino romano dopo emanata questa legge fara testamento, egli n' abbia la potestà per dritto pubblico, di lasciare e legare a chiunque altro cittadino romano quella quantità che vorrà, purche però di quel che si dà o si lega, gli eredi scritti non abbiano meno della quarta parte dell' eredità - *quicunque civis romanus post hanc legem rogatam testamentum faciet, is quantam cuique civi romano pecuniam jure publico dare, legare volet, jus potestasque esto, dum ita detur, legetur, ut ne minus quam quartam partem hereditatis ex eo testamento heredes capiant*: A coloro a' quali nella descritta maniera si farà lasciato il legato, sarà lecito conseguirlo senz' eccezione, e l' erede dar glielo debba come dal testatore se gli prescrive - *Eis quibus ita datum legatum erit, eam pecuniam sine fraude sua capere liceto, isque heres qui eam pecuniam debeto dare quam damnatus est*: E se alcun testatore dando, o legando lasciasse ad alcuno il di più contro il disposto di questa legge, sia lecito all erede ritenersi la quarta parte di quel legato, che il testatore col di lui testamento gli avesse lasciato - *Si quis aliter quam hac lege liceat, pecuniam dederit, legaverit; heredi quartam partem ejus pecuniæ, quæ data legata erit, ex eo testamento retinere liceto* (a).

E qui abbiamo un ambiguita per relazione di S. Girolamo nelle croniche di Eusebio, il quale disse, che la cit. legge contenea, cioè, se gli eredi fossero quattro o meno, gli dovesse avanzare la quarta parte dell' eredità, ma se più di quattro, se gli dovesse la metà. La qual cosa si crede inavvertente, perchè *in jurisconsultorum libris nunquam hæc reperies*; e concorda la *leg. Voconia de hereditatibus mulierum*.

Vi fu la *leg. Furia - de testamentis* - emanata da C. Furio tribuno della plebe, con la quale fu disposto, che a niuno fosse lecito legare o donare *caussa mortis* più di mille assi, all' infuori se si legasse, o donasse a' cognati del manumissore, e se taluno maggior somma più che lecita non fosse ricevuto s' avesse, alla pena della restituzione del quadruplo di quel più ricevuto, fosse astretto - *Ne cui nisi manumissoris cognato, certisque aliis personis, supra mille asses legare, mortisve causa donare liceret; quod si quis majorem summam sibi legatam accepisset, quadruplum ejus, quo plus quam licebat accepisset, redderet*. La suddetta legge, al dir di Giustiniano fu prescritta per resecare la troppo libertà de' testatori, i quali per l' antica leg. delle XII. tav. godevan l' arbitrio *uti quisque legassit suæ rei, ita jus esto*, dimodocche potevano far tante disposizioni e legati, quanti ne volevano, e quindi n' avveniva, che molti ricusavano d' adire l' eredità; e perciò vi furono molte leggi, com' è questa, la *leg. Voconia de muler. hered.*, la suddetta *leg. falcidia - de testamentis*, e simili, com' è da vedersi ne' di loro luoghi; e vedi *Cicer. pro Balbo*, & *Instit. de lege falcidia*.

Vi fu ancora la *leg. Julia Miscella - de testamentis*. L' autore di questa legge, secondo Giustiniano (*b*), si vuole esser stato Giulio Miscella, benche altri non per legislatore, ma per interprete lo ripntano, e se la cit. legge porta l' impronto di Miscella, si riferisce alla mescolanza dell' ordinativa; perche s' appartiene alla moglie ed al marito. Con essa adunque, chiunque ne sia l' autore, fu definito, che qualora morisse alcuno de' coniugi, e lasciasse al superstite alcun legato, con la condizione di non passare a seconde nozze, il legato suddetto fosse valevole, se infra l' anno del lutto giurasse di volersi menar à marito per la procreazione della prole - *Ut conjugi superstiti legatum sibi a demortuo, ea lege, ne iterum nuberet, ita capere jus esset, si intra annum (luctus) juraret, se liberorum quærendorum causa velle nubere* (*c*). In forza adunque di questa legge, il marito, o la moglie acquista l' eredità

(a) *Paul. in leg. 1. ff. ad leg. falcid.*

(b) *Justin. in Novell. costit. de nuptiis cap. 33. quæ vero nunc.*

(c) *Justin. in tit. cod. de indicta viduit.*, & *Leg. Jul. miscell. tollen.*, & *Cit. nov. de nupt. cap. 23. quæ vero nunc.*

dità, o il legato *intra annum*, anche se contragga il secondo matrimonio; non ostante la condizione della vedovità; dopo l' anno all' incontro non l' acquista se non avrà prestata la *cauzione muziana*, la quale si suol interporre in tutte le condizioni che si purificano con la morte de legatarj, o che si concepissero in *non faciendo*, con la quale debba promettere di non trattare le seconde nozze, e contraendole, restituire il legato una co' frutti (a). Oggi la suddetta legge è stata tolta da Giustiniano col cit. tit. *de indicta viduitate tollen.* (b).

De theatrali lege - ex leg. Roscia, & leg. Julia.

4 VI furono pur anche le leggi teatrali, acciò scanzate si fossero le differenzioni tra i patrizj e la plebe nel sedere, e però vi fu la *leg. Roscia theatralis* prefinita da L. Roscio Otho, tribuno della plebe, nell' anno 682. *ab u.c.*, sott' il consolato di L. Metello, e di Q. Marzio, e con essa fu determinato, che a que' cavalieri romani i quali 400. sesterzj possedessero, assegnar se gli dovesse il decimo quarto luogo nel teatro, per goder de' spettacoli, eccettuandone quelli i quali per proprio vizio, o per infortunio pervenuti fossero alla decozione; al cui genere di decotti altro luogo fu assegnato, ed anzi gli fu costituita la pena se in quel decimo quarto grado andassero a sedere - *Ut in theatro equitibus romanis qui H-S. quadrigenta possiderent, decimus quartus gradus assignaretur spectandi gratia, exceptis ijs, qui sive suo, sive fortunæ vitio decoxissent, cui generi certum locum assignavit, pœna irrogata si in decimo quarto sedissent* (c). E quì Tacito ci fa sapere, che la cit. legge ebbe la sua esecuzione, e dice ancora, che i cavalieri non innanzi la plebe e separatamente avessero avuto il di loro luogo, ma confusamente situati furon' i gradi tra la plebe istessa.

Vi fu ancora la *leg. Julia - theatralis*, costituita da C. Giulio Ottavio augusto, con la quale fu dichiarato, che fosse lecito a i cavalieri romani, i quali nè essi, nè i genitori loro avuto avessero l' equestre censo, val dire, il patrimonio di 400. sesterzj, mettersi a sedere ne quattordici ordini con la *leg. Roscia* teatrale costituiti - *Ut equitibus romanis quibus ipsis parentibusve equester census unquam fuisset, in quatuordecim ordinibus lege Roscia theatrali constitutis, considere liceret* (d).

De tribunis militum ex leg. Atilia Martia, alijsq ordine conscribendis.

5 OLtre i tribuni della plebe, vi furon anche que' militari, per i quali vi furon altre leggi circa la di loro elezione, e da chi. Vi fu dunque in prima la *leg. Atilia Marzia - de tribunis militum*, prescritta da L. Atilio, e da C. Marzio tribuni della plebe nell' anno 542. *ab u. c.*, sott' il consolato di Giunio, e di Emilio, e con essa fu disposto, che dal popolo si eleggessero sedici tribuni militari in quattro legioni, ciocchè prima era stato a divozione de' pretori, e de consoli, e molti pochi si eran riserbati al giudizio del popolo - *Ut tribuni militum senideni in quatuor legiones a populo crearentur, quæ antea perquam paucis relictis locis suffragio populi, dictatorum & consulum fermè fuerant beneficia* (e).

Vi

(a) *Leg. Mutianæ 7. leg. Titia fundus 72., & Leg. heres 70. §. qui post ff. de condit. & demonstr. Leg. cum filius 78. §. qui mutianam ff. de legatis 2.*
(b) *Novell. de nuptiis, cit. cap. 23. quæ vero nunc* [illegible]
(c) *Cicer. philip. 3. Flor. epit. 99. Dio. lib. 26. Liv. 7. 20., & Juvenal. satyr. 14.*
(d) *Svet. in august. Plin. 33. 2.*
(e) *Livius lib. 9.*

Vi fu ancora la *leg. Licinia Cassia - de tribunis militum*, stabilita da Licinio, e da Cassio consoli, e con essa fu definito, che in quell'anno i tribuni militari non si creassero per via di suffragj, ma la di loro elezione dipendesse dall'arbitrio, e dal giudizio de' consoli, e de pretori - *Ne tribuni militum eo anno suffragiis crearentur, sed consulum, praetorumque in iis faciendis judicium arbitriumque esset* (a).

E vi fu pur anche la *leg. Rutilia - de tribunis militum*, prefinita da C. Rutilio Rufo, il quale volle che i tribuni militari crear si potessero anche nell esercito da i Consoli, avendone à tal effetto cautamente descritto il modo. Essi tribuni militari si dividevano in *rufuli* o sian *rutuli*, così chiamati dal nome dell'autore, ed in *comiziati*; quelli eletti nell'*esercito*, questi ne' *comizj*; onde *Festo - Rufuli tribuni militum appellabantur, quos consules faciebant, non populus, de quorum jure quod Rutilius Rufus legem tulerit* (b).

De tribunis plebis - ex legibus sacratis alijsq. ordine conscribendis.

Sacrate leggi, in antichità, eran quelle, con le quali decretato si fosse, che coloro i quali contravenissero all'osservanza di quelle, divenivano sacri ad alcun de' Dei, come Giove, Marte, Dite ec. una con la fameglia, e col di loro patrimonio. L'esser taluno sacro, importava, che non era necessario d'immolarsi, ma che ciascuno lo potea uccidere, senzacche fosse punito, onde Festo - *At sacer homo est, quem populus judicavit; neque fas est immolari, sed qui occidit, parricidij non damnatur, nam lege tribunitia 1, cavetur - Si quis eum qui plebiscito occiderit, sacer sit, parricida nè sit*. Appo i Romani furono appellate sacre quelle leggi, le quali emanate furono per la libertà de Cittadini; e delle medesime alcune ebbero rapporto alla plebe, e le altre alla libertà del popolo; cioè: Che in cadaun anno si creassero cinque tribuni della plebe dal ceto della plebe istessa, ad effetto di ajutarla e difenderla dalla prepotenza de' consoli: Che i tribuni della plebe fossero sacrosanti: Che il tribunato della plebe non fosse in altra potestà, se non de' plebei: Che trattar non si potesse della vita e libertà d'alcun cittadino romano, se non ne' centuriati comizj: E che a niuno fosse permesso d'accordar esenzioni con private leggi. Le quali cose furon indi registrate nelle XII. tavole. E si dissero *sacrate* le leggi suddette, perche la plebe quando si divise da' padri, tali furono convenute con giuramento nel Monte sacro co' consoli *Cassio*, e *Cominio*, nell'anno 260. *ab u. c.*, e vedi *Festo*, e *Sigon. lib. 1. de antiq. jur. rom.*

Tra le sacrate leggi suddette vi corre quella *Sacrata Junia - de tribunis plebis* la quale fu emanata da C. Giunio Bruto primo tribuno della plebe nell'istesso anno 260. *ab u. c.* sott'il consolato di essi Cassio, e Cominio; e con essa furon descritte parte di quelle già notate leggi, cioè: *Ut plebi sui magistratus essent sacrosancti, quibus auxilij latio adversus consules esset, nevè cui patrum capere eum magistratum liceret. Ut neque privilegium irrogari, neque de capite civis, nisi comitijs centuriatis rogari diceret* (c). E quivi riferisce l'esplicazione della prima parte, come s'intendeva di esser sacrosanti, cioè, *ne quis tribunum ut quasi privatum, quicquam facere cogito, nevè virgis cædito, nevè cædi jubeto, ne occidito, nevè occidi jubeto; qui adversus ea fecerit, sacer esto, bonaque ejus Cereri sacra sunto, eumque occidere jus, fasque esto*; e vedi la *leg. Clodia de intercess.*

Vi fu la *leg. Icilia - de tribunis plebis* - profferita da Sp. Icilio tribuno della plebe nell'anno 261. *ab u. c.*, sott'il consolato di T. Geganio, e di P. Minuzio, e con

(a) *Liv. lib. 42.*
(b) *Ascon. Pedian. in divinat.*, & *Liv. lib. 7.*
(c) *Liv. lib. 2.* *Cicer. pro Sext. & pro domo sua*, & *Dionys. lib. 6.*

e con essa fu deciso, che niuno contradetto avesse al Tribuno, in tempo che concionasse al popolo, nè lo dovesse interrompere, e chi controvenisse, che la sicurtà a i tribuni dar dovesse di pagare quella pena pecuniaria, ch essi avessero imposta; e colui il quale ripugnasse di dare l'ordinata malleveria, soggetto fosse alla pena capitale, e la di lui famiglia sacra a i Dei divenisse; e se vi fosse quistione su l'eccesso della pecuniaria pena, il popolo ne dovesse conoscer la ragione - *Tribuno ad populum concionanti ne quis contradicito, neve eum interpellato; qui contra faxit praedes tribunis dato, se mulctam quam ipsi irrogabunt soluturum; qui praedes non dederit, capital esto, familiaque ejus sacra esto; si quid erit in mulctis controversiae, populi judicium esto* (a).

Vi fu la *leg. Trebonia - de tribunis plebis*, ordinata da L. Trebonio tribuno della plebe nell'anno 305. *ab u. c.* sott'il consolato di Erminio e di Virginio, e con essa fu disposto, che colui il quale rogava la plebe romana per costituire i tribuni della plebe, a tal segno rogasse, che diece tribuni si eleggessero - *qui plebem romanam tribunos plebis rogaret, is eo usque rogaret, dum decem tribunos plebis faceret*. E con detta legge, l'elezione de' tribuni si vede che al popolo si apparteneva (b).

Vi fu la *leg. Atinia de tribunis plebis* emanata da C. Atinio Labeone tribuno della plebe intorno all'anno 556 *ab u. c.*, e con essa fu decciso, che colui il quale fosse tribuno della plebe, goder dovesse la dignità senatoria, ed avesse il suo suffragio nel senato - *Ut qui tribunus plebis esset, idem senator esset, dicendaeque sententiae in senatu jus haberet* (c).

Vi fu per contrario la *leg. Cornelia de tribunis plebis* definita da L. Cornelio Silla dittatore, intorno all'anno 673. *ab u. c.*, e con essa fu disposto, che i tribuni della plebe, nè di concionar al popolo, nè di costituir leggi avessero dritto; nè ad essi appellar si potesse, nè gli fosse permesso fraporsi, ed impedire alcun atto, nè fosse lecito a coloro, i quali tribuni della plebe fossero stati, poter indi ad altri magistrati aspirare - *Ne tribunis plebis ferendarum legum, concionandive jus esset, neve ad eos provocatio esset, ut ne ijs intercedere liceret, neve ijs qui tribuni plebis fuissent, alios postea magistratus capere liceret* (d). Questa legge fù abrogata con le seguenti due *leg. Aurelia* e *Pompeia*; cosicchè poco dopo

Vi fu la cit. *leg. Aurelia de tribunis plebis* costituita da C. Aurelio Cotta console con L. Ottavio nell'anno 678., e con essa fu ordinato, che fosse lecito a colui il quale tribuno della plebe veniva eletto, di avere l'ascenzione ad altri magistrati, non ostante che tal dritto gli era stato levato con la legge di Silla - *Ut tribunis plebis liceret postea alios magistratus capere, quod lege Syllae ijs erat ademptum* (e).

E vi fu la cit. *leg. Pompeia de tribunis plebis* dichiarata da C. Pompeio per prima console con M. Crasso nell'anno 683. *ab u. c.*, e con essa fu risoluto, che a ciascuno fosse permesso a i tribuni della plebe appellare, la qual cosa prima era stata proibita con la legge Cornelia, e che ad essi tribuni si restituissero tutti que dritti che da Silla gli eran stati levati - *Ut ad tribunos plebis provocandi jus esset, omniaque omnino quae tribunis plebis ademerat Sylla, illis restituerentur* (f).

De

(a) *Dionys. lib. 7.*
(b) *Liv. lib. 3. & 5.*
(c) *Gell. lib. 14. cap. ult.*
(d) *Cicer. de legib. 3.*
Ascon. in verr. 3.
Appian. 1. de bell. civ., &
Plutar. in vit. L. Cornel.
(e) *Pedian. in Cornel., & in ver. 1.*
Livius lib. 97., &
Vellejus lib. 1.
(f) *Plutar. in Pompejo.*
Ascon. in ver. 1. & 2., &
Cesar de bello civil. lib. 1.

De trigeminis.

VI fu legge, ma d' autore, e tempo incerto, benche derivativa dalle XII. tavole, registrata nel §. II. della parafrasi III., che a coloro a i quali nati fossero trè figliuoli da un parto, questi a spese del pubblico si dovessero alimentare - *Ut quibus trigemini liberi nati essent, iis ad alendos pueros sumtus de publico suppeditetur (a).* 7

De triumpho - ex leg. Maria Porcia, & leg. Cassia.

QUesta legge *Maria Porcia - de triumpho*, fu pronunciata da L. Mario, e da M. Catone Porcio, tribuni della plebe, e con essa fu dichiarato, che si dovessero castigare coloro i quali con falsa relazione scrivessero al Senato, dinotandogli il falso numero de' nimici uccisi in battaglia, o de' perduti cittadini; in modocche appena ritornati in Roma, giurar dovessero appo i questori urbani, d' esser vero l' uno, e l' altro numero da essi notificato - *Ut pæna afficerentur ii qui aut hostium occisorum, aut amissorum civium falsum numerum litteris Senatui retulissent; ut cum primum Urbem intrassent apud quæstores urbanos jurarent de utroque numero vere ab iis Senatui scriptum esse (b)*. E come tali relazioni si faceano per entrar trionfanti in Roma, e godere di certe onorifiche preminenze; perciò vi fu la cit. *leg. Maria Porcia*, e vi fù in seguela altra legge - *Ne quis triumpharet, nisi qui hostium quinque millia una acie cæcidisset (c).* 8

Vi fu parimenti la *leg. Cassia - de Pauli triumpho*, profferita da Q. Cassio pretore, nell'anno 586. *ab u. c.* sott' il consolato di Elio, e di Giunio, e con essa fu stabilito, che ritornando vittoriosi Paolo, Anicio, ed Ottavio dalla guerra macedonica, avessero l' impero quel giorno che trionfanti entrassero in Roma - *Ut Paulo, Anicio, & Octavio ex bello Macedonico victoria redeuntibus, quo die Urbem triumphantes inveherentur, imperium esset (d).*

De triumviratu quinquennali - ex leg. Titia.

LA cit. *leg. Titia - de triumviratu quinquennali*, fu determinata da P. Tizio tribuno della plebe, e con essa fu definito, che costituir si dovesse in ogni cinque anni un magistrato di tre cittadini con la potestà consolare, per governo della repubblica - *Ut tresviri consulari potestate constituendæ reipublicæ in quinquennium crearentur (e).* 9

De triumviris capitalibus vel monetalibus - ex leg. Papiria.

LA notata *leg. Papiria - de triumviris capitalibus*, ha rapporto all' ordine giudiziario. Ella fu costituita da L. Papirio tribuno della plebe, e dispose, che colui, il quale fosse eletto pretore, e dovesse giudicare, richieder dovesse il popolo, di avere tre giudici criminali, i quali esigger dovessero i giuramenti da' litiganti, ed avessero dalle leggi o plebisciti la stessa facoltà necessaria a poter i giuramenti esiggere, o giudicare - *Ut qui prætor fieret qui inter cives jus diceret, tresviros capitales (monetales refert Hotm.) populum rogaret, qui sacramenta litigatorum exigerent, judicarentque, eodem jure essent, ut quos ex legibus plebisve scitis exigere, judicareve oportet (f).* 10

(a) *Dio. lib.* 3.
(b) *Valer. lib.* 2. *cap. de jure triumph.*
(c) *Valer. lib.* 2. *cap.* 3., & *Dio. lib.* 37.
(d) *Livius lib.* 45.
(e) *Appian. de bell. civil.* 4. *Flor. epitom.* 120.
(f) *Fest. lib.* 17. *ver. Sextertius.*

De triumviris mensariis - ex leg. Minutia.

11 Con questa legge *Minuzia*, furon costituiti i triumviri *mensarj* o sian *monetali*, i quali avean cura de' nummularj e del coniar le monete d'ogni genere, ed a' quali si commetteva con le seguenti note, cioè, *A. A. Æ. F. F. auro, argento, ære flando feriundo*; ed essendovi in Roma penuria d'argento, fu rogata la *cit. leg. Minutia de triumviris mensariis* da C. Minutio tribuno della plebe, nell'anno 337. *ab u. c.*, sott' il consolato di Emilio, e di Terenzio, e quindi s'ordinò - *ut propter penuriam argenti, triumviri mensarii crearentur* (*a*).

De Tusculanis - ex leg. Flavia.

12 I Cittadini di Frascati con la di loro opera e consiglio mossero que' di Velletri e di Piperno a muover guerra contro il popolo romano; onde la Repubblica se ne risentì, e con la *leg. Flavia - de Tusculanis* emanata da M. Flavio tribuno della plebe nell'anno 430. *ab u.c.*, fu disposto di doversi quelli punire - *Ut in Tusculanos animadverteretur, quorum ope, & consilio Veliterni Privernatesque populo romano bellum fecissent* (*b*).

De tutelis - ex leg. Atilia, & leg. Claudia.

13 La prima cit. *leg. Atilia de tutelis*, secondo *Eineccio* (*c*), fù profferita da L. Attilio Regulo tribuno della plebe, nell'anno 463. *ab u. c.* della quale ne fa anche menzione *Livio* (*d*), e contiene, che quelle donne, o que' pupilli, i quali non avessero tutori testamentarj o legittimi, dar se gli dovesse dal pretore o dalla maggior parte de' tribuni della plebe, e cotesto tutore veniva appellato *Atiliano*, o pur *dativo*, anche per la formola che adusavan i pretori - *do te tutorem* - Ecco la legge - *Ut mulieribus pupillisvè tutores non habentibus, a prætore, & majore tribunorum plebis parte, darentur* (*e*). Questa legge avea luogo solo nella Città di Roma; onde nell'anno 732. *ab u. c.* fu emanata altra legge appellata *Julia Titia - de tutoribus*, e con essa si permise, che i presidi delle provincie avessero anche la facoltà nelle provincie istesse di dare i tutori alle femmine o pupilli se non l'avessero, o avendolo, e fosse *sub conditione, in diem, purè, vel captus ab hostibus*, costituivan anch' essi i tutori, e questi perduravano nella tutela finche la condizione s'avverava, o l'impedimento cessava (*f*). In seguela vi furono i consoli instituiti da Claudio imp. (*g*), e questi nel dare i tutori esaminavano la lor condizione, indole, e costumi, acciò le sostanze de' pupilli salve fossero (*h*). Indi deposte le consolari tutele da M. Antonino il filosofo fu eletto un pretore distinto, ch' ebbe nome *pretore tutelare*, e questi disimpegnava simili atti; e quindi in appresso s'ammise per costume, che in Roma il prefetto della Città, ed anche il pretore con la di loro ordinaria giurisdizione, e nelle provincie i presidi, ed anche i proconsoli, precedente inquisizione costituivano i tutori, ed anzi tal volta li commettevano a i giudici inferiori, se le facoltà pupillari tenue fossero state (*i*). Finalmente vi fu legge di Giustiniano imp., con cui ordinò, che se le facoltà pupillari non eccedessero i cinquecento scudi, il tutore con le dovute cauzioni di far salva la roba del pupillo, dar si potesse da qualunque giudice, una col Vescovo del luogo (oggi l'intervento del Vescovo non

(a) *Liv. lib.* 23.
(b) *Liv. lib.* 8.
(c) *Eineccio lib.* 1. *ant. rom. tit.* 20. 9.
(d) *Livio* 9. 30.
(e) *Instit. de attil. tutore.* *Liv. lib.* 39. *& Ulpian. Inst. cap.* 12.
(f) *Instit. de Atilian. tutor.* §. *sed & si cum sequen.*
(g) *Svet. in Claud.* 23.
(h) *Inst. ibid.* §. *sed ex his.*
(i) *Instit. ibid.* §. *sed hoc jure* *& leg.* 1. 3. *&* 19. *ff. de tutor. & curat.*

non s'attende, ed è andato in disuso) e che la cauzione prestanda correr dovesse a pericolo del recipiente, cioè, del tabellione, non già del giudice (a).

L'altra cit. *leg. Claudia de tutelis* fu costituita da Claudio Cesare, e con essa fu disposto, che gli agnati forzati non fossero ad accettare la tutela legittima delle femmine - *Ut ne agnati mulierum tutelam legitimam recipere cogerentur* (b).

De tutoribus - ex leg. Julia Titia.

LA riferita *leg. Julia Titia de tutoribus*, di cui si è fatta menzione nel precedente paragrafo *de tutelis*, fu emanata da C. Giulio Ottavio augusto, e da M. Tizio, consoli con M. Furio Rufo nell'anno 722. *ab u. c.*, e con essa fu prescritto, che si come il dare il tutore dativo si adusava nella sola Città di Roma dal pretore, o da i tribuni della plebe, così con questa legge si permise, che i presidi delle provincie dassero il tutore alle femmine ed a i pupilli, se non l'avessero - *Ut provinciarum præsides mulieribus, pupillisvè tutores non habentibus, tutores darent* (c). 14

V

S O M M A R I O.

1 De vectigalibus.
A i poveri furon rimessi i tributi, che pagavano sù i campi loro divisi.

2 De vestalibus.
Le vergini vestali qualora d'incesto convinte state fossero le furono costituite le pene.
Le vergini vestali si eleggevano dal Pontefice massimo, o pure si offerivano dal genitore, e come.

3 De vi publica, & de vi privata.
La forza, e la Violenza) accoppiandosi con ingiurie reali recano danno allo stato, e quindi repressi con più leggi, e loro pene.
Usucapione della roba tolta per forza non si acquista anche con lungo possesso.
La forza e la Violenza) di varj modi si commette, e vedi la leg. Julia de vi public. & privat.
Solennità Cautele) che si adusavano nelle cause di violenza, & vide per tot.

4 De vicesima.
La vigesima fu un tributo che si pagava al fisco (*quando si istituivan eredi persone estranee, e rieche.* (*quando si davano le manumissioni, e* (*quando si lasciavan legati, o si facean donazioni* causa mortis; & vide per tot.

5 De vijs Italiæ.
Le strade dell' Italia furono compianate e fortificate, furono piantate le lapidi per segno delle miglia, e rifatti i ponti.

6 De vini potu.
Vino bever non si potea da i maschi, se non dopo gli anni XXXV., *e dalle femmine niente affatto.*

7 De unius imperio.
Legge regia con cui l'impero passò in potestà de'Sovrani, e come; vedi suo loc.

8 De usucapionibus.
Usucapione non si dà su le cose furtive, purche non venissero in potere del padrone.
Usucapione non s'ammette nelle cose ditenute per forza, delle quali giammai s'acquista possesso.

(a) *Inst. de Atilian. tutor. §. nos autem.*
(b) *Leg. constitutione 3. cod. de legit. tutel.*
(c) *Instit. de Atilian. tutor., & Ulp. instit. cap. 11.*

De Vectigalibus - ex leg. Livia.

1 FU ammessa questa *leg. Livia de vectigalibus* a favor de' poveri da M. Livio Druso tribuno della plebe, intorno all'anno 631. *ab u. c.*, e con essa fu determinato, che a i poveri, a i quali si fossero divisi i campi, rimessi se gli fossero i tributi, che prima pagavano in forza della *leg. Sempronia - agraria* - e quindi fu ordinato - *Ut pauperibus quibus agri dividerentur, vectigal quod ex leg. Sempronia pendebant, remitteretur* (a).

De Vestalibus - ex sacratis legibus - & ex leg. Pappia - & ex leg. Papilia.

2 IN antichità vi furono le sacerdotesse, sotto nome di *Vergini Vestali*, alle quali varie prerogative furon accordate, come nell'istoria il tutt è noto. Quì all incontro si nota, che qualora d incesto convinte fossero, tanto lo stimarono ad orrore, che con *leggi sacrate* le fu costituita la pena, cioè, che vive seppellite fossero - *pœna incesti constituta, ut vivæ defoderentur* (b).

Vi furono altre leggi, cioe, *Pappia de vestalis capiundæ ritu* - prefinita da C. Pappio tribuno della plebe intorno all'anno 688. *ab u. c.*, con la quale fu commesso all'arbitrio del pontefice massimo di eleggere dal popolo venti vergini, bensì da tal numero, che la scielta far si dovesse in concione - *Ut pontificis maximi arbitratu virgines e populo* XX *legantur, sortitioque in concione ex eo numero fiat* (c).

E vi fu pure la *leg. Popilia - de vestalis capiundæ ritu* -. E si stà nel dubbio, se questa sia l'istessa che quella *Pappia* già riferita, ma come vien citata da *Gellio* (d), si lascia così correre, e si nota, che se alcun padre di fameglia di onesta progenie, ed in luogo onesto nato, portato si fosse dal pontefice massimo, e la di lui figliuola per il sacerdozio avesse offerta, salve le solennità della religione, che dell'offerta se ne dovelse aver ragione, e'l sacerdozio per se aversi rato - *Ut si quis honesto loco natus adeat pontificem maximum, atque offerat ad sacerdotium filiam suam, cujus dumtaxat, salvis religionum observationibus, ratio haberi possit, id per se ratum sit* (e).

De vi, & de vi publica & privata - ex leg. Lutatia, alijsq. ordine describen

3 LA forza, e la violenza sempre mai fu stimata barbara e crudele, e vieppiù quando ci si accoppiafsero le ingiurie reali contro la roba, o contro le persone. L'afsalitore in tal caso è inferiore alle bestie, perche perduti i lumi della ragione, opera contro l'umanità, e sol tende alla premura di ciò che gli detta la sregolata passione; e però oltre gl'innati dritti di natura, le leggi scritte per mantener l'equilibrio nelle cose, e rimetter cadauno nel suo dovere, han cercato sempre darci riparo, e soprapiù con la comminazione delle pene, col terror delle quali metter freno alla temerità altrui; ed in fatti fin dalla prima antichità romana furon contro gli aggrefsori molte leggi costituite, e si notano ciò.

Vi fu in prima la *leg. Lutatia - de vi publica*, emanata da Q. Lutazio Catulo, console, con C. Mario nell'anno 647. *ab u. c.*, e con esa fu stabilito, che si dovefse in ogni tempo, anche ne' giorni di festi, e di giuochi pubblici cercare ed investigare de' cittadini sediziosi e scellerati, i quali armati afsediato avesero il senato, recata forza a i magistrati, ed afsalita la Repubblica - *Ut de seditiosis consceleratisque civibus, qui armati senatum obsederint, magistratibus vim attulerint, rempubli-*

(a) *Plutar. in Gracch.*
(b) *Dionys. lib.* 2.
(c) *Gell.* 1. 12.
(d) *Gellio ibid.* 1. 12.
(e) *Gell. loc. cit.* 1. 12.

publicam oppugnarint, *quotidie*, *etiam diebus festis*, *ludisque publicis quæreretur* (a). Ed in forza di questa legge furono condennati i compagni di Catilina, ch' eran rimasti in Roma (b).

Vi fù pure la *leg. Plautia - de vi publica* - stabilita da M. Plauzio Silvano tribuno della plebe, intorno all' anno 664. *ab u. c.*, e con essa fu prescritto, che di quelli i quali adusassero forza pubblica con uomini armati, se n' esaminasse la causa - *Ut de ijs qui vim publicam armatis hominibus fecissent*, *quæstio constitueretur* (c). Più, fu prescritto, che non fosse lecito acquistar l' usucapione della cosa posseduta per forza - *Ne rem vi possessam usucapere liceret* (d) - In conclusione questa *leg. Plautia*, e la *leg. Julia - de vi* - proibirono di darsi l' usucapione a quelle cose, le quali per forza fossero state possedute, anche con lungo possesso, perciocche quel che a principio è nullo, sempre resta tale.

Vi fù la *leg. Iulia - de vi* - definita da C. Giulio Cesare, console con Bibulo nell' anno 691. *ab u. c.*, e con essa fu determinato, che si punisse coll' interdetto dell' acqua e del fuoco, cioè, coll' esilio, colui il quale di violenza, o d' impetuosa ingiuria venisse condennato - *Ut ei qui de vi damnatus esset*, *aqua & igni interdiceretur* (e).

Vi fù la *leg. Juliæ - de vi publica*, *& privata* - prefinita da C. Giulio Ottavio augusto, e con essa fù disposto, che colui il quale alcuna dignità godesse, se alcun cittadino romano avesse ucciso, perche appellato avesse al popolo, ed ora all' imperadore; o pure se mandato avesse ad ucciderlo, a cruciarlo, a bastonarlo, o che condennato l' avesse, o comandato di condursi nelle carceri. In cadauno di detti casi, se l agente fosse di basta condizione, soggiacer dovesse alla pena di morte, e se fosse più onesto, alla deportazione esser tenuto - *Ut qui aliqua potestate præditus civem romanum*, *anteà ad populum*, *nunc ad imperatorem*, *appellantem necarit*, *necarique jusserit*, *torserit*, *verberaverit*, *condemnaverit*, *in publica vincula duci jusserit*, *humilior si fit*, *pæna capitis*, *honestior vero insulæ deportatione coerceatur* (f). E così intender si dee de' magistrati i quali il provocante impedissero che non giugnesse in Roma nel termine prefisso (g) - Più alle pene de *leg. Julia - de vi privata* è tenuto quello il quale con uomini armati discacciasse alcuno dalla possessione, casa, territorio, o villa, l' estorquesse, l' occupasse, o l' includesse; o pure per eseguire alcuna di dette cose, altri gli somministrasse la forza con altri uomini; o pure chì con turbe, e conventicole alcun incendio eseguisse; chì resistese a i funerali d'alcun defunto, gli distraese, o impedisse di far seppellire il morto; chì con armi venisse nel foro, nella concione, o ne' comizj; e chì i tempij, o le porte della Città assediasse, tenesse, ed occupasse - *lege autem julia de vi privata tenetur*, *qui quem armatis hominibus*, *possessione*, *domo*, *agro*, *villa dejecerit*, *expugnaverit*, *obsederit*, *incluserit*, *vel ut id fieret*, *homines commodaverit*; *qui cætu*, *concursu*, *incendium fecerit*; *qui funus diripuerit*, *distraxerit*, *sepeliri prohibuerit*; *qui cum telo in foro*, *concione*, *comitio fuerit*, *qui templa*, *portasve Urbis*; *armatis obsederit*, *tenuerit occupaverit* (h). In oltre coll' istessa legge fù costituito, che della roba posseduta per forza non si dava usucapione - *ne rem vi possessam usucapere liceret* (i). La pena della *leg. Julia de vi publ.* anticamente era l' interdetto *aquæ & ignis*, e si esten-

(a) *Cicer. pro Cælio*.
(b) *Cicer. loc. cit.*
(c) *Cicer. pro Milon. epist. ad Q. fratrem*, *& ad Attic.* 2.
(d) *Julian. in leg.* 33. §. 2. *ff. de usucap.*, *Instit. eod. tit. de usucap.* §. *furtivæ*.
(e) *Cicer. philip.*
(f) *Paul. lib.* 5. *sent.* 20. *leg.* 7. *ff. ad leg. jul. de vi publ.*
(g) *Leg.* 8. *ff. eod. ad leg. jul. de vi publ.*
(h) *Paul. sent. loco cit.*
(i) *Leg.* 33. §. 2. *ff. de usucap. Inst. de usucap.* §. *furtivæ quoque res*.

si estendeva ancora in persona di colui il quale avesse ricoverato, tenuto, o nascosto il reo gia condennato, secondo l'afferma *Paul.* (a) - *lege julia eum etiam teneri, qui eum cui aqua & igni interdictum est, receperit, celaverit, tenuerit, interdicitur enim & aqua, simul & igni, & tecto* (b). Altri diversamente stabiliscono la pena, e rimessivi sono alle *leg.* 3. 4. 5. & 10. *ff. ad leg. jul. de vi publ.*, e generalmente la *forza armata* definiscono per *forza pubblica*, e quella *senz' armi* per *forza privata*; al cui effetto veniva ancora notato *de vi privata* colui che altri discacciasse dalla lor possessione *hominibus convocatis sine armis*, e parimenti venivan notati que' creditori che occupassero le robe de' debitori, senza l'autorità del giudice; e questi condennati, se gli pubblicava la terza parte de' beni, senza che assumer potessero alcuna dignità senatoria, o decurionale, nè potevan esser giudici; ed eran anche tenuti a quella pena, la quale *ex crimine esset æstimanda* (c), e vedi i titoli nelle pandette ad *leg. Juliam de vi publica, & de vi privata*. In seguela, la pena della forza publica fu definita, cioè alle persone oneste, la deportazione *in insulam*, ed a que' di bassa condizione, la morte. All' incontro la pena della forza privata, a quelle fu la relegazione e pubblicazione della terza parte de' beni, ed a queste, la condanna *ad fodienda metalla* (d).

Vi fu parimenti la *leg. Clodia - de vi* - costituita da P. Clodio tribuno della plebe, intorno all'anno 695. *ab u. c.*, e con essa fu stabilito, che si dovesse esaminare e trattar la causa di coloro i quali senza difesa, e senza l'autorità del popolo avessero alcun cittadino romano fatto morire - *Ut de ijs qui cives romanos sine judicio populi, indictaque caussa necassent, quæstio haberetur.* La suddetta legge fu pronunciata a dispetto di *Cicerone*, ed altri i quali avean avuto mano all'uccisione de' Catilinarj (e), e vedi ciocche scrivemmo de M. Tullio *Cicerone*.

E vi fu pur anche la *leg. Pompeia - de vi* - prefinita da Cn. Pompeio, solo consolo, nell'anno 701. *ab u. c.*, e con essa fu deciso, che prima di trattarsi alcuna causa di violenza si dovessero diligentemente per tre giorni udire, ed esaminare i testimonj, i detti de' quali si dovessero da i giudici suggellare. Nel quarto giorno poi prescriver si dovesse di dover nel dì vegnente esser presenti i giudici, ed alla presenza dell'accusatore e del reo eguagliar si dovessero le pallotte in cui si trovassero ascritti i nomi de giudici. Indi nell'altro susseguente giorno far si dovesse la sortizione di ottant'uno giudici, e coloro che sortissero, sedendo dovessero attendere alla cognizione della causa; ed allora l'accusatore perorando aver due ore di tempo, e 'l reo, tre, a portare le di loro ragioni, quali atti disimpegnati, nello stesso giorno deciderli la causa. Prima però che si profferisse la sentenza l'accusatore avea la libertà, volendo, di rifiutare quindeci giudici, ed altri tanti il reo, cioe, cinque per cadaun ordine, cosicche il numero de'giudici si riducesse a cinquanta uno, e questi dovessero la causa terminare - *Ut priusquam caussa de vi ageretur, testes post triduum audirentur, dicta eorum judices consignarent; quarta die adesse omnes in diem posterum juberentur, & coram accusatore & reo pilæ in quibus nomina judicum inscripta essent, æquarentur; dein rursus postera die sortitio fieret unius & LXXX, qui numerus cum sorte obtigisset; ipsi protinus sessum irent, tum ad dicendum accusator duas horas, reus tres haberet; reus illo eodem die judicaretur. Prius autem quam sententiæ ferrentur quinos ex singulis ordinibus, accusator, totidem reus reijceret, itaut numerus judicum relinqueretur qui sententias ferrent, quinquaginta & unus* (f).

De

(a) *Paul. sent.* 5. 26.
(b) *Cicer. pro domo sua*, *Flor. epit.* 120.
(c) *Leg. si præses* 32. *ff. de pœnis*.
(d) *Paul. sent.* 5. 26. 1. & 3.
(e) *Vellejus lib.* 2.
Dio. lib. 38., & *Cicer. ad Attic.* 3.
(f) *Cic. lib.* 4. *de finib.*, & *epist. ad Attic.* 10. *Dio. lib.* 40., & *Cæsar. de bell. civ.* 3.

De vicesima - ex leg. Manilia, & ex leg. Julia.

LA vigesima fu un tributo che si pagava appo i Romani in date occasioni, com' era quando si istituiva erede un' estraneo, o persona ricca, o pure quando si davano le manumissioni. Al cui effetto s' incontrano due leggi, una - *Manilia de vicesima* - prescritta da C. Manilio, consfole, con C. Marzio nell' anno 396. *ab u. c.* con la quale fu definito, che coloro i quali venissero manumessi, introitar dovessero all' Erario la vigesima parte degli averi loro - *Ut ii qui manumitterentur fortunarum suarum vicesimam Ærario darent* (a). L' altra - *Julia - de vicesima* - costituita da C. Giulio Ottavio augusto, con la quale fu ordinato, che quelle eredità, legati, o donazioni *caussa mortis*, le quali venissero lasciate agl' estranei, o a persone ricche, delle medesime la vigesima parte al Fisco dovesse appartenere - *Ut quæ hereditates, legata, & donationes caussa mortis ad alienos, aut locupletes pervenirent, earum pars vicesima ad fiscum pertineret* - E con detta legge fu ancora provveduto, che i testamenti fatti ne municipj, o colonie, nelle Città, prefetture, ville, castelli, o radunanze d' uomini, solennizati nel foro, o nelle basiliche, alla presenza de' testimonj, ed onesti uomini, si recitassero tra la seconda, e decima ora del giorno, con estrarsene la copia, segnata di nuovo da que' stessi magistrati alla presenza de quali furon aperti - *Ut testamenta in municipijs, colonijs, oppidis, præfectura, vico, castello, conciliabulo facta, in foro vel basilica præsentibus testibus vel honestis viris, inter horam secundam & decimam recitentur, exemploque sublato, ab ijsdem rursus magistratibus obsignato, quorum præsentia constat apertum*. Più per accettarsi dell' ordinata vigesima fu determinato, che il testamento s' aprisse subito dopo la morte del testatore, cioè, tra i presenti fra lo spazio di tre o cinque giorni, e tra gli assenti, fra lo stesso tempo dopo ritornati, e che si chiamassero que' testimonj, o la maggior parte di essi, i quali suggellato avessero il testamento, dimodocche riconosciuti i segni, e rotto il filo s' aprisse, e recitasse, e così estrarsene la copia, ed indi suggellato con segno pubblico metterfi in Archivio, acciò se mai la copia si perdesse, si trovasse l' originale, d' onde ripeter si potesse - *Ut testamentum statim post mortem testatoris aperiatur, hoc est, a præsentibus intra triduum, vel quinque dies, ab absentibus quoque intra eos dies, cum supervenerint; ut testes vel maxima pars eorum adhibeantur, qui signaverint testamentum, ita ut agnitis signis, rupto lino, aperiatur, & recitetur, atque ita describendi exempli fiat potestas, ac deinde signo publico obsignatum, in archivium redigatur, ut si quando exemplum ejus intercederit, sit unde peti possit* (b).

De vijs Italiæ - ex leg. Sempronia.

DAgl' antichi si ebbe vigilante cura su la rifazione delle strade e de' ponti, onde vi fu la *leg. Sempronia - de vijs Italiæ* - profferita da C. Sempronio Gracco, tribuno della plebe, intorno all' anno 630. *ab u. c.*, e con essa fu disposto, che nell' Italia si fortificassero le strade, si compianassero, e si piantassero le lapidi dimostrative i segni delle miglia, e si rifacessero, ed accommodassero i ponti - *Ut viæ in Italia munirentur, sternerentur, lapidibus miliaria discernentibus notarentur, pontibus instruerentur* (c).

De vini potu.

QUanta sia potente la forza del vino, qualora in eccesso bevuto si fosse, in ogni tempo è stata conosciuta, per i sconcerti, e critiche conseguenze che avvenute ne sono, e le istorie sacre, e profane ce le dimostrano appieno. I Romani giudi-

(a) *Livius lib. 7.*
(b) *Dio. lib. 38., & Paul. sent. lib. 4. tit. 6.*
(c) *Cicer., & Plutar.*

giudiziosi vollero a questo male dar riparo, onde con una legge *de vini potu*, si trova ordinato, che i maschi e specialmente gli uomini da bene, non bevessero vino, se non dagl' anni trentacinque in sopra, e le femmine affatto niente - *Ut neque libera, neque serva biberet vinum, neque clarissimorum virorum quispiam a pube usque ad annum* XXXV. (a).

De unius imperio - ex leg. regia.

7 COme ristaurato fosse stato l'impero alla potestà de' Sovrani, dal popolo stata lor accordata, vedi quel che scrivemmo Noi nel primo §. *rex sacrorum præses &c.*, *in paraf.* 2., ove della legge regia antica; e come riacquistata, diffusamente si tratta.

De usucapionibus - ex leg. Atinia.

8 COtesta *leg. Atinia de usucapionibus*, secondo la congettura di Stef. Pighio *tom.* 2. *annal.* riferito da *Einecc.* (b), fu dettata da C. Atinio Labeone tribuno della plebe nell' anno 556. *ab u. c.* sotto il consolato di C. Cornelio Cetego, e di Q. Minucio Ruso, e con essa fu prescritto, che su le cose rubate non si dasse legittimo possesso, purche in potere del padrone disrubato non ritornassero (c); ed anzi il padrone istesso ha dritto di vendicar la roba sua contro colui, o coloro i quali malamente la ditenessero - *Ut quod surreptum esset, ejus rei æterna auctoritas esset, nisi in ejus, cui surreptum esset, potestatem revertisset* (d). In seguela vi furono la *leg. Plautia*, e la *leg. Julia - de vi publica, & privata*, con le quali con capit. distinti fu definito di non darsi usucapione alle cose ditenute per forza, anche se il detentore per lungo tempo tenute le avesse, se non quando ritornatsero nel dominio del giusto padrone, e vedi al tit. *de vi, & vi publica &c.*

E pure vi fu particolar *leg. Julia plautia - de usucapionibus* - il contenuto della quale ripete, che delle cose possedute per forza, giammai s' acquista possesso - *Ne res vi possessas usucapere ullo tempore liceret* (e).

ED eccoci alla corona dell' opera, non quella metaforica che per proverbio adusaron i Greci, *imponere auream coronam*, scil. *gestarum rerum præclarum finem*, tratto da quella pietra, o sia fermaglio solita ponersi nella sommità dell' incurvatura degl' archi, che per metafora *corona* fu appellata, come a tal uopo si spiegò *Omero* (f), *Omnia quum expolivisset, auream imposuit coronam.*
Ma quella sia, che si riferisce alla grandezza di Dio, ed in ringraziamento de' ricevuti benefizj, dalla cui gran misericordia speriam noi il perdono delle nostre colpe, ed indi *percipere immarcescibilem gloriæ coronam*. Amen. (g).

GRATIARUM ACTIO.

GLORIA PAR DURET, MATRI, SANCTISQUE, DEOQUE.
HIS GRATES; QUOD OPUS VIDIMUS ÆQUE BONUM.

Napoli 6. di Gennajo 1784. giorno dell' Epifania del Signore.

Così scriveva
GIUSEPPE PASQUALI.

(a) *Ælian. lib.* 2.
(b) *Einecc. lib.* 2. *ant. rom. in tit. de usucapionib.* 5.
(c) *Leg.* 4. *de usuc. seu usurp.* §. *quod autem.*
(d) *Gell. lib.* 17. 7., *cit. leg.* 4. & 33. *ff. de usucap. seu usurpat.*
(e) *Instit. de usucap.* §. *furtivæ quoque res.*
(f) *Omer. iliad.* 4. *ibiq.*, *Eustath.*
(g) *Div. Petr.* 1. *epist.* 5. 4.

ELENCO DELLE COSE NOTABILI

Che si contengono ne' duoi volumi di quest' Opera, in cui vi è la distinzione de' tomi, de' numeri, e de' fogli.

A

Avvo-

B

C

Carce-

Cita-

Concu-

D

Diret-

E

F

G

I giu-

I

Indul–

L

Leggi

Libel-

M

N

O

Ora-

P

Al

Pena

Il pre-

Q

Ri-

S

Chi

V

Le

Voci

I L F I N E.